


Hieronymus Iuuo.


ARMI E DVELLI
EX LIBRIS
DI
GIORGIO ENRICO

IL DVELLO DEL MVTIO IVSTINOPO-LITANO,

Con le risposte Cauallaresche.

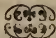
DI NVOVO DALL'AVTTORE riueduto, con la giunta delle postille in margine, & vna tauola di tutte le cose notabili.



IN VENETIA,

Appresso la Compagnia de gli Uniti.
M D LXXXV.

ALLO ILLVSTRISS. SIG. DON EMANVEL FILIBERTO PRENCIPE DI PIEMONTI.



Hieronimo Mutio Iustinopolitano.



Onsiderando io molte volte fra me stesso i diuersi studij; & le varie operationi de' mortali, quanto piu con diritto occhio quelle vengo esaminando, tanto piu chiaramente a me par di comprendere, che due principalmente siano quelle cose, dalle quali regolata esser si vegga la vita humana: & queste altre non sono, che temenza di vergogna, & desiderio di honore: dallequali l'vna affrenando, & l'altra sospingendo gli animi nostri, si fattamente gli gouernano, che di altro morso, ne di altro sprone non par che si sentano hauer alcun bisogno. Ilche cosi essere manifestamente potrà apparire a chiunque vorrà andar discorrendo per le molte maniere del viuer tenute da ogni sesso & da ogni età, & per tutte le arti meccaniche, & liberali. Ne solo questo, che detto ho,

 potrà

potrà egli vedere, ma scorgerà ancora, che quanto ciascuno è di piu gentile spirito, tanto à questi due affetti piu si sente essere sottoposto: & che essi non solamente nelle humane creature, ma fra gli animali bruti si fanno ancor sentire, & maggiormente in quelli, che piu sono di generoso cuore. Ma si come fra ogni terrestre animante l'huomo sopra tutti gli altri nobilissimo piu si troua à tali passioni essere soggetto, cosi fra gli huomini non veggo conditione alcuna di persona, laquale piu si mostri di vergogna timorosa, ne di honore desiderosa, di coloro, iquali fra Caualieri honorati cercano di douer essere degnamente annouerati. Conciosia cosa, che essi per guardarsi dall'vna, & per fare dell'altra acquisto, non che altro, ma la persona, & la vita non rifiutano di spendedere, & di gittare. Et questo si puo apertamente vedere in quelle querele, che tutto dì nascono fra loro; lequali con tutto che assai souente siano leggierissime, pur nondimeno con prontissimi animi corron à diffinirle con armata mano: & à ciò fare con tanta pompa, & con tanta festa si conducono, che mostra bene, che essi à gran felicità si attribuiscano, che à loro sia venuta opportunità di mostrare quanto siano bramosi di honore. Ma percioche gli intelletti nostri dalla graue, & tenebrosa somma de' terreni corpi oppressi, & adombrati, non potendosi alla eccellenza della lor natura inalzare, malageuolmente possono ancora discernere la verità delle cose, spesse volte adniene, che da falsa apparenza ingannati quello abbracciamo per buono, che è da fuggire, & quella

come mala cosa schifiamo che doueremo con ogni nostra affettione seguitare. Et ciò si come nelle altre cose, cosi nella distintione delle opere vergognose dalle honorate ci suole ancora interuenire; che i Caualieri piu da volgare opinione tirati, che da giudicio di ragione consigliati prendono l'arme a tale hora, che perauuentura non meno sarebbe lodeuole il lasciarle. Ilche hauendo io veduto, & tuttauia vedendo la molta licenza, & il poco ordine che intorno à gli abbattimenti si serua, ho voluto, quanto è in me, porger mano à coloro, iquali per la via dell'honore cauallereſco desiderano di caminare, per vedere se io con alcun modo in sù la diritta strada gli potessi ritornare. Et percioche questa materia da due maniere di persone è communalmente trattata, cioè da Caualieri, & da Dottori: de' quali gli vni da quelle cose, che per sola esperienza apprendono, vsano di pigliare il lor gouerno: & gli altri secondo quel solo, che trouano nelle loro carte, dicono il lor parere; io della dottrina di questi, & della esperienza di quelli mi sono affaticato di fare vna nuoua mescolanza; alla quale hauendo ancora aggiunto il condimento delle mie inuestigationi, & di altri miei studij, spero che ella habbia ad esser tale, che perauuentura potrà aggradire à chi non haurà il gusto troppo fastidioso. Or percioche à prendere questa honoreuole fatica non picciolo sprone mi è stato (Illus. Prencipe) l'hauere io veduto quanto il gentilissimo animo uostro fosse desideroso, che io alcuna cosa scriuessi in questo suggetto (che nel tempo, nel quale io mandato

dal mio Signor Marchese à Nizza di Prouenza à seruire il Signor Duca vostro padre, & voi, non vna sola volta da voi imposto mi fu, che douendoui io mandare delle mie scritture, ve ne mandassi in materia di Duello) Per tal cagione già vi appresentai io, & hora ho publicati questi miei libri, giudicando che le cose scritte in suggetto di honore ad honorato Prencipe ottimamente si conuengono. Et qual piu honorato doueua io poter trouare, che voi nato di lignaggio chiarissimo, vera progenie di eccellentissimi Prencipi, di Serenissimi Re, & di sacratissimi Imperadori; & che in età ancor puerile cominciaste à dar manifesti segnali di chiarissima virtù? Io & da quelli infino allhora, quasi da odoratissimi fiori concepetti speranza di preciosissimi frutti: & poi di giorno in giorno mi sono andato auuedendo, che con le opere vi andate tuttauia faticando per vincere quella openione, laquale sapete che si ha al mondo honoratissima di voi. Ilche fin ad hora ui è si bene succeduta, che in vna cosi Caualleresca corte, come è quella, nella quale voi viuete, sete in pochissimo tempo diuenuto vno specchio di valore, & de gentili costumi. La onde nè è seguito, che hauendoui Carlo Quinto Imperadore Gloriosissimo costituito Capitano de' Caualieri della sua corte, & di parte anchora dello esercito suo, per commune consentimento è giudicato, che voi à quei gradi aggiungete maggiore honore, che da quelli non riceuete. Come à Prencipe honoratissimo; adunque ritorno io ad appresentarui questi miei libri di materie di honore, con ferma speranza

ranza, che si come hora scriuo a voi delle cose, che à valorosi Caualieri si appartengono, così (se al superno Signore piacerà di concedermi tanto di vita) scriuerò ancora à Caualieri i notabili esempij del vostro valore.

I CAPI DI QVELLE COSE, CHE IN questi libri si contengono.

NEL PRIMO LIBRO.

NEL

NEL SECONDO LIBRO.

NEL

NEL TERZO LIBRO.

Il fine della Tauola de' Capitoli.

TAVOLA DI TVTTE LE COSE NOTABILI, CHE SI

contengono nell'opera, oue la lettera a, ſignifica la prima facciata, e'l b., la ſeconda.

Chi

Forma

Caua-

Chi

DVELLO.

FAR

Com-

Mentita

Tra

IL FINE.

LIBRO PRIMO
DELLE RISPOSTE
Cauallereſche del Mutio Iuſtinopolitano.



Della origine de' Duelli. Cap. I.



A Materia del Duello da diuerſi diuerſamente infino ad hora è ſtata trattata: che quale nè ha ſcritto delle opere in generale, & quale ha fatto de' conſigli in querele particolari: & quanti per adietro hanno ſcritto in queſto ſuggetto, non ce n'ha veruno, il quale nel principio de' ſuoi volumi non ſi ſia faticato per dimoſtrare con molte ragioni, che il venire alla pruoua delle battaglie priuate è coſa dalle leggi Imperiali non approuata, & dalle Chriſtiane dannata. Ilche ſi come io confeſſo eſſer vero, coſi mia intẽtione non è di ſpendere hora molte parole in dimoſtrarlo, che quãdo io ſperaſſi, per diſputare copioſamente in queſta ſentenza, di poter perſuadere a' Caualieri che eſſi a gli abbattimenti doueſſero dare il bando, a que- Il Duello nõ è lecito.

ſta

sta sola impresa volgerei lo stilo, senza entrare a parlar di alcuna regola di quelli: ma conoscendo che quãto io intorno a ciò tentassi di adoperare, sarebbe fatica perduta, non mi voglio hora senza speranza di fare alcun profitto mettere à parlare contra quello, di che mio intendimento è di douer ragionare. Nè intorno al nome del Duello mi stenderò io con molta scrittura in dimostrare quale fosse appresso gli antichi Latini la significatione di questa voce: ma solamente dirò che quello, che noi hora chiamiamo Duello, & delquale io in questi libri di parlare intendo, non è altro che vna battaglia fatta da corpo a corpo per pruoua della verità. Non dico fatta piu da due, che da piu persone; perciochè anche piu di due conducere si possono in cotal pruoua; che & due, & tre per parte, e piu ancora possono prender querela, & sopra quella in vno steccato venire ad abbattimento. Hor donde habbiano hauuto origine i Duelli, per volerlo io inuestigare non andrò ricercando nè la historia de gli Horatij, nè de' Coruini, nè de' Torquati; Nè gli abbattimenti scritti da gli antichi Poeti fra Caualieri de gli eserciti nimici. Nè reciterò la battaglia di Dauid con Golia, nè altra cosa simigliante, perciochè que' tali esempij a me sembra, che sotto questo titolo mal si possano riporre, conciosiacosa che quelle battaglie le piu non erano per querele speciali, che hauessero fra se coloro, che combatteuano nè a duel fine le faceuano, alquale si fanno hoggi gli abbattimenti nè li steccati; & se pur alcuna somiglianza

Diffinition di Duello.

Origine di Duello.

Horatij Coruini.

Torquati. Dauid.

migliãza in quelle di queste, si truoua, si come appresso Homero in quella di Menelao con Alexandro, & appresso Virgilio in quella di Enea con Turno, per essere fra loro stata la quistione delle mogliere; pur la loro principale intentione non par che fosse di venire à quegli abbattimenti per le loro particolari querele, ma dopo molta guerra, di prendere essi il carico di terminare le battaglie di amēdue gli eserciti. Questo nõ uoglio tacer io, che se sotto il nome del nostro Duello possono venire dirittamente esempij di alcuna antica historia, quelle battaglie ci dourãno eßer riceuute, le quali sotto Sciopione furono fatte in Hispagna ne' giuochi da lui fatti per le esequie del padre, & del zio, doue per uia di disfide si uenne a diuerse battaglie: & fra le altre essendo fra due cugini nata contesa per cagion di alcuna giuriditione, si condussero alla difinitione della spada. Ma cotali esempij sono nelle historie radissimi; & quello, che cerchiamo noi è, donde questo costume di combattere per querele particolari in Italia sia venuto; ilquale sappiamo che sotto la signoria de gli antichi Romani non era in alcuna consuetudine. Anzi per differenza di honore si legge appresso Cesare, che Pulfio & Varano si sfidarono a douer mostrare contra le nemiche genti il lor ualore. Ne qui de' gladiatori si conuiene far mentione; che lasciamo hora stare che quello era nome uergognoso, là doue hora le persone infami da gli steccati debbono eßere ributtate, ma quelle loro battaglie non entrano nella diffinitione, che noi habbiamo data al Duello. Coloro ueramēte, i quali a questi abbattimēti

Menelao Enea.

Duelli di Spagna.

Romani.

Pulfio & Varano.

Gladiatori.

Longobardi. *in Italia diedero introduttione, furono i Longobardi, si come ageuol cosa è comprendere per le loro leggi. Et Aliprando vno de' loro Re in vna sua legge fa fede, che questo era loro antico costume. Essi dunque combatteuano per alcuni casi spetiali nelle lor leggi conceduti, & espressi: & combatteuano dauanti i loro legittimi giudici, & secondo che erano perdenti, cosi erano dannati dalla giustitia, si come anchora nelle loro leggi si troua esserne fatta mentione. & noi di questi casi nel secondo libro piu chiaramente trattaremo a conueneuol luogo. Et combatteuano coloro non da Cauallieri, ma per ordinario con i scudi, et*

Duello nõ per honore. *cõ bastoni (eccetto che per querela de infidelità) si come manifestamente si dichiara nel libro secondo della Longobarda, alla legge trẽtesima, del titolo cinquãtesimoquinto. di che non par che la principal loro intentione fosse il rispetto dell'honore; ne che i uinti per qualunque cagione rimanessero ne infami, ne prigioni*

Il Duello nostro. *del uincitore. Ma poscia procedendo il tempo di mano in mano tra dal costume de' Longobardi, & dall'arte della guerra, & dalle regule, che hanno formate, o approuate le corti, il Duello a tal segno è peruenuto, che non ci ha cosi honorata persona, ne priuata ne publica, che non habbia per cosa honoreuole il saperne ben ragionare: o che non degni di mettere in scrittura il suo parere. Là onde noi come ad honorata impresa hauendoui posto mano, ne andremo di parte in parte scriuendo secondo che piu giudicheremo esser necessario, & opportuno, parlandone pure come in suggetto di honore.*

Re-

Regola dell'attore & del reo. Cap. II.

PEr entrare a ragionar delle cose al Duello appartinenti, poi che a quello si uiene per lo mezo della disfida, questo principalmente mi par che sia da inuestigare, quale debbia essere colui, a chi il richiedere si appartenga. Et perciochè questo capo variamente da gli scrittori è stato trattato, volendosi da loro regolar questa parte con l'ordine delle questioni ciuili, sapendo io che in cose di caualleria alle leggi ciuili si ha da ricorrere, in caso che stilo d'arme non ci habbia, & non altramente, dal costume de' caualieri la legge prendendo, cercherò di dargli quella, che per me si potrà più spedita, & più chiara determinatione. Et dico che due sono le maniere delle ingiurie. L'una di parole, & l'altra di fatti: & che di ingiurie di parole lo ingiuriante è l'attore, & di quelle di fatti l'attore è lo ingiuriato. Come per cagion di esempio di ingiuria di parole; Antonio dice à Lucio, che egli è traditore; Lucio risponde, che egli mente. Ad Antonio tocca di prouare il detto suo: & cosi a lui s'appartiene di richiedere Lucio alla battaglia. La ingiuria veramente de' fatti è tale. Antonio dà vna bastonata a Lucio, Lucio a uolersene risentire bisogna che dica, che colui ha fatto malamente, o altre parole di tal significato, & ciò dicendo, Antonio le risponde con la mentita; & cosi anche nelle ingiurie de' fatti la querela pure con Attore & reo.

le parole si contesta: & à Lucio ne rimane il doman
Il mentito e attore. dare Antonio alla battaglia. Et in summa tutto que
sto trattato si risolue, che colui, ilqual legittimamente
è stato mentito, habbia ad essere attore, & con que-
sta uia si recidono tutti que' casi, i quali possono al-
trui parere piu malageuoli a determinare. Ma perciò
che non ci mãcano de' dottori, i quali questa sentẽza
non solamente dannano, ma ancora con ignominiose
parole biasimano coloro, che cosi tengono, non mi par
Dottori dãnati. di douere questa parte con silentio trapassare. Et dico
primieramente, ch'io desidero maggior prudentia in
loro, che si usurpano titolo di prudenti, da che non
contenti di dire la loro opinione, si inducono a dir uil-
lania a cauallieri, & a Prencipi, che sentono diuer-
samente da loro. Et per uenire a quello, che da loro
si dice, e propongono contra questa regola la legge
di Federigo Imperatore, per la quale chi di homi-
cidio fosse condannato, dicendo hauerlo fatto difen
dendosi, sarebbe attore. Et non intendono, che
anche questo caso sotto la regola nostra si compren-
de, conciosia cosa che se colui, ilquale ha l'altro accu
sato di homicidio, non è egli l'attore, è percioche non
si ha da combattere sopra la querela mossa da lui,
ma sopra quella, che propone l'accusato; la quale
proponendo egli de diuiene accusatore, opponendo
al morto, che lo habbia assalito: & a chi il morto
difende, si appartiene di ributtar quella accusa, &
puo dir che colui mente; & cosi colui, che leggitti-
mamente uiene ad essere mentito, rimane attore.
Et quando l'accusato di homicidio, quello potesse ne
gare,

gare, a lui sarebbe lecito di rispondere all'accusatore con la mentita, per laqual al mentito medesimamente toccherebbe il carico del prouare. A questo aggiungono, che se altri dirà a me, che io sia traditore, & io gli risponda che mente, colui non sarà perciò richieditore insin che non mi richiede; Ilche puo forse altrui parere ingeniosamente detto: me io non so che si uogliano per quelle parole significare, ilche sia contra la regola data di sopra. So che chi non richiede, non è richieditore; ma dico bene, che a colui di richieder me s'appartiene, & non a me di richieder lui: & che conseguentemente il mentito douerà essere attore: & non richiedendomi egli, o il detto suo non prouando uero, per mal caualiero hauerà da esser reputato. Dicono ancora pur per abbattere la nostra regola, che se altri dirà, che io sia traditore, & io dica, che egli mente, & che io gliele uoglio con le arme prouare, che in tal caso sarà l'attore io, & non il mẽtito: & io se risponder uolessi, come ad vna si nuoua allegatione si conuerrebbe, direi, che quando il mentito replicasse, il prouare non tocca a te, ma a me, che io ho da mantenerti con l'arme, che tu sei traditore, & tu da difendere che non sei tale, in tal caso ad altrui che al mentito non si douerebbe dare il carico del prouare. Ma percioche a me sembra che questo non sia modo di scriuere, ne con dignità, ne con grauità, lasciando queste cosi lieui contese, dico che io parlo del diritto, & ordinato procedere de' caualieri: che se altri si uorrà preiudicare a se stesso, & non uorrà seruare ne stilo, ne legge, io a lui non scriuo questa

regola; ne so se essi, che vogliono dar nuoui ordini alla caualleria, sanno limitar le formule de tribunali ciuili in maniera, che qual vorrà se stesso preiudicare, non possa vscir fuori del termine prescritto. Posso io mostrare altrui il buon camino, & perche egli a boschi si trasuij, o vada ne fossi a traboccare, non si douerà perciò dire, che la strada da me mostratagli sia men che buona. Per costume di honorati caualieri a qualunque di parole offeso basta rispondere con la mentita, senza multiplicare in ciancie, ne di voler prouare, ne di far mentioni di arme, ne di campi. Et chi questo ordine seruerà, trouarà esser verissimo quello, che io di sopra ho detto: cioè che il legittimamente mentito sempre douerà esser attore. Ne voglio io andare rispondendo a tutti que' particolari, che da dottori a questo proposito si disputano, per non eßer tediosò col souerchio parlare, & per non esserne alcuno di maggior peso, che qual si sia di quelli, a quali ho risposto; douendosi massimamente da' caualieri tenere per ferma conclusione quello che da me è stato detto delle due maniere delle ingiurie; & per conseguente a quale si appartenga il difendere, & a quale il prouare. Et toccando la pruoua al mentito, non mi par se non ben fatto, che noi delle mentite habbiamo alquanto a ragionare; percioche conosciuta la loro natura, & le loro maniere, piu ageuolmente sopra la quistione dell'attore, & del reo si potrà determinare.

Il mentito è attore.

Per

Per qual cagione il mentito sia attore: & qual sia la natura delle mentite. Cap. III.

A Molti puo parere strana cosa, donde questo sia, che per dire altri altrui ladro, o traditore, o quale altra parola è piu tenuta ingiuriosa, egli non gli fa carico tale, che con mentita non se ne possa scaricare: ma come ci è data vna mentita, non ci ha piu parola, che da quel carico ci possa solleuare. Et ad alcuno pare, che à cui è detta la maggior villania, quegli douerebbe essere attore, & non a cui è detta la minore: & chiara cosa è, che maggiore eccesso il fare un tradimento; che il mentire, essendo massimamente nel tradimento la menzogna anchora compresa: di che sarebbe conseguente, che non il mentito, ma colui, che traditore fosse chiamato, douesse eßere il richieditore. Per tanto è da sapere, che la cosa è stata ben cosi ordinata; che le leggi non tanto al peso delle parole hanno voluto hauer risguardo, quanto hanno mirato di prouedere, che non lo ingiuriato, ma colui che fa la ingiuria debbia sentire il carico del prouare; che primieramente si presume ciascuno esser buono, se non si pruoua in contrario: & perciò parlando altri di altrui contra quello, che di ragione si presume, ragioneuol cosa è, che gli pruoui il detto suo. Poi se à dicitori delle ingiurie la pruoua non toccasse, la porta uerrebbe ad essere aperta a mille false accuse, dalle quali gli

Il mentito per che è attore.

L'ingiuriato di fatti è attore.

huomini pur si guardano per la mal ageuolezza del prouare. Quì mi potrebbe alcuno rispondere. Se a gli ingiurianti si richiede essere attori, donde è che nelle ingiurie de fatti non a colui, che fa, ma a cui uien fatta la ingiuria, si conuien di prendere la pruoua? Et a questo rispondo io, che perche io dia bastonate altrui, se ben l'offendo, non perciò gli appongo mancamento di cosa, della quale pruoua si habbia a ricercare: ma egli volendo dare biasimo a me, ch'io habbia tristamente adoperato, ha da mantenere le sue parole. Et hanno i lettori da notare, che & di sopra, & nel presente capitolo, & in altri lughi io vso questa parola ingiuria nel suo larghissimo significato per ogni offesa, o carico di fatti, & di parole: & parlo de gli abbattimenti secondo la hodierna vsanza, che della propria significatione di questa uoce ci riserbiamo a douerne parlar nel secondo libro: doue ancor trattaremo quali siano le ingiurie cosi di parole, come di fatti, che meritino, & che non meritino abbattimento. & in questo primo libro lo scriuere nostro uon molto si dilunga dalla volgare consuetudine. Et per tornare alle mentite dico, che non per forza di ingiuria, che in quelle sia, il mentito è attore, ma percioche col negare l'altrui detto si da repulsa alle ingiurie, & si opera, che chi altrui accusa di alcuna colpa, ha da mostrare che colui di quella sia colpeuole. Et perciochè ne' giudicij ordinarij, cosi al tribunal ciuile, come al criminale ogni negatione, con la quale altri risponda, o dicendo che l'auuersario menta, o che non dica il uero, o che non sia uero quello, che egli dice,

Ingiuria.

Natura della mentita.

Forme di mentite.

ce, fa che colui, che nega, uiene ad essere il reo, non altramente nel giudicio cauallaresco ogni uolta che altri dirà altrui parole ingiuriose, & che lo ingiuriato risponda negando, in qualunque modo che egli neghi, lo ingiuriante ha da essere egli lo attore. Ne da una semplice negatione ad una mentita ui è altra differenza, che del piu & del meno honesto parlare. Ma percioche del negare le forme sono diuerse, che negatione sono, Tu menti, Tu non di il uero; Tu di il falso; Tu ti parti dalla uerità; Ciò non è uero: Questa è bugia; La cosa non sta cosi, & altri tali modi di dire; Si come tutte le negaitioni sono repulse d'ingiurie rispondendo ad ingiurie, cosi rispondendo a parole, che non offendano altrui, molte di esse diuentano ingiurie. Che se ragionando io alcuna cosa, come si usa tutto dì senza far carico ad alcuno, altri mi risponderà, che io non dica il uero, o che io mi parto dalla uerita, o in alcuna altra cosi fatta maniera, con questa forma di risposta uerrà a darmi imputatione di bugiardo, & per conseguente à farmi ingiuria. Et dapoi che ogni ingiuria di parole per una uolta puo esser ritorta, a me sarà lecito con ogni negatione ripulsar quella ingiuria: & la mia negatione seconda hauerà forza di mentita, & la sua prima di ingiuria; & a questo modo egli con carico uerrà a rimanere. Ma se mi sarà risposto, Ciò non è uero, e la uerità sta altramente, o in altro cotal modo, questa non sarà parola ingiuriosa, ne mi farà alcun carico; anzi se io replicherò con una di quelle forme, lequali io ho detto che possono diuentare ingiurie, esso

Mentita è negatione

Forme di mentite.

Negationi.

Ingurie ritorte.

Mentita repulsata cō mentita.

con vna altra negatione la potrà ributtare, & io allhora col carico me ne uerrò à rimanere. Et la differenza dell'essere vna parola ingiuriosa, & altra no, procede da questo; che il dire, Tu non di il uero, rimprouera altrui che gli parli contra la verità: & così le altre simili maniere: la doue il dir, Ciò non è il vero, & le altre risposte tali, uiene a significare, non che colui dica il falso, ma che possa credere dire il vero, cõ tutto che la cosa così non sia; & che egli ne debbia essere male informato; che anche questa è risposta da far senza carico. Ben è vero che in vn caso falla questa regola: che se io dicessi di hauer fatta alcuna cosa, & che altri mi rispondesse, Non è vero, mi farebbe carico, non potendosi dire che io fossi male informato, parlando di quello, che dicessi di hauer fatto io; & perciò questa tal risposta con vna altra negatione si conuerrebbe ributtare: & la negation mia sarebbe la repulsa, & quella di colui la ingiuria, saluo se in quel dir mio, che io hauessi fatta cosa veruna, io facessi carico altrui, che in tal caso, Non è il vero, sarebbe repulsa, & io col carico me ne rimarrei. Et da tutto questo discorso si viene in questa conclusione, che se altri si guarderà di offendere altrui col suo parlare, egli in maniera alcuna non potrà esser mentito. Ma & di questa materia si ragionera anchora al Cap. XI. di questo libro.

Del-

Delle maniere delle mentite Cap. IIII.

HOra accioche ogniuno possa delle mentite hauer chiara contezza, di quelle ci stenderemo a ragionare, piu particolarmente dimostrando quante siano le loro maniere, & come dar si debbiano, & come rispondere a ciascuna. Delle mentite adunque, alcune ne sono certe, & alcune conditionali; & di quelle, & di queste, altre sono generali, & altre spetiali, & ne aggiungeremo noi un'altra spetie ancora di quelle, alle quali daremo nome di sciocche, & queste nelle maniere dette di sopra si potrebbono forse mescolare: ma pur per piu chiara dimonstratione, ne vogliamo noi ancora separatamente parlare. Et prima che ad altro si passi da noi, habbiamo da dire, che questa materia di mentite è non meno malageuole da trattare, & da intendere, che necessaria da essere intesa: perche ella potrà perauentura piu noiare, che dilettare altrui. Ne io mi assicuro di potere con lume alcuno di parole leuar si fattamente l'oscurità di questo suggetto, che io speri douer fare che ogni condition di persone pienamente se possa di tutte le difficultà chiarire. Et di ciò ho voluto io ammonirne per tempo i lettori, acciò non forse la nuoua asprezza di passar piu auanti gli spauenti: che dopo questa spinosa entrata assai piaceuole corso alla loro lettura troueranno. Ne dee altrui piu increscere la fatica

Maniere di mentite.

Materia difficile.

del leggere, che a me quella dello ſcriuere, alla quale mi ha indutto deſiderio di fare giouamento altrui, facendomi prendere impreſa, nella quale, oltra la durezza delle ſentenze, per la nouità delle coſe, che vi ſi ragionano, mi è conuenuto ancora vſare di quelle parole, che vſate di leggieri non ſi trouano da approuati ſcrittori: il che iſtimo che debbia eſſer lecito di fare in tutte le maniere delle ſcritture, acciò non altri per difetto di lingua ſi rimanga da eſprimere i ſuoi concetti. Et tanto baſtandoci hauer detto per altrui chiarezza, & per iſcuſa di noi, alla materia delle mentite ritorneremo: & con quell'ordine, che propoſte le habbiamo di capitolo in capitolo partitamente ne tratteremo.

Delle mentite certe. Cap. V.

Mẽtita certa & generale.

LE mentite certe chiamiamo noi quelle, che ſono date ſopra parole, lequali ſi affermi, che altri habbia dette di noi, come ſe io diceſſi, o ſcriueſſi ad alcuno, Tu hai parlato contra l'honor mio; la onde ti dico che hai mentito. Et queſta è mentita certa, per affermare io che il tale ha detto mal di me. Vero è che per non eſprimerſi nel parlare mio la coſa, che è ſtata detta, la mentita è generale; & perciò non è di valore; che a volere che ella ſia legitima, conuien che ſi dichiari quello, ſopra che ſi intende di darla. Et le mentite, che ſopra certe, & eſpreſſe parole ſi danno,

Specificatione della querela.

ſono

sono quelle, che veramente obligano il mentito alla proua, quando egli negar non possa di hauer detto quello di che è stato mentito. Et la forza di questo è tale. Aurelio, tu hai detto di me, che io nel tale atto son mancato di fede al mio Signore; Di che ti rispondo che ne hai mentito. Questa è certa,& ispetiale mentita, & per conseguente legittima: che queste sono le conditioni principalmente neceßarie alle legittime mentite. Et questo solo ci basterà di hauerne parlato in questo capitolo, che à pieno ne ragionaremo sotto il titolo delle spetiali, che delle conditionali, & delle generali ci conuiene parlare in prima, per douere hauere appresso di queste piu chiara conoscenza. Mẽtita certa & ispeciale.

Delle mentite conditionali. Cap. VI.

LE mentite conditionali sono quelle, lequali sotto alcuna conditione si mandano fuori, come sarebbe a dire s'hai detto ch'io sia laero, hai mentito, o hauendo detto, o dicendo ch'io sia mancator di fede al mio Signore hai mentito, menti, & mentirai, che tanto è dire, Hauendo detto, quanto se hai detto: & tanto è, Dicendo quanto se dici, & dirai. Conditional modo di parlare è ancora quell'altro. Quante uolte hai detto ch'io habbia dishonestamente la tua donna tentata, tante hai mentito, che quel dire: Quãte volte hai detto la tal cosa,& la cotale di me, tanto hai mentito, altro non significa Forme di mẽtite cõditionali.

gnifica che se vna volta la hai detta,hai mentito vna volta;et se due,due,& se tre uolte l'hai detta, hai mẽtito tre volte;& se dieci,dieci.Or queste mentite in cotal modo date, sono molte volte cagioni di molte dispute,delle quali non se ne vede di leggieri il fine;che elle non hanno forza infin che la conditione non è verificata : & ciò è infin che non si giustifica,che quelle parole siano state dette:& colui,a cui vien data in voce,o in scrittura vna tal mentita, secondo che egli colpeuole si sente,cosi puo rispondere; & hauẽdo quelle cose dette,puo con parole generali cercare di sfuggirla : & se puo sopra alcuna cosa detta da costui formare nuoua querela, & dare a lui vna mentita certa,non dee rimanersi di farlo. Se veramente non le ha dette,puo o dire di non le hauer dette, & aggiũgerui ancora vn'altra mentita,o generale, o conditionalmente detta; Chi dice, che io habbia le tali cose dette, ne mente: o vero. Se tu o altri dice, che io le habbia dette,mente. Benche questo modo di scriuere è un procedere di mentita in mentita, & di conditione in conditione:& in questa guisa in parole moltiplicando,non se ne trahe conclusione altra, che di hauere i lettori fastiditi, & imbrattati i muri. Non mancano di quegli scrittori,i quali danno per consilio, che alle mentite conditionali,rispondere si debbia,Tu non se proceduto bene, ne secondo il costume de' cauallieri;quando bene procederai,ti risponderò. Nella quale opinione io non concorro;percioche colui potrà replicare,che io mento ch'egli non sia cauallerescamente proceduto;& allegherà molti esempij di cauallieri, che

come si ha da rispondere a mẽtite conditionali.

Dottori dãnati.

ri, che hanno quella maniera tenuta nello scriuere: & cosi per non hauer saputo rispondere alla mentita conditionale, hauerò aperta la uia all'auuersario mio di darmene vna certa. Egli bisogna essere bene accorti nelle risposte, massimamente insin che la querela non è in modo conteStata, che sia manifesto quale sia l'attore, & quale il reo: altramente per poco auuedimento si cade in molti errori con non suo picciolo disuantaggio. Et quanto nelle risposte essere accorti si conuiene, tanto auanti che altri si metta a scriuere, & ad auuentar mentite, se egli è di honore desideroso, si ha da giustificare in modo, che non ui habbia bisogno di disputare, se le parole dell'oltraggio siano, o non siano State dette: & chi altramente si regge, mostra di esser si mosso piu leggiermente, che honoratamente.

Delle mentite generali. Cap. VII.

LA mẽtita generale e di due maniere, per rispetto della persona, & per rispetto della ingiuria. Per rispetto della persona è generale la mentita quando non si nomina alcuno, a cui ella si dia; come è a dire, Chi ha detto di me, ch'io habbia fatto ribellione al Signore, ha mentito. Et a questa mentita si tiene da' cauallieri, che persona non sia obligata a rispondere: il che a me pare che sia ottimamente inteso, conciosiacosa che questo carico potrebbe toccare a molti, potendo molti hauere quelle parole dette, & cosi uno con molti hauerebbe da cõbattere:

il che non è conueniente: Ne combattere per vna querela piu di vna uolta si concede; & altri nella spa da altrui non rimetterebbe l'honor suo. Senza che potrebbe ancora auuenire che tale prendesse la querela, che intention di colui non fosse stata di dare à lui quella mentita. La onde per cessare tanti disordini è il migliore, che questa tal mentita non sia per legittima approuata. L'altra mentita, laquale habbiamo detto esser generale per rispetto della ingiuria, è tale. Quintilio tu hai detto male di me; o; Tu hai parlato in preiudicio dell'honor mio; & per tãto ti dico, che hai mẽtito. Questa mentita per non essere data sopra parole, nelle quali si dichiari qual sia quella cosa, che dicendosi sia stato detto male, o parlato in preiudicio dell'honore, e generale: che in molte maniere si puo dir male di altrui, & parlare in præiudicio dell'altrui honore: & potrebbe auuenire, che chi si hauesse altrui tenuto ragionamento in varie materie, lequali colui, di cui fosse stato parlato, si potesse tenere ad onta: & per tanto è necessario di esprimere la cosa donde l'huomo si tiene offeso, acciochè altri possa deliberarsi se egli uuole prendere à prouare il suo detto, ò se egli il uuole con l'arme prouare, o pur ciuilmẽte. Per queste cagioni adunque non dee essere per legittima riceuuta cotal mentita: & colui che data l'ha, se intende di douer uenire à diffinitione di q̃rele, ha da tornare a scriuere particolarmẽte dichiarãdo q̃llo, p che egli a douere scriuere s'e mosso; se pur di tornarui à tempo gli sarà conceduto. Et q̃sto dico io, percioche vna cosi fatta mẽtita nõ solamẽte nõ lega ma anchora è molto pericolo-

Spocifica-tione della querella.

Mentita generale è pericolosa.

pericolosa di essere ritorta; alla qual cosa mi maraui glio, che alcuno infino a questo giorno (ch'io sappia) non habbia aperti gli occhi, se non quanto io (non ha molti anni) ne diedi un poco di lume. Et il pericolo, ch' io dico è tale, quale formandosi un caso si potrà ageuolmente vedere. Sempronio ha sentito che Sulpitio ha detto di lui, che egli è un'usuraio, & sopra queste parole hauendo intendimento di rispōdergli gli scriue. Sulpitio tu hai detto male di me; & per tāto ti dico che hai mentito. Sulpitio che per auuentura saprà piu che un solo difetto di Sempronio, gli potrà dire in risposta. Io confesso hauer detto male di te, ma ho detto di quel male, che tu fatto hai: & ho detto, che gia cōmettesti il tal misfatto, & il cotale, & isporrà quali: & con questi producerà le testimonianze de' suoi detti senza far mentione di quel particolare, del qual Sempronio intende di risentirsi. Et soggiūgerà, Si che tu menti, che io, dicendo male di te habbia mentito. Qui se ben Sempronio tornando a scriuere dicesse, Io dico che hai mentito dicendo ch'io sia usuraio, non perciò la sua mentita uerrebbe a farlo rimanere reo; conciosia cosa, che patendo eccettione la general mētita, ella sarebbe bene stata ritorta conoscendosi che in dir male di Sempronio Sulpitio non hauesse mentito. Et dapoi che la prima mentita fosse stata conosciuta falsa, sarebbe da presumere cha la seconda ancora in se falsità contenesse; percioche chi una volta è cattiuo, sempre si presume esser cattiuo nel medesimo genere di cattiuità. Et essendo contra Sempronio la presuntione, a lui si richiederebbe essere attore

di maniera, che per difetto della generalità della mẽtita egli uerrebbe a cadere in un cotal preiudicio. Oltra che tale potrebbe eßere il mancamento, ilquale contra colui foſſe ſtato ciuilmente prouato, che ne come reo, ne come attore non potrebbe entrare in Duello. Conchiudo io adunque, che ſi per lo poco valore, ilquale ha in ſe la mentita generale, di mettere altrui obligation di proua, come per lo pericolo, che ella porta con ſe, debbono i cauallieri guardarſene del tutto. Et quando per altro guardare non ſe ne doueſſero, ſi ſe ne dourebbono guardare per non hauer cagione di multiplicare in iſcritture, conuenendoſi a caualliere piu lo ſtringerſi alle opere, che lo ſtenderſi delle parole.

Delle mentite ſpeciali. Cap. VII.

Le mentite ſpetiali ſono quelle, che ſone date a ſpetiali perſone, & ſopra coſe eſpreſſe, & particolari, & l'eſempio è q̃ſto: Siluio tu hai detto ch'il giorno della battaglia di Pauia, io abbandonai le inſegne. Di che ti dico che hai mentito. Et queſta è quella mentita, la quale di ſopra habbiamo chiamata certa, & legittima. Vero è che ſi uuol uedere prima che coſi ſi ſcriua, di hauere tali pruoue, & tali teſtimonianze del detto, al quale ſi intende di dar repulſa con la mentita, che altri non poſſa negarlo; Che ſe io non haurò le pruoue conuenienti, colui mi potrà riſponder che io mẽto che egli habbia quelle parole dette; & in

tal caso toccherà a me non il defendere che io non habbia le insegne abbandonate, ma il prouare che co lui mi habbia tal biasimo apposto. Se veramente colui non potrà negarlo, non ne rimarrà dubitatione alcuna che a lui il prouare non s'appartenga. Et quando egli pur negasse di hauer detto quelle parole, & ch'io gliele prouasse con legittime testimonianze, uolendo egli appresso prendere il carico di prouare per battaglia, che io hauessi quel mancamento commesso, non si douerebbe percio uenire ad abbattimento: Che in negando di hauer detto quello, che egli hauesse detto, uerrebbe ad essersi disdetto, & la presontion sarebbe che egli fosse bugiardo nella accusa, come nella negatione. Et in quelle querele, doue apparisce falsità manifesta, non debbono permettere i Signori, che ad abbattimento si possa uenire. Ne i caualieri debbono in tali casi uergognarsi di rifiutare la battaglia, essendo molto piu honoreuole il schifarla con ragione, che il farlesi incontro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione. Hor essendo questa, della quale in questo capitolo habbiamo parlato, la uera, & legitima mentita, con questa sola debbono cercare i caualieri di dar repulsa alle ingiurie quando da alcune si sentono offesi; & uolendo essi darla in uoce, o in scrittura: debbono si fattamente chiarirsi delle parole, delle quali si tengono oltraggiati, & in tal maniera fondare la loro intentione, che veruno loro detto non possa essere negato, ne ritorto, se sopra la question dello attore, & del reo non vogliono appresso hauere a disputare.

Officio de Signori.
Officio de caualieri.
Mentita legitima

Delle mentite sciocche. Cap. IX.

IL vulgo, intendendo che colui, alquale è data la mentita, perche la elettion delle arme, pur che dica altrui che mente, senza hauer risguardo alcuno al modo del dire, si crede di fare una bella opera. Et di quì è ch'ogni dì dalle bocche del popolo alcuna nuoua schiocchezza si sente riuscire: Che quale da delle mentite prima che altri fauelli: Se tu di che io non sia huomo da bene, tu menti per la gola. Il che è vn mutar l'ordine della natura, che essendo la mentita non altro che vna risposta, in questo modo si viene a rispondere prima che altri habbia parlato. Vero è che altri tallhora vdendo che alcuno, poniamo caso, dica di lui che egli è vn ladro, suol rispondere. Se tu di che io sia ladro, tu menti: la qual mentita uniuersalmente si tiene che incontinente faccia carico altrui. Ma la forma di quella, pare a me che sia tale, che dia commodità al dicitor di quelle parole di risoluersi bene, se vuole continuare in quelle, quasi dicendo guarda bene se uuoi affermare quello, che detto hai, che affermando lo intendo di darti mentita: & non ritornando colui a dirlo, per parer mio, quella mentita non è da stimare che leghi: che l'huomo dee pure alcuna uolta poter pentirsi, hauendo cosa ueruna detta, o in colera, o con poca consideratione. Ma per tornare alle mẽtite sciocche: Quale anchora con maniera piu da ridere dice. Se tu

M. auanti, che altri parli.

M. che da commodità di pentirsi.

M. su la uolontà.

vuoi dire ch'io non sia tuo parimenti; doue non solamente si risponde auãti che altri habbia parlato, massi da ancora la mentita in su la volontà: che per volere io dire cosa che sia, infin che io non la dico, non mento, si come per hauer volontà di andare a Roma non si puo dire ch'io vada in fin ch'io non mi metto in camino. Et di queste tali mentite ne habbiamo noi ueduto ancora vsare a degli huomini non volgari. Ne vie piu legittima di queste è da stimare quell' altra, che è stata alcuna volta vsata; Hauendo detto male di me, hai mentito, & negando di hauerlo detto, menti: Che se io o detto male di te, o puoi prouare, che io l'habbia detto, o nò: Se puo prouarlo, a te si conuien dire: Tu hai detto (sia per essempio) ch'io sono heretico: & dimonstrare, ch'io detto l'habbia, & sopra la esprezza, & particolare iniuria darmi la certa, & ispetiale mentita. Se non puoi prouare ch'io di parole ti habbia ingiuriato, & vuoi intrare in querela meco, a te si richiede di apporre a me, che io habbia detto mal di te: & à me tocca di rispondere, & di dare repulsa al biasimo, che tu mi dai. Et non è cosa conueneuole, che tu voglia imporre a me titolo di maldicente, & occupare il luogo della mia risposta, & della mia repulsa, & fare officio di attore, & volere esser reo. Ma queste sono maniere di scriuere trouate da huomini o troppo ingeniosi, o poco intendenti, & io questa mentita istimo non solamente non eßere legittima, ma ancor come ingiuriosa parola douersi potere con vna altra mentita ributtare. Che io il quale mi sentirò non hauere oltraggiato colui,

M. a chi nega hauer detto male.

M. che si puo ritogliere.

potrò sicuramente rispondergli che mente ch'io negan do di hauer detto male di lui mẽta. Et che dirò di quel l'altra? che altri incontrando un suo nemico dirà, Metti mano, ch'io ti mostrerò che sei vn poltrone: & colui risponderà tu menti, & senza altramente mettere mano penserà di hauere fatto un ben gran carico all'aduersario suo; & non intenderà che quel dire, Metti mano ch'io ti prouerò che sei tale, vien a significare, io il ti prouerò se metterai mano: & non mettendosi man, colui non è tenuto di fare piu auanti. Egli s'è ancora veduto che domandando altri altrui alcuna cosa, come sarebbe a dire: Nõ hai tu dette le tali parole? Non fosti tu il tale giorno nel cotal luogo? in uece di rispondere si o no, s'è dato per risposta vna mentita: le quali tutte, & delle altre cosi fatte, che ricordarle di vna in vna non è mia intentione, & raccorle sarebbe troppa fatica, elle, dico non uagliono punto piu di quella di colui, che hauendo perduta la cintura, disse che chi gliele haueua tolta, mentiua: o quella di quell'altro, che hauendo altrui sentito far uento con le parti di dietro, disse, Se tu di a me, tu menti per la gola. Et a queste cose si aggiunge che non meno uane, & sciocche sono quelle altre, delle quali hora darò gli esempij. Io dirò da pari a pari a chi che sia, che egli è un adulatore: & colui non farà altro motto allhora, ma uno altro giorno con soperchiaria di arme, o di persone mi dirà che io mento: Vno altro sentendosi medesimamente ingiuriare, si starà senza far risposta: & poi da una finestra dirà al dicitor della ingiuria che ha mentito; o ancora

M sopra parole conditionali.

M. sopra interrogatione.

M. senza suggetto.

M. date cõ mal modo.

cora publicherà un cartello con mentite. Queste dico, & le simiglianti non sono di ualore; percioche date nō sono caualleresc amente. Ne' biasimi dati altrui in presenza, & senza soperchiaria, o vantaggio, non si uuol cercar uantaggio alle risposte; Ma alle ingiurie, che presentialmente sono dette, presentialmente si uuole rispondere; a quelle che dette ci sono di lontano, di lontano possiamo fare risposta: & a quelle, che sono scritte, ci è lecito di rispondere in iscrittura. Ne hauerò io mai per legittima quella mentita, che sia data con piu vantaggio, che non è stata detta la ingiuria, percioche rispetto alcuno non mi dee ritenere da rispondere a chi presente mi oltraggia, saluo se co lui non fosse cosi armato o cosi accompagnato, che rispondendogli io, mi potesse fare soperchiaria; che in tal modo ingiuriandomi. a me non si disdirebbe cercare il mio uantaggio. Ben è vero, che se persona alcuna, hauendo io il modo di fare soperchiaria a lui, mi desse carico d'infamia, io non douerei rimanermi da rispondergli che mente: & sarebbe la mia mentita legittima. Ne colui potrebbe allegare, che l'atto mio fosse stato soperchieuole, douendone la colpa esser data a lui, il qual vedendomi a se superiore, fosse venuto a farmi oltraggio. Ma fuori di questo caso hanno i caualieri da osseruare, che le mentite, vogliono essere date cosi, o piu honoratamente, come sono state dette le ingiurie. Che se altri lontano da te ti haurà detto male, & tu di lontano potrai dare la mentita, potrai scriuergli che ha mentito, & in presenza gliele potrai dire. Et se egli haurà

Risentirsi come si debbia.

Soperchiaria.

Risentimenti.

scritto cosa in pregiudicio del tuo honore, & tu scriuendo potrai fargli risposta: & honoratamente farai se a lui presente darai la mentita. Et poi che qui mi è venuta fatta mentione dello scriuere a colui, che lontano ad altrui dice mal di lui, voglio io aggiungere, che io so che da alcuno si suol dire che quale è il primo allo scriuere quegli è l'attore, la qual opinione in maniera alcuna non è d'approuare, che l'attore è colui, il qual muoue la querela, & colui muoue la querela, il quale dice la ingiuria, o sia in voce, o sia in iscrittura, o presente, o lontano: & pur che altri non si facia pregiudicio col modo dello scriuere, lo scriuere piu primo che secondo, non ha da pregiudicare. Anzi ho io veduto disputarsi fra caualieri intendenti, & honorati, che essendosi di quà, & di là publicati cartelli non mentite, ogni vno difendeua di essere stato il primo a publicare pretendendosi da loro che quale primo fosse stato a scriuere, fusse in sul vantaggio. Et percioche de le soperchiarie habbiamo parlato, & soperchiàrie si fanno non solamente per eßere superiori di arme, o di persone, ma per lo rispetto ancho ra di luoghi priuilegiati, o del conspetto de' Prencipi, doue altrui non è lecito di potersi liberamente risentire, qui mi potrà dire alcuna, che douerò fare io se nel cospetto di alcuno Prencipe mi sarà detta parola di oltraggio? A questo risponderò sempre io, che ne egli douerebbe mancare di ributtarla con mentita: ne il Prencipe douerebbe punto hauerlo a sdegno, che piu dee essere comportato altrui il dar repulsa alle ingiurie, che il farle. Et se egli sostiene che in presenza

Il primo a scriuere

Soperchiaria di rispetto.

Risposta in conspetto de Prècipi.

Officio de Principi intorno a le mentite.

sua io sia offeso, maggiormente dee sostenere che io mi difenda. Vero è che per riuerenza si douerà rispondere con vna di quelle mentite, le quali habbiamo detto, che piu di modestia in se contengono. Et questo aggiungerò, che tanto piu mi terrò eßer tenuto à rispondere, quanto se quello, di che mi fie dato il biasimo, sarà d'interesse di quel Prencipe, dauanti al quale io sarò accusato. Ma io non perscriuo legge ad alcuno: anzi dico la mia opinione la quale chi seguiterà sarà honoratamente: a cui non parrà di seguitarla la consuetudine sarà per legge. Ben torno a dire che i Prencipi douerebbono piu patientemente comportare il discarico, che il carico altrui fatto alla loro presenza. Officio de' Prencipi.

Se ad ingiuriato nel conspetto di alcun Prencipe basta rispondere in presenza di caualieri priuati. Cap. X.

ET perciochè del parlare nel conspetto de' Principi ho fatto mentione, mi torna à mente vna dubitatione, la quale suol nascere fra caualieri, et cioè, Se mi peruerranno gli orecchi parole dette in biasimo di me fuori della presenza mia dinanzi ad alcun Prencipe, dando io per repulsa di quelle parole mentita dauanti a Gentilhuomini, che titolo di Signoria non habbiano, se dire si potrà che io habbia all'honore mio sodisfatto. Et opinione di molti è che le risposte dar si debbiano in presenza di dignità o eguale, o maggiore di quella, che

le parole della ingiuria ha udite. Puo nondimeno, essendo sopra questo dubbio a me accaduto di ricercarne già il giuditio di Francesco Maria Duca d'Vrbino; alquale la nostra età, mentre egli uisse, diede il primo nome nelle leggi de gli abbattimenti, da lui ne riportai cotal risposta. Ne punti dell'honore come altri all'honore ha sodisfatto, cosi ha sodisfatto al douer suo: & il parer mio è, che benche le parole dishonoreuoli siano uscite udendole un Prencipe, l'hauere risposto con mentita, che da orecchi di gentilhuomini sia stata raccolta, debbia esser pienissima sodisfattione; & dirò maggiore, che se Prencipe, o Re ne fosse stato testimonio. Et la ragione, che a cosi douer dire mi muoue è questa, che i Signori sono molte uolte poco osseruanti delle cose, che all'honore s'appartengono, auenga che male adoperino coloro, che per quel che si sia la cagione ad operare contra quello si lasciano trasportare: ma pur cosi assai souente usano di fare, che tratti dalle bisogne de gli stati non riguardano che si disdica, o che si conuenga: il che de' gẽtilhuomini non auuiene, iquali altra cosa non hanno, che da loro al pari dell'honore sia hauuta cara; là onde io conchiudo in pũto di honore essersi al douere pienamẽte sodisfatto qual hora si è sodisfatto in p̃senza di persone, che à quello hanno principalmente risguardo. Tale fu la risposta di quel Signore, & io a quella aggiungerò; Che n materia d'arme i Re, & gli Imperadori altro non sono che gentilhuomini, & caualieri: ne essi medesimi si uergognano di chiamarsi di cosi fatti nomi: & per tanto in opera de caualleria si douerà haue

Francesco Maria Duca d'Vrbino.

Signori nõ osseruanti di honore.

Re & Imperadori.

re

re fatto assai ogni uolta che in presenza di gentilhuomini, e di caualieri si haurà fatta la conueneuole risposta.

Conclusione dell'attore, & del reo, & del retorcimento delle mentite. Cap. XI.

E Per uenire ad un fine di questo trattato di mentite; & per conchiuder la question dell'attore & del reo, poi che di sopra habbiamo determinato che a cui è data la mentita per ripulsa d'ingiuria, colui è attore; Acciocbe piu chiara contezza se ne possa hauere, habbiamo ben diligentemente da esaminare quali siano le legittime mentite: & per questa esaminatione ricordarci si cõuiene di quelle cose, che trattando delle loro maniere habbiamo di sopra ragionato: & principalmente della propria natura della mentita; la quale è di ributtare la ingiuria, & che quando ella non fa questo officio, essa diuenta ingiuria, & con vn'altra mentita gli si puo dar repulsa, & con questo fondamento dico che la mentita si puo legittimamente dare alcuna volta sopra la affermatione, & altra sopra la negatione, & auuiene tallhora, che sopra la affermatione dar non si puo: et tallhora sopra la negatione non ha luogo: & per conseguente & qui, & quiui essendo data, ella puo esere ritorta. Ne manca ancora che ella in vna medesima querela, & sopra la negatione, & sopra la affermatione si puo dare senza sogiacere a repulsa

Mentite legitime.

Natura di mentite.

Mentita repulsata cõ mentita.

Mentita sopra negatione, & sopra affermatione.

sa di alcuna delli parti. Et qui del detto nostro a mano a mano soggiungeremo gli essempij. La mentita adunque legittimamente data sopra la affermatione è tale, di quale habbiamo di sopra posto piu di una forma: Altri dice di altrui che egli è ribello del suo signore; Colui gli risponde, che mente; & questa mentita non puo essere schifata, per esser data in repulsa del biasimo, che è stato apposto. Ma se io dicessi di alcuno che egli fosse huomo da bene, & che altri sopra queste parole mi desse vna mentita; in questo luogo ella non sarebbe repulsa, ma ingiuria, & io potrei dire che colui mentisse ch'io mentissi, & a lui apparterebbe di far la pruoua che colui non fosse huomo da bene, si per la ragion, che ho detta della ingiuria, come ancor percioche di ogniuno si presume che egli sia buono non si prouando il contrario: & che dice che altri non è buono, ha da prouare il mancamento da lui commesso, per lo quale egli huomo da bene non debba esser riputato. Passiamo hora alle mentite, le quali date sopra la negatione o sono legittime, o possono legittimamente esser ritorte. Se alcuno dicesse di me che in un fatto d'arme iu non hauessi fatto il debito mio; & io gli rispondessi con mentita, quella sarebbe legittima risposta; che con quel dire ch'io non hauessi fatto il mio douere, verrebbe appormi adosso, non picciolo carico d'infamia, della quale lecita & conueneuole cosa sarebbe, che io con la mentita scaricare me ne douessi: & essendo qui la mentita ripulsa d'ingiuria, & essendo anchora la presontione in fauor mio (che da presumer non è di altrui

M. sopra affermatione.

M. da ritorcere.

M. sopra negatione.

ſe non che egli faccia il ſuo douere) per ogni riſpetto a chi tal biaſimo haueſſe tentato di darmi ſi richiederebbe che egli foſſe attore. Ma ſe altri diceſſe di non eſſer mancato di fede al ſuo ſignore, & io gli riſpondeſſi che mente, dir mi potrebbe egli tu menti ch' io menta, & ragioneuolmente ſi dourebbe dire che coſi riſpoſto mi haueſſe, percioche con quelle parole non facendo colui ingiuria ueruno, ne di alcuno preſumere douendoſi che egli ſia di fede mancato io con la mentita, che gli do, non difendo me, ne altrui di alcuna ingiuria, anzi vengo ad oltraggiar lui: di che egli quella mentita puo legittimamente ritorcere: & io vengo ad eſſere dirittamente mentito, & per conſeguente a rimanere attore. Si reſta hora a dimoſtrare quale ſia l'eſempio di que' caſi, ne' quali in una medeſima querela & ſopra la affermatione, & ſopra la negatione ſi poßa dare la mentita che ne da queſta, ne da quella parte luogo a repulſa non ui rimanga; Egli è dunque tale. Due caualleri ſi conducono allo ſteccato per combattere; Sono appreſentate arme, ſopra le quali diſputādoſi ſe elle ſiano, o nō ſiano da rifiutare, la giornata trapaſſa sēza battaglia. Naſce quiſtione ſe elle di ragione ſiano ſtate rifiutate, o nò. Chi dice che con ragione ſi ſono potute rifiutare, fa carico a colui, che le hà portate; Chi dice che di ragione rifiutare non ſi doueano, fa carico a chi con quelle combattere non ha voluto; & per tanto facendoſi coſi con la negatione, come con la affermatione carico o all'una, o all'altra parte, coſi ſopra le negatione, come ſopra la affermatione, ſi puo dar mentita: & non

M. da ritorcere.

M. ſopra affermatione, & ſopra negatione.

piu

piu sopra la negatione che sopra la affermatione puo ella esser ritorta, essendo in vna, & in altra maniera data per repulsa, & non per ingiuria. Et tanto ci puo bastare di hauer detto in questo suggetto, che hauendo detto delle maniere delle mentite; Come darle si cōuenga; Et quali ritorcere si possano, quali nò, ci pare di hauere assai a pieno dimostrato, quali habbiano da esere tenute legittime; & legittime conoscendosi si viene conseguentemente a conoscere, quale habbia ad essere l'attore. Et cosi (la Dio mercè) ci trouiamo hauere presso che ispedita questa materia non meno malageuole (come di sopra s'è detto) da trattare, & da intendere, che necessaria a douere essere da cauallieri intesa.

Delle ingiurie compensate, & radoppiate. Cap. XII.

NAsce ancora vna nuoua questione pure in materia di attore, & di reo: laquale non vogliamo senza alcuna dichiaratione lasciare passare. Et questa è di que' casi, quando dall'una parte si dicono, & dall'altra si rispondono delle parole ingiuriose: & che o le medesime si replicano, o dell'altre ui se ne aggiungono: di che fatto ne ho io questo titolo di ingiurie compensate, & raddoppiate. Et per le compensate intendo quando altri replica solamente la ingiuria, che a lui è stata detta, & altra non ue ne aggiunge: si come, Tu se un ladro, Ladro se tu. Et le raddoppiate chiamo q̃lle, quādo altri non contento di hauer

Ingiurie compensate.

Ingiurie raddoppiate.

uer detto all'aduersario suo la medesima parola di ol traggio, ve ne aggiunge appresso una altra, o delle al tre; come se io dicessi altrui, che egli è un falsario; & egli dicesse a me, ch'io sono falsario, & homicida. Sopra questi casi muouono questione gli scrittori di Duello se ui habbia da seguire abbattimento, o no; & seguendone abbattimento, quale habbia a esse re il reo, & quale l'attore. Di che p dimostrar quello, Caualliero male accorto.
ch'io ne sento, prima che dirne altra parola, mi risoluo che male accorto caualiere sarà colui, il quale sen tendosi imporre alcuna macula di infamia, non tanto sarà intento a leuar quella, quanto a uoler con pari, o con maggiore ingiuria maculare l'aduersario suo, che egli douerà con mentita ributtar quella, che a lui sarà stata detta, anzi che o quella medesima replicare, o con altra multiplicare in parole. Et cosi facendo, due frutti ne verrà egli a conseguire; l'uno, che con la mentita incaricherà il suo nemico di obligatione di at tore; l'altro che si farà conoscere per persona lontana dalle ingiuriose contentioni. Pur quando il caso seguisse in alcuna delle gia dette forme, è ancora da ue dere come egli si habbi a regolare. Dico dunque che Ingiuria compensata.
quando altri mi dica traditore, & io dica, Traditore sei tu, non aggiungendo parola, che habbia forza di mentita; abbattimento non ne ha da seguire: & se co lui tornasse bene a replicare la medesima ingiuria Ingiuria repulsata & cōpensata.
piu altre uolte tanto ne sarebbe; che di ingiuria vna volta ritorta non si da piu ritorcimento. Ma se si rispondesse; tu menti ch'io sia traditore, che il traditor se tu, non ueggo perche abbattimento nō ne habbia a

seguitare: che con queste parole scarico me del carico, che egli mi ha fatto: & do a lui biasimo di traditore. Il che è che io ributto la ingiuria fatta, a me, & dico ingiuria a lui con la repulsa obligandolo alla proua, & se bene egli replicasse, Anzi tu menti tu che io sia il traditore, non perciò si sarebbe scaricato: ma haurebbe risposto a quella ingiuria, laquale io hauessi detta a lui: & per essere la mentita data da me prima in tempo, hauerebbe anche miglior ragione: & a lui si richiederebbe di procuare la uerità del suo detto. Ma se hauendomi chiemato traditore, io gli risponde ssi, il traditore se tu & egli appresso soggiungesse. Tu menti, in questo caso l'attore douerei essere io; perciochе egli non si ferma in su la prima ingiuria, ma risponde a quella, ch'io ho detta a lui; & a me non rimane piu modo da potere obligare lui alla proua, essendo gia con la mentita da lui datami fatto attore. Ne si puo dire, che quella risposta, Traditore se tu, habbia forza tanto di repulsa, quanto di ingiuria, che la repulsa sta nella negatione, & se la negatione non ha forza di mentita, non fa carico: & essendo quella risposta, Traditore, ingiuria, con vna mentita si dee potere legittimamente ributtare: che ancora che vero sia, che vna ingiuria una volta ritorta non patisce piu ritorcimento, è da sapere, che dal ritorcimẽto alla repulsa ui è differenza aßai: che col ritorcimento io dico di te quello, che hai detto di me ma; con la repulsa non do a te biasimo, che tu a me dato hai, ma solamente libero me di quello incaricando te non di biasimo alcuno, ma della obligation della proua. Et

Ritorcimẽto, & repulsa d'ingiuria.

ua. Et che quello, che dico cosi sia; Se altri dirà che io sia un ladro; & che io gli risponda, che mente; questa si dirà ingiuria non ritorta, ma repulsata; & se ad una mentita di quelle, che di sopra habbiamo mostrate, che hanno natura di ingiuria, si darà risposta con una altra mentita, questa si chiamerà ritorcimento. Et questa è risolutione uera, & secondo lo stilo de' caualieri da douer essere approuata, & seguitata. Et quello che ho detto delle ingiurie compensate, dico ancora delle raddopiate. Che non dalla multiplicatione delle ingiurie, ma dalle mentite si douerà regolare chi hauerà eßere l'attore, hauendo gia detto per adietro che non allo ingiuriato, ma allo ingiuriante in quistione di parole la proua delle leggi è statuita. Vero è, che quando ne di quà, ne di là mentita non ui fosse; non senza alcuno carico rimarebbe colui, a chi le ingiurie fossero state dette o prima, o piu molte, o piu graui. Ne è da riceuere per buono quel consiglio, che uiene proposto da alcuno scrittore; che se io dirò altrui traditore, & egli risponda a me ch'io son traditore, ladro, & assassino, io debba soggiungere. Io ti prouarò con le arme, che io non son ne traditore, ne ladro, ne assassino; ma che tu se bene traditore: che pazza impresa sarebbe la mia potendo con la mentita farmi reo, uolermi farmi attore offerendomi alla proua; oltra che mal procedere sarebbe questo uoler uenire alla diffinitione di tante querele con una sola battaglia, non douendosi concedere abbatimẽto insieme per cose diuerse, percioche potendo auuenire che una di q̃lle fosse uera, & altra falsa, si uerrebbe

Ingiurie raddoppiate.

Dottori dãnati.

a combattere insieme con ragione, & fuori di ragione, intorno alla qual cosa debbono bene pensare coloro, i quali formano le querele: & se sono non dirittamente formate, i Signori prima che diano le patenti de' campi, le hanno a far riformare, o almeno a prouedere quando i cauallieri al campo saranno condutti, che i padrini in capitolando diano loro conueneuole forma.

Officio de Signori.

Che per le mentite non si dee correre incontanente alle arme Cap. XII.

OR se bene nel ragionamento, ilquale intorno alle mentite fatto habbiamo, da noi è stato cõchiuso che il mentito habbia ad essere l'attore, non intendiamo perciò, che si intenda che per la mentita si debbia incontanente correre alle arme, percioche essendo la pruoua della spada dubbiosa, & la ciuile certa, la ciuile è quella, per la quale ogni persona di honore dee piu cercare di potersi giustificare. Che piu honorato dee essere tenuto colui, il quale con certa pruoua approua l'honor suo, che quell' altro, il quale con incerta testimoniãza si crede di hauere all'honore sodisfatto. Ma io ueggo fra caualieri introdutta una cotale opinione, che par loro commetter uiltà, altra pruoua tentãdo che quella della spada. Di che quanto si ingãnino coloro, che cosi tengono; altro non dirò al presente, se non che essendo la proua ciuile pruoua di ragione, & quel-

Spada prouata ciuile Abuso.

& quella de gli abbattimenti pruoua di forza; et la ragione essendo propria dell'huomo, & la forza delle fiere, lasciando noi la pruoua ciuile & quella delle arme prendendo, lasciamo quella, che si richiede a gli huomini per ricorrere a quella de gli animali bruti. Il che forse non farebbono molte uolte i caualliericri, quando bene intendessero quale sia l'officio loro; & quando considerar volessero che cosa non meno caualleresca è sapere ben riporre; che il sapere ben trarre la spada. Doueranno adunque coloro, i quali leggittimamente si sentiranno mentiti, se haueranno da prouare per uia ragione il detto loro, doueranno, dico, per quella metterſi in camino, & non prendere la strada delle arme se non da necessità costretti, & in caso che altro mezzo non habbiano da poterſi giustificare. Quegli altri ueramente, i quali si sentiranno da non legittima mentita essere offesi, quella potranno o ritorcere, o in altro modo leggiadramente riprouare. Spada.

Della forma de' cartelli. Cap. XIIII.

OCcorrẽdo altrui ch' egli habbia da scriuere cartelli, douerà scriuere con quella maggior breuità, che gli fie possibile, formando la querela con certe, proprie, & semplici parole; & quella specificando, o sia stata la ingiuria di fatti o di parole, ha da venire a particolari di quella, bene esprimendo le persone, le cose, i tempi, & i luoghi, che alla chiarezza di quella si appartengono, acciochè altri del- Specificatio di querela.

la risposta si possa risoluere; che essendo il Duello vna forma di giudicio, si come ne giudicij ciuili, ne criminali, & nelle attioni delle ingiurie, la particolare specificatione si richiede: non meno è da dire che ella si conuenga ne' giudicij cauallereschi, non essendo la loro importãza minore. Et chi sarà attore richiederà l'aduersario a battaglia; chi sarà reo ui aggiungerà à la sua mentita. Et non dee alcuno in tal maniera di scriuere voler mostrare di essere eloquente: & copioso; ma con ignudo, & ischietto parlare ha da stringersi alla conclusione. Et ciò dico io principalmente de' rei i quali co'l soperchio scriuere si sogliono molte volte pregiudicare; percioche non contenti di hauere con la mentita dato repulsa alla ingiuria, propongono che loro siano mandati i campi, & dicono che difenderanno con le arme il detto loro. Le quali cose sono non solamente superflue, ma pericolose: perciochè come altri ha data la sua mentita legittima, certa, & spetiale, cosi incontanente il mentito è fatto attore, & à lui toccando la proua, a lui s'appartiene di eleggere qual uia piu gli aggrada da douer prouare il detto suo, o la ciuile, o quella delle arme: & eleggendo l'aduersario mio la pruoua delle arme, a me ne viene la elettion di q̃lle. Hor se io do la mentita, & appresso propongo la pruoua delle arme, io entro nella giuriditione di colui, & fo officio di attore: Di che è ragioneuole, che a lui ne rimanga l'officio mio: & poscia, che io eletta ho la proua delle arme, la elettione di q̃lle a lui ne viene a rimanere. Che non è cosa honesta ch'io chiami lui alle arme, et voglia etiãdio la elettione

ne di quello. Et qui ho io da aggiungere ancora un'altra cosa, che con tutto che ordinariamente chi ha la elettione delle arme si intenda essere reo, io direi che ciò douesse cessare in questo caso: che se bene per parlare di arme io vengo a preiudicare a me medesimo nella elettione di quelle, perciò la querela si viene a mutare: anzi colui, che mi ha data la accusa di alcuno mancamento, ha pur da prouare il detto suo, & non io da prouare la mia repulsa. Et per tanto diremo che per uigore della ingiuria fatta a me, & da me ributtata, colui habbia pure ad essere attore; & che io per hauere chiamato lui alla uia delle arme, ne perda la elettione. Di che ne seguiria che colui haurà da fare la pruoua della sua intentione con quelle arme, che saranno elette da lui. Et benche souerchio mi paia di ricordarlo, pur per non passar con silentio cosa, che possa venire in consideratione, si douerà ancora hauer risguardo quali parole si usino ogni uolta che si faccia mentione di battaglia che il prouare, & il mantenere si prendono nella medesima significatione, & si appartengono all'attore: là doue il reo non dee proferirsi se non a difendere; & a sostenere, & quando di mantenere, o di prouare fa cesse proferta, egli ne diuerrebbe senza alcun rimedio incontanente attore: Ne delle risposte, lequali si anno da fare ra catelli, intendo io di douere altro dire, se non che da quello, che di sopra ho scritto delle mentite, le risposte ancora si potranno regolare; & che quando sopra le mentite disputatione non occorra, al mentito altro non rimane se non disporsi

Attor con elettion di arme.

Prouare. Mantenere. Difendere. Sostenere.

alla giustificatione, o alla pruoua, o alla sodisfattione della ingiuria; & di questa parte, che nel terzo luogo proposta habbiamo, nel terzo libro ne ragioneremo. Et qui non uoglio io rimanermi de dire, che cosa mollo caualeresca sembra a me che sia in tutte le maniere dello scriuere il parlare honoreuolmente del suo nimico: che cosi il caualiere fa honore a se stesso, mostrando di hauer querela con persona honorata. La doue chi altramente fa, dishonora se medesimo, et si mostra uolontaroso di combattere piu con la penna, che con la spada.

Parlar honoreuolmente.

Del mandare i cartelli. Cap. XV.

Soleuano già i caualieri mandare per disfida un guanto, et cō poche parole se ne speciauano, quādo aueano a uenire ad abbattimēto; che non era per auentura stimato cosi grāde il uantaggio di esser reo fra loro non usando quella (non so s'io debba dire ingegnosa, o cauillosa) elettione di arme, laquale a nostri tempi si costuma. Da poi uenne la usanza del mādare i cartelli: nel qual modo di procedere occorreuano anchora delle difficultà, & delle nouità; et spesse uolte con offesa del portatore. Et ultimamēte s'è presa la maniera della publicatione: laquale è piu sicura, & piu spedita, et massimamēte da poi che i Signori ueduta tanta multiplicatione di querele, hanno proueduto che ne loro stati cartelli non si habbiano ad appresentare, il qual modo essendo homai

Elettion di arme cauillosa.

si fattamente introduto, che da ciascun si usa, non è necessario di dire intorno a ciò molte parole. Tanto dirò che come un cartello è publicato, & fede si ha della publicatione di quello, così dal dì di quella si ha per intimato, e per notificato; ne vi è iscusa ne allegation d'ignoranza. La onde cō questo mezo è leuata la uia del nasconder si, e tutti quelli altri sfuggimenti, che usare si poteuano quādo duraua il costume d'appresentarli. Questo dirò anchora, ilche ho toccato di sopra parlando delle mētite sciocche, che quādo chi che sia mi haurà detta una ingiuria presente, e senza uātaggio di arme, o di persone, se io presente non gli haurò risposto per publicare poi appresso un cartello, con mentite nō mi terrò sodisfatto: che hauēdomi colui senza soperchiaria incaricato, ne hauendogli io risposto, & uolēdo di lōtano rispōdere, uēgo, a confessare di non essere huomo da stare a fronte a fronte cō esso lui, & così con opere consentendo, che egli mi sia superiore, nō so come la scrittura a lui mi possa fare eguale. Et opinione mia è, che tal mentita per legittima non debbia essere tenuta. Vero è che se bene io non rispondo incontanente alle parole ingiuriose, non perciò auiso che mi debbia essere desdetto di potere un'altro giorno far risposta a colui, che le mi haurà dette, solo ch'io non mi conduca a farla con alcun uātaggio. Et se alcuno sarà talmente stroppiato, o debole, che rispondēdosi ueggo manifestamente, che l'altro senza fatica ne'l potrebbe offendere, a costui douerà esser lecito di cercare il uātaggio da potere sicuramēte rispōdere, & così di tutte le ingiurie, che sono

Publicatione.

Publicatione impertinente.

Suspetto di soperchiaria.

dette altrui cō soperchiaria, ancor che dette siano in
Soperchiaria. *faccia, chiara cosa è che in iscrittura rispondendo, et per uia di publicatione, legittimamēte ui sarà risposto. Et quando altri con vna altra soperchiaria rispō desse, legittima sarebbe ancora quella risposta.*

Del mandare i campi. Cap. XVI.

Eletti ò di cāpi, & di arme. *PEr le leggi è stato ordinato in fauore del reo, che a lui cosi del campo come delle arme si appartenga la elettione; & cosi si usò già di fare per alcun tempo. Poscia essendo stato conosciuto che il ritrouare de' campi non è minor peso che beneficio, i rei hanno questa fatica lasciata a gli attori, & hora ordinariamente gli attori sono quelli iquali i campi procacciano: ma uolendo nondimeno il reo vsar della ragion sua, quella a lui non dee essere negata, & l'attore douerà non mandare, ma riceuere la patente del campo. Et mandando il campo l'attore, se non lo manderà in termine di sei mesi dal dì che egli attore sara conosciuto, piu non potrà sforzar l'aduersario suo a battaglia, non essendo piu tenuto colui a rispondergli, che le querele non si debbono mantenere eterne, ne altri ha da hauere altrui immortal obligatione: eccettuato nondimeno quando ui fosse legittimo impedimento. Vero è che per stilo de' caualieri è stato introdutto, che non solamente dopo i sei mesi, ma dopo gli anni ancora accettino le richieste altrui, per non mostrare*
Termino di sei mesi.

che uogliono in alcun modo fuggir la battaglia. Se ueramente il reo volesse mandare il campo, l'attore per sei mesi douerebbe aspettare: & nõ mandandolo il reo in quello spatio di tempo, mancherebbe grande mẽte all'honor suo; ne per tãto douerebbe l'attore in termine di altri sei mesi mãcare in mãdarglieli egli a lui. Et perciochè di giusto impedimento ho fatto mẽtione, intendo giusto quello, che euidentemente si potrà conoscere, che meriti scusa, come graue infirmità; guerra de la patria, o del suo Signore, essendo la persona sua euidentemente necessaria a quella impresa, o ancor prigionia, della qual dubitare non si possa, che ella da lui sia stata procacciata, o schifare potendola, non habbi uoluto. Delle quali cose ancora in tempo conueniente se ne douerà dar notitia, & farne la legittima scusa, come piu ampiamente tratteremo nel secondo libro. Impedimẽto giusto.

Del numero de' campi, & delle suspitioni. Cap. XVI.

Egli è introdutto un tal costume, che si mandano tre patenti di campo: ilche è fatto, acciochè altri habbia maggior testimonianza di sicurezze. Ne di quelle pare, che rifiutar si possa di accetarne una, saluo (se come già ho detto) il reo uolesse prẽdere il carico del mãdarle: nel qual caso haurà da mãdarne egli altretante. Vero è che quãdo altri una sola ne mandasse, et che da allegar suspitione legittima non

ui fosse;non so come honoreuolmente facesse colui, il quale per non essersi seruato il costume dimandarne tre,riceuere non la volesse; & sempre stimerei io che piu hauesse all'honore sodisfatto chi l'una mandata hauesse,che qual le tre hauesse domandate.Il che tanto maggiormẽte dico, quãto ella fosse di maggior Signore. Che quando Imperadore, o Re, ò loro Luogotenente, o Capitano generale, o altro grã Prẽcipe concedeße cãpo franco, non ueggo come senza vergogna rifiutar si potesse di andarui,nõ ui apparẽ do manifesta suspitione.Et i Re uien tenuto da alcuno che non possano essere allegati sospetti. Laquale quanto sia approbabile sentenza:lascierò giudicarlo ad altrui;Et percioche con questo mio scriuere nõ intendo di acquistare particolar gratia, ne fauore; ma con la penna ho da fare solamente ritratto vero di quello,che ho nell'animo,dico che se i Re non possono esser cattiui, sopra loro non dee poter cadere suspitione.Quando i Re, & gli altri Prencipi fussero eletti a Regni & a Prencipati per merito di virtù,si come fu la loro prima institutione, direi che 'l loro douesse hauer luogo questa sentenza;ma essendo quella elettione in successione mutata,e i moderni da gli antichi Prencipi i piu di gran lunga degenerati: & leggendosi,& iscorgendosi de gli esempij,ꝑ liquali si vede che molti di coloro,che nelle sedie reali sono cõstituiti,nõ seruano legge di fede,ne di uirtù,et che hanno i loro appetiti per legge; la mia opinione è che come chi che sia allega la suspitione, il signore, quale, et quãto grãde che egli si sia,cõtra cui ella sarà allegato,

Suspitione Re allegato suspetto.

Institutione di Principati.

Officio de Principati allegati suspetti.

gato,

ato, piu auanti procede non debbia, & che procedẽgdo tutti quegli atti, che farà contra l'una, & in fauore dell'altra parte ne questa rileuino, ne quella grauino di cosa veruna, anzi che prouando la cagione della suspition legittima, quel tal Prencipe per non competente giudice debbia esser giudicato: & che al caualiere non debba pregiudicare, chè altri sia ne di corona adornato, ne di mitra coronato. Et questo voglio io aggiungere che sono sicuro che qual Prencipe sara più uirtuoso, & piu innocente, quegli con piu quieto animo sosterrà che altri lo alleghi suspetto, & inuiolabilmente seruerà l'ordine, che da me è stato detto: Et quale in contrario si vederà operare, sarà da dire che sia di diuersi costumi, & di diuersa natura da quella, che a uero Prencipe si conuenga. Et che in lui dee ueramentè poter cader cagione di legittima suspitione.

Che dopo la disfida non è lecito offendersi i caualieri, se non nello steccato Cap. XVIII

DA poi che altri ha altrui richiesto a battaglia così ne al richieditore, ne al richiesto, non è piu lecito in alcun modo offendere il suo aduersario, che quella richiesta obliga i caualieri a caminare per la uia ordinaria. Et ancor che tra loro nascessero delle dispute, & delle liti, ha da seruar questa regola, percioche pendente la quistione, cosa alcuna non si ha da innouare. Et quale

le fra questo tempo all'aduersario suo facesse assalto, per mancare di fede douerebbe esser tenuto, giudicato, & dichiarato: & da altri caualieri per innanzi in altre querele come mal caualiero dourebbe esser ributtato. Et è questa sentenza cosi uniuersalmente approuata: che a me con piu parole non è mistiero di douerla piu auanti conformare.

Quando altri altrui richiede per offesa fattagli da terza persona. Cap. XIX.

SVole alcuna volta auuenire, che altri offeso da altrui di parole, o in altro modo, farà da vno altro dar ferite, o bastonate all'offenditor suo. Et si cerca, se'l ferito, o bastonato debba richieder l'auttore, o pur il percussore; alla quale domanda habbiamo pronta la risposta. Che si come le leggi ciuili in simili casi cosi contra l'vno, come contra l'altro procedono, cosi permettendosi in tal caso abbattimento, dourebbe il caualier poter procedere cosi contra l'uno, come contra l'altro di loro. e Vro è che questo si dice, quando certo sia che l'uno habbia indutto, & che l'altro sia stato indutto. Che quando la cosa non fosse piu che manifesta, non douerebbe esser lecito all'ofeso lasciar la querela certa per pigliare la incerta. Et certo essendo che egli è aggrauato da alcuno la dubitatione, o presontione sua non fa che egli sia atto a richiedere altra persona di honore, se prima non si disgraua contra chi gli ha fatta la

La querela certa è da prendere, non la incerta.

grauezza, & risentendosi contra chi lo ha con mano offeso, & vincendolo, chiara cosa è, che disgrauato ne rimane. Ma per vccidere, o vincere colui, che egli hauesse richiesto come auttore principale, non so come fosse riuelato, che quell'altro potrebbe sempre dire che egli per suo particolare interesse lo percosse: & che la pruoua delle arme è pruoua incerta, ma la percossa à stata certa. Et in tal modo a lui ne rimarebbe sempre quella grauezza. Perche io mi risoluo pur a dire, che il facitor minifesto della offesa, & non l'occulto auttore si dee richiedere: Et questo raffermo ancora quando vi fossero alcuni inditij, che di quelli dubitar si puo che siano falsi, ma dubitar non si puo dello offenditore. Indicij.

In caso, che nasca disputa sopra la querela, o sopra la persona per richieditore quello che si habbia a fare. Cap. XX.

M*Olte volte accade che altri richiede altrui a battaglia, & che il richiesto non accetta la disfida, ma risponde con alcuna eccettione, oppo-* Eccettioni *nendo che o che egli la querela non intende, o che ella a lui non tocca, o che la persona del richieditore è infame, o ha altro carico, o non è pari di conditione, o altre cose tali. Nel qual caso non è da dire se non, che prima che si passi piu oltre è necessario, che le difficultà nate si chiariscano: & il modo di chiarirle è che i cauallieri di comune concordia si rimettono al giudi-* Giuci-

cio

cio di alcun Principe, o di caualieri confidenti eletti da amendue le parti: & secondo che da loro è giudicato cosi la querela si ha da lasciare, o da perseguire. Et quando altri non uolesse accettare il proposto giudicio, la opinione de' caualieri sarebbe di lui, se fosse attore, che l'oppositioni fattagli giustamẽte gli fossero state fatte; & se foße reo, che egli conosceße hauer ingiusta querela da difendere. Et quando l'attore fosse egli colui, che il giudicio rifiutasse, al reo non rimarrebbe da far altro se non starsene, quando ueramente il reo schifasse la determinatione, all'attore si apparterebbe di passar piu oltre, che hauendogli mãdate, o notificate le patẽti di cãpo, dourebbe tornare a mandargliele, o a notificargliele richiedendolo, che o ne accetti una, o ne mandi tre altre a lui da eleggerne vna, con protesta che non si risoluendo colui di accettare, o di mãdare, esso gli fa intendere che accetterà, & ha per accettata la tale, specificãdo una delle sue patẽti, & che inconueniẽte termine si trouerà a quel campo per diffinir con arme la querela cõ lui, se ui sarà: altramente in cõtumacia procederà alla sua infamia cõ quelle clausule; che in tali casi si sogliono usare. Et è questo ordine cauallaresco, et ragioneuole: che se un tal modo di procedere nõ si fosse trouato, ad ogniũ sarebbe lecito, come egli foße a battaglia ricercato, non douere accettare ne battaglia, ne giudicio: & il richieditore sẽza rimedio ne rimarebbe scherni to. Et q̃sto rimedio è lecito ad usare, quãdo il reo fugge il giudicio da douerne esser dalle parti eletto di commune concordia; o quãdo la querela è contestata, & chiara;

Quando il Reo fugge la Battaglia.

chiara;ne piu ci rimane cosa da determinare: che rimanendo articolo da determinare,non si puo obligare altrui ad accettare,ne a mandare patenti di campo,che quelle hanno luogo quando finite le dispute,altro non rimane che il venire alle mani.

Se il suddito dee obedire al suo signore, che gli uieti il combattere. Cap. XXI.

SI suol domandare da gli scrittori di questa materia, se essendo alcuno a battaglia ricercato,et uietandoglielo il suo Signore, egli habbia a seguitare la disfida, o il comandamento. Intorno alla qual dubitatione i cauallieri sono risoluti, che per li loro Signori vogliono ben mettere la vita ad ogni pericolo, ma l'honore il si uogliono a se stessi conseruare immaculato, & cosi hanno in costume di fare, che come a battaglia sono richiesti, o come intendono, che altri sia per richiederli, o hauendo essi intentione di richiedere altrui,cosi si riducono in parte, doue in potere del Principe loro non sia di far gli arrestare: & senza hauer risguardo ne a gratia di Signore, ne a perdita di beni, ne ad esilio di patria, a gli abbattimenti si conducono & chi altramente facesse fra persone, che dell'arme facciano mestiero, sarebbe stimato hauere un gran mancamento cõmesso,& che degno nõ fosse di usar fra caualieri: & quando egli uolesse tentare poi con altrui di prendere nuoua querella,da quella sarebbe legittima Honore.

mente

mente ributtato. Contra questo stilo per lungo vso cõ

Dottori dannati.

fermato, & uniuersalmente da cauallieri approuato, non è mestiere che altri a disputar s'affatichi. Ne in questo proposito si conuiene allegare l'antica disciplina della guerra, per laquale non era lecito a soldato uscire a combattere con soldato di esercito nemico contra il comandamẽto, o senza licẽza del capitano: che questo si osserua ancora à nostri dì in quella guisa, che da gli antichi si vsaua di osseruare; ma i casi sono molto diuersi: conciosiacosa che altro è essere in uno esercito, doue si habbia obligatione di attẽdere a quella spetiale impresa; & altro starsi nella patria otioso. Poi grã differẽza è da quelle disfide, che si leggono nelle antiche historie, a quelle del nostro Duello: lequali nõ hauendo hauuto in costume, ne quasi in cognitione gli antichi Romani nõ hãno potuto dar loro ne legge, ne regola alcuna.

Duelli antichi.

Appresso gli antichi cauallieri di due contrarij eserciti, quali a questo proposito da' dottori sono allegati, a battaglie particolari si conduceuano per una di due cagioni: o perche dalle parti era rimessa la diffinitione della guerra in alcuni pochi cauallieri, si come fu fatto ne gli Horatij, & ne' Curiatij, & in tal caso il fare elettione de' cõbattẽti s'appartiene a superiori, & non è lecito a ciascuno che uuole il pigliarne la impresa; o uero si faceuano per dimostratione di ualore: di che se ne leggono de gli antichi, & se ne ueggono tutto dì de' nuoui esempij; & in questa maniera non è veruno ne gli eserciti, che habbia piu obligatione uno che uno altro, facendosi le cotal disfide in generale. Si che in

questo

questo caso soldato non ha da combattere senza licẽza; ne per tal cagione non combattendo carico alcuno gliene rimane, conciosia cosa ch'egli ha da adoperare il ualor suo in quella guerra, non secondo il suo appetito, ma secondo il comandamento di colui, cui egli si è per prezzo, & per fede obligato, non hauendo esso obligatione di interessi particolari. Colui ueramente, il quale ha carico speciale di querela di honore, a quella si tiene hauere tanta obligatione, che molte uolte abbãdona l'esercito, la patria, & il natural suo Prencipe & Signore. Intorno alla qual cosa, io dirò partitamente quello, che a me ne occorre. Vero è che quando in due nimici eserciti fossero due cauallieri, i quali hauessero l'uno con l'altro querela, non douerebbono ne l'uno richiedere, ne l'altro rispõdere senza l'auttorità de' loro capitani, che senza la loro licẽza non è lecito a ueruno di trattare cosa con persona del l'esercito nimico. ma quando l'honore a perseguire la querela gli stringesse, & la licenza hauere non potessero, essi da quella seruitù come piu potessero honestamente allontanandosi, douerebbono mettersi per quella uia, per la quale dall'honore fossero inuitati. & ciò dico io tanto maggiormente, quanto altri si sente essere incaricato: percioche, insin che egli da quel carico non s'è deliberato; dee fuggire ogni pericolosa fattione, per non rimanere ancor morendo disbonorato: & dee guardarsi che altro carico non gli soprauenga, per lo quale colui, colquale egli ha la prima querela, non habbia occasione di ricusare di uenir con lui alla diffinitione. Di che si tiene da caual-

Querela di soldati di eserciti nemici.

Chi è incaricato dee guardarsi da pericoli.

lieri, che trouandosi alcuno in città assediata, & non potẽdo hauere licenza di vscirne, debbia gettarsi dal le mura, per andare a difendere il suo honore. Non uo glio negare che quando si trattasse dello interesse del la patria, o del natural Signore; non ui si douesse hauere alcuna consideratione, massimamente quando nella persona di quel tale consisteſſe buona parte del carico, o de consigli di quella fattione; ma in altri casi per comandamenti, ne per pene non dee caualiero ne mancar di richiedere, ne rimanersi di rispondere, ne schifare di andar alla battaglia. Ne i Signori (per parer mio) douerebbono uolere da loro soggetti cosa, che sia contra il loro honore. Et perciò io non lodo le ordinationi di que' Prencipi, i quali fanno gli statuti, che da loro sudditi non si muouano abbattimenti; & che altri anchor che ui sia chiamato, non ui debbia andar; che in questa guisa mettono i caualieri in necessità o di essere condennati, o di rimanere dishonorati. Là onde per auuentura cosa piu lodeuole sarebbe, se facessero legge, che alcuno non mouesse Duelli senza darne loro notitia: che questo sarebbe honestissimo comandamento: & essi intendendo le querele potrebbono tentare in alcun modo di troncarle, o di assettarle con compositione, & con conueniente sodisfattione: Et quando ciò fare non potessero, se quelle diffinition di arme meritassero, le douerebbono lasciar passare innanzi: & quando no, impor re loro silentio sotto grauissime pene, & castigare i disubidienti con ogni seuerità. Et il medesimo fare ancora quando altri hauendo o malamente, o ingiustamente

Officio de Se Signori.

mente offeso altrui, non voleße dargli conueniente sodisfattione.

Come debbiano i cauallieri prender le querele per combattere legitimamente. Cap. XXII.

Sogliono i cauallieri, i quali alcuna querela prendeno a diffinire, prenderla con vna tale intentione, che ancor che giusta sia la cagione, per la qual a combattere si inducono, non percio essi per la giustitia combattono, ma per odio, et per desiderio di vendetta, o per altra particolare affettione. Di che molte volte auuiene che altri, tutto che la ragione sia dalla sua parte rimane della battaglia perditore. Che Dio, il quale vede tutti i piu riposti secreti de' nostri cuori, & che de' beni, & de' mali dà le giuste retributioni, punire quella mala intentione; & si riserba a castigare il mal fattore quando lo incomprensibile suo giudicio conosce il tempo douere eßere piu opportuno. Che vn'huomo non dee egli presumere di douer castigare vn altro huomo per fidanza del suo valore; conciosiacosa che (come dice lo Scrittore dello Spirito santo)

" Et non sarà il possente liberato
" Ne la grandezza de le forze sue.

Ma nel giudicio delle arme si dee il caualliero appresentare nel cospetto di Dio come vno istrumẽto, il quale la sẽpiterna sua Maestà habbia da adoperare in fare la giustitia; & ĩ dimostrare il suo guidicio. Nõ doue

rò io, se altri alla donna mia haurà uoluto far uiolenza chiamare colui alla pruoua della spada principalmente per uendicar me di quella ingiuria. Ne se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauerà commesso mancamento, douerò accusarlo, & richiederlo a battaglia per odio, ch'io porti a lui: o per acquistare la gratia di quel Signore, o per riportarne honore. Ne, se alcuno parente, o amico mio sarà stato morto, douerò io chiamare a Duello l'ucciditore per la amistà, o per lo parentado, ch'io hauessi con colui: ma la intention mia douerà esser tale, che quando ancora io non fossi specialmente offeso, ne alcuno affetto, o rispetto particolare a ciò mi inducesse, per amore di uirtù, & per bene et utile uniuersale, io sarei per prendere la medesima querela. Che douerò io in una ingiuria particolare hauer dinanzi a gli occhi non la persona, che fatta la ha, & non quella, a cui ella è stata fatta, ma hauer risguardo quanto un tale atto dispiaccia a Dio, & quanto danno, & quanto male ne possa seguitare alla humana generatione. Et sopra uno adulterio si cõuerrà prender le armi nõ come per una speciale persona, ma si hauerà a considerare quãto santo, & quanto religioso sia il nodo del matrimonio: il quale essendo un legame di leggittima compagnia da Dio instituito, acciochè in quello il maschio, et la femina non come due, ma come una sola ꝑsona habbiano da uiuere in tal congiuntione, che da altro che dalla morte non possano essere separati: & acciochè per quello il marito, & la moglie ne' figliuoli da loro generati habbiano da riconoscere se stessi,

Adulterio.

si, & da uiuere in quelli ancora dopo la uita: & la dignità di quello considerando, & come per lo mezo dell'adulterio la diuina istitutione uenga ad essere uiolata, & la matrimoniale congiuntione separata, & la generatione corrotta, douerà il caualiero non tanto per uendicar se, ne per castigare altrui, quanto per conseruatione di un legame cosi inuiolabile, disporsi a prendere in mano le armi, con ferma speranza che col mezo di quelle Dio: ilquale (come dice Paulo) ha da giudicare gli adulteri, sia per darne seuerissima sentenza. Non altramente se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauerà tenuto alcun trattato, douerà pensare il caualiero, che i Prencipi sono da Dio stati sopra noi ordinati, acciochè come ministri di lui habbiano da reggere & da gouernare noi sua humilissima greggia: & che essendo a Dio gratissime sopra tutte le altre cose le ragunanze de gli huomini, i quali sotto le medesime leggi congregati regolano la loro vita, & i loro costumi, noi dopo Dio obligatione alcuna non habbiamo maggiore ad altrui, che a Luogotenenti di lui, iquali sono i Prencipi nostri, & a quella congregatione de mortali, sotto le cui leggi siamo nati & alleuati, lequali sono le patrie nostre, & che maggiore scelerità non puo commettere alcun mortale, che ribellarsi a colui, che da Dio gli è stato dato per rettore, o a colui ancora, a cui egli si è obligato per fede, o tradir quella città, alla quale egli per origine, & per le molte congiuntioni ha cotanta obligatione. Et per tanto douerà come publica peste, & non come particolare nimico perseguitare il Tradimento.

Commettitore di così odioso eccesso, alla pruoua delle armi chiamandolo, con certa fede, che Dio, il quale ci raccoglie come figliuoli per fede, habbia da castigare il violatore della publica fede. Il medesimo dico ancora quando altri hauerà alcuno homicidio cōmesso; & che pruoue ciuili non ui siano, che a colui, il quale di tal delitto intenderà di accusarlo, & di douergliele con abbattimento prouare, si richiederà di mettersi auanti la nobiltà della humana creatura, la qual chi con homicidio dissolue, dissolue la piu bella opra, che da noi si vegga essere stata fatta da Dio; & quanto è in lui, dissolue la imagine di Dio, & la sua somiglianza. Et percioche Dio già nella sua santissima legge statuì che i micidiali dal suo altare fossero leuati, & alla morte condutti, sapendo il caualiero quanto per tal peccato Dio si senta offeso, potrà chiamare colui a Duello, nō per volerlo egli vccidere, ma per farsi ministro di esequire la diuina volontà, & il suo santissimo comandamento. Et per non andare per tutte le maniere de mancamenti discorrendo, con gli esempij, che dati habbiamo dell'adulterio, del tradimento, & dell'homicidio potrà il caualiero ancora gouernarsi in qualunq; altra spetie di oltraggio, per lo quale egli intenda di douere rchiamare altrui alla pruoua dello steccato. Et quello, che ho detto dello attore, dico medesmamente del reo, che egli non con altra intentione douerà condurcersi alla battaglia che per difendere la innocenza, & l'honore, lequali sono cose, che si come lengiermente si macchiano, così con ogni studio dee cercare ciascuna perso-

Homicidio.

na

na di conseruarle immaculate, & a difesa di quelle non solamente si dee mettere per lo proprio amore di se, & per lo suo interesse particolare, ma con opinione che liberandosi egli da quella particolare ingiuria, & sopra quella la diuina giustitia dimostrdndosi, i maluaggi accusatori habbiano ad eßere men prõti a douer per innãzi apporre alcuno misfatto a persona, che habbia le mani innocenti, & mondo il cuore. Et con questa intentione doueranno i caualieri, o siano attori, o pur siano rei (sentendosi combattere per la giustitia) prendere le querele & da prouare, & da difendere: che in tal maniera meritaranno di essere veramente tenuti valorosi: percioche (secondo, che dice Cicerone) l'animo, ilquale non schifa i pericoli se per suo appetito, & non per comune vtilità è sospinto a quelli, audace anzi che forte douerà eßere nominato. Et qual caualiero con tal mente, con quale habbiamo detto si conducerà a battaglia, potrà andare con animo franco, & sicuro che Domenedio, di cui infallibili sono i giudicij, darà la sentenza in fauore di colui, il quale combatterà per la giustitia.

Valorofo.

Audace Forte.

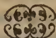
Conclusione del primo libro. Cap. XXIII.

H*Abbiamo fin qui assai pienamente ragionato delle mentite, & dello attore, & del reo, & di alcune altre cosette particolari necessarie a sapersi, & a seruarsi da'caualieri prima ch'essi a gli stec-*

cati si conducano: lequali se diligentemente saranno notate, & messe in opera, io sono sicuro, che men molte occasioni rimaranno a coloro; che si dilettano di disputare. Et intorno alle materie, delle quali hab biamo parlato ci sono ancora non poche cose degne di non poca consideratione: lequali noi a bello studio habbiamo in altra parte rimesse da potere trat tare, si come diremo appresso seguitando. Et tanto ci douerà bastare di hauer detto in questo primo libro per parte della proposta materia del Duel lo.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

LIBRO SECONDO DEL DVELLO DEL Mutio Iustinopolitano.



PROEMIO.



AVENDO il Creatore di tutte le creature da principio produtta la massa de' cieli, & della terra, & di quella formati prima i piu nobili intelletti, & appresso il celeste, e da poi questo basso nostro mondo, Si come a quello dato hauea il muouimento delle continue, varie, & contrarie reuolutioni, & ornato d'infiniti lumi, cosi a questo diede diuersi muouimenti; & di molte maniere di animanti lo fece adorno. Che nell'aere collocò da tutte le parti i venti, i quali p quello discorrẽdo hauessero a tenerlo essercitato: & ui aggiunse i uaghi augelli, accioche per quello le penne battendo lo andassero solcando, & con dolcissimi canti lusingandolo lo facessero risonare. Et hauendo il mare intorno alla terra disposto, & per quello seminate le molte, & belle isolette, che quello distinto tengono, come stelle in cielo sparte, gli diede

Creatione, e bellezza del mõdo. Cielo.

Aere.

Mare.

diede secondo la diuersità delle regioni diuersi corsi, & diuerse alterationi; & volle, che i fiumi andassero i paesi partendo & inafiando; e che pace non hauessero in fino a tanto che con quello non si mescolauano & quello, & questi riempiè di molta varietà di pesci, e di cosi fatti animali, che di mostri appresso di molti hanno ottenuto il nome. Alla terra veramente hauendo poco, o nullo mouimento conceduto, & hauendo quella spesa in pianure, alzata in montagne, & abbassata in valli; e nelle viscere di quella poste le maniere delle gioie, de' metalli, & altre: e quella coronata di piante, vestita di herbe, & ornata di fiori, la fece essere albergo d'innumerabili fiere, e d'altri mansueti animali; & ultimamente acciochè qua giù non mancasse chi intentamente contemplando il mirabile suo magistero, a lui ne rendesse gloria, e honore, formò l'huomo all'imagine sua, & alla sua somigliāza: & quello vestì di spoglia terrena, la quale essendogli comune co' brutti, a fin che egli da quelli potesse separarsi, & conseruarsi nella naturale sua nobiltà, à lui diede la ragione, & la fauella; acciochè intendendo, e discorrendo potesse i concetti suoi far manifesti. Et si come la celeste parte con la terrestre insieme fanno vna creatura, non altramente uolle la diuina sapienza, che congiunta fosse la lingua con la mente, perche essendo essa somma verità, noi la verità celebrando, quella hauessimo continuamēte da honorare. Essendo noi adunq; stati fatti tali, se non vogliamo a Dio, & a noi medesimi essere ribelli, ci debbiamo cō ogni studio guardare da parlar cosa altra da q̄lla, chi sentiamo nell'a-

Terra.

Huomo ad imagine di Dio.

La lingua congiunta con la mēte.

nell'animo. Che come può l'huomo contra se stesso cõ mettere maggior mancamẽto, che da se medesimo se parãdosi hauere nella lingua il cõtrario di quello: che egli ha nel cuore? Et quale possiamo noi fare a Dio ribellion maggiore che essendo egli (come detto habbiamo) suprema verità, lui abbandonãdo cõgiungerci cõ l'aduersario suo? del quale è veramente stato scritto,

,, Ch'egli è bugiardo, & padre di menzogna.

Et è fermamente il vitio del mentire vitio cosi abominneuole, che non so quale altro possa esser piu pernitioso alla humana generatione: che per non mi stender hora in dirne tutto quello, che dire ne potrei (il che sarebbe troppo lungo) tanto ne dirò io, che questo solo leua dal mondo la fede, e leua il conforto della humana conuersatione. Il perche essendo la menzogna cosa cosi brutta, dee chiunque vuole essere veramente huomo, tenere vn cosi sporco vitio da se lontano: & quanto altri desidera di essere piu eccelso, e piu raro fra gli altri huomini riputato, tanto piu di tal mancamento dee egli procurare di douere viuere separato. Il diauolo padre di menzogna. Il mentire quanto è bruto.

Et come che a ciascuno di fuggire vn tal difetto si appartenga, ciò principalmente è richiesto a coloro, i quali per essercitio di arme, & per opere di caualleria desiderano di venire gloriosi: che hauendo essi da difendere la giustitia, a quella, & all'officio loro s'oppongono ogni volta che si partono dalla uerità. La onde per fuggire un cotal biasimo, per inuecchiata consuetudine da loro è stato introdutto, che a qualhora viene loro apposto che essi mentono) quando per altra via la verità del detto loro non possano giusti- Caualieri siano amãti di uerità

giustificare) hanno da ributtare quel carico con mano armata. Ilche in qual maniera si debbia regolare noi come il meglio habbiamo potuto, nel passato libro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la incominciata materia continuando, di mano in mano tratteremo quali siano quelle querele, che meritano abbattimento; & quali siano l'arme cauallresche, & appresso di quelle altre cose, che nel cospetto de' Signori, i quali danno i campi franchi, & ne gli steccati, & fuori di quelli o possono interuenire, o a loro possono in alcun modo appartenere. Di che essi haueranno a sapere, che non tanto a caualieri combattenti, quanto a loro sarà scritto questo secondo libro, & come a cosa che a loro si richiegga doueranno porgerui orecchie con attentione.

Della ingiuria, & del carico. Cap. I.

PArrà forse strana cosa ad alcuno, che hauendo noi gia trattato nel precedente libro assai copiosamente la materia delle mentite, & hauendo detto la loro propria natura essere di ributtar le ingiurie, & essendo le ingiurie prima che le repulse di quelle, parrà dico forse strana cosa che hauendo delle repulse ragionato, hora con ritroso ordine delle ingiurie torniamo a ragionare. Ilche ancora che cosi sia, noi non senza euidentissima cagione habbiamo voluto questa materia a questo libro riserbare. Conciosiacosa, che iscorgendo in peruersa costume, ilquale intorno a gli

Caualieri senza ragione.

gli abbattimenti uniuersalmente si tiene, doue posposta ogni diritta via, & senza alcuna legge osseruare i cauallieri correno alle spade, senza consideratione hauere se quelle querele per via ciuile si paßano prouare; o se elle meritino, o non meritino che per quelle a battaglia si debbia venire: ne sperando noi ageuolmente di potergli dal loro strabocchеuole corso riuocare, Douendo in questo secondo libro ragionar di quelle cose, le quali co' Signori de' campi, & nella loro presenza si tratteno, habbiamo voluto indugiare a parlare in questo luogo distesamente delle ingiurie, per proporre innanzi a gliocchi di essi Signori la natura, & la consideratione di quelle, ricordando loro che ragione veruna non comporta che diano a persona alcuna patente di campo, se prima la qualità della querela non intendono; & non conoscono, che ella meriti pruoua di arme; & se non sono giustificati che ella per altra uia non si poßa prouare. Et a queste cose, che dette ho, di una in una è officio loro di riuolger bene l'animo con tutta la intentione; che altramente facendo secondo che ueduto s'è far molte volte, essi non pur non aprono la strada alla uerità, per giustificatione della quale il Duello è stato instituito, anzi contra la giustitia operando; de' loro campi fanno beccarie di carne humana. Ma dello officio de Signori piu distintamente si dirà nel processo dello scriuer nostro, secondo che il suggetto ci porterà la opportunità. Et hora la proposta materia seguitãdo dico, che tutte le querele, lequali nascono fra cauallieri nascere sogliono per sentirsi altri ingiuriato, o incaricato;

Officio de Signori.

Signori dãnati.

cato; & per le bocche de gli huomini si sentono tutto di queste parole: & perauentura pochi sono quelli, che intendano quello, che elle significano, come si richiede. Di che noi diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere necessario. Ingiuria adũque non è altro, se non cosa fatta fuora di ragione, o, come diciamo noi, a torto: là onde ingiuriato viene a dire quãto offeso a torto: Et carico altro non è, che obligatione di ributtare, ò di prouare, o di riprouare alcuna cosa. Et questa uoce è cosi detta percioche i giureconsulti dicono che all'attore soprasta il carico del prouare; perche ne seguita che quando udiamo che altri rimani incaricato; altra cosa non habbiamo da intendere se nòn che egli sia l'attore. Et intorno a queste due voci è da sapere, che alcuna volta altri fa altrùi ingiuria, & carico insieme; & altre uolte carico sẽza ingiuria: et si puo ancòr fare ingiuria senza carico. La ingiuria aggiunta al carico è in questa maniera che a me viene apposto da chi che sia alcuno mancamento, ilquale da me non è stato commesso; con questo biasimo colui mi fa ingiuria; in quanto contra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama: & mi fa carico: in quanto mi obliga a douer quella ingiuria ributtare, & rispondere a quelle oltraggiose parole, se uituperato non voglio rimanere: & per tanto io rispõdo con la mentita: & uengo ad iscaricare me, & a dare carico a lui; ilche è leuar me di obligatione, & obligare lui alla pruoua del suo detto; & cio è a fare che egli diuenga attore. Doue è da notare, che io a lui fo solamente carico, & non ingiuria: per-

Ingiuria. Carico. Incaricato. Ingiuria cõ caricó. Carico senza ingiuria

perciochе ragioneuolmente fo io tale riſpoſta, & gli metto addoſſo il peſo, che pur dianzi ho detto. La ingiuria ſenza carico è di due maniere; cioè di parole, & di fatti. Di parole, come ſe altri diceſſe altrui, coſa laquale manifeſto foſſe che ella foſſe falſa, & a queſta non ſarebbe neceſſario far riſpoſta: & che il dicitore di quella ſenza alcuna repulſa per bugiardo, & per falſo accuſatore ſarebbe conoſciuto: anzi di parole coſi vane a me parrebbe, che piu honoreuole ſarebbe il laſciarle ſenza riſpoſta; che riſpondendo moſtrare di farne conto alcuno. Et in ciò lodo la ſentenza di Q. Metello Numidico, il quale eſſendo ſtato in preſenza del popolo Romano di parole lacerato da vno de' Tribuni della plebe, diſſe che ne per amico lo uoleua, ne voleua guardarlo come nimico, ne fare alle ſue parole riſpoſta, indegniſſimo riputãdolo che i buoni diceſſero di lui bene, & non atto ſuggetto, del quale ne haueſſero a dir male. Et quando pure ſopra coſi falſe, & vane parole dette per altrui onta, altri ſi conduceſſe a dar mentita, ella ſarebbe ſouerchia ſi come quella, alla quale abbattimento non ſi richiederebbe; che dandoſi gli abbattimẽti p cagione di dichiaration di verità, poi che la uerità è manifeſta; nõ ſi ha da metterla in quiſtione ne gli ſteccati. La ingiuria ueramente de fatti ſenza carico è, quando altri o con ſoperchiaria, o in altra guiſa malamẽte la fa, & che chiara coſa è che q̃llo è ſtato atto triſtamente fatto, & da mal caualliero, & q̃ſta ingiuria dico io non meno di quella delle parole eſſer ſenza carico: perciochе ſe l'ingiuriato richieder uoleſſe colui che

Ingiuria sẽza carico.

Q. Metello Numidico

Mentita ſouerchia.

quell'oltraggio fatto gli haueſſe, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, ſe non che colui gli haueſſe uſata ſoperchiaria, o che triſtamẽte haueſſe adoperato? Et ſe già è chiaro che coſi ſia, (ſi come già s'è detto) che ſi richiede piu di uenirne alla pruoua? Et ſe altri mi diceſſe. Adunque douerò io rimanermene con la ingiuria ſenza dargli il conueniente caſtigamento? A queſto riſponderei, che gli ſteccati ſono ſtati ordinati per giuſtificatione di uerità, & non per dare altrui modo di far uendetta, & che le punitioni delle coſi fatte ingiurie a Prencipi di darle ſi richiede, per mãtenere in pace i loro ſuggetti. Il che quando eſſi faceſſero, & lo faceſſero ſeueramente, forſe men uolte ſarebbono le querele, delle quali ſi ueggono tutto dì impaſtricciati i muri, & le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi a quelle penſa, dee cercare altra uia che quella del Duello & in queſta maniera non manca di coloro, i quali dicono, che ad una ſoperchiaria ſi conuiene un'altra ſoperchiaria, & ad uno tradimento uno altro tradimento: ne' quali caſi io torrei anzi à difendere chi fatto l'haueſſe, che io deſſi conſiglio che ſi faceſſe.

Duelli non ordinati a vendetta.

Officio de Signori.

Vendette tali quali le offeſe.

Quanto ſia la uergogna di chi fa altrui ingiuria con ſoperchiaria, o in altro modo malamente. Cap. II.

IO sò che a molti, i quali uanno piu preſſo al corrotto coſtume, che alla ragione, potrà parer nuouo quanto io ho detto nel cap. precedente; Perche ho da

dire ancora tanto auanti,che in vna ingiuria tristamē te fatta,non solamente lo ingiuriato non è egli l'incaricato,ma che il facitor della ingiuria con vituperio ne rimane;che nelle cose di caualleria non facendo altro atto verggnoso,o vile,non si può dire, che egli al debito del caualliero sia mancato: & il guardarsi, che altri non gli faccia vna soperchiaria, o un tradimento,a me sembra che sia cosa lmpossibile;et perciò che altrui interuenga cosa dalla quale egli guardare non si possa,non dee essere stimato cosa vergognosa. Cosa vergognosa, & vituperosa dee ben, essere riputata quando l'huomo non si guarda da fare di quelle tristitie,dalle quali in suo podere è il guardarsene.Io posso guardarmi da fare ingiuria altrui, posso guardarmi da fare vno atto cattiuo,posso guardarmi da mancar di fede:posso guardarmi da fare tradimento,& guardar potendomene,& non guardandomene, trabocco in infamia, & in vitupero tanto grande, quanto non è vergogna maggiore di quella che l'huomo si fa a se medesimo. La vergogna adunque douerà essere di colui, che hauerà fatto l'atto brutto, non di colui, verso ilquale sarà stato fatto. Il che con quell'altro argomento ancora si puo confermare; che non precedendo altri caualleres camente; mostra di non essere ardito di venire di pari a pari à pruoua con colui, cui egli d'assassinare s'affatica.Et di q̃sta mia opinione ho io auttori antichi filosofanti, da quali è stato detto che la ingiuria non è di colui, a cui ella e fatta, ma di chi l'ha fatta.Perche nō mi rimarrò ancora di dire vna altra cosa del mio parere, che in caso di al-

La vergogna è di chi fa l'atto brutto.

Il caualliero da che si debbia guardare.

L'ingiuria è di chi la fa calo.

tra querela io direi che il facitore della dishonesta ingiuria da gli steccati potesse essere legittimamente ributtato come colui, che hauesse mancamento commesso, & che il riceuitore di quella ui douesse ragioneuolmente esser accolto, presupponendo sempre non dimeno che il mancamento dello ingiuriante sia manifesto. Ne voglio passare in questo luogo un peruerso costume de nostri tempi, il quale cosi dalla ragione dee essere dannato, come egli è dal uulgo con molta affettione seguitato. Et questo è che come altri si sente essere legittimamente da altrui mentito, cosi egli per disgrauarsi dalla pruoua, cerca di fare vna offesa di bastone, o altra malamente, & in qualunque modo per lui si puo a colui, che gli ha data la mentita: & molte volte volge le spalle, & si mette in fuga, acciochе l'offeso non se ne possa incontanente risentire; & in tal maniera gli pare di essersi ben ualorosamente scaricato: & la opinion volgare istima che cosi sia & non s'auuede il cieco mondo in quanto errore egli si truoui immerso; & quanto sia falso il giudicio di coloro, che così tengono. Che primieramente se io per cagion di honore mi conduco a fare alcuno effetto, quello ho da fare honoreuolmente & da caualiero; et non vergognosamente, & da traditore; & credere non debbo che una opera uituperosa mi debbia honorare, ne scaricare; anzi ho da essere sicuro che il carico fattomi da colui mi rimane adosso, & che io sopra quello cou quella opera biasimeuole mi aggrauo ancora di una maggior uergogna. Poi se in uno steccato non posso fare cosa piu dannabile che fuggire (si

Chi fa l'atto brutto e dishonorato.

Abuso di duello.

percosse sopra mentita.

Honoreuole vuole esser il risentimento.

come si dirà appresso) come debbo io pensare fuggendo di hauere all'honor sodisfatto? Et perche non si dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui dal quale io fuggo, che io ilquale fuggo, quantunque io fatto gli habbia ogni graue offesa? che l'offendere altrui non è cosa honoreuole; & fuggire è vergognoso. Per tanto io non dirò mai, che vno dirittamente mentito per hauer fatto vno atto tale, si sia perciò del carico liberato: & che egli non sia obligato a prouare quello, sopra che la mentita gli è stata data: anzi sempre lo hauerò io per attore. Et questa è la sentenza mia fondata sopra le ragioni, le quali detto ho: & le quali mi par che da caualieri piu si debbiano abbracciare che una opinone di vulgo, della quale non si vede ne legge, ne fondamento di ragione.

Chi cō mal modo offende.

Et con queste regole douerebbono per mio auuiso i Signori, a quali per hauer campo franco si ricorre, esaminar bene le cagioni, per lequali altri intende di venire a Duello. Et torno à dire che concedere non debbono alcune patenti, se prima bene non conoscono la natura delle querele: & se elle abbattimento meritano; & se elle per altra uia prouar si possono, che quella della spada. Ne si dee alcun signore muouere a prieghi di chi che sia a dare abbattimenti non necessarij: percioche oltra la offesa, che si fa à Dio, si fa gran torno altrui, tirando alla battaglia chi a combattere non è obligato: & si fa ingiuria a que' tribunali, dauanti a' quali quelle differenze diffinire si dourebbono, mettendo le mani nella loro giuridittione. Et non con minor baldanza dee altri ricusare di compiacere

Officio de Signori.

altrui nelle men che honeste domande, che altri a domandare le cose men che honeste si conduca.

Che non sopra ogni mentita si dee concedere abbattimento. Cap. III.

NEl primo libro habbiamo fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite, per mostrare altrui quali debbiano essere legittime giudicare: Et in questo habbiamo parlato della ingiuria, & del carico, dimostrando che il carico sia quello, che per obligatione di honore sforzi altrui a ributtare, o a pruouare, o a riprouare alcuna cosa. Et per quello, che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si è discorso conchiudere si puo, che la mentita legittimamente datta è quella, che fa il carico, per lo quale altri è obligato alla pruoua: & alla pruoua dico io semplicemente, & non alla pruoua delle arme, percioche (come ho gia detto, & ridetto, & sono per dire, & ridire) in caso, che altra pruoua si possa hauer che quella delle arme, la mentita non solamente non obliga a battaglia, ma ogni caualliero è tenuto lasciando la pruoua della forza, di ricorrere a quella della ragiona. Hora quì ho io da aggiungere che ne anche ogni mentita, della quale non si possa hauere giustificatione per uia ciuile, merita incontanente abbatimento. Che non vorrei che alcuno si desse a credere altrui a douer uenire a Duello, come pare che introdutta ne sia la opinione: la quale

Il mentito è attore.

nõ ad ogni mentita si richiede duello.

le non altronde procedere, se non dalla corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni primi Signori; iquali fuori di ogni legge, fuori d'ogni ragione, e fuori d'ogni diritto stilo di caualleria da principio apersero gli steccati a persone infami, & senza cagion legittima vaghi di farsi spettatori nelle battaglie de gli huomini, in quella guisa, che altri suol dare a popoli le feste de' tori o di altre saluatiche fiere, & i successori le maniere de' loro predecessori di mano in mano seguitando, ci trouiamo cõdotti in tal termine, che comunalmente si tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli sia stato mẽtito, così senza altro rimedio egli sia obligato a leuarsi quella mentita da dosso con la spada. Et a questo disordine, ilquale è homai passato tanto auanti, quanto si vede a' Signori, che danno i campi, principalmente si conuiene di prouedere: accioche per quella medesima porta, donde i caualieri dal diritto camino si sono trasuiati, apparino ritornando a rimettersi in su la smarrita strada. Et per che altri si possa con sano giudicio regolare, dico che la mentita non è quella, che induce abbattimento: ma la cagione, per laquale ella è stata data. Et se al mancamento, del quale altri è incolpato, non si richiede pruoua d'arme, la mentita non puo altrui obligare a battaglia, Perche alla qualità delle ingiurie, e non alle mentite si ha da riguardare. Io so che ad alcuni parrà nuoua questa opinione: ma quei tali hanno da sapere che piu nuoua è la opinion loro, & la loro vsanza. Anzi che antica è la mia, & la loro nuoua; conciosia cosa che legge alcu

Si dannano i Signori.

Officio de Signori.

La mentita non induce abbattimento.

na non si truoua, per laquale si dichiari, che altri p esser mẽtito debbia all'arme uenire. Ma tutte quelle leggi, per lequali abbattimẽti sono stati conceduti, hãno espresse le cagioni spetiali senza fare di mentite alcuna mẽtione. Et questa è la uera & antica cõsuetudine approuata per le leggi de Longobardi, & per costitutioni d'Imperadori. Et se per le mentite dar si douessero abbattimenti, uana sarebbe stata la fatica prima de' Longobardi, & appresso de gli altri Prencipi che hanno statuiti i casi particolari, per liquali si habbia a combattere, & espressi ancora di quelli, per li quali non debbia esser lecito di uenire in proua d'arme, si come nel seguente capitolo chiaramente intendiamo di uoler mostrare.

In quali casi per leggi Longobarde & altre siano stati conceduti & uietati abbattimenti. Cap. IIII.

MOlti sono i casi nelle leggi Longobarde espressi, per liquali abbattimento si concede: & noi di uno in uno cercheremo di recitargli.

Cosi da duello.

I. Et percioche i dottori, i quali in materia di Duello hanno scritto, dicono che per quelle si determina che per delitto di Maestà offesa, & per tradimento della patria si debbia combattere, & in questa ordinatione non trouo in alcun luogo per particolar legge chiaramente espressa: Ben dico che se per cagion ueruna si ha da concedere battaglia, per quelle principalmente conceder si dee. Ma quello, che in questo proposito ho ritrouato, è una

legge,

legge, della quale queste sono le parole. Se alcuno ha ,,
uerà accusato chi che sia al Re di cosa, che al perico- ,,
lo dell'anima sua s'appartenga, all'accusato sia leci- ,,
to di difendersi per battaglia; Et sopra questa legge ,,
diuerse sono le sentenze de' dottori: che altri dicono ,,
quelle parole; Di cosa, che al pericolo dell'nima sua s'appartenga douersi intendere dell' accusato: & altri dicono del Re: & questa seconda par che sia piu di approuare, & se bene la chiesa tiene altra opinione, dicendo che già di sopra è stato dalla legge ordinato di colui, ilquale ha pensato, o consigliato contra l'anima del Re, ciò non fa al proposito, che di sopra si è parlato, come di diletto prouato, o manifesto, & qui si tratta della sola accusa. Vero è che in un' altro luogo si fa mentione de gli abbattimenti che si concedeuano per infidelità senza altra espressione, ne altro mi ricorda di hauer letto in quelle leggi, che faccia per questo caso. Questa è adunque una delle cagioni, per le quali dir si puo che concedono Duello le constitutioni Longobarde.

II. Vna altra ne è, Se Donna è incolpata di hauer tenuto trattato di far morire il marito. Et qui è da notare che per una altra legge si determina che se huomo è accusato di hauere uccisa la moglie innocente, non perciò si dee uenire ad abbattimento.

III. Caso di battaglia è ancor, Se altri chiama altrui cornuto.

IIII. Se alcuno accusa persona, che gli habbia il padre ucciso di ueleno, o in altro modo furtiuamente.

V. Se a ueruno uiene apposto che egli habbia uc-

ciofo colui,con cui egli era in tregua.

V I. Et ancora quando altri sia incolpato di hauere vcciso, e fatto vccidere padre, o madre, o fratello, o so rella, o altro parente per consequire i loro beni.

V I I. Si ha appresso da venire a battaglia se altri darà nome di dishonestà, o di strega a donna libera, che sia in altrui podestà.

V I I I. Se alcuno accuserà persona, che habbia con la sua donna adulterio commesso.

I X. Se dirà hauer trouato che altri alla moglie sua habbia poste le mani nel petto, o nel seno.

X. Et se darà alla moglie sua biasimo d'adulterio.

X I. A queste cose si aggiunge, Se alcuno sarà accusato per incendiario.

X I I. Se altri sarà accusato di giuramento falso.

X I I I. Se sarà detto che veruno habbia fatto furto di prezzo da sei ducati in suso.

X I I I I. Et se a seruo sarà apposto che egli habbia fatto furto, & il suo Signore lo nieghi, al Signor suo si richiederà di difenderlo per battaglia.

X V. Se sarà negato deposito di piu di venti ducati.

X V I. Se il figliuolo negherà il debito del padre morto.

X V I I. Se alcuno sarà detto possessor di mala fede di cosa mobile, o immobile, se per cinque anni la ha uera posseduta potrà difenderla per Duello.

X V I I I. Et in caso di contrarie, & pari testimonianze si ha da eleggere vno de' testimonij dell'vna parte, & vn'altro dell'altra; & quei due hanno da combattere.

X I X. Con-

XIX. Contendendosi ancora di alcuna possessione, & producendo vna parte, o amendue instrumenti. & allegandosi quelli essere falsi, si determina per battaglia.

XX. Et il medesimo si fa in controuersia di chi primo di alcuna possessione sia stato inuestito.

XXI. Et se altri dirà essere stato sforzato a fare alcuno instrumento.

XXII. Et vltimamente se alcun seruo dirà di essere libero. Questi sono i casi, sopra iquali per le leggi Longobarde (che cosi chiamaremo tutte quelle, lequali in quel volume sono comprese) è determinato, che venir si possa ad abbattimento.

I. Et Federigo Imperatore in vna sua constitutione di mantener la pace, vuole che se alcuno stante la pace hauerà altrui ucciso, eßendo manifesto l'homicidio, et allegando colui di hauerlo vcciso difendendosi, possa prouarlo per Duello. Federigo Imperadore.

II. Et lo medesimo statuisce ancora, auuenga che ucciso non l'habbia, ma farito solamente. Hor da queste tali ordinationi si pruoua eßer vero quello, che noi nel capitolo disopra habbiamo scritto, che ne per ogni parola (come a nostri dì è vsanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni dalle leggi espresse, & approuate ad abbattimēto si poßa uenire. Ilche anche per vn'altra via di contrarie ordinationi intendo di mostrare. Casi nō da duello.

I. Ho detto dauanti che per le leggi Lōgobarde in caso che al marito sia apposto, che egli habbia la moglie innocente vccisa, non perciò ne ha da seguir Duello.

II. A questo aggiungo che per quelle ancor si dichiara

ra

ra che se seruo, o serua hauerà seruito trenta anni, & che di questo ne sia uera contezza, non possa tentar battaglia per liberarsi.
III. Se alcuno hauerà posseduto beni per ispatio di trenta anni, non possa esser per cagione di quelli chiamato ad abbattimento.
IIII. Et se ad alcuno da suoi parenti uiene apposto che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.
V. O se altri dirà che le facultà dell'altrui moglie a lui s'appartengono, non perciò si concède che habbia a combattere. Onde si mostra manifestamente, che non per ogni succello si ha da uenire ad abbattimento, da poi che coloro, iquali hanno gli abbattimenti instituiti, hanno spetialmente espressi casi da douersi per quelli uenire a battaglia; & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per lequali ne' casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non perciòche da alcuno douette esser tentato di condursi per quelli in pruoua di arme. Et a quei buoni Re non parue che quella si conuenisse, & perciò ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri hauesse in quei casi data alcuna mentita; non perciò abbattimento ne saria seguito: che si come la mentita è una tal repulsa d'ingiuria, laqual obliga altrui alla pruoua; ella nondimeno nõ induce obligation di pruoua se la cosa sopra laquale ella è data, non merita di esser prouata. Et cosi a nostri dì si douerebbe usare; che combatter non si douerebbe se nõ per querele, che ueramente meritassero giustification di arme. Et quali queste possano

Mentita.

essere

essere nel seguente capitolo ne dirò quale sia la mia opinione.

Per quali cagioni si debbiano poter concedere abbattimenti. Cap. V.

H*Abbiamo uisle le leggi di coloro, che del Duello in queste nostre parti furono i primi auttori; dall'ordine delle quali s'è tanto ampliandosi lontanata la licenza moderna: che a uolerla restrignere in casi particolari sarebbe cosa non che malageuole, ma impossibile. Et per tanto io dirò quello, che a me parrebbe per regola generale che seruar si douesse sotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliendo. Dico adunque cosa conueneuole non mi pare che alcuno si debbia mettere a pericolo di morte se non per cagione, che meriti morte. La onde accusando altri altrui di mancamento, alquale per pena la morte si richiedesse, Duello si potrebbe concedere. Appreßo percioche da persona di honore, l'honore alla uita suole essere preposto, quando ad alcuno fosse apposto tal difetto, che per quello dalle leggi ciuili persona fosse dichiarata infame, e fosse da' tribunali ributtata, sopra tal querela ancora direi che non gli douesse eßere disdetto il difendersi con le arme intendendosi sempre nondimeno, che per uia ciuile non se ne possa uenire a giustificatione. Et per querela, che in una di queste due maniere compresa non sia, non ueggo come Signore, saluo il diritto della ragione, & con honor suo possa nella giuridittion sua*

Casi da duello.

Officio de Signori.

sua abbattimento concedere. Et questo è in questa parte il mio parere: il quale se bene in due capi è ristretti, quei sono tali, che io temo piu tosto di riceuerne biasimo di essermi troppo allargato, che altri ragioneuolmente mi possa riprendere che io fuori di alcuna conueneuolezza mi sia ritirato. Ma in tanta licenza uniuersale, non sono potuto contenermi che anche io alla mia opinione non habbia allargato il freno. Et quella ben uorrei io che s'intendesse in tal maniera, che io non tanto dico che per tutti i casi, i quali sotto i due capi proposti possono esser compresi si debbia dar campo da combattere, quanto che per quelli, che compresi non ui sono, in alcun modo non si debbia lasciar combattere. Et tanto intorno a ciò basti a me di hauer detto in generale, lasciando a Signori il carico della piu particolare esaminatione.

Dell'officio de'Signori intorno alle querele. Cap. VI.

E da giudicare se le qrele meritino duel lo.

HOR è da notare ancora, che con tutto che i Re Longobardi formassero le leggi, per le quali era permessa la battaglia, non bastaua che la legge ui si fosse: Ne perche ui fosse legge altri senza altro poteua altrui richiedere, se non ricorreua al legittimo giudice, il quale dichiarasse quello essere caso; per lo quale non si douesse negare di lasciare, che si uenisse a Duello. Et ciò era dirittamente fatto: percioche a chi intende di douere esser parte, non dee esser lecito il giudicare; & pur giudicio si richiede, se questa, o quella-

la querela per vigor delle leggi meriti abbattimento, o nò. Oltra di questo Messer Paris fa mentione, che ancora ne' tempi suoi si usaua di uenire a Duello con licenza de' Prencipi, iquali conosciuto che la querela meritasse battaglia, doueuano concederla, & non altramente, dicendo pure ancora il medesimo che non si concedeua se non per grauissime cagioni. Perche uoglio dire io, che i Signori, i quali danno i campi, sono essi giudici delle querele in questo modo, che a loro si appartiene di conoscer principalmente se elle meritano diffinitione di arme, o no: Se la persona è suspetta del mancamento che le è apposto: & se inditij ui sono. Et non ui occorrendo queste cose ben prouate, & ben giustificate, non debbono concedere alcune patenti, che essendo la proua delle arme ordinata come per una tortura da esprimere la uerità, se ne' ciuili giudicij, doue la proua è ragioneuole, & certa, non si puo metter persona al tormento senza le debite informationi, & senza gli inditij conuenienti, meno si dee ciò fare nel giudicio delle arme; il quale è perauentura cosi poco ragioneuole, come egli è molto dubbioso. Appresso hanno essi Signori da intendere se quella querela è stata altra uolta tentata da alcuna delle parti di prouare ciuilmente, o in altra guisa & se è stata tentata, o prouata, o non prouata che si sia, non è piu lecito di riducerla ad abbattimento. Ancora, & questo diligentissimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si puo giustificare, o no: Et potẽdosene ciuilmente uenire alla proua, le arme non ui hanno luogo, che se da' tribunali ciuili le questioni son dall'u-

Officio de Signori.

Inditij.

Querela tẽtata al ciuile.

Pruoua ciuile.

no all'altro rimesse, per conuenirsi le attioni di quelle piu all'altro che all'vno, maggiormente è da far ciò dal giudicio dell'arme al ciuile, eßendoui la disconueneuolezza molto maggiore. Et sopra questi due vltimi articoli debbono i signori prenderne giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli uuol ragione, che lo habbiano a concedere ad alcuno. Il che tanto maggiormente dico esser da fare, quanto publica cosa è, che delle querele occorrono, lequali si potrebbono ciuilmente diffinire, & chi alla pruoua delle arme si sente chiamare, di schifar quella si vergogna essendo nella opinione del vulgo, che il ricercar la via della ragione a caualieri non si conuenga. Piu dirò, che s'è visto ne' cartelli far mentione, che non ostante che con ciuili testimonianze altri potrebbe la sua intention prouare, pur con le armi intende dimostrarla. Et con tutto ciò i Signori le loro patenti non negano a persona. Debbono ancora i Signori prendere il giuramento di calunnia, cio è, non malitiosamente, ne con animo di infamare altrui prẽdono la battaglia: ma perciochè tengono veramente di pigliar le arme per la verità. Et quello giuramẽto fu ordinato, & vsato da' Longobardi, & dapoi ancora lungamente è stato in vso: ma la negligenza de' Signori ha ancor questo tolto via: che non hanno miratato ne a diritto, ne a torto: ne a giustitia, ne ad ingiustitia: ne hanno hauuto rispetto al douere, & all'honor loro; ne alcuna riuerenza a Dio; & così hanno strabocchevolmente ogni ordine confuso; & hanno indutto questa vituperosa licenza di aprire gli steccati

Giuramento.

Abuso.

Si dannano i Signori Giuramẽto di calũnia.

ad

ad ogni qualità di perſone, & per ogni cagione, et ſenza alcuna cagione, et ſenza alcũ ritegno. Di che quãto ne meritano biaſimo coloro, i quali ne furono i primi auttori, tanto ſarebbono degni di eterna commendationi quelli, che gli abbatimenti ritornaſſero ſotto le loro diritte leggi. Che queſto facendo il grado della caualleria nella priſtina dignità uerrebbono a ritornare; & renderebbono i loro ſteccati piu riguardeuoli; & farebbono conoſcere ſe ſteſſi per Signori di giuſtitia, & di equità. Et a queſto è ancora da aggiungere che i Signori con ſacramento debbono chiarirſi da coloro, che i campi domandando, ſe quella, che iſpongono, è la uera loro querela: percioche non mancano di quelli, i quali chiudono nell'animo quello, di che è la loro intentione di combattere, & una altra coſa di fuori fanno ſentire. Alla qual falſità debbono i Signori cercare con ogni induſtria di douerui prouedere. Et queſto dico io, percioche trouato mi ſono là, doue io ho così fatta malitia diſcouerta. Giuramento.

Della forma delle patenti de' campi. Cap. VII.

SOGLIONO *uniuerſalmente i Signori, quando alcuna patente di campo fanno eſpedire, uſare un tal proemio: Che per eſſer ſtati pregati da perſone, alle quali coſa ueruna non poſſono negare, ſi ſono condutti a concedere campo franco. Il che non altronde procede, ſe non dalla poca cura, che hanno di conoſcere le querele, che ſe di quelle haueſſero* Si dãnano i Signori.

veßero conueniente contezza, o le patenti non dareb bono, o ſotto piu honorato titolo le farebbono eſpedi re: percioche quando a concedere abbattimento ſi la ſciaſſero con ragione inducere, farebbono ancor fede che la querela foſſe di graue biaſimo, & che meritaſ ſe inquiſition di verità: & ſopra queſto piu che ſopra le altrui preghiere ſi douerebbono fondare. Et queſto ſarebbe honoratiſſimo proemio, per quello compren dendoſi che haueſſero non tanto hauuto riſguardo al le perſone, quanto alle querele: ilche è proprio officio di vero giudice, & di legittimo Signore. Vſano ancor di paßar le querele con parole generali, ſenza quelle altramente dichiarare: il qual coſtume non mi par punto da commendare; che ſi come non hanno a dar campo ſenza cagione legittima, coſi quella debbo no nelle patenti eſprimere, acciò che la loro giuſtitia ſi conoſca, & accioche colui, che è richieſto, non poſſa eſſere ingannato, non potendoſi ſotto quella patente combattere altra querela, che quella laquale vi ſi vede eſſere ſcritta. Ne ciò dico io ſenza grandiſſimo fondamento di ragione, percioche (ſecondo che ancor nel precedente capitolo ho fatto mentione) io ſo che ci ſono ſtati di coloro, che a Signori hanno fatto ſpor re vna querela, & ſopra vna altra hanno combattu to. Ilche non ſo come poßa paſſare ſenza biaſimo di chi nella giuridittion ſua, & dinanzi a gli occhi ſuoi laſcia vcciderſi gli huomini ſenza ſaperne egli il per che. Si doueranno adunque nelle patenti eſprimere le querele: & ſi douerà prendere il giuramento, del qua le io hò di ſopra parlato; accioche il giudicio dirit-

Officio de Signori.

Le querele ſi han da eſprimere nelle patenti.

tamente

tamente proceda; & che a Signori non sia dato a uedere una cosa per una altra. Appresso una altra cosa non men danneuole ueggo io usarsi nelle piu delle patenti; che non uogliono i Signori esser giudici delle cose, lequali fra i caualieri hanno da passare ilche da tutte le parti a me sembra cosa uergognosa per essi Signori: Che se coloro, i quali domandano i cãpi, cercano le patenti tali, fanno ingiuria a cui le domandano, in quel modo mostrando di dubitare del loro sapere, ò della loro fede. Se i signori sono quelli dessi, che a cosi scriuere si muouono, fanno poco honoreuolmente a priuar se stessi della loro giuridittione; & di giudici legittimi che sono, farsi priuati testimonij. Oltra che non so quanto conueniente cosa sia, che dinanzi al lorô tribunale s'amazzino gli huomini, & che essi uogliono farsi spettatori dello spargimento del sangue & delle anime altrui, & essere appresso sì delicati, che loro graui di prẽdere il pensiero di giudicar sopra quelle differenze, che nascono in presenza loro. Onde poi ne segue quella altra mala usanza; che ad ogniuno è lecito di stratiare l'auersario suo, & di farlo consumar le hore, & il giorno intorno disputando con biasimo, & con disprezzo della caualeria. Ilche è anche molte uolte cagione, che tali entrano in querela di arme, che non ui entrerebbono se pensassero di douer combattere: & se non hauessero piu speranza nelle penne, & nelle lingue de' Consultori, & de' Padrini, che nel proprio lor ualore, & nelle proprie loro mani. Uoglio io adunque dire, che alcuno nõ dee ricorrere a domandar campo franco a persona

Si dãnano i Signori.
I Signori debbono giudicare.

in cui egli non habbia intera fede. Et qualunque Signore si sente, che altra patente di cāpo gli richiede, & libera non gliele richiede, non dee una cotale onta cōportare: & intendendo, che due huomini hanno da andare ad uccidersi sotto la sua giuridittione, non dee lasciargli procedere a tal diffinitione, se non sotto il giudicio suo, & sotto la sua determinatione. Et se la querela non merita inquisitione di uerità, non dee dar campo; & se la merita, dee troncare le dispute, & far che se ne uenga alla conclusione. Et se altri non si assicura di sapere egli giudicare, o di hauere che lo possa consigliare, lasci star di dar campo; che il mettere due huomini in uno steccato, non è altro (come già habbiamo detto) che mettergli alla tortura per trarne la uerità: & alla tortura non si dee mettere alcuno senza giudice, & senza giudicio. Ma perauentura dubitano alcuni, che se essi uorranno giudicare, sopra loro non cada la sentenza, & che altri appresso sopra quella gli debbia alle arme ricercare. Ilche in alcun modo non dee essere lecito di fare altrui. Che primieramente coloro, i quali al campo uengono di alcun Signore, ancor che per altro a lui possano esser pari, o ancor di lui maggiori, in quello atto di quella querela, & di quel giudicio sono minori & soggetti, & egli è giudice & Signore. La onde di quello atto per la molta disuaguaglianza non puo essere a battaglia ricercato. Poi se il Duello è una forma di giudicio, et l'ordine de' giudicij è tale, che se ben' altri si appella di alcuna sentenza, egli perciò nō chiama il giudice in contradittorio giudicio, nè cōtra il giudice, nè

I Signori non possono all' arme esser richiesti.

con-

contra i beni di lui procede in quella causa, ma contra la parte sua contraria: Non altramente in differenza d'arme contra il giudice non si ha da prender la quistione. Et se pure altri contra il Signor del cãpo si uolesse risentire, altro rimedio non gli rimarrebbe, che d'andarne a dare la querela al supremo Signore, ilquale conosciuta la ingiustitia di colui, lo hauesse a condennare in quella forma che da giudici ordinarij si fanno i sindicati. Et quando il Signor del cãpo fosse egli il supremo Signor, altro nõ ci sarebbe da fare. Si che per tal rispetto non debbono i Signori rimanersi dal uoler liberamente giudicare.

Che fra padrini non hanno da nascere querele. Cap. VIII.

IN tutte quelle cose, intorno alle quali puo nascer differenza, & contentione, si debbono gli huomini guardare di contentarsi del loro proprio sapere, & hanno da ricorrere al consiglio de gli amici, & delle persone prudenti. Et se in materia alcuna questa cosa si dee stimare necessaria, ciò principalmente è da dire che sia in quelle, nelle quali della uita, & dell'honore si ha da trattare: perche ueggiamo ancor da' piu sauij caualieri usarsi maggior diligenza in prouedersi di persone, che siano esperte, & intelligenti di stilo di caualeria, & di ragion di arme, i quali gli habbiano da consigliare, & da indirizzare nelle loro scritture, & al campo gli habbian da gouer-

nare in modo,che in parte alcuna non perdano delle loro ragioni. Et questi cosi fatti officij tra due maniere di huomini sono compartiti;tra letterati,& Caualieri: de' quali gli vni Consultori, & gli altri Padrini usiamo di nominare. Et quando alcuno letterato hauesse dello stilo delle arme intelligentia, o Caualiero di lettere,un solo a queste due opere potrebbe bastare. Padrini. *Hor percioche il carico principalmente a Padrini soprasta,de' Consultori altro che dir non ci occorrendo (che le cose trattate nel primo libro a loro principalmente si appartengono) de' Padrini parlaremo in questo capitolo. Et se di questo uocabolo habbiamo da dire alcuna cosa,auuiso io che siano cosi chiamati,o per che i Caualieri, che nelle mani loro si rimettono, gli habbiano da hauere in luogo di padri, o pur che questa uoce per mutation di lettere sia uenuta da latini,* Patroni. *i quali chiamauano Patroni coloro, che prendeuano altrui sotto la fede della loro difesa. Non uoglio tacere che non ci manca chi non Padrini, ma Pattini* Pattini. *gli usa di appellare. Ilche se si uorrà concedere, si dirà essere percioche essi al campo fanno i patti insieme; ma comunque essi si chiamino, o donde che si sia deriuato il loro nome, molto necessaria è l'opera loro: & il uero loro officio è il difendere come aduocati i loro Caualieri: & si come questo è ueramente l'officio loro, cosi mi pare ancora che essi* Tra Padrini non ha da seguir querela. *non meno debbiano essere priuilegiati. che gli aduocati delle quistioni ciuili. Et si come nelle quistioni ciuili essi non hanno da pagare, nè da sodisfare parte alcuna di quello,a che i principali loro sono condanna-*

ti,

ti, ò obligati, cosi ragion non vuole, che per querele; nelle quali essi sono procuratori, possano essere incaricati, nè chiamati ad abbattimento. Le ingiurie, le mentite, & i cartelli, et le disfide sono già passate fra i principali; & i Padrini parlano come procuratori: ilche è tanto quanto se gli istessi principali parlaßero: & se i principali parlassero dopo la querela già contesta, piu non ui haurebbe luogo a nuoui carichi, nè a nuoue mentite; & se fra loro luogo non ui haureb be, meno vi dee fra coloro hauere, i quali parlano per loro. Ilche si come è ragioneuole, cosi ancora si ha da seruare per cõseruatione del diritto stilo di caualeria, et acciochè altri liberamente il suo officio possa essercitare. Et questo dico io, perciochè egli auiene alcuna volta, che tali prendono il carico di esser Padrini, che non tanto lo fanno per difendere i loro caualieri, quanto per attaccare nuoua querela. Et questa è cosa fuori di ogni conueneuolezza, si per quello, che già detto se n'è, come anchora per essere la natura del Duello tale, che si dee anzi ristringere, che allargare, non essendo ragioneuole che di vna battaglia vna altra ne habbia a seguitare. Et essendo la cosa cosi, come ella è ueramente, da' caualieri con infallibile ordine si dee questa regola osseruare. Et i Signori de' campi, quando a loro si ricorra per diffinir querela, che fra Padrini sia nata, quella debbono essi dannar per non legittima. & per non querela, & troncar tutte le vie da potersi peruenire a cosi dishoneste imprese.

Abuso.

Officio de Signori.

De' maleficij,& incanti. Cap. IX.

PER la legge Longobarda uien proueduto, che coloro, iquali per combattere si conducono in
Malie. campo,non portino herbe,che a malie s'appartengano,nè altra cosa d'incantesimo. Et a ciò par che non senza raggione si habbia hauuto risguardo. Et non senza ragione i moderni Padrini fanno spogliare i caualieri, che hanno da entrare in battaglia, & iscuotere, & diligentemente esaminare i loro panni. Che non mancano di coloro, iquali si danno a cotali arti, facendo una pestilentiosa compagnia insieme co' demonij, & facendosi in douini, come dice il Poeta,

,,Fanno malie con herbe,& con incanti.

Et queste cosi fatte arti sono da essere in maniera fuggite da gli huomini Christiani,che non solamente coloro,iquali le esercitano,ma chi con loro vsa, chi visita le loro case,& in casa di cui essi riparano, per sentenza di Agostino,adopera contra la christiana fede,& contra il sacro battesimo,& diuiene pagano,apostata,& nimico di Dio. Et pur tuttauia a queste cattiui tēgono gli huomini appresso.Et quale p curiosità, & quale per malitia non ci sappiamo nella uera religion nostra mantenere.Et in tutti i tēpi, & in tutte le religioni, & superstitioni si è dilettato il mondo di sì fatti studij,che nella antica legge di Dio è registrato,che Saul Re andò a trouar la femina incantatrice:& de

Maghi

Maghi di Egitto si leggono le marauiglie fatte nel cospetto di Faraone, contra le uirtuose operationi di Mose. Et da' Gentili si teneua che, non che altro, ma la Luna si potesse di Cielo tirare in terra per forza d'incantamenti. Et a' dì nostri non pochi sono coloro, che a cotali infedelità hanno riuolti gli animi, & nella materia, laquale trattiamo di Duello si usa di far diuersi maleficij. Et perciocheper rimediare a quelli, altri fa quella diligente inquisitione, la qual io ho detto de panni, & altri fa dar giuramento al caualiero, io non ho per molto profitteuole rimedio quello scuotere di uestimenti, che & in quelli si possono scriuere delle parole senza che si possano poi uedere: & in su la carne ignudo so io che si scriuono parole d'incantagione la notte precedente al dì della battaglia; & so che ci sono delle altre parole, che i caualieri entrati ne gli steccati in sul mouersi, che fanno l'uno contra l'altro mormorando le dicono mirando nel uiso i loro nemici. Lequali tutte sono cose malefiche, & diabliche inuestigationi. Et io ho conosciuto di quelli che sotto la fidanza de gli incanti sono andati a gli abbattimenti, & ho parlato cō de gli huomini altramente valorosi, iquali con sicuro animo entrati in campo dicono, che al primo aspetto dell'auersario sono rimasi abbagliati, & istorditi. Et ho uisto tale, che si proferiua d'incantar due spade, che non potessero ferire, & come fossero state fra i combattenti cōpartite, di disincātare (per cosi dire) quale a lui piaceua. Et altre cose si fanno di arte magica infinite. Et per tanto essendo elle cose, che scorgere

per via di alcuno ſentimento non ſi poſſono, uorrei an
Giuramento. zi far dare al mio aduerſario il giuramento, che egli
non ha addoſſo, ne è per portare, nè per adoperare alcuno incanto. Che ſentendoſi l'huomo Chriſtiano doue re andare al giudicio di Dio, & auuedendoſi di hauer iſcorta il diauolo, non ſo con qual animo debbia volere per cominciamento di giornata laſciarſi indurre a pigliar un ſacramento falſo. Et ſe pure alcuno foſſe di poca religione, che egli non ſe ne faceſſe punto ſtima, ſappia, che Dio è onnipotente, & che nelle mani ſue è la vittoria de gli eſerciti, non che di vna ſpada particolare, & che egli non è da ſchernire, anzi contra gli ſchernitori ſi ſuole dimoſtrare acerbiſſimo uendicatore. Et percioche per le mani de' Padrini ſogliono ordinariamente paſſare queſte malie, & queſte ciancie, non ſarebbe perauentura mal fatto, che a loro ancora ſi deſſe giuramento, che nè eſſi a caualieri loro hanno dato, nè fatto, nè ſono per dare, nè per fare incanto alcuno: nè ſanno, che egli, nè altri ne habbia alcuno da adoperare in alcuna maniera quella giornata: & che riſapendolo, non ſono per comportarlo: anzi che incontanente al Signor del campo, &
Officio de Signori. alla contraria parte il tutto faranno manifeſto. Et coſi conforterei io ogni Signore, che ad ogni richieſta di qualunque s'è l'una delle parti, & a caualieri, & a i Padrini coſi doueſſe far giurare, ſe uoleſſero uenire a battaglia ne' loro ſteccati. Et percioche nelle hiſtorie ſi legge di Milone, che egli in tutte le battaglie fu uin
Milone Alettorio. citore per uirtù dello Alettorio, che egli portaua adoſſo: ilquale dicono eſſere una gioia, che ha ſembian

za di cristallo, laquale si truoua ne uentrigli de galli di grossezza d'una faua, ancor ch'io non intenda quanto questo altrui possa parere uerisimile, nondimeno dirò, che quando ò questa, ò altra simile cosa si trouasse, anche quella da gli steccati douerebbe esser sbandita.

Che non si dee combattere senza arme da difesa. Cap. X.

SCritto è nella legge Longobarda, che dapoi che si possa uenire a Duello, in ogni altro caso, che in caso d'infideltà si debbia combattere con bastoni, & con iscudi. Dalle quali parole tornerò io pure a dire, che ageuolmente si comprende la institutione del duello non essere stata fatta per honore di caualeria, come uogliono tirarla i moderni combattenti, ma solamente per inquisitione di uerità, da che non con arme caualeresche, ma con bastoni da coloro si usaua di uenirne alla diffinitione. Et perciocbe il voler ritornare le maniere, che hoggi si usano, al costume de' Longobardi sarebbe cosa piu da ridere, che possibile da fare, noi pur le arme caualeresche a gli steccati lasciando, di quelle trattaremo. Et di quelle ragionar douendosi, primieramente è da sapere, che non meno virtù di huomo ualoroso è la prudenza, che sia la magnanimità ò la fortezza. Anzi tanto è uirtù la fortezza, & la grandezza dell'animo, quanto sono dalla prudenza accompagnate, & gouernate: che senza quella non ualoroso, ma furioso piu

Duello nõ instituto ꝑ honore.

Prudenza, & magnanimità.

tosto

tosto dourà eßere l'huomo reputato. Et magnanimo
Magnanimo. *non è colui il quale senza consiglio alcuno si mette alle grandi imprese, nè chi di esporsi a pericoli si diletta; ma quegli, ilquale con sano auedimento nelle opere generose si gouerna: & che doue il publico beneficio, o l'honor suo il richiede, da' pericoli non si ritrahe. Che (come ben dice Aristotele) non è forte colui, ilquale teme ogni cosa, ne quall'altro, ilquale le paure non misura. Hor si come la grandezza dell'animo ad assalir il nimico ci fa arditi, cosi la prudenza a difender noi stessi ci ammaestra. Perche io voglio dire che io non hauerò mai per ualoroso caualiero colui, ilquale senza arme di difesa si conducerà a combattere.*
Spade sole. *Et con tutto che dal vulgo siano riputate honoreuoli le spade sole in camiscia, o pugnali, o altre tale armi, nelle quali la morte si uede manifesta, non perciò concorrerò in quella sentenza; nè istimerò coloro, che in quella guisa entreranno a battaglia piu honorati che cinghiari, iquali da furore trasportati, ne gli spiedi vadano ad inuestire. Et di coloro, a cui par cosa honoreuole non solamente il non istimare, ma il gittar la vita, istimerò io che di poco prezzo debbia essere la loro vita, facendone essi medesimi cosi poca stima. E reputata cosa sopra tutte le altre vergognosa, se essendo altrui commessa da un Prencipe la guardia di alcun castello, egli senza licenza lo abbandona, & noi le cui anime hanno hauuto in guardia dal creatore nostro, & dal nostro Signore questo cosi bel ricetto de' nostri corpi, non habbiamo alcuno rispetto; quello gittando, di farci a lui ribelli, & di perde-*

perdere i corpi insieme con le anime. Poi se caualiero alcuno và alla guerra, quegli pare essere piu honorato, ilquale nelle battaglie meglio armato si appresenta. Hor perche nelle publiche querele sia bene cõparir coperto di arme, & nelle priuate ignudo, io non lo intendo. Mi par ben d'intendere, che & qui & quiui l'huomo habbia parimente da mostrar valore, & da desiderare vittoria. Et se cosi è medesimamente armati ancor nell'una, & nell'altra impresa si dourebbono mostrare. Et se pure i caualieri uogliono hauere questo risguardo di usar cortesia al nimico suo di dargli arme con lequali si possa venire alla diffinitione, risponderò che per dire io che si debbiano armare, intendo di dire che si armino in materia tale, che siano armati, & non di arme caricati. Che officio di caualiero è di accompagnarsi l'ardire con la prudenza, che si possa conoscer che nè egli la uita ha tanto cara, che per guardar quella uoglia commettere atto uile, nè si poco l'apprezza che senza legittima cagione si uoglia di quella priuare. Benche non hauerei io mai per atto dishonoreuole il uenire armato da huomo d'arme, eßendo quelle le proprie arme de' caualieri, & sotto quelle uccidendosi de gli huomini, & sotto quelle essendo ageuole a Dio dimostrare il suo giudicio. Vero è che vorrei ancor che le arme portate fossero incontanente, & che non si entrasse nello steccato quando fosse tempo da vscirne; et principalmẽte che le arme da offesa fossero medesimamẽte da huomo d'arme, & da guerra. Et quando altri con sole arme da offesa uolesse combattere

Officio di caualiero.

Appresentatione di arme.

Officio de Signori.

à Signo-

à Signori de' campi si apparterrebbe di proueder ui, non permettēdo, che doueßero sotto la loro giuridittiō combattere se non come a caualieri si richiede: seguitando in ciò gli esempij da M. Paris recitati, che volendo due cōbattere con spade sole, il Signore vietò loro la battaglia. Et che il medesimo fu fatto ancora di due altri, che haueuano da venire ad abbattimento con ispade, et con pugnali, iquali esempij tanto piu sono da essere lodati, che alcuni altri, iquali in contrario si potessero allegare, quanto questi sono di honore, & di esaltatione, & quegli altri in vituperio, & diminution dell'honore del grado di caualeria.

Spada sola

Della elettion delle armi. Cap. XI.

Vantaggi del reo.

GRan vantaggio è veramente quello del reo; nè senza ragione è a lui gran vantaggio conceduto: che essendo egli & accusato, & a combattere costretto, è ben cosa conueneuole che goda di ogni honesto fauore. Et fermamente non poco fauore è quello, che solo che egli non sia vinto, rimane vincitore; la doue all'attore conuien vincere se egli non vuol perdere la querela. Et questo ancor è di ragione, perciochè all' vno si appartiene di prouare, & all'altro è assai se egli difende. Poi minor non è quell' altro fauore, che egli habbia da elegger le arme, con lequali si difenda; ilche è pur da ragione accompagnato: che s'altri elegge di chiamarmi per la via delle arme, la elettion di quelle a me si appartiene. Vero è che in questa elettione io non istimo

che

che debbia esser lecito tutto quello, che altri crede che lecito gli sia: percioche anche questa, si come le altre parti del Duello, dalla ragione dee essere regolata. Et se noi uorremo far diligente inquisitione con qual uia alla elettion delle arme si possa metter legge, a me sembra che discorrere si debbia in questo modo. Le pruoue delle armi, alle quali i Caualieri ricorrer possono, in caso che per altra uia da loro alla giustificatione non si possa uenire, sono stimate che dal diuin giudicio debbiano riceuere la sentenza. Et uolendo aspettare la determinatione di quella; è necessario, che ogni uiolenza, & inganno debbia essere tolto uia, essendo quelle proprie (come dice Cicerone) l'una del Leone, & l'altra della uolpe, & dalla natura dell'huomo in tutto lontane: Hor queste se in tutta la uita nostra da tutte le nostre operationi debbono esser tenute separate, ciò maggiormente mi par che si debbia cercar di fare nella inquisition della uerità, & della dirittura de' giudicij. E quanto alla uiolenza, a me sembra che assai bene sia stato dalle leggi proueduto, dando il uantaggio delle arme al reo, che quando ciò non fosse stato ordinato, ogni huomo robusto si sarebbe assicurato di apporre falsi biasimi, & di tirare a battaglia ogni men forte, promettendosi per fermo di douerlo potere atterrare. Et poscia che a quella è stato così bene proueduto, dapoi che lo ingãno è ancora (secondo il detto del medesimo scrittore) degno di maggiore odio, a questo etiãdio conueneuole cosa è che si debbia rimediare. Perche al reo nella elettione delle arme di dare alcuna legge ci appartiene. Et quel

Regola di elegger le arme.

Violenza.

Inganno.

la

la dee esſere tale, ch'egli inganno nõ habbia ad uſare

La diſpoſitiõ del corpo.

nè poſſa dare arme, le quali dalla diſpoſitione del corpo ſuo ragioneuolmente non ſi poſſano aſpettare. Che ſe bene altri puo dire che naturalmente noi ſiamo formati tali, che poſſiamo adoperar in ogni eſercitio coſi l'una come l'altra mano, pur nondimeno in queſto eſſere noi deſtri, & mãcini è fermamẽte da tenere che

Manoni.

,, Noſtra natura è uinta dal coſtume.

Et per tanto ſe io ſarò deſtro, & per tale ſarò conoſciuto, non douerò uoler coſtringere il mio nimico a cõbattere con una arme da mancino, non eſſendo quella la diſpoſitione della perſona mia, ſecondo laquale l'aduerſario mio ha con me da combattere. Et ſe io

Impedimẽti di perſona.

non haurò difetto nelle braccia, ne nelle coſcie, ne nel le gambe, non dourò appreſentarmi a battaglie con bracciali, nè con arneſi, nè con ſchinieri, che impediſcano il piegare del gomito, o del ginocchio, o il contra paſſare, che queſto è manifeſto ingãno, & da gli ſtec cati dee eſſere del tutto ributtato: et i Padrini nõ deb bono tali arme accettare, ſe hanno giudicio, o conteza di ragion di caualleria. Se io ſarò zoppo, o ſtroppiato di un braccio, o di una mano, o ſenza un'occhio, potrò ben dare all'auerſario mio una arme, che gli leghi ſimilmẽte la gamba, il braccio, o la mano, o che gli aſconda uno occhio. Ma ſe colui, che mi sfida ſarà ſenza uno occhio, non douerò dargli una celata, che gli aſconda l'altro occhio, nè ſe egli ſerà ſtroppiato di uno braccio, douerò dargli bracciale, che gli impediſca il ſano. Et in concluſione mi douerà eſſer lecito di dare al mio nimico arme, che lo impediſcano

no di quella maniera, che io mi trouerò impedito: ma se io impedito non sarò, non dourò impedir lui. Dichiarando, che se io sarò priuo dell'occhio destro, & egli del manco, io non douerò perciò uolere a lui chiudere anche il destro, che questo non è uolerlo pareggiare alla mia dispositione, ma priuarlo di ogni dispositione. Et questo, che detto ho de gli occhi, intendo medesimamente delle altre membra. Non parlo di quella quistione di far che altri si debiliti al pari del richiesto, o si lasci cacciare uno occhio, o fare delle altre cosi fatte follie; che questa è disputa souerchia, & uana. Bene è da sapere, che gli impedimenti, i quali detto habbiamo, che sono leciti di porre altrui, hanno da esser tali, che impediscano solamente, & non offendano, che le arme o sono da difesa, o da offesa: & quelle da difesa hanno da coprire colui, che le porta: & quelle da offesa sono per offendere l'auersario: & chi le adopera in guisa, & a fine che elle habbiano da fare effetto contrario, opera contra natura: ilche in alcun modo non si dee consentire. Questi ritrouatori ueramēte di arme nuoue, come di celate, che habbiano la cherica, di spade mozze, & d'altre arme lōtane da ogni uso di caualllieri, non sò quanto siano degni di molta lode. Che se per essere io grande, uorrò questo uantaggio di ferire l'auersario mio in su la testa, io combatterò col capo ignudo. Et se temerò che l'arme non mi pungano, mi metterò indosso tal corazza, che non hauerò paura etiandio de gli archibugi; & non darò da ridere a gli spettatori. Et perciocbe si sogliono usare alcune punte per difesa de' deboli, da

Gli impedimenti nō offendano.

Arme nuoue.

Punte.

non

non uenire alle prese, quelle par che siano homai sì approuate, che piu dir non si possa che si habbiano a rifiutare. Nel rimanente quelle saranno arme piu honoreuoli, che piu saranno cauallaresche; & quelle piu saranno cauallaresche, che piu saranno da' caualieri usate in su la guerra. Et perciocbe intorno alle arme da difesa si suole alcuna uolta disputare dell'armar piu, et meno che il picciolo portãdo esso le arme, nõ uorrebbe, che il bracciale, o le schiniere dell'auersario fosse piu lungo del suo; io mi marauiglio come alcun Padrino a disputar sopra questa differenza si conduca. che il diritto è che le arme del grande armi lui tanto a proportione del corpo suo, quanto è armato il corpo del minore. nè si debbono le arme, una cõ altra misurare, ma adattarle a corpi. Et se il bracciale mio arma me infino al nodo della mano, infino al nodo dee esser armato il mio auersario. Et se infino al nodo della mano ho scoperto il braccio, medesimamente dee esser ancora il braccio del mio nimico, & cosi di parte in parte a proportione delle membra, et non con pari lunghezza di arme si hanno da armare i caualieri; che arme eguali si hanno da dir quelle, lequali armano egualmente. Ma chi mette in campo le cosi fatte dispute, dà segno di nõ uoler combattere, et il tempo, che in quelle si consuma, dee correr in pregiudicio di chi di quelle è autore. Et il medesimo è ancor da dire di quello che si spende in far rassettare arme, portandone il reo di nuoue, & inusitate: che passando le hore per colpa sua, debbono correre a danno di lui. Et perciocbe cosa manifesta è, che in potestà del reo è

Arme honoreuoli. arme uguali.

Arme nuoue.

di

di appresentar le arme quanto prestamente piace a lui, per tanto ogni uolta ch'elle non sono appresentate tutte tanto in tempo, che l'attore possa essere armato, & habbia tempo conueniente da poter con quelle la sua intention prouare; direi io sempre che il combattere dal reo fosse mancato: Et dichiarerei, che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto.

Del dì della battaglia. Cap. XII.

IL tempo ordinato alla battaglia senzo altro dubio per approuato costume, è dal leuare al corcar del Sole; & chi in tal tempo non proua la sua intentione, non ha piu luogo da combattere sopra quella querela. Et se la giornata trapassa senza battaglia, non perciò si ha da rimettere la pruoua nel seguente giorno, se non consentimento del reo, ilquale essendo stato per quel dì richiesto, & eßendosi in tempo appresentato, all'honore & al douer suo ha sodisfatto (se per colpa sua la battaglia non è mancata) & da ogni obligatione di quella querela rimane assoluto. Nè basta che il reo consenta; ma è da vedere se il Signor del campo ui vuole anch'egli acconsentire: che hauendo il campo conceduto per quel dì determinato, passato quello, egli piu auanti non è obligato; ma alla richiesta dello attore nõ concorrendo la volontà del reo, & quella del Signore insieme, ogni cosa che altri tentasse, sarebbe in vano. Ben potrebbe la patente del campo essere sta-

Del prolungare il dì della battaglia.

ta iſpedita con tal forma, che per lo partirſi del Sole la battaglia non ſi douerebbe partire, ò il ſeguente giorno ſi douerebbe rinouare: ma ſe nuoue conditioni non ſono eſpreſſe, per ordinario ſtilo quello, che di ſopra habbiamo detto, ſi ha da oſſeruare.

Delle coſe che ne gli ſteccati occorrono. Cap. XIII.

Duello a tutto tranſito.

LO ſcriuere noſtro è in maniera di Duello a tutto tranſito, ſecondo che ordinariamente ſi vſa a noſtri giorni. Et perciò tutte le ſentenze noſtre a quello ſi vanno indirizzando. Entrati dunque in ſteccato i Caualieri, ſe non hanno altra copulatione tra loro per toccar palo, ò corda, ò per uſcire con vn mẽbro fuori, non è prigione, nè quel membro gli dee eſſere tagliato, anzi la battaglia ſi ha da perſeguire infino a morte, ò fuga, ò diſdetta. Se il combattente eſce tutto fuori di ſteccato, è prigione. I caualli ſi poſſono ferire & uccidere; & ſe vn'arma ſi rompe, non ha da renderſene vn'altra. Et ſe arme cade all'uno di mano, all'altro è lecito di ferirlo coſi diſarmato: è lecito dico, percioche atto honoreuole ſarebbe dire a colui che ripigliaſſe l'arme ſua, & ſtarſene ſenza offenderlo, infino ch'egli haueſſe quellla recuperata. Benche auenendo poi che la vittoria foſſe appreſſo colui, hauendo egli potuto vincere al ſicuro, ſi direbbe che la ſua foſſe ſtata ſciocchezza, & che gli foſſe bene inueſtito. Queſte coſe dico io per ordinarie ſi hanno da ſeruare; ma quando

Toccar palo, ò corda.

Chi eſce dello ſteccato.

Caualli.

Se arme cade.

altramente fosse ne' capitoli, a quelli inuiolabilmente si douerebbe stare soto la pena, ch'in quelli fosse stata espressa; et quando pena alcuna per quelli espressa non fosse stata, chi contra la capitolatione hauesse cosa adoperato; per traditore dourebbe esser condannato. Tanto ho da dire della capitolatione, ancora, ch'ella si fa di concordia di amendue le parti; & che uno non puo costrignere l'altro ad accettare cōditione che sia fuori della legge del tuto transito. Mi par superfluo ricordare, che all'attore primieramente di mouersi conuenga per andare a ferire il suo nimico; che hauendo egli da prouare, & all'altro bastando difendersi, chiara cosa è, che non si mouendo colui, questi non ha da fare mouimento ueruno; & tutto quello ch'egli adoperasse auanti che uedesse l'attore inuitato per andare ad assalirlo, sarebbe di souerchio. Capitoli. Chi primo si ha da mouere.

Chi fa motto de circonstanti allo steccato dee essere castigato. C. XIIII,

COstume ordinario è, che allo entrar de' Caualieri nello steccato, si mandi il bando, che alcuno sotto la pena della uita non debbia parlare, nè far motto, nè segno alcuno: & in quella maniera, che egli uien fatto, seueramente senza alcun risguardo dee essere mandato ad esecutione, trattandosi dello interesse della uita, & dell'honore altrui, di che altro maggiore non ne puo hauere. Vero è, che M. Paris propone un caso di due, ch'entrati in campo, l'uno essendo

di uno incontro caduto, & l'altro senza essersene aueduto, per lo campo scorrendo, dal fratello sgridato tornò, & uinse il suo nimico: & che sopra questo caso il Signor del campo dichiarò, che chi uinto haueua, hauesse la uittoria; & che il fratello il quale haueua fatto contra il bando fosse decapitato: ma il uincitore uolle anzi renuntiare la uittoria, che uedere morto il fratello. Et sopra questo caso allegãdo molte ragioni, uuol conchiudere contra il giudicio del signore, che nè il uincitore haueua bẽ uinto, nè il fratello di lui meritaua d'esser morto. Intorno alla qual cosa, si come in una parte concorro con l'openion del dottore, cosi nell'altra lodo la sentenza del Prencipe; che a me nõ pare che la uittoria debbia esser di colui, ilquale uince contra la ordinatione, & contra la fede del Signore: & parmi che il fratello ammonitore meriti di perder la uita, hauẽdo disobedito al bando, nel quale era statuito pena di uita. Nè in questo caso è da dire, che l'affettione lo debbia scusare, potendosi star lontano, & non mettersi a tal pericolo; che da persone d'intelletto si usa di nõ si uoler trouar a cosi odiosi spettacoli, la doue persone a loro congiunte uengono alle mani. Et in caso, doue si tratta della uita, & dell'honore altrui, non ho io per legittima scusa, che altri per affettione debba insidiare all'altrui uita, & all'altrui honore senza cadere egli nella pena a tal fine statuita. Nè ueggo come faccia a proposito q̃llo, ch'egli allega, ch'essendo alcuno preso cõtra gli stili, & cõtra gli ordini della Corte, si debbia p giustitia relassare. Che questo cõcedo io, & da q̃sto ne traggo cõclusione contra

Contra M. Paris.

tra colui, cui egli difende; che se quale è preso contra l'ordine dee essere relassato, quest'altro in essecution dell'ordine è stato bẽ condannato. Et meno no'l rileua quell'altra cosa, ch'egli aggiunge; che se alcuno ha deliberato di amazzare un suo nimico, & io consiglio, che uada ad uccirderlo, seguẽdo l'homicidio, io non sarò per questo come micidiale castigato: che ancor che cosi sia vero, questo non è caso pari al caso nostro: perciochе se colui non è castigato come micidiale, è perciò che egli non ha commessa cosa, per laquale sia ordinata pena d'homicidio. ma colui ilquale contra il bando ha dato in consiglio, al dator del quale è imposta la pena della uita, merita in esecutione di quell'ordine, che gli sia tolta la uita. Et questa seuerità in tali casi da' Signori si dee usare senza alcun risparmio; perciochе chi una uolta uno atto tale lasciasse impunito: si inducerebbe una licenza tale, che a gli steccati torrebbe ogni franchezza, & ogni sicurtà.

Se denegando, ò interrompendo il signor del campo la battaglia, ella si habbia pure a perseguire. Cap. XV.

VNO altro dubbio propone M. Paris, ilquale a me sembra che habbia bisogno di nuoua cõsideratione. Et ciò è, essendo due condotti al campo, & non uolendo il Signore lasciargli combattere, se si douerà prouedere d'un'altro cãpo per diffinitione della

querela, & cõchiude di sì. Ma è da notare, ch'egli parla secondo il uecchio costume, quando il reo ordinariamente il campo mandaua: perche è da dire, che buona è la sua sentenza; perciochè essendo cosa propria de rei il fuggire, sarebbe uerisimile, che colui, ilquale reo essendo haueße il campo trouato, haueße ancora quella malitia procurata; laquale essendo in pregiudicio dell'attore, conueneuole cosa è, che all'honor di colui sia proueduto. Ma mandando il campo l'attore, a cui si appartiene di procacciare che all'abbattimẽto si habbia a uenire, cessa quella suspitione; conciosia cosa che si come non combattendo, il reo col solo condurcersi al campo si puo tenere d'hauere all'honor suo sodisfatto, cosi l'attore, se non combatte, non puo uenire al fine della sua intentione: & per tanto non è da pẽsare, che colui, ilquale non combattendo rimane con carico, habbia da procurare di nõ douer combattere; & quando pure egli il procurasse, in ciò non farebbe pregiudicio ad altra persona che a se medesimo: di che non rimarrebbe a cui di fauoreuole rimedio si douesse altramẽte prouedere. Et quãdo egli ancor nõ ne haues se alcuna colpa, & che il Signor del cãpo gli mãcasse, dir si potrebbe ch'egli doueua esser piu diligente in ricorrere a Signore, della cui fede potesse esser sicuro. Et per parte del reo si potrebbe rispondere, ch'egli nõ dee esser aggrauato ꝑ vna querela di cõducersi piu di vna uolta ad isteccato. Et pciochè non è cosa conueneuole, che Caualiero da Signore alcuno debbia esser'ingãnato, nè sotto la fede sua rimanere uitupato, a colui, cui dal Signore mãcato fosse, sarebbe lecito di richieder q̃l

Il reo ãche non cõbattendo puo uincere.

Il S. del cãpo potrebbe a battaglia esser richiesto.

lo à battaglia, come mancatore di fede; essendo questo mancamento tale, che rompe i priuilegij delle maggioranze, secondo che poi diremo al luogo suo; nè potrebbe il Signore la battaglia rifiutare, perche colui hauesse il carico di altra querela, hauendogli esso interrotta la diffinitione di quella. Benche il rompimẽto della fede si potrebbe perauẽtura mostrar così manifesto, che di proua di arme non hauerebbe mestiero. Et per tornare a' Caualieri al campo condotti, dico che ricusando il reo piu di andare ad altro campo, pagandogli l'attore le spese, & mandandogli nuoue patẽti, non so come potesse con honore rifiutar di tornare a difendere il suo honore. Et questo che detto ho di coloro, che fossero al campo condotti, dico ancor di quelli, iquali nello steccato fossero entrati, & che alle mani uenuti, prima che la battaglia, ò il dì fosse finito dal signore fossero separati, che douendosi l'abbattimento fare a tutto transito, per esser dal signore interrotto, non si puo dire che finito. & come che così fatti casi auenir non si ueggano, nè io penso, che habbiano da interuenire, pure hauendoui altri parlato, & auenir potendo, non gli ho uoluti lasciar passare senza ragionarne, hauendo massimamente per la uariatione de' costumi bisogno la età nostra di nuoua dichiaratione. Et a' Signori ho io da dire, che ò non debbono patẽte di campo cõcedere, ò poi che concedute l'hanno, nõ debbono nè uietare, nè interrompere la battaglia. Bene hanno essi da usare ogni studio di nõ dar cãpo, se le querele battaglia nõ meritano, & in q̃lle che meritano diffinione di arme, poi che i Caualieri sotto la loro

Pagando le spese, si puo richiamare.

Duello interrotto.

Officio de Signori.

giuriditione sono ridotti, debbono con ogni industria faticarsi per uedere se potessero con cõcordia dar lor fine;che questo è ueramente honoreuole officio, & da Caualier generoso,& da Prencipe virtuoso.Et quãdo egli aueniss e,che altri hauendo la querela falsamente esposta con false pruoue hauesse al Signore dato a vedere che abbattimento le si conuenisse: & che uenuti i Caualieri al campo,la cosa si trouasse stare in altra guisa,& quella informatione falsa si discoprisse, in tal caso direi che non solamente giusta cosa fosse il negar la battaglia,ma che colui,ilquale le patenti domandate hauesse,il principale dico,douesse essere arrestato,& non relassato,se non hauesse prima pagate le spese alla parte contraria,per hauerla indebitamente molestata, & non dirittamente tentato quel giudicio.Et quando ancora contra di lui,& contra qualunque altra persona ch'in quella querela hauesse la mãposta, si procedesse di spergiuro, & di falsità,questa direi io che fosse opera di honoratissimo,& giustissimo Signore; che cosi si darebbe a cattiui il conueniente castigamento: & si uerrebbe insieme a dare un notabile esempio, che altri non hauesse ardire di andar con colorate menzogne ad ischernire l'autorità de'riuerendi tribunali.

Falsa informatione.

Officio de Signori.

Se i Caualieri ne gli steccati pentire si possano di combattere. Cap. XVI.

SI muoue ancora un'altra quistione;et questa è tale se i Caualieri in cãpo cõdotti,pentir esi possano di cõbattere.I.he primieramente non mi par che tra perso-

persone honorate possa in alcun modo auenire; chè come si potrà pentire l'attore di uoler diffinire la sua querela, senza rimanere con perpetuo biasimo, & dishonore, non douẽdo piu potere altrui a battaglia richiedere, per non hauer prouato uero il detto suo, per loquale egli già le arme prese hauea? Io conforterei ben ciascuno, che sentendosi douer prender ingiusta querela, quella non pigliasse; e prima che combattere contra la uerità, ch'egli douesse allo ingiustamente offeso dare ogni debita sodisfattione, come nel terzo libro diremo piu amplamente. Ma questo si dee far per tempo, & per amore di uerità, & per zelo di uirtù, che il perseuerare, ò per dir meglio, lo stare ostinato i un proponimento, fin che l'huomo si troua con le armi in mano, & poi uoler mutar proposito, mi par che sia opera nõ meno di animo uile, che di maluagio. Nè uegg o come questo pentimento dalla parte del reo possa uenire, saluo se egli non uuole cedere la querela, & confessarsi tale, per quale egli è stato incolpato: ilchè (come dell'attore ho detto) con men uergogna potrebbe egli fare prima che egli le arme prendesse, che dapoi che fosse armato. Et a qual hora senza altra sodisfattione tra loro si uenisse alla pace, non ui ha dubbio alcuno, che all'attore ne rimarrebbe il uituperio. Si che come un tal caso possa auenire, io non l'intendo. Ma pur quãdo egli auenisse, il parer mio sarebbe, che se la querela fosse di cosa, che a Prencipi si appartenesse, ò fosse d'interesse altrui, il Signore gli douesse constringere ò alla battaglia, ò a chiarire la uerità del fatto. Quando ueramente fosse di cosa

Officio de Caualieri.

Officio de Signori.

loro

loro propria & particolare, potrebbe senza battaglia, ma non senza vergogna licentiargli. Bene è uero, che quando ancor la querela abbattimento richiedesse, & ch'essi uoglia di combattere non hauessero, non so come a far da douero potessero esser costretti: eccetto chi non uolesse alla guisa, che già fece Astiage Re de' Medi contra Ciro combattẽdo, mettere loro doppo le spalle, che con gli spedi gli facesse andare auanti.

Astiage.

Se i Caualieri nello steccato possono mutar querela. Cap. XVII.

NE quell'altra dubitatione intendo io di passar con silentio, nella quale si propone, che combattendo due, l'uno dice; difenditi traditore, & l'altro risponde; Io ti cedo la prima querela, & sopra questa seconda combatto hora con te. Nel qual caso non ho io dubbio alcuno, che colui, a cui la querela è renunciata, di quella non sia uincitore: Nè che uincendo l'altro la seconda; non debbia medesimamente uincitor di quella esser giudicato. Ma ben dico, che nè l'uno, nè l'altro di quello steccato non uscirebbe con honore: anzi che l'uno & l'altro sarebbe caduto in biasimo di mal Caualiero per hauere amendue preso a combattere per ingiusta querela; il che dell'hauere l'uno & l'altro perduto si presumerebbe. Et percioche l'una uittoria dall'altra perdita non rileua, si come chiaramente dimostreremo nel terzo libro, come mali Caualieri in altre querele potrebbono esser ributtati. Ma in simili auenimenti

Due dishonorati.

ti colui, che uoleſſe attaccar la nuoua querela non dò uerebbe dire, ti renuntio la prima, ma ſolamente; Tu menti ch'io ſia traditore; & ſopra queſto da hora in nanzi mi difendo, et uincendo queſta non ſi potrebbe dire che haueſſe l'altra perduta; anzi ſarebbe la pre ſontione in fauor ſuo; che hauendo l'auerſario tolto a combattere il torto in queſta, haueſſe il torto hauuto anche nell'altra. Ma colui, a cui tornerebbe meglio combattere ſopra la prima querela, non douerebbe alla ſeconda acconſentire, anzi riſpondere, ch'egli finiſce la prima battaglia, & che del rimanente appreſſo ſi partirebbe. Et dicendo l'altro di renuntiargli la prima, egli accettar douerebbe tal renuntiatione, & al Signor del cãpo haurebbe da domandare le patenti della uittoria, e piu non cõbattere con colui. Nè il Signore piu gli douerebbe laſciar cõbattere. Et queſto è quanto mi occorre a dir in queſto ſoggetto di quello, che à Caualieri s'appartiene. Et uenendo all' officio de' Signori dico, che ſe dapoi che le patenti de' cãpi ſono eſpedite, ò in campo, ò fuori di cãpo, i Caualieri uogliono mutar querela, eſſi poſſono riuocar le loro patenti, et uietar loro il combattere, percioche non ſono tenuti di dar cãpo ſe nõ ſopra quella ſpetial querela, che a loro è ſtata portata, & ſopra laquale eſſi hanno le loro lettere concedute; la onde anche per queſta cagione nõ ſarebbe ſe non bene che la querela nelle patenti foſſe eſpoſta. Et più diro io ancora: che mutando i Caualieri querela nello ſteccato ſenza licẽza del Signore, & ſeguendone morte, il Signor potrebbe punir l'ucciditore di homicidio, hauendo egli un'huo-

Officio de Signori.

mo ucciso nella giuridittion sua senza la sicurtà del campo franco, non s'intendendo quel campo esser frā co, & sicuro; se non per quella spetial querela, per laquale fosse stato conceduto: saluo chi non uolesse dire, che sentendogli il Signore prendere la battaglia sopra nuoua differenza, & loro non la uietando, uenisse tacitamente a consentire: ilche non approuo, nè condanno.

Di quelli, che non rispondono, ò al campo non compariscono. C. XVIII.

COme altri da altrui a battaglia è richiesto, cosi dee disporsi a rispondere non con parole solamente, ma con arme ancora, eccetto se il richieditore fosse tale, che ragioneuolmente potesse essere rifiutato, ò ributtato, della qual cosa nel terzo libro serbiamo il luogo à douerne ragionare. Intendendo sempre nondimeno, che altri per uia ciuile non si possa difendere; & che la querela meriti battaglia. Ma cessanti questi rispetti, chi richiesto nō risponde, ò senza giusta cagione non accetta patente di campo, ò q̄lla accettata senza cagion legittima non cōparisce, cade in grauissima infamia nel cospetto di ogni honorato Caualiero. Et il richieditore al tēpo conueniente dee appresentarsi al cāpo, & far le usate solēnità. Che il giorno precedēte al dì statuito alla battaglia, il Padrino si ha da apprestare al Signor del cāpo, & dire che il suo principale è uenuto per prouare la sua querela; & che p tāto esso procurator suo cōparisce p uedere se la parte

Ordine proceder contra i contumaci.

te cõtraria è uenuta, & se intende di capitolare, ò di dire altro, accioche il giorno seguente siano piu espediti per uenire alla determinatione, protestando, che da lui non manca: & pregherà il Signore che faccia uedere, se egli, ò altri per lui è uenuto: & che non hauendosi notitia della uenuta sua, uoglia per un publico bando cõmandare che chi è per la cõtraria parte, debbia cõparire, che quando il richiesto alla battaglia non si appresenti, si procederà contra lui come cõtra contumace, & mancatore. Il che il Signor del cãpo non gli douerà negare: Et il dì ordinato alla battaglia douerà ad hora conueniente il Caualiero appresentarsi allo steccato, & il Padrino rappresentarsi al Signore, isponendo che il suo principal'è al campo cõdotto per douer combattere, e facendo nuoua istanza di un nuouo bando a perseguir la querela. Et il medesimo tornerà a fare in sul mezo giorno, & uerso la sera: & insieme farà mostra di arme, & di caualli, co' quali era uenuto apparecchiato per combattere. Et ultimamente hauerà da accusare la contumacia dell'auersario, & da dnmandare che il suo principale sia lasciato correre il campo, & che per uincitor sia dichiarato; & che l'altro per contumace, per mancatore, & per uinto nella querela sia condannato, & che il dichiarato uĩcitore possa usar de' termini, i quali cõtra cosi fatti contumaci per istilo di caualeria sono pmessi. Le quali cose tutte dal Signore gli douerãno esser cõcedute. Et il Caualiero cõ honoreuol põpa di caualli, et di arme, di trõbe, & di tãburri, entrato nel cãpo, quello intornierà tre volte, & ne riporterà le patẽti.

Dopo

Dipintura. *Dopo il qual atto di contumace dall'auersario suo potrà esser portato dipinto. Et quello, che detto habbiamo dello attore, potrà medesimamente fare il reo, cōducendosi egli al campo, & non comparendo la sua parte contraria.*

Quando s'alleghino impedimenti dal non comparire al campo, come si habbia a fare. Cap. XIX.

HOr se alcun Caualiero al termine statuito al campo non comparisse, & mandasse à fare la scusa, che da giusto impedimento fosse stato ritenuto, è ancora da uedere quello, che ī questo caso si habbia a fare. Intorno alla qual proposta dirò io primieramente, che quando lo impedimēto occorresse a tal tēpo, che auanti che la parte cōtraria si mettesse per andare al cāpo, di quello le si potesse dar notitia, ciò si douerebbe fare leuando a colui la fatica, & la spesa, & a lui si douerebbe mādare la gustificatione della sua legittima scusa, offerendosi ancora a lui in conueniēte termine di douergli egli prouedere di altri cāpi bisognando, & di sodisfare a quello, di che per tal prolungation di termine l'altra parte patiße detrimēto. Quando ueramēte lo impedimēto cosi subito sopra uenisse, che gliele potesse far sapere auanti il dì della giornata, non perciò non douerebbe la scusa essere approuata per buona, pur che ella fosse d'impedimēto legittimo; & a colui, ilquale al campo fosse uenuto, si douerebbe la spesa ristorare, che se io mi sono con te

conue-

conuenuto di esser teco in cotal giorno, nel cotal luogo, per la tal terminatione; & io quiui mi appresento, & altro intereſſe ti ritiene, douendo io per tale effetto, à nuoua ſpeſa ritornare, honeſta coſa non è che la tua commodità ritorni a me incommodità, & danno. Ma ſcuſa di impedimento legittimo ſarebbe graue infirmità, tempeſta, ò acque, che il camino gli impediſſero, guerra della patria, ò del ſuo Prencipe, ò contra infideli, & coſe altre ſimiglianti, lequali ogni giuſto Signore per giuste cagioni poteſſe giudicare. Vna prigionia potrebbe ancora eſſere legittima ſcuſa, quando ella non foſſe tale che egli ueriſimilmente ſchifarla potendo, non l'haueſſe ſchifata, che i Caualieri ſecondo i luoghi, ne' quali ſi trouano, douendo querela entrare, ſe ui è ſoſpetto alcun che il Signore gli habbia ad impedire, eſſi prima di là ſi partono, & in parte ricouerano, doue penſano di eſſer ſicuri di non douere eſſere della loro intentione impediti. Che in caſi di honori, chi non procura per tutte le uie di ſodisfare all'honore, & chi ad altra coſa penſa che all'honore, contra l'honor ſuo commette mancamento. Perche quando altri per uolere ſtarſi a caſa foſſe dal Prencipe ſuo fatto arreſtare, io hauerei quella ſcuſa tanto per legittima, quanto ſe egli quella prigionia ſi haueſſe procurata. Nè per legittima cagione di prolungatione di tempo hauerei io, ſe altri doppo la querela già cõteſtata, prendeſſe un nuouo carico di maeſtrato, ò altro, che queſta iſtimerei io che foſſe a queſto effetto mendicata, & non da douerſi approuare per buona: percioche hauẽdoſi obligatione di

Impedimẽto legitimo.

Stilo di Caualieri honorati.

bono-

Obligation di honore. honore, a quello dee ogni huomo ſodisfare prima, che andarſi a procacciare nuoue impreſe. Vero è, che ſe in quel mezo tempo occorreſſe che ad altrui, ò per ſuccesſione, ò per altra buona fortuna in mano gli cadeſſe alcuna Signoria, & che quella foſſe tale, che l'auerſario ſuo di pari, ch'egli era a lui, non pari ueniſſe a rimanere, queſto dir ſi potrebbe che foſſe un nuouo & giuſto impedimento, & non tanto di tirare il tempo in lungo, quanto di combattere con la propria perſona; che in tal caſo per perſona ſuſtituita, o uogliamo dire per campione, a determinare non le arme la incominciata querela ſarebbe obligato. Et ſe foſſe tirato ad honoreuole grado di eccleſiaſtica dignità, nè per ſe, nè per campione piu gli ſarebbe lecito di prendere, nè di accettare querela di arme. Quando ueramente trouandoſi altri in ambaſciaria in maeſtrato gli accadeſſe entrare in querela, potrebbe tardare la diffinition di quella al fin dell'officiò ſuo: nè quello oltra l'ordinario termine ſi douerebbe prolungare.

Signoria conſeguita.

Dignità eccleſiaſtica.

In quanti modi ſi poſſano vincere le battaglie de gli ſteccati. Cap. XX.

LE Battaglie ne gli ſteccati poſſono hauere diuerſi fini; che può auenire, che combattēdoſi in fino al tramontar del Sole, il richieditore non uinca il richieſto, nè ancor ſia uinto da lui: & in tal caſo il reo per uincitore douerà eſſere giudicato, & aſſoluto dal biaſimo,

Il reo vincitor non vincendo.

biasimo, che dall'auersario gli sarà stato dato; & l'attore p perditore sarà sententiato; & come mal Caualiero, uolendo appreßo richiedere altrui per altra querela, potrà essere ributtato. Ma non sarà perciò prigione del reo, se gli non lo si haurà conquistato. Et questo caso è solo quello nel quale combattendo, & non uincendo si uince, & è solo del reo. Gli altri all'attore, & al reo sono communi. Et vno è occidendo il nimico. Vn'altro è quando altri si arrẽde ò vogliã dire, si dà per prigione, cõ quali maniere di parole si uoglia dãdosi p uinto. Il terzo è quãdo altri si disdice espressamẽte, sponendo la querela, & di quella confessando si ò della uerità accusato, ò falso accusatore, Et vltimamente uinto, & prigione è colui, ilquale fugge dello steccato. Et di questi modi di perdere, ciascono è tanto piu uergognoso, quanto l'habbiamo piu basso in ordine risposto. Non è da tacere, che si come il morire nello steccato da' Caualieri è reputata la perdita men uergognosa, così è ella la piu pericolosa, & la piu dãnosa; percioche coloro, che così muoiono dalla Chiesa sono ributtati; & i corpi loro a sepultura in luogo sacro non sono riceuuti. Ma potrebbe anche auenire, che alcuno per uiua forza facesse prigione l'auersario suo, & quello teneße legato, ò in altra maniera in tal modo lo hauesse in suo podere, che ad ogniuno fosse manifesto ch'egli uolendo, uccidere lo potrebbe: & così stando, finisse la giornata. Hor così tenendolo, & facendo istanza che disdiceße, ò che si arrendeße, & colui ad alcuno di questi partiti cõsentire nõ uolendo, chiara cosa è, che lecito gli sarebbe dargli la

L'attore non uincẽdo perde.

Morire.

Arrendersi.

Disdirsi.

Fuggire di steccato.

Morire in isteccato.

Prigione per forza.

 morte,

morte. Ma pur quando egli non l'uccideſſe, & il giorno al ſuo fine foſſe arriuato, dubitarſi potrebbe, che giudicio in cotal caſo ſi doueſſe fare. Et quando il reo foſſe ſuperiore, non è punto da dubitare, ch'egli per vincitore non doueſſe eſſer dichiarato, vincendo egli (come detto habbiamo) per minor pruoua, che queſta non è, Ma quando l'attore foſſe egli colui, il quale in ſua mano haueſſe il reo, non coſi di leggieri ſe ne potrebbe fare la determinatione. Et in queſto caſo primieramente a' loro capitoli ſaria da riguardare, che potrebbono eſſere in tal modo formati, che con quelli ageuolmente ſi potrebbe, ſenza altro, fare diritto giudicio. Che quando nella capitolatione foſſe eſpreſſo, che l'attore non ſi intenda hauer uinto, s'egli non uccide, ò non fa disdire il reo, in tal caſo non potrebbe eſſere detto uincitore. Ma ſe ſi diceſſe, che il reo non ſi intendeſſe eſſere uinto, ſaluo ſe egli non foſſe morto, ò diſdetto, io non condannerei già lui per uinto; ma ben direi, che l'attore al douer ſuo haueſſe ſodisfatto, eſſendo in ſua mano ſtato di uccidere il ſuo nimico. & volendo il reo in altra giornata rinfreſcar la battaglia ſopra la medeſima querela, ò ſopra lo abbattimento di quella giornata, nõ mi parrebbe, che doueſſe eſſere da giuſto giudice aſcoltato, Et quando pur ne' capitoli non foſſero parole a quel caſo appartenenti, tenendo uno un' altro in ſua balia (come di ſopra è detto) a me pare, che l'altro non ſarebbe men prigione dell'uno, che ſe egli ſi foſſe arrenduto; & che uinto & prigione douerebbe eſſere giudicato: Et il uincitore di doppia gloria ſarebbe da eſſere

Capitolationi.

re honorato, si come colui, ilquale della sola uittoria contentandosi, contra l'altrui uita non fosse uoluto incrudelire.

Di cose che succedono alle uittorie de gli steccati. Cap. XXI.

IL uinto in isteccato è prigione del uincitore. Et del prigione tutte le arme, ueste, sopraueste, caualli, & altri arnesi di qualunque maniere si siano, che siano stati portati nello steccato per comparire honoreuole, ò per combattere, sono di colui, che ha uinto. Et questa è la uera opinione in questo soggetto; percioche le spoglie del uinto sono le insegne del uincitore. La persona del uinto, per honorato costume, uiene da' Caualieri donata ò al Signore del campo, ò ad altro Prencipe: a cui egli, ò colui sia seruidore, ò raccomandato, Et questa consuetudine, come che io la commendi, & conforti ciascuno a douerla seguitare, non perciò dico, che quando il uincitore uoglia, non possa vsare delle sue ragioni, & tenerlosi per prigione. Nè ciò gli dee essere negato da veruno; conciosia cosa ch'egli si puo di lui seruire, ma non già a uili officij, nè ad altro che a cose a Caualieri appartenenti. Et i prigioni fatti in isteccato, possono essere costretti a pagare le spese fatte per quella battaglia, Et si possono essi riscattare appresso per danari non altramente che Caualieri presi in guerra. Et chi dal suo uincitore alcuno ne riscuotesse, potrebbe farlo guardare, & imprigionare infino che

Arme & arnesi del vinto sono del vincitore.

Persona del uinto è del uincitore.

Pagamento di spese. Taglia.

Tēpo che ha da seruire. egli prouedesse del riscatto. ma nō sarebbe lecito di ac crescergli taglia oltra quella, che egli pagata hauesse per lui. Et chi nō ha da pagare, seruendo cinque anni in opere a Caualiero conueniēti, è libero, & pagamento de gli alimenti non gli si puo domādare. Et quando altri a uili esercitij uolesse adoperarlo, lecito gli sarebbe fuggire. Et hauendosi un prigione in dono, gli si puo metter taglia, ma si dee cortesemente liberare. A queste cose ho da aggiungere, che il uincitore non puo donare il uinto a persona pari, ò di minor conditione di se, senza la uolontà di lui. Et quando altri essendo in prigionia crescesse in facultà, ò in istato, non gli si do...bbe domandare il riscato se non secondo l'hauere del tempo, che fu fatto prigione. Et uenendo a morte il uincitore di lui, egli nella heredità del morto uiene a rimanere. In caso ueramente che'l prigione sotto fede di douer tornare ad ogni richiesta sia in libertà rimesso, richiesto non dee mancare di seruar la fede: ma quando il uincitor suo fosse ò ribello del commune Signore, ò scommunicato, ò fra lui & esso fosse nuoua nimistà, non sarebbe obligato a douere a lui tornare, Et se il relassato fosse appresso Signore diuenuto, non sarebbe tenuto al ritorno, ma riscuoter si douerebbe. Et se stando in prigionia fusse stato mal trattato; & il Signor suo non si fosse contentato della taglia conueniente, potrebbe rimanersi da tornare a lui, ma non perciò da pagar la conueneuol taglia si douerrebbe rimanere. Et occorendo, che il prigione liberi il Signor suo di alcun gran pericolo, deę per le leggi eßere incontanente posto in libertà.

Prigion donato. A cui si possa donare. Taglia.

Prigion de gl'heredi.

Prigion lasciato sotto la fede.

Prigion liberi il suo Signore.

Della

Della diuerſità dell'antico & del moderno coſtume intorno a'vinti. Cap. XX.

Non voglio laſciar di dire che quello, che di ſopra ho detto de' prigioni è ſtato introdotto anzi per coſtume di Caualieri, dapoi che per punto d'honore hanno cominciato a prender le querele, che per alcuna antica ordinatione di Duello. Che per le leggi de' Longobardi, chi era vinto in batteglia, era non dato prigione, nè dichiarato infame per ogni querela, ma variamente condannato per quella colpa, della quale egli era ſtato accuſato. Che ſecondo che in quella chiaramente ſi truoua ſcritto, quale di homicidio incolpato rimaneua vinto, perdeua vna mano; & chi era dannato di adulterio; era a morte ſententiato. Et de' teſtimonij, i quali per confermatione de' loro detti combatteuono, al vinto era tagliata una mano, & gli altri compagni le loro mani per danari ricomperauano. Queſto ſi ſeruaua per le loro leggi. Con tal ſeuerità eſercitauano eſſi i giudicij de' loro Duelli. Et dicono i noſtri Dottori, che per eſſere queſta proua incerta, quando ad altrui in ſteccato foſſe prouato mancamento degno di eſtremo ſupplicio, non ſi douerebbe perciò dargli morte, ma parte della pena gli douerebbe eſſere rimeſſa, dandogli punitione piu leggiera. Il che ſi come eſſi dicono veramente, & lodeuolmente, coſi è ancor da dannare il coſtume di coloro, i quali in caſo di Duello fanno le forche appreſtare, et

Longobardi.

Le forche a li steccati. il perditore fanno appiccare incontanente. Ma per Dio quale puo esser maggior punitione di quella, che

Pena de vinti ne gli steccati. le leggi de nostri abbattimenti vsano di dare a coloro, che sono uinti? Esse gli castigano non in danari, non in mozzar di membra, & non nella uita; ma in quello, che sopra tutte queste cose è caro ad ogni persona d'intelletto: conciosia cosa che ne'l priuano dell'honore, per amor del quale non è cuore alcun generoso, che non corra ad ispendere la uita. Coloro che degli

I uinti, perche infami. steccati escono uinti, tanta vergogna ne riportano, con quanto desiderio di honore ui poteuano essere entrati. Et ciò non per essere un'huomo stato uinto da un'altro huomo; che necessario è, che combattendo due, uno rimanga superato: & (come di sopra habbiamo detto) l'attore ancora non perdendo perde, si che non per essere combattendo uinto, rimane il Caualiero dishonorato; ma percioche egli è hauuto per mal Caualiero, ilquale habbia uoluto prendere ingiusta querela, & combattere contra la uerità, laquale egli principalmente a difendere è tenuto. Et per tanto considerata la grandezza del pericolo, alquale si mettono coloro, iquali alla pruoua delle arme ricorrono, debbono i Caualieri esser piu lenti a prendere la spada in mano, & non mouersi, se grande sforzo non gli costringe, & se non sono casi sicuri di combattere per la giustitia, che possano hauere fermissima speranza di douer conseguire il fauore del diuin giudicio.

Della

Della giustitia; che hanno a fare i Signori. Cap. XXIII.

IL uoler parlare a' Giudici & a' Signori di giustitia, douerebbe esser cosa tanto souerchia, quanto ella è necessaria. Nè di tenerne ragionamento sarebbe mestiero quando essi se medesimi conoscessero, & il loro officio intendessero, & a quello attendessero, come si richiede. Ma essi il piu non sanno che si siano, nè che habbiano a fare: & anzi ad ogni altra cosa sono intenti, che a quello, che a loro si appartiene. Perche io ho da dire a quei tali, che debbono sapere di hauere hauuto da Dio quei gradi, a' quali fra gli altri huomini si trouano inalzati, non per maggioranza, ma per officio, accioche siano esecutori della uolontà di lui in premiar i buoni: in castigare i rei; in liberare gli opressi; in soccorrere a bisognosi; & in somma a dare a ciascuno quello, che per giustitia, & per equità gli si conuiene. Et queste cose uuole Dio, che siano messe in opera cosi sinceramente, ch'egli nella santa sua legge cōmanda che non si habbia risguardo a cittadino, ò forestiero; percioche non ui è differenza di persone. Che non hanno i Signori, & i Giudici da considerare che sia nè costui, nè colui; ma solamente da mirar quello, che alla ragione sia richiesto. Et quel medesimo giudicio si dee fare in una conditione di persone, che in un'altra si farebbe. Et tale ha da esser la sentenza, laquale si dà per lo cittadino contra lo straniero; qual si darebbe per lo straniero

Si dānano i Signori.

Officio de Signori.

niero contra il cittadino quando quegli fosse in quello stato di giustitia, che è questi; & che costui in quello di colui si ritrouasse. Et in tanto è questa legge di giudicio dalla diuina legge confermata, che in quella non solamente si commanda, che non si debbia ne' giudicij honorar la faccia de' potenti, ma essendo usata in piu d'un luogo di raccomandare i poueri, espressamente commanda che ne' giudicij a' poueri nõ si debbia hauer compassione. Hor essendo i Prencipi, & i Signori, & i Giudici, & i maggiori, & i minori a tal fine stati ordinati, à questo loro officio dourebbono dirizzare tutti i loro pensieri, riconoscendosi per officiali, & per ministri del supremo Signore, & ne gli animi loro andar sonente riuolgendo, che di quelle cose, lequali essi giudicheranno, le appellationi ne andranno al vero & sempiterno giudice. Et (secondo che dice la scrittura) tutto quello, che haueranno giudicato, sopra di loro hauerà a ritornare. Il che dee essere ad ogniuno troppo piu che chiaro: che non che le sacre, ma ancora le mondane lettere concorrono in questa sentenza, & dice Phocilide;

,, Chi farà mal giudicio contra altrui.
,, Farà giudicio Dio contra di lui.

La onde, secondo che dice Iosaphat, ricordar si debbono i Giudici, che nõ giudicano per huomini, ma p Dio; & che il timor di Dio dee essere sopra di loro. In quistione adunq;, della quale habbiano a far giudicio, nõ debbono portare nè da' letti, nè dalle camere alcuna cosa pensata, ò preparata loro dalla loro affettione, prima che le ragione delle parti habbiano intese: ma

Officio de Signori.

secon-

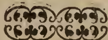
secondo quello, che haueranno udito, doueranno giudicare. Et per tanto si conuiene che da gli animi loro siano lontani tema, & rispetto d'ogni persona, a cui habbiano riuerenza, ò desiderino di compiacere; che non habbiano desiderio di cosa, laqual pensino di quel giudicio piu in vno, che in altro modo di douer conseguire: & che diano bando ad amore, & ad odio, che portino ad alcuna delle parti, tra lequali penda la quistione, dellaquale a loro si richiegga è giudicare; sapendo che à niuno si dee hauer piu risguardo, nè piu si dee riuerire di esso Dio: & che ricchezza alcuna maggiore non si può acquistare, che conseruarsi la gratia di colui, che in quella se dia di giudicio gli ha posti, & che di tutte le richezze è donatore; & che amare si debbono, & fauorire gli amici in quanto l'amore, & l'affettione al debito, & all'officio non ci fa mancare: Et che non debbiamo con si acerbo odio altrui perseguitare, che contra noi medesimi uogliamo far riuoltare l'ira di Dio. Opera sarebbe la mia da altra scrittura, che da un solo capitolo, quando io volessi dire tutto quello, che mi ditta l'animo in questa materia: & in altri luoghi delle nostre scritture piu copiosamente ne habbiamo ragionato, & alle menti ben disposte questo puo essere assai, & alle altre non basterebbe vn grandissimo uolume. Hor quello, che intendo di dire a questo proposito di Duello, è che se nelle cose lieui, & di poco valore; che lieui, & di poco ualore sono tutti i danari, e tutte le richezze, per lequali tutto dì si viene in contentione, comparate con la vita, & con l'honore dell'huomo: Se in quelle dico p ogni legge di- Officio de Signori.

uina, & humana, a' Signori si richiede esser delle leggi cosi seruanti, & Cosi amanti della giustitia, quanto doueremo noi dire, che si conuenga loro di essere immaculati, quanto sinceri, quanto ingiusti, & quanto seueri, la doue si mettono in bilancia cosi rare gioie, che thesoro alcuno al mondo non le puo compensare? In questi giudicij hanno i Signori principalmente da mostrarsi Signori; in questi hanno da scacciare degli animi loro ciascuno affetto; & non conoscere nè superiore, nè amico, nè persona di sangue congiunta; non mirare ad alcun suo particolare; nè pensare a cosa, che in giudicando piu a questa, che a quella guisa ne possa seguire: ma solamente che giudicano della uita dall'huomo, che uale piu che tutti gli stati; et che giudicano dell'honore, che ual piu che tutte le uite; & che giudicano in luogo di Dio; & che a Dio ne hanno da rendere ragione.

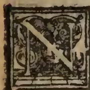
Conclusione del secondo libro. Cap. XXIIII.

QVeste sono quelle cose, che & in presenza de' Signori, & nel cãpo, & dopo la uittoria ci pare, che ordinariamẽte possano occorrere, delle quali si habbi a trattare, e sopra lequali habbiamo stimato esser necessario di ragionare: Hor al terzo libro passando, passeremo insieme ad alcune quistioni allequali habbiamo giudicato che piu si conuenga luogo separato, che uolere nel primo, ò in questo secondo libro tenerne confuso ragionamento.

LIBRO TERZO DEL DVELLO DEL Mutio Iustinopolitano.



PROEMIO.



Elle leggi de' Longobardi, ancor che molti capi si ritrouino, per li quali da' loro Re erano gli abbattimenti conceduti, pur nondimeno ui sono ancora di quelle ordinationi, per lequali si mostra, che la pruoua delle armi da loro era non meno dubbiosa, che odiosa giudicata: & che ingiusta cosa pareua loro, che sotto vno scudo si douesse venire alla diffinitione di cosa, laquale fosse di grande interesse. Et questa dichiaratione non in vn solo luogo vien da loro fatta & confermata; & fra gli altri da Aliprando Re in vna sua legge si dicono cosi fatte parole; Noi siamo incerti del diuino giudicio: & già vdito habbiamo, che molti per battaglia senza giusta cagione hanno la loro giusta querela perduta: ma per la consuetudine della gente nostra de' Longobardi, non possiamo vietar l'empia legge. Io non so qual piu conuene-

Il Duello odioso, & ingiusto.

ueneuole testimoniãza di q̃sta douermi rendere a'duelli, dapoi che da quei medesimi, che gli hanno ordinati, sono condannati: & il giudicio di quelli per vero nõ è approuato; & la legge, per laquale si concedono, per empia viene biasimata. A questa sentenza si conformano le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in tutto a'Duelli è dato il bando; & da queste per molto pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Nè natione alcuna è barbara, ò Christiana, dallaquale gli abbattimenti cosi siano frequentati, come sono da gli huomini Italiani. Et quella natione laquale altre volte ha dato alle, altre le diritte leggi, con piu barbare leggi che alcun'altra si vede essere gouernata; che per ogni fuscello i Caualieri nostri corrono alle battaglie: & senza intendere le querele, i Signori senza alcuno risparmio aprono gli steccati. Et questo costume di combattere è stato introdotto sotto titolo di honore, quasi altri che i nostri, & che i moderni huomini di honore non siano stati, ò non siano studiosi. Habbiamo nel primo libro allegato l'esempio de'Romani, iquali in querele d'honore si rimetteuano a dimostrare contra i loro nimici il lor ualore; di che ne seguitaua, che le loro contese in beneficio della patria si conuertiuano; la doue le spade nostre contra le viscere nostre ritorcendosi, contra le patrie nostre adoperiamo quelle forze,

,, Che spender si douriano in miglior uso.

Ma di tutte queste scõueneuolezze, nõ si puo dire che altra ne sia la cagione, se non la terrena nostra ignorãza, dallaquale diuersità d'opinione nascendo, cõuiene che

Italiani barbaramente si gouernano.

Contra i Signori.

Ignoranza cagion di duelli.

che ne seguiti contentione; & questa alienation di mente seguitandone, si genera la nimistà; per laquale fra gran Prencipi hanno origine le guerre, & fra Caualieri i Duelli, non si prendendo da loro le querele in quella guisa, che nel fine del primo libro da noi è stato dimostrato, ch'elle si douerebbono pigliare. Perche essendo questa cattiua usanza tanto auanti trapassata, nè sperando io che gli huomini nostri per alcuna persuasione se ne habbiano a rimuouere, tanto maggiormente ho da ricordare a' Signori, iquali i campi concedono, ch'essi prendano quella uera persona di iudici, che la materia richiede, & che a loro si appartiene; & che habbiano consideratione sopra le qualità delle querele; sopra le conditioni delle persone; & sopra tutte quelle altre cose, che da queste due depēdono, secondo che da noi è stato per dietro dimostrato, & per innanzi siamo per dimostrare. Et quelle diligentemente conosciute, giudichino, & determina con quella dirritura, & seuerità, che a giudice si conuiene, senza affettione, & senza eccettione di persone. Che nel uero, io non so qual cosa piu honoreuole, & piu caualeresca da loro si potesse adoperare. Mi danneranno perauentura alcuni, che io pur torni a dir quello, ch'io ho detto, et ridetto. Et si dorranno forse i Signori, ch'io torni, & ritorni pure a ricordare loro il loro officio. Ma i molti disordini, i quali io ueggio senza fine esser moltiplicati, & il desiderio di uedere la religione della Caualeria nella sua pristina dignità ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto cosa alcuna tante fiate, che di piu replicarla nō sia

Officio de Signori.

mestiero.

mestiero. Nè so uedere uia per laquale piu commodamente le si possa porgere gioueuole rimedio, che per le mani di coloro a cui le querele hanno da capitare; i quali quando fedelmente ui si uogliano adoperare, io sono sicuro, che fra non molto tempo le apporteranno salutifera medicina. Et tanto in questa materia bastandoci di hauer non tanto detto, quanto accennato, la incominciata nostra impresa andremo seguitando.

Chi non dee esser riceuuto alla pruoua delle armi. Cap. I.

ESsendo il Duello pruoua di arme, che a Caualieri si appartiene: & essendo la Caualeria grado honoratissimo, non è conueneuole, che alla pruoua delle arme se non da honorate persone si habbia a venire, & per tanto si come dauanti a' tribunali ciuili nòn è per messo, che persone infami possano altrui accusare, cosi nel giudicio Caualeresco persona honorata da altrui, che da persona honorata non potrà essere accusata: percioche, come dee uolere apporre altrui mancamento di honore colui, che contra l'honor suo hauerà mãcamento commesso? Et essendo il misterio delle arme stato instituito ad honore uol fine, & per punire i cattiui, come doueranno essere a quell' officio riceuuti coloro, i quali sono degni di punitione? Per ferma conclusione adunque sarà di tenere, che alla pruoua delle arme non debbiano entrare coloro, i quali contra il Prencipe, ò contra la

patria

patria loro hauranno fatto tradimento, ò ancora co' nimici hauranno hauuto alcuno intendimento, che in pregiudicio di quelli potesse riuscire: & quelli, che presi da nimici, tornar potendo, non sono tornati, ò mandati a ueder che facciano i nimici, con loro si sono rimasi; o hanno fatto spia doppia; ò hauendo obligatione di giuramẽto, ò non hauẽdo seruita la paga, sono paßati all'essercito nimico; ò ancora non hauendo alcuna obligatione, ui passano in quel tẽpo, che le genti dall'una, & dall'altra parte sono alle mani; che questo atto ha forma di tradimẽto; percioche mostrãdo tu di essere in mio fauore, & io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi riuolgi le arme incontra. Ancora saranno da esser ributtati coloro, che nelle battaglie haueranno i loro Signori, ò le loro insegne abbandonate: & qual di dì, ò di notte malitiosamente haurà lasciata la guardia a lui commessa dell'essercito, ò della persona del Prencipe. A questi si aggiungeranno abbuttinatori, & tutti quelli, che per alcuno militare eccesso saranno stati cacciati. Ne lascieremo di dire, che assassini, & ladri, & ruffiani, & hosti, & tauernieri, scommunicati, heretici, & vsurieri, & ogni persona esercitante mestiero a gentilhuomo, & a soldato non conueniente, uiene ad essere da gli abbattimẽti legittimamente ributtata. Et in somma tutti quegli, che di grãde mancamento sono infamati, & che dalla lege ciuile alle testimonianze non sono riceuuti; in questo numero sono compresi. Et di questi dico io, che non solamente essi richiedendo altrui, possono essere rifiutati; ma che da ogni persona

honorata debbono essere ributtati. Et quale con loro combattesse, sarebbe mancamento, facendosi pari a persone dishonorate. Bene è uero, che quale per cagion d'infamia uuole altrui ributtare, dee vedere che colui di quel fallo sia stato condannato, ò che la cosa sia cosi notoria, ch'egli non la possa negare. Che in altra guisa colui potrebbe appigliarsi alla querela del mancamento, che apposto gli fosse; & a chi gli le apponesse si richiederebbe di farne la pruoua. Et si come alle conditioni de gli huomini di sopra espresse, non è lecito richiedere altrui; cosi richiesti non possono poi per cagione di tale infamia esser ributtati. Nè hauerei io per buona la scusa di chi dicesse, che prima non l'hauesse risaputo, che chi a uoler chiamare altrui a battaglia si conduce, dee maturamente considerare, ch'egli si obliga a tale obligatione, che poi non ui si concede pentimento: Non dico già, che se doppo la disfida altri facesse opera, che recasse infamia, ò attore, ò reo ch'egli si fosse, non potesse esser ributtato, si come appresso diremo in uno special capitolo. Non lascerò ancor di dire, che quando honorato Caualiero richiedesse pur persona macchiata, ò richiesto, la battaglia non rifiutasse, trattandosi in quell'atto non solamente di particolare interesse, ma del pregiudicio ancora del grado della Caualeria, officio sarebbe del Signore, a cui il campo fosse domandato, di non lasciar passare auanti un cosi fatto abbattimento: & patenti non ui si douerebbono concedere.

Officio de signori.

SE

Se i bastardi possano muouer Duello
Cap. II.

SI suole ancor cercare se i bastardi a Duello debbiano esser riceuuti, che per esser nati di non legittimo congiungimento, et dalle leggi non riceuuti a gli honori, nè alle heredità par che non senza ragione dalla pruoua delle armi debbiano esser rimossi. Poi considerato, che io del non mio fallo non debbo essere condannato, ma che colui come huomo uile, & infame dee eßere ributtato, ilquale commette esso atto di uiltà, ò di infamia, par che altramente si debbia tenere, massimamente che la sentenza di Hieronimo è: Che del nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, ma di colui, che genera. Et dice Chrisostomo, che uergognare non ci debbiamo de' uitij de' padri, & delle madri nostre, ma solamente debbiamo noi essere intenti ad abbracciar le uirtù: & che se bene altri è nato di bagascia, ò di adultera, la uergogna chi lo ha generato a lui non partorisce uergogna. Poi essi per lungo costume all'arte della guerra sono riceuuti: & di molto honoreuoli carichi si sono uisti essere da loro uirtuosamente stati sostenuti. Et non solo a' gradi delle arme, ma a' Prencipati, & a' Regni, & allo Imperio de' cosi fattamente nati ne sono ascesi, & de' loro successori tuttauia di honorati stati sono possessori. Il che se è (come ueramẽte è) par che ingiustamẽte loro uen-

Bastardi di honorati.

ga ad essere uietato, che non possano risentirsi delle in giurie, che loro da altrui sarãno fatte, nè possano prẽder la pruoua della uerità. Et pure nondimeno è da dire, che se bene la colpa del loro nascimento non è la loro, essi non sono nati nobili: & non ottenendo per ragione la paterna nobiltà, non possono nè anche questo fauore di honor di arme così semplicemente conseguire. Che non come infami, ma come non nobili a tal pruoua non saranno riceuuti: si come quelli altri, che di legittimo matrimonio, & di humile conditione sono nati, quantunque essi nõ sieno in colpa della bassezza del nascimento loro, pur tra nobili non sono annouerati. Et se de gli altri non honestamente nati hanno hauuto de gli honorati gradi, uerisimile cosa è, che col mezo delle loro uirtù gli si habbiano acquistati. Di che essi ancora si debbono faticare di auanzarsi col mezo delle opere ualorose, et de gli studij uirtuosi. Et coloro, i quali ò saranno di uitij maculati, ò non daranno segno di ualore, nè di lodati costumi, stimerò io sempre che possano essere in quella stima, che gli huomini di uilissima conditione, come di animo conformi al nascimento. Quelli ueramente, che ò per opera di arme, ò per altro honorato essercitio haueranno dato, ò daranno segno di nobiltà, ò che alla Corte di alcun Prencipe tra Caualieri uiueranno costumatamente, ò che per priuilegio di signore saranno stati legittimati, que' tali dico in ogni atto di Caualeria insieme con gli altri gentilhuomini doueranno essere raccolti.

De' uin-

De'venti, & delle restitutioni di honore. Cap. III.

NEl secondo libro habbiamo detto, & quì torniamo a dire, che il richieditore, ilquale non vince il nemico suo nello steccato, riman egli perditore non hauendo prouato quanto douea prouare: & ch'egli piu non puo richiedere altrui: ilche si conferma con questa ragione, che chi il detto suo non pruoua esser vero, falso accusatore uiene ad essere giudicato, & per conseguente per mal Caualiero uiene stimato, & ributtato. Et ciò che dell'attore auiene non uincendo, auiene di ogniuno ò reo, ò attore, ch'egli si sia, essendo per forza d'arme conquistato, ò fatto arrendere, ò disdirsi, ò fuggire; che piu non potrà domandare alcuno a battaglia: & domandando non douerà essere ascoltato. Io so che tra alcuni è una cotale opinione, che se io haurò uinto uno in isteccato, & rimessolo in libertà, occorrendogli nuoua querela con altrui, dandogli io licenza, potrà chiamare l'auersario suo a Duello: alla qual cosa non dee alcuno di ragione consentire. Che se io uincendo hauerò colui per infame condannato, come douerò poi uolerlo fare atto a combattere con persona a me per nobiltà eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io non posso tor uia la macchia a colui, ilquale è stato uinto da me, saluo se dir non uoglio di hauerlo mal uinto,

Richieditore non vincendo perde.

Se il uincitore puo habilitare il uinto.

& condannare me per infame: & la macchia leuar non potendogli, non posso farlo pari a persona honorata; perche tale opinione dee essere in tutto da Caualieri riprouata. Et poi che di ritornare altrui all'honore mi è uenuto fatto mentione, mi torna alla memoria quella restitutione, la quale da' Prencipi si suol fare de' tradimenti, & delle ribellioni, che a loro sono fatte, & de gli altri mancamenti. Et per dire quello che io ne sento, a me sembra che se bene il Prencipe, doppo il tradimento da me commesso, mi puo far gratia ch'io non perda le mie facultà, può darmi de gli honori, & farmi mille altri fauori, non perciò può fare, che quello che fatto è, non sia fatto: nè che il mal fatto non sia mal fatto: nè che io non habbia fatto il tradimento; nè che io non habbia l'animo maculato: nè che io non sia un ribaldo. Et il medesimo Prencipe, che mi hauerà restituito, non douerà per tempo alcuno prendere fede di me: anzi sempre di me si douerà presumere, che essendomi una uolta condotto a tradire il mio Signore, con poca malageuolezza sia ancora per lasciarmiui tirare. Et ogni honorato Caualiero douerà hauermi in mala opinione, & ischifare la mia compagnia. Et si douerà dire, che io sia anzi restituito ne' miei beni, & nella gratia del Signore (se pur egli nella gratia sua mi uorrà raccorre) che al pristino honore; percioche con tutto che il Prencipe mi ritorni a tutti quei gradi, che per lui rendermi si possono, non mi può egli perciò restituire alla mia prima innocenza, si come per dichiaratione alcuna, che

Restitutiõ di honore.

egli

egli contra me facesse, non mi potrebbe far tristo; quando io fossi buono, non essendo in mano sua il riformare l'animo mio. I Prencipi non possono a' buoni torre la loro bontà, nè possono spogliare i rei della loro malitia, istendendosi il poter loro sopra l'hauere, & sopra le persone, & sopra gli animi non hauendo giuriditione. Pouero, & ricco mi puo ben fare il mio Signore: ma il farmi buono, ò reo, non è in sua balia, hauendo solo Dio podere sopra le nostre uolontà, & quelle ancora rimettendo in libertà. Voglio io dire adunque, che quando uno restituito di manifesto, & notabile mancamento uolesse a Duello richiedere alcun Caualiero, & che colui ricusasse di cõbattere con quel tale restituito, io stimerei ch'egli honoreuolmente potesse ributtarlo. Hor se (come detto ho) mal legittima mi pare che sia la restitutione de' Prencipi all'honore, meno consentirò, che un Caualiero col licentiare un uinto da se in battaglia; possa legittimarlo a douer combattere con persona honorata. Et tornando alla restitutione, della quale ho parlato di sopra, che da' Prencipi si usa di fare, tengo bene per ferma opinione, ch'ella debbia ualere ne' figliuoli de' condannati, & ne gli altri discendenti, si come in coloro, che dell' altrui colpa non debbono la pena sostenere: essendo massimamente i battezati, per legge diuina, liberati da' peccati de' padri loro.

Auttorità de' Prencipi.

Figliuoli de' condãnati.

Se vno uinto, & poi uincitore possa altrui richiedere. Cap. IIII.

DVbitano alcuni, essendo uno uinto in steccato, & appresso a battaglia ricercato, rimanendo uincitore, se si debbia dire, che egli l'honor suo habbia ricouerato, & se per l'auenire potrà, ad abbattimento richiedere persona di honore. & pare ad alcuno, che con l'honore della seconda battaglia, egli habbia leuata la macchia della prima: ma pur nondimeno per piu uera conclusione si dee tenere, che per nuoua uittoria, la prima perdita non si possa ristorare. Et sopra questa quistione ne ho io il giudicio di Alfonso d'Aualos Marchese del Vasto Prencipe di Caualieri, dal quale in questa materia ne ho riportata una tal determinatione. Il douer de Caualieri è anteporre l'honore alla uita: & colui, ilquale dello steccato esce perditore, mostra ch'egli ha fatto piu conto della uita, che dello honore: & per tanto se bene un'altra uolta entra in pruoua d'arme, & uince, non perciò si dee dire, che habbia l'honore racquistato, potendosi presumere, che ui si sia condutto con intentione di tentar la fortuna, se la giornata gli potesse uenir uinta, con animo nondimeno di uolersi in ogni auenimento saluar la uita, non potendo dell'honore uenire a peggio di quello ch'egli è, hauendolo una uolta perduto. Et tal cosa di lui presumer potendosi, & douendosi per fermo tenere, ch'egli entra

in campo con intentione di fare ogni cosa prima che di morire, non si dee dire che in modo alcuno habbia il gia morto honor suo risuscitato: anzi uolendo altra uolta richiedere altrui, douerà potere essere dalla battaglia ributtato. Tale è stata la sentenza di quel Signore, & quella ho io per opinione ueramente Caualeresca; & che da ogni sano intelletto habbia da essere approuata, & seguitata. Et è questa dichiaratione da essere intesa non solamente per quelli, iquali perditori si confessano, ò fuggono del campo; ma per coloro ancora, quali hauendo hauuto il carico del prouare, hanno perduto, per non hauere alla pruoua sodisfatto: conciosiacosa, che rimanendo essi per quella perdita macchiati di biasimo di falsi accusatori, per essere dapoi falsamente accusati, non perciò sono liberati dalla colpa della falsa accusa; nè men loro leuata da dosso la presontione di douere esser riputati accusatori falsi qualhora altrui accusassero, poi che vna fiata per tali sono stati conosciuti. Si che in qualunque maniera, che altri esca di steccato perditore, si dee dire, ch'egli al giudicio già di sopra dichiarato, senza altra contradittione, habbia da soggiacere. Et questo uoglio io pur aggiungere, che come altri una uolta è stato uinto in isteccato, ogni persona di honore dee guardarsi da entrar seco in pruoua di arme, si come con ogni altra maniera di persone infami. Et il medesimo dico ancora, quando bene da altrui ricercato, la seconda uolta hauesse uinto.

Che dopo la disfida, per nuoua cagione si puo ricusar la battaglia. Cap. V.

ET per seguitar questa materia, laquale siamo entrati a douer trattare, dico ancora, che auenendo, dapoi che due si fussero contenuti di uenire ad abbattimento, ò fossero in qualunque modo entrati in querela, che l'un di loro commettesse difetto, per loquale egli in tale infamia cadesse, che qual macchiato ne fosse, non potrebbe altrui a battaglia richiedere; colui, ilquale il mancamento haueße cõmesso, potrebbe dall'auersario suo esser ributtato, come colui, che di conditione fosse peggiorato, & che hauesse mutata natura da quella, nella quale egli era quando fu tra loro dato alle lor querele cominciamento. Ma quì è da intendere, che questa nuoua occasione, della quale io parlo di uolere altrui dalla battaglia ributtare, uole essere infamia, nella quale per sua colpa egli sia cadato, come sarebbe un tradimento, un sagramento falso, ò altro notabile mancamento, & non di alcuna ingiuria, ò di alcun carico, che da altrui gli foße fatto, & del quale risentimento di arme gli si richiedesse: che in tale auenimento, si come il primo che hauesse querela con lui; potrebbe ributtarlo come peggiorato di conditione; cosi il secondo non douerebbe ricusar di uenire a battaglia con colui, con cui egli fos-

ſe entrato in querela, ancor ch'egli haueſſe hauuto carico da altri. Nè ragion vuole, che alcuno da tutte le parti rimanga incaricato, ſenza alcun rimedio di poterſi ſcaricare. La ſeconda querela adunque douerà egli pigliare; & riuſcendone con honore, potrà, & douerà perſeguir la prima. Queſto uoglio bene aggiungere, che il voler ributtare altrui per eſſer peggiorato di conditione, ſi appartiene a quelli, che ſono rei, & non a gli attori: che coloro, iquali ſono incaricati, debbono ſollecitar di ſcaricarſi, & non laſciare che altri in modo alcuno leui loro tale occaſione. Et a ciò fare poſſono eſſi ſeruirſi di quella regola di ragione, che quale è primo in tempo, è ancora da eſſere prepoſto in uia di ragione. Et percioche dall'un contrario, l'altro contrario ſi ha molte uolte da regolare, ho io da dire ancora (ſi come nel ſecondo libro ho pur fatto mentione) che ſe pendente querela fra due, ò ancora mandato eſſendo la disfida, & le patenti de' campi, ſuccedeſſe che l'uno di loro ſaliſſe a tal grado di conditione, & di Signoria, che l'altro piu non foſſe ſuo pari, allhora potrebbe egli rifiutare di condurſi in prouua d'arme con la perſona ſua contra colui; ma non douerebbe perciò mancare di combattere per campione: che la diſagualianza delle conditioni non è occaſione, per laquale non ſi habbiano le querele a diffinire, ſe non in caſo che il grado ſia di eccleſiaſtica dignita.

La ſeconda querela da combattere.

Obligatione di attori.

Signoria conſeguita

Dignità eccleſiaſtica.

Chi

Chi non puo esser'a battaglia richiesto. Cap. VI.

Chierici. *HOR si come molte sono le condittioni di coloro, iquali altrui a battaglia ricercar non posso no; cosi ancora non mancano de gli altri, che a quella non poßono esser chiamati. Et i primi sono i Chierici, a quali ancora che da alcune leggi sia stato permesso, ch'essi per campione possano far Duello, pur nondimeno quelle debbono essere (come elle sono) vniuersalmente dannate. Che dapoi ch'essi in quell'ordine sono entrati, & che sopra gli altri huomini hanno promesso di seguitare i consigli di Christo, & di essequire i suoi santi commandamenti, a loro non si conuiene caminar per questa cammune strada, tutta lontana dalle arme di Christo. Et se Christo vuole, che per la buona & per la mala fama vadano dietro a lui, non debbono volere con arme ributtare infamia, nè cercar'honore. Et se vuole, che a chi richiede loro la cappa, gli diano anche la camiscia, non debbono al*

Litterati. *cuni beni temporali voler con arme difendere. Si che quelli saranno i principali, che dal douer richiedere et dal potere essere richiesti a battaglia doueranno essere in tutto liberi. A questi andranno appresso i Dottori, & ogni condittione di persone letterate, che per tali siano conosciute, & che a gli studij, & a gli essercitij di quelle siano destinati, & attendino. Che essendo le lettere in tanta dignità, & di tanta riuerenza degne, di quanta elle sono, ben cosa conueniente è, che*

dalle

dalle leggi Caualeresche debbiano essere liberi, non essendo massimamente conueneuole, che chi le corporali forze non esercita, alla pruoua di quelle debbia esser chiamato. Dee bastare al mondo, che gli huomini di lettere studiosi (per cominciare dal primo principio) ci dimostrino di Dio, quanto per humano intelletto si possa comprendere; ci scoprano il mirabile ordine col quale la diuina sapienza ha disposti i corsi celesti, & come ella per quelli ci mandi le sue influenze; ci insegnino la natura delle cose che sono contenute. Lode delle lettere.

,, Dal Cielo, c'ha minori i cerchi suoi:

Informino gli animi nostri di belle discipline, & di lodeuoli costumi; dispongano le leggi, con lequali in pace & in guerra ci possiamo gouernare; preparino a' corpi nostri salutifere medicine: & tengano viui i nomi, & gloriosi fatti de' Caualieri, & di tante altre condittioni di persone mille, & mille anni dapoi che i corpi loro sono stati, ò saranno in terra sepelliti. Queste & molte altre cose particolare, che di rammemorare hor tutte di vna in vna io non intendo, fanno gli scritti si reuerendi, che sacri hanno meritato di esser nominati. Et dee assai bastare al mondo, che esi a quelle attendano, & in quelle & a se stessi, & altrui, honore, e giouamento partoriscano, senza che habbiano ad essere obligati a leggi tutte diuerse dalle loro leggi. Quando adunque alcuno di questi tali fosse da Caualiere a battaglia ricercato, egli potrebbe con la legge della Caualeria rispondergli, che a lui la elettion delle arme appartenendosi, egli con le arme sue intẽdo di difendersi: & che le arme sue sono

la ragio-

la ragione, & la via ciuile. Et perciochè le ragioni debbono esser pari, chi ricercato non può essere, non douerà ne anche poter ricercare. Et per tanto quando persona di lettere richiedesse un Caualiere, questi potrebbe medesimamente ricusar di venire con colui a diffinition d'arme, e potrebbe egli leggiadramente rispondere; Dapoi che tu huomo di lettere richiedi me huomo di arme, appartenendosi a me la elettion di quelle, uoglio usarti cortesia, & voglio che mi pruoui la tua intentione con le proprie tue arme delle tue scritture. Et in questa maniera potrà l'uno all'altro rendere (come volgarmente si dice) pane per focaccia, essendo molto conueniente, che

,, Ciascun faccia quell'arte, in ch'egli è esperto.

Et perciochè questa non obligation di arme è da esser tenuta per priuilegio dato alle lettere; quando bene altri volesse renuntiarlo, non gli douerebbe esser permesso, per essere quello stato conceduto all'ordine, & non alla persona: saluo se altri non fosse tale, che di arme & di lettere facesse professione.

Delle disaguaglianze de' nobili: & prima de' Signori. Cap. VII.

ET perche quella materia del richiedere, dell'esser richiesto, & del potere, & del non potere ricusare di uenir con altrui à battaglia è molto ampia, & ha bisogno di molta consideratione, non ueggo come uenir se ne possa a uera determinatione, se de' gradi

di della nobiltà non si fauella. Non uoglio hora introducere la questione di quale sia la uera nobiltà dell'huomo, che per ferma conclusione tengo io, che ella sia la uirtù, & che colui sia ueramente nobile, il quale è uirtuoso, ò sia nato di alta, ò di bassa conditione; & che quale nõ ha questa nobiltà di uirtù, sia nato di quantunque generosa famiglia si uoglia, quãto piu di chiara stirpe egli sarà uscito, tanto piu uile istimerò io che egli sia, non hauendo saputo seruare lo splẽdore, che da' maggiori suoi egli haurà riceuuto: che (si come bẽ dice Chrisostomo) che gioua la generatione a colui, che di sporchi uitij è maculato? ò che nuoce il uil nascimento a quell'altro, che di gẽtili costumi è adornato? Colui uoto si mostra di tutti i beni, che si gloria ne' suoi maggiori. Et sentẽza di Seneca è; Che qual uuole di alcun'huomo far uera stima, & sapere qual egli sia, dee cõsiderarlo ignudo, far che metta da parte il patrimonio, che lasci da cãto gl'honori, et le altre mẽzogne della fortuna, et che si spogli del proprio corpo ancora: et che quinci l'animo di lui s'habbia a riguardare quale, et quãto egli sia: & s'egli è grãde del suo, ò dell'altrui. Et ueramẽte la uera nobiltà nell'animo dimora, et dall'animo si dimostra. Ma (com'ho detto) nõ intẽdo hora di disputare intorno a q̃sta parte: che hauẽdo già detto per adietro, che i macchiati di infamia possono essere dalla pruoua delle armi ributtati, è sẽpre da intendere, che nobiltà non sia senza uirtù: & il mio ragionamẽto ha da essere nel soggetto, ch'io tratto hora del Duello, quali siano i gradi della nobiltà dell'essercitio delle arme, per liquali i Caualieri uẽ-

Nobiltà uera.

gano ad essere ò pari, ò diseguali; che essendo sotto nome di Caualieri cõpresi i Re, & gl'Imperadori, insieme co' gentilhuomini priuati, & co' soldati, pur fra loro si discerne eßere tanta disguaglianza, che alcuno non è, il quale non intenda, che a gẽtilhuomo nõ è lecito pareggiarsi con un Re, nè a soldato con l'Imperadore. Et come che questa materia da molti diuersamente sia stata trattata, noi ne parleremo ad un nuouo nostro modo particolare, accostandoci al costume de' gradi, & delle Signorie della presente nostra età.

Caualieri.

Diciamo adunque (per cominciar da alto) che varie sono le uie, per le quali noi possiamo le diuersità de' gradi considerare; che quanto a' luoghi della dignità, nel primo costituiremo que' Prẽcipi, che ad altro Prẽcipe non sono sottoposti, & q̃sti chiameremo noi Prẽcipi supremi. Appresso di questi metteremo i Re feudatarij: i quali riporremo sotto titolo di Serenissimi. Il terzo luogo daremo a' S. Illustriss. Et sotto questi saranno in quarto luogo quelli, che Illustri sono intitolati; & in questo quaternario numero comprenderemo noi tutti i gradi delle Signorie. Questi tali adunque doueremo noi tener per fermo, che à Caualieri priuati sono superiori: & si come a' priuati sono superiori, così ancora diremo, che fra loro sono diseguali; che & gli Illustri a gli Illustriss. ordinariamente hanno da cedere, & gli Illustrissimi a' Serenissimi; & questi a' Prencipi liberi hanno da dar luogo: oltra che fra quelli in vn medesimo titolo vi puo ancora essere una gran disaguaglianza; conciosia che altro è che uno Illustr. ò uno Illustre dependa da Prencipe libero,

Gradi di dignita.

bero, ò da feudatario. Nè minor consideratione si dee hauere alla nobiltà de' feudi, in quanto altri si suole inuestire con intera podestà di Prencipe, & altri non haurà molta piu auttorità, che si habbia un giudice ordinario. Poi non in ultimo luogo si douerà hauer risguardo alle altre qualità, & alle grandezze delle Signorie, si come se hauranno uassalli nobili, ò nò; & se hauranno Città, & copia di sudditi, & ampio stato. A tutte queste cose si dourà hauer consideratione, se saranno Prencipi liberi, ò feudatarij: Se sarãno Serenissimi, o Illustrissimi, ò Illustri: Se haueranno le loro inuestiture da Prencipi liberi, ò da feudatarij: Se haueranno feudi nobili, & signorili. Et se possederanno nobile, & grande stato: & se troueremo che in tante distintioni di non molto siano differenti, doueremo dire, che in quistione d'arme debbiano essere anzi riputati pari, che l'uno possa l'altro rifiutare. Et percioche differenza alcuna non puo esser maggiore, che di esser libero & soggetto, & i supremi Prencipi soli sono ueramente liberi, & tutti gli altri in alcun modo soggetti, doueremo tenere, che un supremo Prencipe da Signore di alto grado non possa essere a battaglia ricercato. I Serenissimi ueramente per esser un grado maggiore de gli Illustrissimi, non doueranno ricusar di uenire in pruoua d'arme con loro, quando siano in pari nobiltà di feudo, & nelle altre qualità non disegua li. Et il medesimo dico de gli Illustrissimi, et de gli Illustri, solo che le altre conditioni, cioè la grandezza, & la nobiltà de gli stati nõ siano di molto differenti: che per auanzar l'una cõditione l'altra di un solo grado,

Qual Prencipe possa l'altro richiedere.

non

non ueggo che legittima occasione ci sia di non uoler che altri in querela di Caualeria gli sia pari. Et cosi come per vn grado io non intendo che disagaglianza vi debbia essere, cosi non dirò che vn Serenissimo possa esser richiesto da uno Illustrissimo di pari nobiltà di feudo, ma che di stato gli sia tanto inferiore, che in altro caso non si douerebbe sdegnare di riceuer da lui partito, & soldo. Ne dirò ancora, che vn Serenissimo debbia combattere con vn' Illustre, ancor che nobilissimo sia il suo feudo: Nè che uno Illustrissimo di grande stato possa essere richiesto da vno Illustre di piccola giuridittione, tutto che la nobiltà del feudo sia pari. Ma ben dirò, che uno Illustre, il quale riconosca il feudo da Prencipe supremo, quantunque sia Signor di minore stato; possa richiedere uno Illustr. che sia feudatario di feudatario, & che habbia Signoria maggiore, che con la nobiltà del feudo compenserà le altre disaguaglianze. Et cosi in somma mi risoluo in questa parte, che da titoli, dalla nobiltà de' feudi, & da gli stati si hauranno a considerare le disaguaglianze de' Signori. Et secondo che hauranno piu ò men parti pari, cosi doueranno essere stimati eguali, ò disegua li. Et a queste cose non lascerò di aggiungere ancora un'altra cosa, che doue le altre qualità foßero, ò pari, ò non molto differenti, la querela potrebbe far disaguaglianza: Si come se un Prencipe, con tutto che egli fosse supremo, uoleße combatter con l'Imperadore p cosa, che allo Imperio si appartenesse: che in tal caso egli potrebbe esser legittimamente rifiutato, essendone l'Imperadore per la cōditione delle quistione

Disaguaglianza per querela.

diritto

diritto giudice, & per conseguente ancora senza paragone alcuno superiore.

Delle disaguaglianze de'nobili priuati. Cap. VIII.

I Gentilhuomini, che di nobili famiglie nascono, ò sono senza alcun grado, ouero hanno officio, ò dignità, come gouerni di Città, ambasciarie, ò maggioranze di guerra. Et di questi, che alcuna impresa hanno da gouernare, ò l'officio è a tempo, ò è in vita: Se è a tempo, occorrendo querela da diffinir con arme, si puo aspettare il fine dell'officio. Se in vita, essendo il grado tale, che faccia l'vno all'altro superiore si puo combatter per campione. Se veramente non è officio di tal qualità, colui che di quello ha il gouerno, dee veder se con la buona gratia del Signore puo, il luogo non perdendo, andare a sodisfar all'honor suo; ciò non potendo conseguire, dee ogni cosa abbandonare, & andar là, doue egli è in querela di arme domandato, ò doue l'honor suo lo spinge a domandare altrui; che non hauendo l'huomo obligatione maggiore al mondo che all'honore, la minor dee dar luogo alla maggiore. Hor come alcuno è nato nobile, così è egli pari di ogni Caualiero, che sia di condition priuata. Et ancor che altri fosse nato di casa Illustre; ò di Illustrissima, non hauendo egli giuriditione, nè appartenendosi a lui succession di Signoria, potrà da ogni priuato Caualiero essere a battaglia ricercato. Poscia essendo l'arte della

Maestrato a tempo.

Maestrato in vita.

guerra esercitio nobilissimo intanto, che da questa molti di uile nascimento hanno le loro case gloriosissimamente nobilitate, & illustrate. colui che il mistiero delle arme esercita, pur che senza macchia, ò senza far uile esercitio lo eserciti, fra nobili, & fra Caualieri douerà essere annouerato. Ma non uorrei perciò che altri per essere andato una uolta alla guerra, & per hauer tocca alcuna paga, & seruito due, ò tre mesi, ò statosi alle stanze un tempo senza hauer mai sfodrata spada, nè uisto nimico, nè udito suono di tromba, si pensasse di essere incontanente ingentilito: che questo sarebbe uno essersi sognato in Parnaso di diuenir poeta, & la mattina essersi poeta ritrouato. A uoler nobile di non nobile diuenire, si conuiene la nobiltà con le arme acquistare: Et è necessario, che a uolere esser fra i Caualieri riceuuto, si facciano opere degne di Caualieri. Si uuole adunque piu di una uolta hauer fatto honorata pruoua della persona, & esser lungamente stato in su la guerra, & esser per soldato, & per buon soldato conosciuto; & in su la guerra & in tempo di pace cõuien che honestamente si uiua, & in modo che si uegga che altri intẽda pur di nõ essere altro che soldato, & di hauer quella per principale intentione, & esercitio. Et se ne gli studij delle lettere altri nõ acquista grado alcuno di honore, ò di nobiltà, se nõ doppo le fatiche, & le uigilie di molti anni, pẽsi medesimamente chi pẽsa cõ le arme di farsi nobile, di sudare, & di tremare di molte estati, & di molti uerni, & di ueggbiare di molte notti, & di dormirne di molte armato ĩ su la dura terra, et di sparger del sangue, &

Le arme nobilitano

Come nobilitano le arme.

& con molti pericoli di uita fare al mondo manifesto, le sue prodezze. Et quando egli haurà fatte di queste cose allhora potrà esser sicuro di esser ueramente nobile (percioche nobili sono quelli che per le opere loro meritano di esser conosciuti) & ch'gli per difetto di nobiltà non potrà esser rifiutato. Hor fra soldati, un soldato potrà combattere con ogni conditione di persone, come sono capi di squadre, sergenti, & altri da Capitani in fuori: percioche la loro autorità rappresenta signoria. Ben gli potranno richiedere, & essi risponder per campione trouandosi in imprese, & con grado: ma tornati alla conditione priuata, non ueggo perche non debbiano risponder con la persona. Et i Capitani potranno l'vn l'altro a Duello ricercare, saluo che non siano in grado così di seguale, che l'vno all'altro commandi. Et questo intendiamo di dire ogni qualità di soldato così da piedi, come da cauallo, aggiungendo nondimeno, che l'huomo d'arme per essere in honorato & perpetuo esercitio di guerra, & per antico uso da' Gentilhuomini frequentato, uiuendo come ad huomo d'arme si conuiene, & richiedendo un Capitano particolare di fanti, non douerà esser rifiutato; nè egli perciò douerà un soldato da piedi rifiutare. Et dire io, che un Capitano di fanti potesse richiedere un capitano di caualli, se nõ che per ordinario que sono luoghi, che si danno a persone Illustri, & le cõdutte delle genti d'arme si danno anche alle Illustrissime. Et per tanto in questa parte si haurà da cõsiderare la condition di quà & di là, & la qualità delle imprese, che hãno, che il Capitano di fanti potrebbe hauer gra-

Nobili.

Disagua-glianza fra soldati.

Huomo d'arme.

Capitani di fanti & di caualli.

do ſi honoreuole, ò egli ancora eſſer di famiglia ſi honorata, che non vi hauerebbe luogo repulſa. Et queſto, che ho detto tra' Capitani di fanti, di caualli, & di huomini d'arme, intendo ancora che ſi habbia ad intendere de' fanti tra loro, & di quelli, che fanno il meſtiero a cauallo, ò ſiano huomini d'arme, ò armati alla leggiera, che oltra i gradi delle loro maggioranze di guerra, quelli della nobiltà de' quali habbiamo parlato trattãdo de' Signori (ſe alcuni ne haueranno) vengono in conſideratione. Et ſecondo le piu, & meno diſaguaglianze ſiano pari, ò diſeguali. Laqual regola da me data in generale, da perſone di intelletto ageuolmente a' caſi particolari potrà eſſere accommodata.

Con quali perſone debbia il Caualiere entrare, & con quali non entrare in battaglia. Cap. IX.

NOi ſiamo andati aſſai vagando per queſto ſpatioſo campo di Caualeria: ricercãdo quali debbiano eßer dalle battaglie ributtati, & quali poſſano eſſer rifiutati: laqual materia è coſi ampia, & copioſa, che chi minutamente, & partitamente trattar la voleſſe, maggior volume vi ſi richiederebbe di quello, che in tutto il ſoggetto del Duello mia intentione non è di douere ſcriuere. Ma a me baſta di hauer quaſi col dito altrui moſtrata la fonte, dalla quale ſi poſſa l'acqua attignere. Et per dire in cõcluſione quello, ch'io ſento in queſta parte dell'officio del Caualiero.

ualiero. Nel principio di questo capitolo ho toccati due capi principali, & ciò sono, di quelli, che debbono essere dalla battaglia ributtati, & di quelli, che possono esser rifiutati; che in questi due si uiene a ristringere quasi tutta la quistione delle persone, che entrano, ò non entrano in Duello; conciosia cosa che i uitiosi, & gli infami debbono esser da' Caualieri ributtati; & rifiutar si possono coloro, iquali per conditione sono diseguali. Et se altri uoleße sapere perche non habbiamo detto, che in questi due capi si ristringa tutta, ma quasi tutta questa quistione, quegli sappia ciò essere stato detto da noi per quello, che disopra habbiamo trattato de' cherici, & de' letterati, i quali da gli steccati stanno lontani non come ributtati, nè come rifiutati, ma come priuilegiati; & come quelli alla qualità, & al pregio, della cui conditione non si conuiene nè di chiamare, nè di eßer chiamati in pruoua di arme, essendo il loro studio, & il loro esercitio piu intento alla cura delle anime, & alla forza de gli animi, che a quelle del corpo. Et a' due capi di sopra proposti ritornando dico, che il ributtare i mancatori, i uitiosi, & gli scelerati, è di obligatione, et di debito di Caualeria; che il Caualiero è tenuto a così douer fare, per nõ introducere al nobile esercitio delle arme persone, che degne non siano di comparire fra persone honoreuoli, essendosene p la propria loro colpa fatte indegne. Nè si dee nella pruoua delle arme dar fede a coloro, iquali alle ciuili testimonianze non sono riceuuti: Nè nelle battaglie, che per honore si prẽdono, hãno da entrare persone dishonorate.

chi debbia esser ributtato.

norate. Et quando alcun Caualiero pur si conducesse a prender querela con persona, per mancamento suo, non atta a Duello, i Signori (si come ho ancor detto) & per diritto di Caualeria, & per non lasciar dishonorare i campi loro, non douerebbono concedere abbattimento. Il rifiutare ueramente non è di obligatione di Caualeria, ma di uolontà de' Caualieri; perciochc se altri non uuol condurcersi in isteccato con persona di minor condition di se, questo è a lui lecito di fare, & legittimamente puo farlo, dando campion conueneuole per diffinition della querela. Ma quando alcuno al grado non uolesse hauer rispetto, & con la persona sua si uolesse condurcere a battaglia con chi per conditione, ò per difetto di nascimento a lui non fosse da aguagliare, questi non si potrebbe dir di far torto alla Caualeria, anzi di piu far le honore, conciosia cosa che ella non è pregio di cōditione, ma di ualore. Et nelle disputationi delle arti, & delle sciēze piu honorate, nō si guarda al lignaggio di alcuno, ma a quello, ch'egli uale: & cosi puo essere ualoroso l'huomo di humile, come di alto stato. Et l'honor de gli steccati non è tanto di hauer uinto un nato di nobile famiglia, quanto uno, che sia per ualēte conosciuto. Poi si come i maggiori non si uergognano di chiamarsi Caualieri insieme co' minori, cosi non si debbono uergognare di uenire insieme a fare opere di Caualeria. Et se altri per esser nato di generosa famiglia non si guarda da fare altrui alcuna graue offesa, non so perche egli per cagion di chiarezza di sangue debbia ritrarsi da difenderla, ò da mantenerla contra

Chi possa esser rifiutato.

Caualleria

tra l'offeso.& in sì fatto caso, quando abbattimento seguitar ne douesse; il parer mio saria che l'ingiuriante, ò l'offendito e, che dire lo uogliamo, douesse con la persona sua rispondere al minore. Si come adunque biasimeuole cosa istimo, che persona honorata à persona, che per li uitij suoi sia abomineuole, ancor che ella fosse di nobile schiatta, condescenda a uolersi pareggiare; cosi ancora reputo, che sia opera Caualeresca il non essere intorno alle differenze delle conditioni molto guardiano; quando elle non siano nondimeno tanto diuerse, che si paia che la rana col bue (secondo la fauola) si tenti di agguagliare. Et quest'altra cosa aggiungerò io, che si come io loderò chi non tanto haurà risguardo alla conditione, quanto al ualore di chi ha con lui querela; cosi biasimerò quell'altro, che di humile stato essendo, ad ogni grande si uorrà comparare; & non uorrà riconoscersi, nè contentarsi della sua sorte. Et ciò dico io, non solamente di coloro, i quali d'humil nascimento hanno la generatione, ma di quegli altri ancora, che nati di chiarissimo sangue, sono di condition priuata, & in quistion di honore uogliono esser pari alle persone Illustrissime; che se essi cotanto si stimano per essere stati, & per essere nelle famiglie loro de' grandi Signori, hãno anchor da conoscere, che i Signori hanno quelle case nobilitate, & che essi da' Signori hanno quella nobiltà riceuuta: & se da' Signori riceuuta l'hanno; sono tanto da meno de' Signori, quanto è da piu colui, il quale dà altrui la nobiltà; che colui, che la riceue.

Nobili presontuosi.

Del chiamare alla macchia. Cap. X.

HAuendo infino ad hora trattato quali siano quelle persone, che dal Duello debbiano esser cacciate, & quali a quello poßano essere per disaguaglianza rifiutate, & quali non habbiano obligatione nè di domandare altrui, nè di rispondere essendo domandati: in questo luogo mi par di douer soggiungere quella quistione che tra Caualieri trattar si suole, se essendo alcuno chiamato alla macchia, egli conducere ui si debbia. Di che io dico, che essendo la Caualeria. *Caualeria un grado honorato, ilquale con le sue leggi, & giustificatamente dee essere gouernato, questo atto di chiamare alla macchia, mi par che sia fuor di ogni legge, & senza alcuna giustificatione, & per conseguente tutto lontano da quelle maniere, lequali da persona di honore si debbono tenere. Perciochè principalmente douendo i Caualieri viuer ne gli occhi de gli huomini, & nella luce, acciochè le loro operationi siano manifeste, & conseguire ne possano quell'honore, di che tanto sono desiderosi, non debbono andare a cercare i luoghi solitarij, & fuggire il cospetto de gli huomini. Sono i luoghi deserti luoghi da fiere, ò da assassini, doue uergognosa cosa è a Gentilhuomo condurcersi in pruoua di Duello. Poi essendo il Duello una forma di giudicio, con le sue leggi ha da esser gouernato non meno, che i giudicij ciuili. Et se ne'giudicij ciuili per non seruar la forma del procedere, si perdono delle liti,*

liti, perche douerà volere alcun Caualiero senza forma procedere alla diffinitione delle arme? Oltre che se auanti che a Duello si habbia a uenire, uuol ragione, che si conosca la natura della querela (secondo che nel secondo libro habbiamo partitamente dimostrato) essendo coloro, che ad abbattimento si conducono, parti contrarie, alcun di loro non puo giudicare intorno a que' dubij, che in quella querela possono occorrere: che si uede dapoi che cosi straboccheuolmente senza altra giustificatione delle arme corrono, che niuna cosa con ragione si ha da gouernare, ma il tutto con furore si ha da mettere in iscompiglio: Et cosi senza alcun giudicio, & senza alcun' ordine quel Duello si hauerà ad esequire. Aggiungasi a queste cose, che la querela potrebbe esser tale, che uenuta ad orecchie di persone intendenti, ageuolmente si potrebbe acquetare con sodisfattione delle parti senza metter mano a spada, & in questa guisa si leua ogni occasion di quiete. Et che dirò io, che douēdo esser la prima intention del Caualiero nō muouersi ad operatione alcuna, nè di ritirarsi se non quanto la giustitia lo chiama & lo richiama, & l'honore lo spinge & ne'l ritiene; andando appresso queste ciancie di uoler rispōdere ad ogni uoce di chi lo sfidi a spada, e cappa, si lascia trasportar dallo appetito, senza saper molte uolte; perche egli metta la uita 'i arbitrio di fortuna. Ma pare ad alcuno gloriosa cosa il nō mostrarsi curante di quella: nè è marauiglia se ci sono di quegli, che poco prezzano le cose, che sono di poco pregio. Et là doue queste corrotte usanze sono state in maggiore

Officio de signori.

maggiore vso, veduti se ne sono di memorabili esempij; Che molte volte andando i Caualieri alla zuffa accompagnati ciascuno da vn compagno, condutti nel luogo deserto, non bastaua che gli sfidati venissero alle mani, ma i compagni diceuano. Et noi che faremo? ci staren forse con le mani alla cintura? & tirate fuori le spade senza alcuna nimistà hauere hauuta fra loro, & senza hauer cagione alcuna di rissa, adosso si correuano, & insieme si vccideuano. Costume veramente barbaro & fiero, & non so se in altra natione di alcuno piu biasimeuole memoria veruna se ne possa hauere. L'huomo animal di ragione, senza ragione, & senza cagione disporsi ad vccidere l'huomo; & senza riceuere oltraggio, senza parola d'ingiuria, ò di carico, & senza sapere il perche, mettersi alla morte; & esser questo stimato valore? Ma se valore è quello, che è da ragione, & da consiglio accompagnato, douerem noi dire, che le così fatte opere siano di ualore, ò di furore? benche nè con nome di furore a me sembra che si possa cõueneuolmẽte esprimere vno sì sfrenato impeto, che le bestie, cui preme il furore, & cui porta l'impeto, & cui traspor- ta la rabbia, le bestie dico di vna medesima spetie, i dẽti, nè le vnghie contra la loro spetie non riuolgono senza alcuna cagione. Hor accioche i Caualieri, i quali a spada & cappa alle macchie s'inuiano, possano intendere quello, che fanno quando ò de gli altri domandano, ò da altrui domandati, uanno a' luoghi deserti, uoglio che sappiamo questo costume non hauere hauuto in Italia introduttione alcuna da legge, nè da stilo di

Abusi di Napoli.

Valore.

Furore.

Le bestie meglio de gli huomini si gouernano.

Caualie-

Caualieri, ma da regole di ruffiani, i quali uenuti in cõtesa in cosi fatti luoghi traheuano di accordo a far lor brighe: & da loro parimente hanno hauuto origine molte altre cose, che fuori d'ogni ragione ne' Duelli dal uulgo sono state riceuute; si come è, che per le mentite si combatta senza mirare, ch'elle date siano sopra cosa alla quale abbattimento si conuenga; & che il combattere senza arme da difesa sia cosa honoreuole: & che il uinto possa combattere hauendone licenza dal uincitore; & altre simili sconueneuolezze. Et diceuano quei maestri di nuoua disciplina d'arme: che cosi richiedeua il Puntiglio del compagnone. Et per hauere Napoli quel ricetto di cosi fatta feccia di huomini, oltra gli altri luoghi d'Italia famosissimo, quiui hebbero initio queste nuoue leggi; che in usando tra quelle persone infami de' gentilhuomini; & alcuni quei loro costumi notando, & apprendendo, & in opera cominciando a mettergli, pian piano, come una peste appigliandosi, & alle Corti trapassando, disaueduta mẽte sono stati in modo riceuuti, che poi opere da Caualieri sono stati reputati. Et quindi è, che insino a' nostri giorni in quel Regno fra Caualieri è stato usato, che cosi strabocheuolmẽte alle macchie si correua: et senza alcũ risguardo, sẽza alcuna cagione, pur ch'altri domãdati gli hauesse senza domãdare il perche; là s'inuiauano, et il sangue spargeuano, & gittauano la uita & l'anima, credẽdo si di far bene atto honoreuole a non hauer consideratione al diritto, nè al douere: & che l'essersi uoluto regolar con ragione fosse stato bene un gran difetto.

Ruffiani autori di regole di Duello.

Il combatter per mẽtite.

Il combatter senza arme da difesa.

Il dar licenza al vinto di combattere.

Il Pũtiglio del Cõpagnone.

Il Bordello da Napoli.

Tanto

,, *Tanto e'l poter d'vna prescritta usanza. nata di una falsa opinione. Ma & con quelle ragioni, che dette habbiamo, & con l'hauer notitia del bello, & honoreuole principio, ilquale ha hauuto questo cosi frequentato costume, debbono i Caualieri conoscere in quanto errore si truouino coloro, iquali istimano cosa honorata un'atto cosi uergognoso. Et sgannati di un tanto fallo, nel tempo a uenire con ogni studio se ne hanno da guardare.*

Del dare i campioni. Cap. XI.

HAbbiamo detto delle molte disaguaglianze de'nobili, per lequali il minore non puo il maggior costringere e rispondergli con la persona. Ma percioche la maggioranza altrui non dee far lecito a grandi di opprimere ingiustamente i piccioli senza che a loro rimanga modo di risentirsi : nè debbono essi della ombra della nobiltà farsi un tale schermo, che sicuramente poßano commetter de' mancamenti senza hauerne a render ragione altrui, è cosa molto conueniente, che si come in loro si ha risguardo al grado della nobiltà, cosi ancora allo honore, & alla giustitia di ogni priuato debbia essere di opportuno rimedio proueduto : & che la legge della Caualeria cosi da'grandi, come da' piccoli, & da'mezani inuiolabilmente debbia essere osseruata. Et per tanto tutti quelli, che per cagione di eccellente grado di nobiltà si troueranno non obligati

a douer

a douer essi con altrui condurcersi in isteccato, doueranno etiandio sapere che in quistion di arme, che loro occorra di hauer con persone quantunque priuate, saranno debitori di dar campione, ilquale per diritta legge essendo arrenduto, ò disdetto, ò in altro modo vinto, l'arrenduto, il disdetto, & il vinto douerà esser quel Signore, il quale quel campione hauerà dato. Et quì ho da dire io, che sentenza de' Dottori è, che in caso di battaglia da douersi fare per campione, quelli che i campioni appresentano, debbono essi parimente appresentar se stessi, & eßer sotto buona guardia tenuti, acciothe al Duello non sia fatta la beffa; & che, perdendo il campione, essi non fuggano il giudicio. Il che veramente si douerebbe fare, quando tal fosse la querela, che il perditor di quella di pena corporale douesse eßer condannato, ma non vi si richiedendo altra punitione, che di rimaner prigione del vincitore, basterebbe aßai, che si desse la sicurtà delle spese, & della taglia conueniente. Le leggi del dare i campioni sono queste. Che si douerāno dar persone nō maculate di infamia, et pari a coloro, contra i quali haueranno da combattere: & quādo l'vna parte intēde di dar compione, al l'altra è medesimamente lecito di darlo. Vero è, che quale vorrà seruarsi tal ragione, douerà nello scriuer tener tal maniera, ch'egli nō perda poi q̄sta prerogatiua, ò giuridittione, che dire la vogliamo: che se altri scriuendo dicesse, che difenderà la querela con la p̄sona sua, et poi volesse dar campione, la cōtraria parte potrebbe di ragione rifiutarlo. Appresso è da sapere, che

Leggi di dare i campioni.

che i campioni cosi dell' una, come dell'altra parte debbono giurare, che credono di combattere per giusta querela: & che faranno cosi il douer loro, come se loro proprio fosse lo interesse della quistione. Et qual campione studiosamente si lascia uincere, gli dee essere tagliata una mano; nè perciò l'auersario ha uinto; ma l'abbattimento si può rinouare. Et i campioni ancora hanno da fare i giuramenti de gli incanti, secondo che già nel secondo libro per un particolare capitolo habbiamo dichiarato. Et come il campione una uolta è stato uinto, cosi egli piu non puo combattere per altrui, ma si per se. Et qui non uoglio passar con silentio, che auegna che la nobiltà priuilegij i maggiori a dar campioni, possono nondimeno auenire de' casi, che non che un piu con un men nobile, ma Signori con seruidori, & Prencipe con soggetto è tenuto a cõbattere con la persona: che essendo la fede un legame, per lo quale il Prẽcipe è di eguale obligatione legato insieme col soggetto, nè maggior, nè minore obligatione ha questi uerso colui, che quegli uerso costui. Et ogni uolta che l'uno all'altro, ò l'altro all'uno apporrà titolo di mancamento di fede, non ui haurà luogo il Campione, ma la persona dell'accusato con quella dello accusatore douerãno la querela diffinire. A quale hora dũque il Signore accuserà il suddito, ò il seruidore, di qual conditione ch'egli si sia, di fede uiolata, ò per uia di donna, ò di tradimento di stato, con la persona propria gliele hauerà a prouare: & il medesimo farà ancora quando il suddito, ò il seruidore accuserà il suo Signore. Nõ mirano molti signori, et

Giuramento de campioni.

Querele di fede.

Signori hã da combatter co' sudditi.

non hanno consideratione a quel giurameto, & a quel la obligation di fede, che hanno uerso i loro soggetti. Et senza hauere alcun risguardo alla fede loro, tutto dì fanno di nuoui mancamenti senza ritenersi da diuenir traditori, che non meno traditori sono aßai Signori molte uolte contra i loro soggetti, che si siano alcuni soggetti alcuna uolta contra loro. Ma a loro perauentura pare che la grandezza loro debbia i loro mancamenti coprire: & non intendono, che quanto essi sopra gli altri buomini sono inalzati, tanto sono i loro mancamenti maggiori; che douendo esi & con l'esempio, & con le leggi dare altrui la diritta istitutione della uita, esfi alle leggi contraponendosi, danno altrui esempij di cattiua uita. Tiranno, & non legittimo Signore è colui, ilquale entra in alcuna Signoria senza dare, & torre con pari conuentione la fede dal popolo. Et se altri come Tiranno entra in isfato, non ha il popolo obligatione di seruar quella fede, che egli tirannescamente è stato costretto di dare. Se ueramente co' legittimi giuramenti dati, & tolti dal l'una & dall'altra parte, altri di alcuno Prencipato diuien posseditore; egli con la osseruation della fede ha da tenersi i soggetti obligati a seruargli la fede. Et come egli la fede sua uiene a maculare, cosi incontanente è libero il popolo dalla obligatione della fedeltà: che colui di Signore, ch'egli era, col uiolar la fede è diuenuto Tirãno, & ha esso traditi i suoi soggetti. Et si come con un solo giurameto il Signore a tutto il popolo di fede si uiene ad obligare, cosi mancando a qualunque s'è l'uno del popolo, manca al giuramento

Signori traditori & tiranni.

Tiranni.

Obligatione de' Signori co' soggetti.

Giuramento d' Signori col popolo.

suo,

suo, & a quello mancando egli, il popolo dal giuramento suo, & dalla promessa fede rimane assoluto. Perche debbono ben mirare i Signori in quale stato essi tutto dì per vn loro appetito mettano i loro stati; & debbono studiare di esser amanti, & seruenti de' loro sagramenti, & delle loro fede, se vogliono che loro sia attenuta la promessa fede. Et per non mi stendere piu in questo soggetto, dico, ch'essendo il mancamento della fede mancamento cosi grande ne' Signori, ragioneuole cosa è, che priuilegio non habbiamo in querela di fede. Et se a' Signori conceder non si dee, molto meno è da consentirlo a persone di altra qualità, ò conditione. Et passando piu auanti in questa materia, è da sapere, che oltra la disaguaglianza della nobiltà, vi sono etiandio delle maniere de' casi, che per rispetto delle persone è lecito dar campione; come se alcuno non sarà ancora in età di diciotto anni: Se sarà decrepito: Se infermo, ò in tal modo della persona impedito, che non sia atto a battaglia: Se seruo dirà di esser libero, & vorrà cō le arme prouarlo (di che habbiamo fatto mentione nel secōdo lib.) il Sig. suo gli darà cāpione. Ma intorno a questo capo a me occorre di dire, che questo fu ordine della legge Longobarda, per la quale si com batteua (come s'è detto) cō i scudi, & cō i bastoni, & da qualunque maniera di persone: & hora che gli ab battimenti sono opere di honore, & di Cavaleria; non so come a serui si vorrāno aprire gli steccati. La onde a' Signori si cōuerrà di hauer cōsideratione alla quali tà di cosi fatte persone. Ancora se vn seruo accusato

essendo

essendo di ladroneccio, il Signor suo lo negasse, a lui si apparterrebbe di combattere. Et se a donne accaderà hauer querela, & esse per campione potranno far battaglia. Et non solamente in questi casi, i quali habbiamo espressi, si possono dar campioni da quelle persone, a cui diciamo ciò essere dalla ragione conceduto: ma altri ancora per altrui può prendere delle querele; come per amici, per uassalli, per famigliari, & per persone di sangue congiunte. Perche il marito per la moglie, il fratello per lo fratello & per la sorella, & il figliuolo per lo padre potranno, & doueranno prender la difesa, quando quelli non siano atti all'essercitio delle arme, ò sia ciò per la età, ò per indispositione, ò per essere essi dallo studio dell'armeggiar lontani. Et prenderanno le querele non tanto come campioni, quanto come principali; che le ingiurie fatte a gli vni, a gli altri ancora sono communi reputate, & massimamente quelle, che sono fatte a' padri: che se i figliuoli dell'honore, & della infamia de' padri loro rimangono heredi, & successori, conseguente è ancora, ch' essi a ributtar le loro ingiurie come ingiurie proprie siano etiando obligati. Et come che alle persone congiunte di muouersi alla difesa de' loro congiũti si appartenga, non è perciò che a colui, la cui persona è offesa, non ne rimanga libera la elettione di cui piu piacerà a lui di mettere in isteccato, ò congiunto, ò straniero, che egli sia, pur ch'egli habbia le conditioni, le quali da noi sono state di sopra dichiarate. Et queste è da aggiungere ancor per piu chiarezza di questo articolo, che coloro, i quali per

Querele p̃ le per altrui.

Le ĩgiurie de' padri offendono i figliuoli.

L'offeso ha da eleggere il cãpione.

qual si uoglia cagione ricercati a battaglia possono dar campione, possono medesimamente per campione ricercare colui.

Se fra due Re si debbia uenire a battaglia per querela di stati. Cap. XII.

IO non uoglio lasciar di parlare di una quistione, che da gli scrittori del Duello uien proposta. Se nascendo querela fra due Re per cagione di alcun Regno, sarà lecito che per quella fra loro si uenga ad abbattimento con le loro persone. Et sopra questa si fa una tal risolutione, ch'essi a tal determinatione venir non debbono per via di arme, se non con gli eserciti; che così si potrà dire che il uincitore per ragion di arme, per diuina prouidenza, & per giustitia habbia di quel Regno fatto acquisto: & che conquistandolo per Duello come Tiranno il possederebbe, & che hauendo que' Re figliuoli etiandio in Duello a quelli uerrebbono a pregiudicare; oltra che senza la volontà de' uassalli non douerebbono mettersi a tali pruoue. Allaquale risolutione, & alle quali ragioni rispondendo, & dalle ultime alle prime ritornando, dico, che se i Re ne' gouerni de' Regni loro, nell'impor loro le grauezze, nel trattar le cose dello interesse de' sudditi, & nel far delle guerre non senza grande stratio di quelli, non fanno deliberatione senza la uolũtà de' loro uassalli, ragioneuol cosa è ancora che senza il cõsentimento di quelli nõ debbiamo mettere a pericolo

I Re debbono combatter per li sudditi.

ricolo

ricolo le proprie loro persone: ma se nelle cose, che sono altrui di peso, & di afflittione senza l'altrui parere si risoluono, & cosi facendo non si possono chiamare Tiranni, non ueggo perche senza biasimo di Tirannia non debbiano anche senza l'altrui consiglio poter determinare di quelle, che si fanno per alleggiamento, & per beneficio altrui. Poi non migliore argomento mi sembra che sia quello, doue allegano il pregiudicio de' figliuoli; anzi è questa una ragione (per mio parere) molto volgare, quasi come si uoglia argumentare, che gli huomini a quali i Re soprastanno, siano cosi nelle facoltà de' Prencipi, come sono gli armenti, & le greggie de' buoi, de gli asini, delle pecore, & delle capre in podestà di coloro, che comperate le hanno a danari contanti; la onde allo interesse de' successori del Re, & non a quello de' popoli si debbe hauer consideratione. Non intendono coloro, che cosi tengono che la institutione de' Prencipati non fu perche un'huomo douesse gli altri huomini signoreggiare; ma acciochè egli douesse di quelli prendere il carico del gouerno. Ma se vdiranno quello, che in questa materia dice il diuin Platone, sapranno che i popoli nõ sono ordinati p li Prencipi, ma i Prencipi per li popoli: Di che è da dire, che nõ alla vtilità di colui, che gouerna, ma al beneficio di qlli, c'hãno ad esser gouernati si dee hauer risguardo: & che nõ alla cõmodità dell'uno, ma a quella de' molti si dee hauer cõsideratione, essendo molto piu conueniente, che la uita dell'uno si sparga per lo popolo, che qlla del popolo per l'vno; dicendo massimamente il Prencipe di tutti i Prencipi,

Institutione de' Prencipati.

Signori ordinati per li popoli.

che il buon pastore mette l'anima sua per le pecore sue. Que' Prencipi adunque saranno ueramente Prencipi, i quali posposto il lor particolare, al bene uniuersale riuolgeranno i loro pensieri, & le loro operationi: & quelli non di Prencipi, ma di Tiranni meriteranno ueramente nome, i quali senza mirare al publico bene, il tutto a priuato beneficio conuertiranno. Di commune utilità douerà esser stimato, che i Prencipi, & i Re nelle quistioni loro debbiano essi con le proprie loro persone prender le querele; conciosiacosa che in cotal guisa un giorno, & una sola uita uiene a metter fine a tutta la differenza; là doue se ella con guerra si ha da terminare, nè lunghezza di tem-

Le guerre. po, nè infinita quantità di uite non basta a metterui fine. Et hoggi si fa una battaglia; domane se ne fa una altra. Hoggi è sconfitto uno esercito; domane ne è disperso un' altro; & dopo domane di quà, & di là, di nuoui se ne rifanno con distruttione de paesi, con mortalità de' popoli, & con oppressione de' poueri innocenti. Et non amor di giustitia, non affettione, che si porti a' soggetti, è quello, che a' Prencipi mette le arme in mano, ma ingordigia & scelerato desiderio di hauere. Et nelle guerre tal maniere si tengono, che quando ancora la intention principale fosse giustissima, ingiustissimi sono i modi del guerreggiare. Perche molto piu lodeuole sarebbe, che ò per appetito, ò per giustitia che si facciano le guerre, coloro, che ne sono gli autori, fra loro se ne trahessero l'appetito: & in una, anzi che in tãte migliaia di spade si contẽtassero, che Dio la sua giustitia hauesse a dimostrare, che non

meno in una, che in molte spade si ha da aspettare la diuina giustitia. Nè men potente è la fortuna nelle battaglie de gli eserciti (se pur alla fortuna alcuna autorità uogliamo attribuire) che nelle particolari. Et se Dio è il Signor de gli eserciti, egli ha anche il gouerno de' Prencipi: & il loro destino, & i loro cuori sono nelle sue mani: & è colui (come dice il Profeta)

,, Ch'a i Re dona salute, & che'l suo seruo
,, Dauid ricoura dal nocente ferro.

Et per maggior confermatione di questa mia sentenza ho ancor da dire, che gli inuestigatori de' diuini secreti dicono, che tosto che le anime nostre in questi nostri corpi terreni sono entrate, cosi incontanente a ciascuno di noi è dato un' Angiolo, ilquale ci habbia da reggere, & da gouernare. Ilche ha egli da far con tanta cura, & con tanta diligenza, che di quello officio ne ha da render ragione nel giudicio vniuersale: perche uogliono, che di quei tali Angioli si habbia da intendere che parli Paolo, quando dice; Non sapete uoi, che anche gli Angioli haurete a giudicare? Hor di conditione alcuna di persona humana non è, che non habbia uno di quei guardiani; ma (secondo che dicono quei sacri Theologanti) come altri entra alla possessione di alcun Prencipato, cosi subitamente Domenedio gli manda un'altro Angiolo di quella Hierarchia, laquale a' Prencipi è preposta: acciochè quelli a lui tenga compagnia, & ne prenda il pẽsiero. Et cosi l'uno ha di lui cura, come di huomo, & l'altro come di Prẽcipe. La onde uoglio dire io, che quei diuini gouernatori, i quali in Dio veggono la uera

Angioli.

giustitia, & il vero giudicio, ogni volta che i Prencipi a loro raccommandati ad abbattimento venissero, non è da credere; se non che al diritto, & al giusto hauessero ad accõsentire. Et che quegli, dalla cui parte fosse la ragione, inanimasse il suo Caualiero alla pugna, & valor gli accresceffe, & gli facesse vittoria conseguire. Et che quell'altro, ilquale dal canto suo sentisse essere il torto, facesse meno ardito il cuore, & men potente le mani del suo contra il giusto voler diuino; di che altro che vero giudicio nõ se ne haurebbe da aspettare. Et credo io, che i Prencipi cosi facendo, farebbono opera a Dio gratissima, solo che per zelo di giustitia, & per ischifar il tanto spargimento de sangue humano a farlo si conduceßero. Ilche nõ dire io cosi sicuramente, se altra volta fatto non si fosse: ma se noi sappiamo, che Dauid già eletto da Dio al Regno, & vnto, & pieno dello spirito di Dio prese le arme per l'honore, & per la salute del popol di Dio contra l'incirconciso Philisteo; perche vorremo noi dire, che piu sia cõueneuole di racorre i popoli di amendue le parti alla battaglia, che diffinirla con pericolo di vno, ò di due soli? Et che dirò che i medesimi, quali disputano, che i Re non debbono venire a battaglia, allegano de gli esempij de' Re; che ò ad abbattimento sono venuti, ò diuenirui hanno tenuto trattato, ò per non esserui venuti, sono stati cõdannati? Nel vero la concession data da Papa Martino al Re Carlo: & al Re Pietro di Aragona di douer combatter con le loro persone per diffinitione delle ragioni del Regno di Sicilia, pare a me che fosse vna dichiaratione,

Contradittioni di Dottori.

ne, che i Re con le loro proprie spade douerebbono porger rimedio a trauagli de' popoli, mettendo fine alle tante loro vccisioni. Non voglio tacere ancora vn'altra cosa, laquale mi pare, che sia bella da notare; che quegli scrittori, iquali non vogliono, che i Re vengano insieme ad abbattimento, non vogliono, che l'Imperatore possa rifiutar di venire a battaglia particolare con vn Re per cagion di stato, pur che quello non sia all'Imperio appartenente: perciochè (come dicono) in tal caso non combatte come Imperatore, ma come Re. Hor come questo possa essere, che qui non si possa rifiutar la battaglia, & che quiui nõ si debbia pigliare, io non lo intendo. Ben'intendo, che queste sono opinioni di persone, che piu giudicano p affettione, che per ragione: dapoi che nõ volendo che i Re combattano, per far gli pari all'Imperadore, e gli vogliono far combattere: Il parer mio è, che tenẽdosi, che fra due Re per vn Regno non si debbia combattere, e sia souerchio il disputare se fra l'Imperadore, et vn Re per tale occasione possa seguir Duello. Et se in questo caso si concede, che si habbia a fare, non so come nell'altro si possa denegare. Io, si come nelle quistioni che propongono d'Imperadore, & di Re ageuolmente concorro, con le conditioni nondimeno che nel capitolo, doue della nobiltà de' Signori si tratta, habbiamo dimostro; cosi in quella, doue parlano di due Re, sono di parere in tutto diuerso; Et tengo, che le quistioni de' Prencipi fra Prencipi si debbono, piu tosto con le lor persone diffinire, che con la disfattione de' popoli.

Re & Imperatore.

Delle sodisfattioni, che fra Caualieri dar si debbono. Cap. XIII.

DApoi ch'io ho della materia del Duello detto quanto a me è paruto che sia necessario d'intendere a' Caualieri, mi pare che sia anche molto conueneuole, ch'io habbia a dire alcuna cosa di quelle sodisfattioni, che debbia dar l'uno all'altro, quando si senta di hauerlo a torto ingiuriato, ò incaricato. Et auanti che a dirne altro mi conduca, non posso far, ch'io sommamente non danni una uolgare, & già inuecchiata opinione, laquale è, che come altri ha fatta, ò detta cosa che sia, ò buona, ò rea ch'ella si sia, egli per buona la dee difendere, & mantenere. Ilche quanto sia da approuare, a me dà il cuore di douerlo in non molte parole ad ogni sano intelletto poter far manifesto. Et dico, ch'essendo l'huomo da' bruti animali distinto principalmente per la ragione, ogni uolta ch'egli fuor di ragione, & con impeto alcuna cosa adopera, uiene ad operare atto di bestia, & in bestia si uiene a trasfigurare. Ilche intesero gli antichi Theologi, ò Poeti, che dir gli uogliamo (che Poeti furono i primi Theologi, & Theologi i primi Poeti) iquali descriuendo gli huomini in bestie tramutati, altro non uolsero significare, se non quei tali hauere adoperate cose proprie di quelle bestie, delle quali diceuano ch'essi haueuano la forma appresa. Et a questo s'accorda lo scrittor dello Spirito santo, dicendo;

Opinion uolgare dãnata.

Huomini mutati in bestie.

L'huom

,, L'huom in honore essendo, non l'ha inteso;
,, S'è comparato a gli animali bruti;
,, Et a quegli s'è fatto simigliante.

Hor se per operar da bestie, gli huomini in bestie si conuertono, tanto habbiamo noi a dire ancora, ch'essi in quella forma rimangono, quanto dimorano in quel la loro operatione, ò opinione, che lo stare in quella bene sia. Nè altro mezo debbiam dire, che trouar si possa (dirò cosi) da disbestiarsi, che riconoscer l'errore, pentirsene; & farne l'ammenda. Et fermamente dee l'huomo per principal guida & maestra della uita sua seguitar la ragione. Et se egli alcuna uolta pure incappa in qualche errore, poi che il peccare è cosa humana, se ne dee egli quanto piu tosto puo ritirare, essendo cosa angelica l'ammendarsi. Et per parlare nel particolare delle cose di Caualeria, Noi pur sappiamo l'officio di questo grado essere il solleuar gli oppressi, il difender la giustitia, & l'abbattere gli orgogliosi: & altri il tutto in contrario riuolgendo, adopera la spada, insegna, & arme di giustitia, ad opprimer la ragione, ad operar le ingiustitie, & a confonder la uerità. Et è uscita questa mal a opinione, & questo peruerso costume, di che io fauello nel uolgo in maniera, che dal uolgo è reputata opera uile, che altri proceda con ragione, & consenta al douere, & alla equità. Ma cō tutto che molti siano quelli, iquali questa corrotta usanza hāno seguitādo, nondimeno da piu generosi spiriti è approuata quella sentenza, laquale è da noi predicata. Et mi ricorda hauer già udito il Signor Luigi Gonzaga, quello dico, il

Disdirsi dello errore.

Officio di Caualieri.

Luigi Gonzaga.

quali

quali morì Capitano di santa Chiesa, & il cui valore è stato tanto conosciuto, che in mente di alcuno non dee cadere, ch'egli per viltà di cuore da alcuna honoreuole impresa si fosse rimosso: a lui dico vdì già io dire, che quando egli si fosse sentito hauer detto, ò fatto cosa men che buona, per laquale gli fosse stata proposta pruoua di arme, prima che metterfi a combattere per la iniquità contra il diritto, & per la falsità contra il vero, egli si sarebbe liberamente disdetto. Et questa dee veramente essere stimata opera di huomo, di Caualiero, & di Christiano, che la ragione a così douer fare ci induce; & la legge, et il debito del grado della Caualeria così richiede; & tutte le dottrine, non solamente de' Christiani, ma quelle ancora de gli antichi Philosofanti, questo ci insegnano. Et io non mi stenderò in allegarne molte autorità; ma sarò cõtento del testimonio di Platone, ilquale a Dionisio Re di Sicilia scriuendo, lo ammonisce, che debbia disdirsi di quello, ch'egli haueua falsamente detto. Et con la sentenza d'vn Caualiere così valoroso, & d'vn filosofo così famoso mi contenterò di hauer conchiusa la mia opinione.

Che non si dee andare appresso alle opinioni del uolgo. Cap. XIIII.

NOi veggiamo la terra naturalmente producer delle cose velenose, & delle spine, & delle herbe, et delle piãte ò nõ vtili, ò nociue; & q̃lle, come madre, nudrire senza alcun'aiuto di artificio humano; et

le

le buone, & vtili, & gioneuoli esser da quella; come da matrigna, con fatica riceuute, & hauer di continua cultura bisogno, & di esser rinouate di anno in anno. Et quello, che nella terra ueggiamo delle semenze delle cose : si sente ne gli huomini delle buone, & delle cattiue opinioni: Che queste per la natural malitia nostra da noi sono concepute, riceuute, & con vniuersal consentimento abbracciate : doue a quelle altre & i cuori nostri stanno ostinati a volerle raccogliere, & le orecchie stanno serrate per non le vdire. Et molto studio vi vuole ad intender la verità, & molta fatica a fare, che ella cappia nelle menti altrui. Euidentissimo testimonio della grossezza di questi nostri corpi terreni, dapoi che l'anime nostre per loro natura atte a scorgere le cose nelle loro proprie forme, hanno da penar tanto prima che cō la loro acutezza quelli possano trapassare. Et quanto la fatica è maggiore, tanto è ancor da dire, che men molti siano coloro, iquali del vero habbiano vera conoscenza: perche se le vulgari opinioni sono tanto dalla verità lontane, non è che alcuno se ne habbia à marauigliare. Ma percioche da huomini dottissimi le conditioni de' mortali in tre maniere sono state distinte da coloro, che da se sono atti alla inuestigatione della verità, iquali ottimi sono appellati; & di quegli altri, che a cosi bella impresa atti non conoscendosi, obediscono a coloro, che dirittamente gli ammoniscono, & questi buoni sono nominati; & vltimamente di coloro, che ne essi sanno, nè vogliono altri porgere orecchie, à quali di cattiui conuenenolmente è dato il

Malitia humana.

Tre maniere di huomini.

cogno-

cognome; poi che ad ogniuno non è conceduto di potere esser ne primi annouerato, debbiamo almeno credendo a gli huomini, la cui autorità, & la cui dottrina veggiamo essere approuata, le lor sentenze seguitare; & guardarci di non voler per la nostra ostinatione traboccar nel grado ultimo; ilqual e è de' cattiui. Ilche si come in tutte le maniere del uiuer nostro, da noi si dourà mettere in opera, così ancora ne gli ordini delle cose di Caualeria sarà conueniente che si habbia a fare, dalle uolgari opinioni allontanandoci, & andando appresso le pedate di coloro, iquali per ualore, & per iscienza famosi, la diritta via ci hanno in alcun modo dimostrata, regolandoci con la legge della ragione, & non secondo la vanità di coloro, iquali piu a caso, ò con impeto, che con ragioneuole discorso, ò con giudicio di sano intelletto regolano le loro operationi. Et dapoi che questo camino in tutti questi nostri libri ci siamo affaticati di tenere, ne la proposta materia continuando per lo medesimo camineremo in trattar delle paci, & delle sodisfattioni.

Delle sodisfattioni in generale. Cap. XV.

Pace che habbia a durare.

IN trattando la materia delle paci, debbono primieramẽte pẽsar i Caualieri, che quelle paci si debbono sperare, che habbiano a conseruarsi; lequali si fanno con quella minor grauezza delle parti, che sia possibile. Et non dee alcuno uoler aggrauar l'uno

per

per appetito dell'altro. Che molte uolte si richieggono cose tali, che sono piu di aggrauamento dell'offenditore, che di rileuamento dell'officio. Et questo non è segno di uoler far pace, ma uendetta. Ben è uero, che quando l'una delle parti debbia rimanere in alcuna cosa aggrauata, honesta cosa è che sia aggrauato colui, che si troua hauere a torto fatta la offesa. Per cioche se tu mi togli del mio, ogni ragione uuole che tu di quello interamente mi ristori, ancor che tu vi habbia in tal ristoro a metter del tuo. Hor nelle offese, che altri fa ad altrui, due cose ordinariamente si sogliono considerare; il fatto, del quale altri è offeso; & il modo, col quale è fatta la offesa. Che dal fatto ne uiene la ingiuria, & dal modo ne uiene il carico. Esempio ci sia; Lionardo dà una bastonata ad Oliuiero, non hauendo Oliuiero cagione di guardarsi da lui: & quella data, si dà a fuggire. In questo atto la percossa è la inginria. Il carico veramente è, che ad Oliuiero tocca a prouare che colui con tristo atto lo ha offeso. Douendosi adunque venire alla pace; Lionardo dirà che non si guardando da lui Oliuiero, nè hauendo cagione di guardarsene, egli gli fece la tale ingiuria: & che data la percossa, se ne fuggì, in modo che colui non potè fare il debito risentimento: & che egli non è huomo àd egual partito da fargli carico, nè offesa piu che colui sia per fare a lui. Et con queste parole venendo egli a far chiaro il modo, col quale ha offeso Oliuiero, uiene a liberarlo dalla obligatione del prouare l'atto essere stato tristo; che prouar non bisogna quello che è gia fatto chiaro. Si che la sola in giuria

Nelle paci chi habbia da patir grauezza.

Considera tione delle offese.

Ingiuria.

Carico for ma ci pace.

giuria gli viene a rimanere: per laquale ò sia ella grãde, o piccola, è cosa ordinaria il domandare perdono. Poi ancora le parole secondo le conditioni, la età, & le professioni delle persone si possono alterare, & riformare; che questo al giudicio de' mezani si rimette. Alcuni uogliono, che altri dica di hauer fatto malamente, ò tristamente a dire, ò a fare la tal cosa: Et non s'aueggono, che malamente, & tristamente non uuol dire se non con mal modo, & con tristo modo, & da che dire se non con mal modo, col quale lo ha offeso, viene a confessare di hauerlo tristamente offeso. Et per tanto io non uorrei che alcun facesse piu conto delle parole, che della sentenza di quelle. Et poi che con la sentenza gli offesi vengono ad essere discaricati, il cercare altre parole non è voler disgrauar se: ma maggiormente aggrauare altrui. Ma perciochè delle ingiurie due sono le maniere; & ciò è di fatti, & di parole, dell'vne, & delle altre faremo separatamente i nostri ragionamenti.

Malamente. Tristamente.

Delle sodisfattioni per le ingiurie de' fatti. Cap. XVI.

IO so che opinione di molti è, che alle offese di fatti non si possa con parole sodisfare. Da quali la mia è in tutto diuersa. Che questa materia non è da essere semplicemente considerata da parole a fatti, ma dalla grauezza, & dalla grãdezza della vergogna, che uien' altrui da' fatti, & dalle parole: et da quella uergogna, che io mi fo da me stesso, & che mi vien da altrui.

Parole sodisfanno a fatti.

trui. Che qual reputaremo noi che piu honorato, ò piu ſuergognato debbia rimanere, ò quel Caualiero il quale a tradimento ſarà ſtato offeſo; ò quell'altro, il quale hauerà il mancamento commeſſo? Et quello, che detto ho del tradimento, dico ancora della ſoperchiaria del ferire altrui di dietro, & de gli altri triſti modi da oltraggiare altrui. Quì non ſembra a me, che ci poſſa eſſere dubitatione alcuna, che maggiore non debbia eſſere la uergogna, di colui, che ha fatta, che di colui, che ha riceuuta l'ingiuria (ſecondo che ancora nel ſecondo libro habbiamo ragionato) Che ſe io confeſſo di hauer il mancamento commeſſo; & ſe tu per la mia confeſſione vieni ad eſſer giuſtificato di non hauer fatto alcun fallo, perche non ne dei rimaner ſodisfatto, domandandotene io perdono? Veramente io non ſo alcuna coſi atroce ingiuria imaginare, alla quale non mi paia che vna ſi fatta ſodisfattione debbia eſſer'aſſai; eſſendo maſſimamente ſempre ſtato coſtume de' piu generoſi animi il perdonar uolentieri. Ma percioche non mancano di quelli, che in caſo di graue ingiuria, vogliono che altri liberamente ſi rimetta nelle loro mani, & nella loro diſcrettione; io non ſo quanto queſta ſia deſtra, nè honorata via da venire a pace; che ſe l'offeſo con le mani ſue ſi prende alcuna ſodisfattione, pare che faccia poco corteſemente: & da tali modi di procedere habbiamo viſto non finirſi, ma raddoppiarſi le nimicitie & le querele. Et ſe ſenza fare altra dimoſtratione, ſi piglia quella remiſſione per ſodisfattione, la coſa non manca di ſoſpetto, che coſi fra loro ſia ſtato conuenuta

Il pdonar è da animo generoſo.

Remiſſioni.

uenuto; ilche è in pregiudicio dell' honore dell'offeso. Vero è, che se altri disauedutamente, o strabbocchevolmente altrui offendesse, & subito del suo errore aueduto, gli si gittasse a piedi, gli porgesse la spada; & nelle mani sue si rimetteße; & usasse ogni atto di humiltà & di pentimento; & che l'offeso senz'altro lo abbracciasse, & lo rileuasse; & l'uno & l'altro haurei io per atto di honoratissimo Caualiero. Ma come la cosa è raffreddata, & che ella per mezani si comincia a trattare, mal pare a me che si possa parlar di concordia per uia di remissione. Et per tornare a confermar quello, che detto ho, le parole poter'esser bastãte sodisfattione alle ingiurie de fatti, Dico che auenendo, che altri da altrui fosse grauemente oltraggiato, & gli scriuesse che intende di prouargli, ch'egli ha fatto atto da vile, & da reo huomo, & da mal Caualiero; & che colui rispondendo gli dicesse, ch'egli confessa di hauer vilmente operato, & da reo huomo, & da mal Caualiero; certa cosa è che fra loro non ui rimarrebbe querela, nè obligatione di honore. Et se ancora cõdotti allo steccato nel formarsi i capitoli fra i Padrini, il Padrino del reo alla forma della querela consentiße, & confermasse esser vero quello, che per l'auersario si dicesse, & la querela cedesse; l'abbattimento uerrebbe medesimamẽte a cessare. Ilche se così è, come ueramente è, non ueggo per che quelle medesime parole, le quali & ne' cartelli, et al campo mi possono sodisfare, nõ debbiano essermi di pienissima sodisfattione, quãdo presente persone di honore mi siano dette dalla bocca dello istesso mio auersario:

sario: & che egli ancora perdonanza mi domandi. Et con queste ragioni fermamente si conchiude, alle ingiurie de' fatti potersi di parole sodisfare.

Della contradittione di alcune volgari opinioni in materia di sodisfattione. Cap. XVII.

H*Abbiamo adietro mostrato quanto si ingannino coloro, i quali tengono, che come alcuno ha fatta, ò detta cosa alcuna, ò buona ò rea ch'ella si sia, per buona la dee difendere, & mantenere. Et nel precedente capitolo parlato habbiamo della falsità di quell'altra opinione, che con parole alle ingiurie de' fatti non si possa sodisfare. Nella qual sentenza coloro, che si trouano, sogliono allegare autorità di Capitani generali, che dir soleuano? Gli hai dato? Di ciò che vuole. Ilquale detto quanto meriti di esser approuato, per quello che già detto s'è da noi, si puo comprendere. Et se io non credo, che persona di sano intelletto, se si sentirà con honesto risentimento hauer con mano, ò con bastone, ò altramente percosso altrui voglia per far la pace dire di hauerlo da traditore, & tristamente offeso. Ma perciochè dell'vna, & dell'altra di queste due opinioni habbiamo separatamente ragionato assai, hora di amendue insieme parlando dico, Che da quelle conoscersi puo la falsità delle volgari opinioni; che queste per commune consentimento vengono per buone riceuute: & pur, se vogliamo con sincero giudicio considerarle,*

troueremo che l'vna all'altra viene a contradire. Che se io debbo mantenere per ben fatto tutto quello, che hauerò fatto, non potrò con honor mio dir per sodisfattione, dell'offeso non solamente tutto quello, che egli vorrà che io dica, ma nè pur cosa veruna. Et se io potrò dire ciò che egli vorrà, non sarà vero che io debbia mantenere per ben fatto tutto quello, che hauerò fatto. Hora da vna così aperta contradittione manifesta contrarià comprehendendosi, si douerebbono pur rauuedere i Caualieri del loro errore: & rauedendosi, se ne douerrebono ritirare; potendo massimamente intendere ancora, che si come queste due opinioni tra loro si contradicono, così all'vna & all'altra di loro contradice la ragione. Et quella è veramente opinione lodeuole, & caualeresca, la quale è sopra le leggi della ragione fondata. Et appresso a quella hanno da andare le persone di honore, & di valore studiose; che opera alcuna non è da essere stimata nè valorosa, nè honorata, se ella dalla ragione non è accompagnata.

Delle sodisfattioni da darsi per le ingiurie de'fatti. Cap. XVIII.

ET venendo al particolare delle sodisfattioni, che si hanno da dare. Tutto il fondamento di quelle ha da essere in su la verità; che quale ha il torto, dee confessarlo; & chi ha ragione, in quella si dee conseruare. Et per tanto chi mosso da giusto sdegno, & da giusta cagione si sarà risentito conuenientemen-

Si dee dire il vero.

temente contra chi che sia, non hauerà da dare altra sodisfattione, se non dire che gli duole di hauere hauuto cagione di hauergli vsato quell'atto: & che quando senza cagione lo hauesse fatto, hauerebbe fatto male, ò da reo huomo; ò non da gentilhuomo, nè da Caualiero; ò parole simiglianti. Et potrà ancor pregarlo che gli sia amico: Et colui, che ne ha all'altro data la cagione, la sua colpa riconosciendo, douer à contentarsi di quanto di ragione gli si conuiene; & non voler nell'error continuare, se non uorrà (secondo che già da noi s'è detto) rimanersi trasformato in fiera. Et quando per si uoglia parole due mettessero le mani alle arme, & l'uno di loro ferito ne rimanesse, non sarebbe da dubitare che senza altro non si potessero condurre alla pace; che quel sangue laua ogni macchia da qualunque parte ella stata si sia; Nè ad alcuno si può rimprouerare difetto, hauendo l'uno & l'altro fatto dimostratione di animo ardito, & da Caualiero. Et se egli interuenisse, che altri offendesse altrui di qual si uoglia offesa: & che l'offeso mettesse mano all'arme, & l'offenditore si mettesse a fuggire, ancor che l'offeso giunger non lo potesse, non sarebbe da dire se non che & colui con la fuga per vile, & per codardo si fosse condannato; & che quest'altro ne rimanesse honorato, albergando l'honor caualeresco nella faccia, & nelle mani, & non nelle spalle, & ne' piedi. Ma douendosi uenire alla pace, colui douerebbe confessar la sua uiltà, & della offesa chiederne perdono. Et se altri altrui of-

fendesse non con alcuno mal modo,ma a torto;& l'altro non se ne resentisse, potendosene incontanente risentire; l'offenditore secondo la qualità della persona offesa, hauerà a dire di hauere hauuto il torto: ò di hauer operato contra ragione; ò fatto cosa ch'egli nõ douea; ò non da gentilhuomo; & in tutte le maniere pur gliene domanderà perdonanza. Se veramente tra mascherati (come spesso auiene) non conoscendosi,tra loro auenisse, che alcuno di loro fosse ingiuriato: Il rimedio sarebbe dire: Non vi ho cognosciuto: & se conosciuto vi hauessi,non vi hauerei vsato vn'atto tale: & quando vsato lo hauessi,hauerei fatto ò discortesemente, ò villanamente, ò atto da mal gentilhuomo,chiedendone pur perdono. Il medesimo modo sarebbe anche da tenere quando altri altrui offendesse di notte al buio. Nõ lascerò di dire,che si trattano alcuna volta delle paci tra persone,le quali non sono di accordo del fatto,che io dirò che altri mi ha percosso, & colui negherà di hauermi tocco. Doue la sodisfattione può essere; Non ti ho percosso,& quando io percosso ti habbia, ho fatto atto tristo, ò altre parole in questa sentenza. Con questi tali esempij si possono regolare medesimamente de gli altri casi: Et a questi,& ad altri simili casi si possono aggiungere di quelle altre parole,che tra Caualieri comunemente si vsano, secondo che anche di sopra nel capitolo delle sodisfattioni in generale da noi è stata fatta mentione.

Delle

Delle sodisfattioni da darsi per ingiurie di parole. Cap. XIX.

SE detto qui disopra il fondamento delle sodisfattioni essere in su la verità: Ilche tornando a confermare, Quando altri ha altrui apposto alcun mancamento fuori del vero, egli dee confessar quella cosa non cosi essere, come egli la ha detta: Et puo dire per difesa di se (se la verità non è incontrario) che egli detta la ha ò credendo che cosi fosse, ò perche altri detta gliele habbia, ò ancora per colera. Et se dirà che credeua cosi, aggiungerà che s'ingannaua, ò che haue a mala opinione; & che conosce la verità esser altramente. Se dirà che altri detta gliele habbia potrà dire che colui, ilqual detta gliele ha, non ha detto il vero. Se dirà hauerlo detto per colera, dirà pur che conosce la verità essere in altro modo: che ne è pentito, ò mal contento, ò dolente. Et in questi casi tutte le parole dette si potranno esprimere, & far la dichiaratione di quelle con sentenza contraria; come, per esempio. Ho detto che sei traditore, & ti conosco Caualier di honore, & di fede. Et ogni volta che in cotal modo si sia dimostro, che la verità è in contrario di quello, che detto s'era, l'offeso è discaricato. Et se altri ancora non volesse far delle parole ingiuriose mentione, solo che egli le reuocasse nel modo, che detto ho, ò simigliantemente con parole di honereuole testimonianza, il carico nè piu, nè meno sarebbe tolto via. Et quando altri hauesse altrui data men-

Sodisfattione per ingiuria di parole.

Forma di sodisfattione.

Riuocatione dimentita.

N 3 tita

tita sopra parole di verità: quella douerà egli ancora riuocare. Et se alcuno si facesse schifo di dire, io ti ho mal mentito; anche in altro modo si potrà honestamente prouedere: che si potrà dire io confesso esser uere le parole da te dette, sopra lequali è nata la nostra querela. O ancora si potrà esprimere quella cosa istessa, & approuarla per uera. Non tacerò, che cercando io de' modi da acquetare delle differenze, a me è uenuto fatto alcuna fiata, che ho condutto a fine delle paci per una tal uia, Che colui, ilquale ha data la mentita, ha parlato al mentito in questa maniera: Io haurei caro intender da uoi con quale animo mi diceste i passati giorni le parole ingiuriose per lequali io ui diedi una mentita: & ui prego che me ne facciate chiaro. Et l'altro ha risposto. Per non celarui il uero, io le dissi in colera, & non per altra cagione, che io hauessi di dirle. Et il primo è tornato a dire: Dapoi che quelle parole da uoi furono dette in colera, Io dichiaro che la intentione mia non fu di darui mentita se non in caso, che uoi dette le haueste con animo deliberato di farmi carico: & dico che quella mia mentita non fa carico a voi; anzi ui conosco per huomo di uerità. Et ui prego che non habbiate memoria di parole dispiaceuoli che siano passate fra noi, & che mi habbiate per amico. Et l'altro ha soggiunto: Et io ho uoi per persona di honore: & ui prego medesimamente, che habbiate me per amico. Et questa forma di sodisfattione a mille casi, che tutto dì auengono, si puo accommodare. Et con questo esempio delle altre forme, & delle altre regole secondo

Forma di pace.

do

do la qualità de casi, se ne possono ritrouare. Et piu oltra passando suole auenire, che dolendosi alcuno che altri habbia detto mal di lui, colui nega di hauerlo detto. Et si suol cercare se questa debbia essere tenuta per intera sodisfattione: che altri uorrebbe che si dicesse: Io non l'ho detto: & quando l'hauesse detto, hauerei detto il falso, ò altre parole di simile sentenza. Et sopra questa dubitatione a me occorre di dire, che quando persona alcuna hauesse detto male di me, per negar di hauerlo detto, farebbe ben uergogna a se stesso; ma non perciò darebbe a me sodisfattione; & pur si trouerebbe hauermi offeso. Et per tanto non dee bastare il negar solo, ma anche altro ci si conuiene. Et se altri non ha detto il male, puo dire ogni cosa; se lo ha detto, dee dire alcuna cosa, per sodisfare all'offeso. Le parole ueramente che altri haurà da dire saranno; Io non l'ho detto & quando io l'hauessi detto; hauerei detto il falso: ò hauerei mal detto: ò hauerei fatta cosa, che io non doueua; ò non da gentilhuomo; ò cose tali. Ma gentilhuomo non dee condurcersi all'atto del negare di hauere detto quello, che egli ha detto: anzi dee confessarlo, & darne sodisfattione. Et quando si fosse detta cosa uera, non si hauerebbe per ciò da negar, ch'ella fosse uera; ma si direbbe che in dirla lo ha offeso: che non doueua dirla, ò che ha fatto male: & chiederne perdono: che il chieder di perdono si conuiene in tutte le maniere là doue è offesa. Et nel dir il uero anche si offende, hauendo intentione di offendere.

Negandosi di hauer detto male.

La verità non si ha da negare.

Che il dare altrui sodisfattione non è cosa vergognosa. Cap. XX.

OR perciothe alle sodisfattioni ordinariamente si ha da venir per la uia delle disdette (che con questo nome chiameremo noi cosi la reuocatione delle parole, come la confessione di hauere ingiustamente adoperato) mi dirà alcuno; se la disdetta è tanto vergognosa, che per quello (come tu disopra hai detto) altri vituperato ne rimane, & puo essere da' Caualieri in altre querele ributtato; come vuoi tu, se io hauerò detto cosa falsa, ò fatto cosa mala, che io disdicendomi, mi habbia a tirare addosso vna cosi fatta infamia? Et a questo ancor che disopra assai a pieno habbiamo sodisfatto, la doue habbiamo dimostro che l'huomo dee piu tosto dell'errore rimouersi, che voler in quello ostinatamente continuare, pur sopra questo nome di disdetta rispondendo dico, Che gran differenza è da quella che si fa ne gli steccati per forza di arme, a quella che si fa fuori per amor di verità. Che quella è sforzata, questa uolontaria; Quella per tema di morte, questa per diritto di ragione: Quella condanna altrui per mal Caualiero, che habbia voluto combatter contra la giustitia, & questa dichiara che si vuol fare ogni cosa per non prender le arme per la ingiustitia. Et quella mostra che colui, ilquale ha vna volta tolto a difender mala querela, sarebbe per tornarui delle altre uolte, e questa fa fede, che costui renuntiando la querela per

non combattere a torto, non è per conducersi a prender le arme se non per giusta, & legittima cagione. Et in somma, si come quella è di Cavaliere iniquo, & misleale, cosi quest'altra è di sincerità, & di lealtà vera testimonianza. Che dapoi che huomo alcuno senza peccato non ci vive, colui è piu fra gli huomini da lodare, ilquale havendo alcuno error commesso, di quello aveduto piu tosto se ne pente, & cerca di darne la debita sodisfattione. Et un Cavaliero, ilquale riconoscendo il fallo suo, ad ammendarlo si dispone, non solamente non merita biasimo, ma è degno di molta commendatione, si come colui, ilquale come huomo con la ragione si governa; come Cavaliero ha la giustitia per guida, & come Christiano osserva la vera legge. Per tutte queste ragioni adunque dovera egli fra i Cavalieri esser tenuto caro, & da Prencipi esser havuto in pregio, dovendosi & da gli uni, e da gli altri prezzar non meno la fede, & la purità dell'animo, che l'orgoglio, e la forza corporale, conciosia cosa che la forza è tanto utile alla humana generatione, quanto ella è con ragion governata; & la integrità sola da se basta a reggere innumerabili popoli in pace, & in tranquillità, la dove la forza, che non habbia maturo consiglio per reggimẽto è quella, che con la ruina delle nationi mette sottosopra ogni divina, & ogni humana legge. Et percioche io so che dal vulgo il dar delle sodisfattioni suole esser reputato viltà, a ciò non risponderò io altro, se non che il volere combattere a torto prima che sodisfare con ragione, da chi ha chiaro lume d'intelletto, è giudicato esser bestialità.

Che

Che le armi con ragione si debbono adoperare. Cap. XXI.

E Cosi ampia la materia in confortare i Caualieri a douer con ragione le loro operationi regolare, che non se ne puo mai tanto dire, che piu non auanzi ancor da ragionarne. Perche douendo ella essere la Reina, & la maestra della vita nostra, non mi rimarrò io ancor di dirne alcuna cosa. Et primieramente habbiamo noi da sapere, che essendo l'huomo quello animale, alquale sopra tutti gli altri si conuiene di viuere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte quelle cose, che dalla dolcezza della compagnia, e dalla santità dell' amicitia ne'l possano separare. Et quando cosa auiene, donde si vegga che alcuna briga ne habbia a nascere, da quella quanto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare; & quale sarà il primo a rimouersi dalla contesa sarà ancora piu da esser lodato, come colui, che veramente si ricordi essere stato da Dio formato alla imagine di lui, & che conosca quanto sia cosa scelerata tener le imagini di Dio tra se stesse diuise. Dio onnipotente hauendo da principio fatti tut i gli altri animali & domestici, & siluestri; a quelli, che egli volle che fossero fieri, & sanguinosi, diede a quali le corna, a quali le zāne, & a quali le vnghie; accioche cosi armati vsassero la loro fierezza. L'huomo veramente non armò egli d'istrumento ueruno, per loquale si vedesse, che douesse crudeltà alcuna adoperare, anzi hauendogli

L'huomo animal cōmunicabile.

dogli dato l'intelletto, & il consiglio della ragione; con laquale douesse viuer con la sua spetie in compagnia, come ad animal fra tutti gli altri sapientissimo, a lui diede le mani senza alcuna arme & atte a fabricarne, a prenderne, & a lasciarne secondo che fosse stato il suo bisogno: accioche egli con quelle si hauesse da guardare da gli assalti delle rapaci fiere. Et contra quelle furono trouate le prime armi; & quelle appresso dalla humana maluagità contra le vite nostre sono state riuoltate. Scriue Thucidide, che il costume del portar le arme è stato da barbari introdutto. & noi non contenti di hauere il barbaro portamento appreso, quelle vsiamo non che barbaramente, ma bestialmente ancora; ilche vuol dir senza ragione. Voleuano gli antichi Stoici seuerissimi Filosofi, che tutte le cose, lequali in terra sono generate, per beneficio dell'huomo fossero state create: & che gli huomini nascessero per far giouamento a gli huomini, gli vni a gli altri vtilità porgendo. Et noi col peruerso nostro reggimento siamo tali diuenuti, che all'huomo nõ auiene infelicità maggior di quella, laqual dall'huomo è cagionata. Nè ciò altronde procede, se non dal non volersi l'huomo con la ragion regolare: che come ben dice Aristotile: Si come ottimo fra tutti gli animali è l'huomo, il qual con legge si gouerna; così pessimo è colui, che dalle leggi, & dalla giustitia viue separato. Et per Dio quali tenebre hanno così occupati gli occhi delle nostre menti, che noi la natura nostra, & la nostra eccellenza abbandonando, a bruti animali procuriamo pur di pareggiarci,

L'huomo formato senza arme.

Arme barbaro portamento.

Gl'huomini a beneficio de gli huomini.

ci, volendo anzi con la forza, laqual non è propria della nostra natura, insieme consumarci, che con la ragione, la quale è propria di noi soli conseruarci? Et pur debbiamo noi sapere, che gli huomini tanto sono huomini, quanto con ragione si gouernano: & che rettori, & Signori de gli altri huomini si debbono stimare non tanto quelli, iquali hanno i gradi delle maggioranze, & i titoli delle Signorie, quanto quegli altri (quantunque priuati) i quali piu sono alla ragione obedienti; & che piu sono amanti della giustitia: & che piu sono seruanti delle leggi. Alla qual sentenza conformandosi il diuin Platone, finge che Gioue volendo insegnare a gli huomini l'ordine del gouernarsi, mandò in terra Mercurio, che douesse loro portare la vergogna, & la giustitia, per mezo delle quali dalle cose dishoneste si douessero guardare, & le diritte hauessero ad operare; & gli commandò, che queste douesse dare a tutti gli huomini; acciochè le Città di loro si adornassero: & le ragunanze ciuili insieme si conseruassero, facendo una tal legge, che quale secondo quelle non fosse viuuto, come peste della Città con estremi supplicij douesse essere castigato. Perche come douerà alcuno per sodisfare alla vana opinione di huomini vulgari, & isciocchi a se medesimo, & alla propria sua natura ribellando senza alcuna vergogna voler la spada contra la giustitia adoperare? Ma tolga homai Dio delle mēti de' Caualieri vna cosi peruersa opinione: & si ricordino essi, che la spada è instrumento da adoperare per necessità, & non per appetito; & che non meno lodeuole cosa è il nō adoperarla,

La vergogna.
La giustitia.

se

se il bisogno no'l richiede, che adoperarla al tempo del bisogno. Et perciochе Christiano scriuo a Christiani, io pure aggiungerò vna Christiana parola. Alcuno non è di noi, che non mantenga fra se in pace le sue membra, & che quelle ad ogni suo poter sane, & immaculate non conserui. Ilche cosi essendo, & essendo noi tutti membra di quel corpo, del quale Christo è il capo, non so qual cosa possa essere fra gli huomini più horribile, ne più abomineuole nel cospetto di Dio, che vedersi noi per la nostra malignità tenere smembrato il corpo di Giesu Christo: & far che le membra di lui si vadano l'vno l'altro troncando, stracciando, & lacerando. Ma ben dirò, che si come ne corpi nostri tosto che ci sentiamo hauere alcun membro fracido, & guasto, ò con fuoco, ò con ferro vsiamo di prouedere, ch'egli le parti sane non corrompa, Non altramente in questo santissimo corpo delquale io parlo, si douerebbe fare: che coloro i quali senza fondamento di giustitia corrono a metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrote, le quali sono atte a farne putrefar delle altre che ancora sono sane. Et per tanto i Signori, a quali da Christo è stata data la cura, & il gouerno del corpo suo, debbono que'tali come membra guaste ardere, & tagliare; castigandoli, & dalla compagnia de gli altri huomini separandogli; conseruando in un medesimo tempo l'huomo nella sua diritta natura, ridrizzandola la Caualeria nell'ordine del vero grado suo, & il corpo di Giesu Christo mantenendo intero, puro, & immaculato.

Il corpo di Christo lacerato.

Con-

Conclusione dell'opera con vna breue repetitione delle cose dette ne' tre libri. Cap. XXII.

HAbbiamo con quella maggior breuità, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta vsare, descritto in tre libri quanto ci è occorso, che generalmente ci sia paruto necessario che da Caualieri si debbia intendere nella materia del Duello. S'è nel primo libro da noi stato assai distintamente trattato il suggetto delle mentite, dimostrando per quella uia quale debbia esser l'attore, & quale il reo. Et quiui s'è aggiunto il modo dello scriuere i cartelli, & del mandargli: & de' campi ancora habbiamo ragionato, & quanto in caso di honore i Caualieri sieno tenuti ad obedire a' loro Signori. Et vltimamente come gouernar si debbiano per pendere legittima querela. Appresso nel secondo da noi è stato scritto di quello, che a' Signori principalmente si appartiene; Si come è il conoscere le ingiurie, & i carichi: & quali siano quelle: quelli che meritino, & che non meritino abbattimento: Come gouernar si debbiano quando altri domandi da loro patenti di campo: & quale debbia essere la forma di quelle: quali arme siano da vsare ne gli steccati: & qual vantaggio al reo debbia esser legittimamente conceduto. Quindi ragionato habbiamo del giorno della battaglia, & di quelle cose, che ne gli steccati, ò intorno a quelli possono interuenire: & che

maniera si ha da tenere quando l'vna delle parti il di statuito al campo non comparisce: & quali debbiano esser riceuute per iscuse di leggitimo impedimento. Nè da noi è stato passato con silentio in quanti modi vincer si possano le querele: & dopo vinto il nimico, quanta giuridittione habbia sopra di lui il vincitore. Il terzo libro contiene poi quelle materie, le quali, non piu dell'vno che dell'altro de' due primieri habbiamo stimate proprie; percioche in quello si tratta quali siano quelle persone, le quali per cagione alcuna di biasimo, ò di honore non possano, ò non debbiano richiedere, ò esser richieste. La qual materia trattandosi insieme si ragiona de' gradi della nobiltà cosi de Prencipi, come de' priuati Caualieri. Poi si dichiara se altri essendo chiamato alla macchia per diffinir querela, habbia da andarui. Si tratta ancora da quali persone, & in qual casi campioni si possano dare. Et a queste cose habbiamo aggiunta la quistione, Se fra due Re per querela di Regno si debbia venire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodisfattioni, le quali a Caualieri si conuien dare piu tosto che combattere fuori di ragione: dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra vera, & sola, la quale delle vite nostre, & delle nostre armi habbia a tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo la nostra opinione conchiusa. Et questo è di quanto ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douer ne fare vn trattato vniuersale. Et ancor che detto habbiamo la istitutione del Duello non essere sta-

ta trouata a fin di honore, pur con leggi di honore habbiamo noi questa materia trattata, che & nel principio dicemmo, che come ad impresa di honore vi haueuamo posto mano, nè vedeuamo come altramente parlandone, potessimo essere ascoltati. Et ci siamo sforzati ancora in alcuni luoghi di dar regole di quelle cose; le quali sentenza nostra è, che non tanto siano da regolare, quanto da torre del tutto via. Il che habbiamo fatto con questa intentione, che se pure i Caualieri da quelle non si vorranno ritrarre, almeno stra bocchеuolmente non vi si habbiano a gouernare. Habbiamo noi ancora per diuersi casi particolari scritte diuerse cose in suggetto di Duello, alle quali habbiamo dato titolo di Risposte Caualeresche: lequali per diuersi luoghi sono già sparse, & noi cercheremo di ragunarne alcune insieme per publicarle, pensando che a Caualieri debbiano essere non ingrate. Et se ò quelle, ò questi libri sono stati, ò saranno ad alcuno di sodisfattione, di piacere, ò di giouamento, di ciò si rendano gratie a quel Signore, ilquale mi ha aperto lo intelletto a gli honoreuoli concetti, & mi ha dato parole da poter quelli esprimere, & illustrare.

IL FINE DE I TRE LIBRI
del Duello del Mutio.

LE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.



IN VENETIA,

Appresso la compagnia de gli Uniti.

M D LXXXV.

ALLO ILLVSTRISS. PRENCIPE SIGNOR Don Ferrando Gonzaga.

Hieronimo Mutio Iustinopolitano.



DOuendo io mandare in luce diuerse mie scritture, al debito della seruitù mia si richiedeua, che in alcune di quelle specialmẽte ne appresentassi à voi Signor mio Eccellentissimo. Nè io delle molte cose ho hauuta molta fatica à giudicare quale principalmente vi si conuenisse; anzi la materia della opera, che io vi appresento, da se stessa si dimostra esser debita a voi, quando io ancora di cosa veruna non vi fossi debitore. Che essendo voi per valore esempio di Caualeria, & per degnità Prencipe de' Caualieri, le Risposte mie Caualeresche da se medesime ui si vengono ad offerire, con vna tale speranza, che alcuna volta in quelle hore, che alla vostra bella GONZAGA *meno vi trouerete occupato (che di trouarui otioso non è chi possa sperare) voi habbiate à far loro gratia della benignità delle vostre orecchie. Et percioche io so in parte l'amore, che voi portate à quel dilettonelissimo*

lissimo vostro ricetto, sono sicuro, che dapoi che hauerete alzati i tetti; ampliate le habitationi, disposti i portichi, & loggie; & di marmi, & di colonne adornatigli; & finiti, & fornite camere & sale: & che compartite hauerete le campagne, & i prati; empiuti i giardini di bella varietà di alberi fruttiferi; piantati ombrosi boschi; formate ampie peschiere: & con diuersi ruscelli di acque viue hauerete tutto il luogo inacquato, non senza la naghezza di larghe lucidissime fontane: Et in somma, che la nostra diletta GONZAGA *sarà di tutte quelle doti adornata, che alla nobiltà del suo nome si conuengono. Dopo tutte queste cose dico, sono io sicuro, che per compimento de gli altri suoi ornamenti sarà destinato vn luogo da riporui vn numero di libretti, da potere alcuna volta passare la noia delle hore fastidiose. Et se tra quelli in alcun canto meriteranno di essere riceuute le mie ciancie, queste à me douerà essere di ogni mio studio, & di ogni mia fatica honoratissima mercede.*

LI-

LIBRO PRIMO DELLE RISPOSTE

Cauallerefche del Mutio Iuftinopolitano.



RISPOSTA PRIMA.

Al Signor Marchefe del Vafto.



Vtte le querele, che nafcono fra Caualieri, ordinariamente efcono fotto queſto titolo, che fono prefe per cagion di honore. Et le piu di quelle fi veggono ò hauer tale origine, ò effer gouernate di tal maniera, che a niuna cofa meno che all'honore, pare che fia hauuto rifguardo. Ilche non altrondè procede, fe non da una corrotta vfanza, che i Caualieri tirati dalla volgare opinione, fenza alcun difcorfo di ragione, quella vanno feguitando in maniera, che non hanno memoria d'effer pur huomini, non che Caualieri. Lafcio di dir Chriſtiani: che fe altri voleffe metter queſta cofa in confideratione, farebbe sbãdito Honor mal gouernato.

della congregatione di coloro, che di honore, & di Caualleria fanno professione. Taccio ancora la sentenza di quelli, che dallo vniuersale consentimento del mondo & dotti, & sauij sono stati reputati: dico de filosofi, da' quali si tiene, che meglio sia patire ingiuria, che farla. che quando io volessi difendere questa opinione, non so quanto potessi difender me dalle fischiate. Per vna piana, & piu aperta via è la intention mia di drizzar i passi miei, procedendo con sentenze non filosofiche, nè christiane, ma cauallaresche, & humane, & tali, che coloro, i quali principalmente intendono di andar presso all'honore, & allo esercitio della Caualleria, à quelle principalmente doueranno consentire.

Meglio è patir che fa re igiuria.

La ragione è gouernatrice dell'huomo.

Dico adunque certa cosa essere, che la ragione è stata data all'huomo per gouernatrice di tutte le sue operationi; & accioche egli con la regola di quella habbia da misurare, & da reggere tutta la vita sua, & tutte le sue operationi. Questa gli ha da esser maestra in casa, & fuori nelle cose publiche, & nelle priuate, nelle ciuili, & nelle militari; & in somma in tutti i tempi, in tutti i luoghi, & in tutte le sue occorenze con gli ordini di lei si ha egli da gouernare. Et per lasciare hora di dire che le leggi ciuili da questa principal maestra sono state istituite, dico ancora, che l'arte della guerra, & il mestiero delle arme della ragione è stato trouato, ordinato, & regolato. Questa ci ha insegnato che la guerra si ha da fare per difesa, & per conseruatione della giustitia, della libertà, & della pace; & ci ha insegnato, che le arme muouer non si debbono senza cagion legittima; & che auanti

La guerra è regola dl la ragione.

che

che si muouano, la disfida si ha da mandare. questa data ci ha la forma della capitolatione delle guerre, & della osseruation di quella. Questa ci hà mostrato a fare le tregue, & sotto l'autorità della fede ci hà insegnato a mantenerle. Et in mezo l'armi ignude & in mezo l'ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere l'osseruanza della fede. Da questa sono state ordinate ancora delle cose piu particolari, come è, che fra le armate squadre de' nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi non è soldato, non debbia combattere: che non si debbia fuggire da vno ad vn'altro essercito: che i soldati non tengano pratiche nello essercito nimico; che non si abbandonino le insegne; & le altre cose cosi fatte. Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, per uniuersal consentimento incorrono in manifesta infamia: & quelli, che inuiolabilmente le osseruano, sopra gli altri sono commendati, & honorati. Ad imitatione delle guerre reali, & campali ordinate per le publiche querele, è stato introdutto il Duello nelle querele particolari. Et se la ragion ha forza di commandare a gli esserciti, maggiormēte dee ella hauere autorità di comādare à priuati Caualieri. Anzi nelle leggi del Duello, si vede ch' ella ha da regolare le cagioni, per lequali abbatimento si conceda; ha dato gli ordini delle disfide, delle elettioni delle armi; & de' campi; delle capitolationi del combattere, & ha insino mostrate le regole del vincere, & del perdere piu, & meno honoratamente, e dishonoratamente. Et se nelle publiche, e nelle priuare querele si vede che la ragione è quella, che preferi-

Ragion regolatrice del Duello.

Cauallería ne le leggi; Et se il grado della Caualleria è vn'ordine istituito per huomini valorosi, à fine che habbiano da pigliar la difesa del dritto, & del douere; quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte honoreuolmente, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi della Caualleria procedono i Caualieri. Quelli veramente, che contra l'officio Cauallaresco si trouano operare, & che operano contra la ragione, nè Caualieri, nè huomini meritano di essere nominati. Et con tutto che ciò così sia da tenere, & che così la ragione ci detti, pur veggiamo noi tutto dì, che seguitando (come detto habbiamo) i Caualieri più la corruttela della volgare opinione, che quello, di che per lo grado loro fanno professione sotto titolo di honore, fanno delle cose dishonoreuoli, & degne non solamente di riprensione, ma ancora di acerba punitione. Perche intorno à cio io pur mi assicurerò di dir liberamente alcune cose, lequali mi occorrono, per dannar le corruttele, & per tornare il grado della Caualleria nella pristina sua degnità, & nel suo vero honore.

Caualieri che operano senza ragione.

Honor mal gouernato.

Due sono quelle cose, lequali principalmente a me par che si debbiano considerare ne' risentimēti, che altri fa per cagion di honore. Et queste sono le cagioni, che inducono altrui à mouer le armi, e la via per laquale egli si cōduce ad esequir q̄llo, ch'egli ha in aīo di fare. Nelle quali, & in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si puo gouernare cō ragione, & da Caualiero, & p consequente honoratamēte: Et puo ancora procedere senza ragione, & villanamēte, & ciò è dishonoratamente. Che quanto al primo capo, Si co-

Consideration di quetele.

Honorato & dishonorato procedere.

me

me per fuggir nome di viltà; & per rileuarsi da ingiuria, è lecito altrui di resentirsi contra chi in fatti, ò in parole lo ha offeso; cosi ci viene disdetto il volere offendere senza cagione; che questo è contra ogni diuina, & contra ogni humana legge; & puo chiamarsi vn tale atto non di Caualiero, non di huomo, ma piu tosto di fiera; poi che le fiere sono non da ragione gouernate, ma da impeto trasportate. Et è questo atto tale, che quantunque l'opera fosse esequita con atti in vista honoreuoli, nõ si puo dir che sia cosa cauallaresca, nè honoreuole, mancandogli il fondamento della ragione: che il gagliardamente operare contra ragione è non magnanimità, ma temerità. Et questa si hauerà da chiamar veramente ingiuria. Là doue quando altri con procedente, & legittima cagione si muoue, quello atto non ingiuria, ma risentimento si ha da nominare.

Chi offende sẽza cagione.

Honore mal gouernato.

Risentimento.

La via veramente di resentimento puo esser & honoreuole, & dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sentendomi manderò a chiamar colui, ò gli farò intendere, che come io lo incontri, gli farò metter mano, ò lo richiederò per via ordinaria, mandãdogli patẽti di campo, & disfida, questo nõ si potrà dire che sia se non proceder da Caualiero, & da persona di honore. Ma se io sarò in tregua con lui, ò gli hauerò data parola di non offenderlo, ò ancora hauendo mandati i campi, & nel correr de' cartelli, essendo cosi assicurato, come sotto publica fede, io gli farò offesa, questo sarà nõ solamẽte risentimento non honoreuole, ma ingiuria, ò villania, & ne incorrerò in biasimo di mãca

Ingiuria.

tor

tor di fede, & di traditore. Risentimento honoreuole è da pari a pari, cosi di arme, come di cõpagnia, & da viso à viso, hauendo l'uno & l'altro messo mano alle armi, dimostrare la prontezza delle sue mani, & l'ardir del suo cuore. Nè è questo atto cosi honoreuole, che piu dishonoreuole non sia il proceder di coloro, che piu soperchiaria di arme, & di persone, ò con ferir di dietro, ò con percuotere, & mettersi a fuggire si inducono à voler prendersi alcuna sodisfattione.

Dishonorato chi dishonoratamente procede.

Or se (come di sopra ho detto) in ciascuna delle cose proposte può il Caualier vergognosamẽte operare, quanta dee essere la vergogna di colui. ilquale all'vno aggiunge l'altro mancamento, operando in tutte le maniere contra quello, che à Caualier si richiede? Io non mi dimoro in aggrauar cõ parole quanto sia quel vituperio, che gliene ha da seguire; Ma ben dirò, che io non so come persona, che habbia intelleto humano, si possa persuadere di essersi honoratamẽte risentito col fare vna opera dishonoreuole. Si come il proceder honoratamente apporta honore, cosi da gli atti dishonoreuoli ne ha da nascer vergogna. Nè dirò mai che altri hauendo obligatione di honore, dishonoratamente operando possa all'honor sodisfare. Anzi che chi ha obligatione di honore, & con atto dishonorato si risente, al carico che da altrui glie è stato fatto, da se stesso si aggiunge vna nuoua, & maggior vergogna. Et aggiungerò, che se bene alcuna persona particolare par che si troui essere offesa, & ingiuriata, quella tal ingiuria non merita piu d'esser vendicata dallo ingiuriato, che da' Prencipi, & dalle publiche

leggi,

leggi, per essere questa offesa publica contra le leggi diuine & humane, & contra la dignità cauallaresca. Et si come officio di Caualieri è il difendere la giustitia, cosi è officio delle leggi ciuili il conseruare immaculato l'ordine de' Caualieri: al quale ingiuria ogniuno, che con mano armata offende altrui, ò à torto, ò con vie non conuenienti, ò con mal modo. Et poi che contra la corrotta openione, la ragione non puo tanto, ch'ella faccia à Caualieri conoscere quello, che si conuenga, a' Trencipi, & à quelli, che hanno la verga della giustitia in mano, si appartiene con l'autorità delle leggi di ritornar la ragione cosi alla dignità del luogo suo, come essa ha dato dignità alle leggi. Et a loro si richiede di prouedere, che coloro, i quali incorrono in cotali mancamenti siano castigati de' loro eccessi, & che gli altri con tale esempio se ne habbiano da guardare. Ne' casi cosi dannabili, come sono quelli che io ho proposti, si douerebbe considerare che l'offendere altrui à torto è vn'operare a punto contra la proprietà dell'huomo, che a lui principalmente conuenendosi giouare all'huomo, lo offende, & gli fa ingiuria; & è vno operare contra quello che à Caualiero si appartiene, essendo l'officio suo il difendere il douere, e la ragione. Si dee considerare che il mancar della parola è vn rompere propriamente il nodo della humana conuersatione. Et si dee ancor far giudicio quanta sia la viltà di colui, il quale non ardisce di affisar gli occhi nella faccia di vn'altro huomo, nè con vn'altro huomo si assicura di venire in pruoua se non con male arti, da che và à ferirlo di dietro:

Officio de Signori.

Mãcat della parola. Viltà di mali resentimenti.

tro: ò con soperchiaria; ò non bastandogli l'animo di difendere per ben fatto quello, ch'egli ha fatto, condutto a' fine il tristo effetto, piu si fida ne' piedi, che nelle mani; ciascuno di questi atti merita la sua macchia particolare, cioè di mal'huomo, & di mal Caualiero, di mancator di fede, & di codardo. Et questo voglio qui dire per dichiaratione della intention mia, che quando io dico che sono degni di esser notati di questa, di quella, & di quell'altra infamia; intendo dir di coloro, che malamente offendono, non essendo stati malamente offesi. Che se alcuna volta altri essendo con tristi atti stato ingiuriato per la medesima uia si risente, con tutto che non sia degno di lode, non è perciò indegno di scusa. Et per tornare a Prencipi, & coloro, i quali hanno in mano l'autorità delle leggi, dico che si come una peruersa volgare openione ha introdutto, che i Caualieri senza cagione, & per qualunque via, si fanno lecito di offendere altrui, Cosi mi par di uedere anche in loro introducersi vna tal vsanza, che nè essi castigano i cosi malamente operanti, nè vogliono che l'offeso della offesa riceuuta si risenta, non con commandamenti, & con prigionie vietando all'uno, & all'altro il proceder piu auanti. Et là doue per giustitia douerebbono castigar l'vno, & dar ristoro all'altro, à quel che castigar dourebbono, porgono fauore, assicurandolo dal nimico; & all'altro fanno oppressione legandogli le mani.

Vendetta.

Contra i Signori.

Sono dalla natura impresse ne gli animi de gli huomini alcune leggi vniuersali, & sono si fattamẽte impresse, che per alcuna legge scritta, o particolare, non

Honore nô è sottoposto a humane leggi.

possono

possono esser cancellate. Et fra le altre leggi, delle quali la natura ha informati i generosi cuori, questa è vna principale, che essi per li loro Prencipi hanno da esporre lo hauere, & la uita; ma che l'honor lo voglio no seruare per se; ne intendono che quello ad alcuna humana legge debbia esser sottoposto. Hanno in bocca quel sacro detto; L'honor mio non lo darò a niuno: il che ancor che à Dio principalmente si conuenga, si conuiene ancora à coloro, i quali si sentono esser formati alla imagine, & alla similianza di Dio. Et qual si può mostrare piu uera imagine, & piu certa simiglianza di lui, che il conformarsi alla sua natura? Questa legge vniuersale, che io dico, la osseruano i Caualieri honorati, che come si senteno carico di honore, abbandonano le Città loro, & i loro Prencipi lasciano i loro beni: & se stessi condannano à volontario esilio per seguitar la legge dell'honore. La qual cosa vedendosi apertamente così essere, non dee alcun Prencipe, non dee alcuna Città, non dee alcun maestro cercar di voler fare alle persone d'honore offesa per via di commãdamenti, ò altra che da' cõmandamenti fatti, che altri non si risenta discarico del suo honore, necessariamente vna di due cose ne ha dã seguitare, ò che il Caualiere obedendo dishonorerà se; ò che disobedendo, farà poco honore al Prencipe. Et quando altri pensasse con bandi ò con confiscationi de beni punirlo di quella disobedienza, non so quanto si hauesse da commendare: che ciò sarebbe un uoler castigare persona per esser gelosa del suo honore. Douerebbono i così eccelsi animi essere nõ solamente non puniti,

Caualieri honorati.

Officio de' Signori.

ma honorati, & esaltati. Che come potrà pensare alcun Signore, che debbiano esser gelosi, & gagliardi difensori dell'honor di lui quelli, che non faranno stima di conseruare il loro proprio? Et come douerà egli credere, che debbiano esporre la uita per lui coloro, iquali antepongono un poco di utile alla dignità del nome loro? Hanno i Signori da far giustitia, & da usare in quella ogni seuerità in tali casi. Et la loro giustitia ha da esser tale, che debbono costringere colui che ha fatta la tristitia a dare allo ingiuriato ogni sodisfattione. Che se de' debiti de' danari fanno che altri renda quello è di altrui; & se nelle cause criminali, poi che altri è morto, non gli si potendo far restituir la uita, la compensano con un'altra uita; non so perche nelle offese dell'honore far non debbiano, che all'offeso sia restituito il suo honore. Essi far lo debbono, & lo debbono fare senza hauere risguardo alcuno all'honore di chi ha offeso: che se egli non ne ha tenuto conto facendo l'opera vergognosa, meno gli si dee hauer rispetto da altrui per sodisfare à chi ad altro non pensa, che al ristoro, & alla conseruatione dell'honor suo. Nè con tutto questo direi io che il Prencipe hauesse al douer suo sodisfatto, ma che egli douerebbe appresso per sodisfare anche alla giustitia dar conueniente castigatura à colui, che ha quel mancamento commesso, ò punendolo con pene corporali, dishonorandolo, & digradandolo, procedendo in si fatti casi, come si fa contra i ladri, e contra gli assassini, a' quali si tolgon le cose altrui mal tolte; e poi nella persona si puniscono. Et qual furto, & quale assassinamento puo esser mag

gior

gior di quello, ilquale altri cerca di fare nell'honore altrui? fermatamente niuno ne può esser maggiore, da che & lo hauere, & la vita all'honore si pospongono. Et per tanto quanto è maggiore il delitto, tanto piu seueramente merita di esser castigato. Et quando se ne vedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che in poco spatio di tempo si torrebe via fra Caualieri questa corrutela di procedere dishonoratamente sotto titolo di volere al loro honore sodisfare. Et tanto sia detto riuerentemente della opinione mia intorno alla materia, che da voi Sig. Eccellentiss.mi è stata proposta. Et in quella tanto maggiormẽte mi confermerò, quanto io sentirò che dall'autorità vostra venga ad eßer' approuata.

Risposta Seconda.

Al Signor Marchese del Vasto.

IO vi ho gia piu volte ricordato Sign. Illustriss. che vedendo uoi i molti abusi, che da' Caualieri si serueno, come per legge, nelle querele particolari, che tutto di ci occorono, per quell'officio, che uoi tenete in Italia per l'Imperadore, a voi principalmente si appartiene di procurare, che non si lascino passar piu auãti; & che con nuoue constitutioni habbiano da esser tolti via, ritornãdo il grado della Caualleria alle regole del vero honore. Di che a uoi è piaciuto di comãdarmi che io debbia mettere in iscrittura quelle cose, le quali già dette vi ho, che di riformatione hanno mistiero, & le maniere medesimamente della riformatione. Il che

ho fatto io riducendo in breuità quello, che da me è stato diffusamente trattato altroue: Et hollo fatto tāto volētieri, che se così sarà la mia buona opinione, come pronta è stata la mia volontà, io non dubito che da tutti i sani intelletti ella non debbia esser approuata. Et già sono io quasi sicuro, ch'ella debbia esser riceuuta per buona, dapoi che dal bellissimo giudicio vostro ella è stata piu volte commendata. Io ho fatto insino ad hora quello, che per me si è potuto. Hora, quello, che da far ci rimane è; che l'opera vostra appresso lo Imperador sia tale, che lo studio, & la instanza mia non sia stata vana: acciochè i Caualieri, i quali già stanno con desiderio di vedere vna tal rinouatione di ordini veramente Caualereschi, per mezo vostro impetrandola, ve ne habbiano obligatione perpetua, come a riformatore della Caualleria.

Per la riformatione del Duello.

NEl libro delle leggi de' Longobardi si troua Sacratissima Maestà, che Othone Imperadore venuto in Italia riformò alcune antiche costitutioni, lequali erano conuertite in abusi. Et in tal riformatione fece egli alcune leggi oltra quelle, che già da Longobardi erano state ordinate, per lequali concedeua, che si potesse venire ad abbattimenti. Or se mai alcune costitutioni, ò leggi sono in abusi conuertite; se hanno in altro tempo hauuto bisogno di riformatione, le maniere, che hora in

lia si tengono intorno a gli abbattimēti, ne hāno troppo più che dibisogno. Che questo costume di combattere, ilquale da Barbari in Italia è stato introdotto, da gli huomini Italiani è stato abbracciato in modo, che huomo non può homai nè così costumatamente, nè così giustificatamente parlare, che se altri vuole non possa costringerlo a venire a battaglia. Et direi io, che per auentura sarebbe benfatto, che la Maestà V. douesse del tutto leuar uia gli abbatimenti, se non che la natura nō patisce queste subite, & estreme mutationi. Di che ancor Aliprando Re de Longobardi, biasimando pur queste battaglie, ci lasciò scritto, che per l'antico costume di quelle genti non le potea leuar uia; oltra che nel uero non par fuor di ragione, che per molte cagioni, alle quali necessaria pruoua d'arme si richiede, sia permesso che a quella si possa uenire. Ma ben dico, che cosa conueuiente è, che non ci uenga, se non in que' casi, che ragioneuolmente meritano cotal pruoua: e che con nuoue leggi siano gli abbattimenti riformati; & le cagioni siano espresse, per lequali siano conceduti: & in quelli siano dati gli ordini, e le maniere, che si habbiano a douer osseruare. Ilche far douendosi, è mestiero primieramēte di mostrar quali siā quelle cose, lequali habbiano bisogno d'esser regolate, & riformate, & io il farò incontanente, quelle proponendo: e soggiungendoui i rimedij di mano in mano.

Abuso di Duello.

E prima da sapere, che la institutione de' Duelli nō è stata fatta per altro, se nō a fine, che apponendo altri ad altrui cosa, che habbia bisogno di pruoua, et nō si potendo ciuilmente giustificare, quella cō le arme si

Institutione di Duello.

P possa

possa prouare. Nè in tutte le leggi de Lōgobardi, che furono de gli abbattimenti introduttori in Italia, nè in quelle di Carlo Magno, nè in quelle, che dette ho di Othone, nè nelle constitution di Federigo Impe. (che da que' Re, & da questi Imp. trouo essere state scritte leggi di Duelli) Da alcuni di questi dico non trouo, che abbattimenti si concedano; se non per Inquisitione di uerità: & per cagioni che meritino Inquisitione. Hor a' nostri dì le piu delle battaglie, che si ueggono ne gli steccati, sono non per Inquisitione di verità, ma per vendetta; che come huomo da altrui si sente offeso, così allo abbattimento si ricorre; ilche per mio auiso è fuori d'ogni ragione. Che non si conuiene alla altezza Imperiale, che sotto l'autorità de' suoi priuilegij, iquali sono cōceduti per far giustitia, et diritti giudicij gl'huomini siano cō publici spettacoli cōdutti alla beccarià. Giusta cosa è, che nelle cose, delle quali humano giudicio non ne puo venire in cognitione, per via di arme se ne cerchi il giudicio di Dio, ilquale è vera giustitia; & infallibile giudicio. Ma non si conuien già, che per la medesima via si apra la porta alle vendette, hauendo massimamente esso Dio onnipotente riserbato a se cotale officio. Che aprendosi gli steccati a chi cerca di vendicarsi, si uiene a torre a Dio quello, che è suo. Ilche in alcun modo non si dee fare, nè comportare. Et per tanto la M. V. in questa parte potrebbe (per mio parere) far una tal ordinatione.

Leggi di Duello di Re & d'Imperadore.

Il Duello non è per vendetta.

Che i Prēcipi & i Signori sottoposti alla M. V. & al sacro Romano Imperio, nō diano campo ad alcuno, che prēda querela per intētione di vēdetta. Appresso

di

di questo un non minor inconueniente mi si appresenta, il qual è, che come alcuno è mentito (quantunque minima sia la cagione della mentita) così incontanente ricerca la pruoua delle arme. Il che nel vero è fuor d'ogni ordine di ragione: conociosiacosa che la natura della mentita non è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene apposto, e di repulsar la ingiuria, se di cosa ingiuriosa ci uien data imputatione. Nè la mentita è graue, se non quanto è graue le cagione, per laquale ella uien data. Là onde per mentite, altri non dee esser obligato ad ordinario risentimento d'arme, ma si dee hauer risguardo alle imputationi, che uengono date, se elle meritino abbatimonto, ò nò. Non ogni mẽtita obliga a Duello.

Le cagioni ueramẽte, per lequali ad abbattimento si possa venire, da diuersi diuersamente sono state descritte, & a me sembra che in due soli capi leggittimamente si possano regolare. Et il primo è, che si possa conceder Duello quãdo ad altrui venga data imputatione di delitto, che meriti punitione di morte: Et quãdo non sia di questa natura, non istimo io che abbatimento gli si conuenga; che non si dee mettere huomo a pericolo di morte per cagion, che non meriti morte. Casi da Duello.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui venga dato vn tal biasimo, che nel giudicio ciuile i cõuinti di quello siano giudicati infami, & ributtati dal poter testimoniare, che per una tal giustificatione si possa prẽder la pruoua dello steccato. Il che mi muouo io a dire con questa ragione, che se à Caualieri è piu caro l'honore, che la uita, non si dee lor negare in querela d'honore quella pruoua, che uien lor conceduta in caso di

quistione di vita. Di che non sarebbe forse se nõ bẽ fatto, che la Maestà V. facesse vna tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mentite non di far, ma di repulsar le ingiurie, ella non intende che per mentite si debbia venire ad abbattimento: ma che alle imputationi, che ad altrui verranno date, si debbia riguardar se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che non si habbiano a concedere abbattimenti per querele, che non siano di imputatione di delitto, che meriti punitione di morte, ouero di tal nota d'infamia, che i conuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et acciochè altri per appetito di combattere nõ si faccia lecito di apporre altrui quello, che gli verrà nell'animo, la Maestà V. potrà ordinare.

Inditij.

Che senza inditij sofficienti, alcuno non possa essere a battaglia ricercato.

Et ciò dico io non senza euidentissima ragione; che se a tribunali ordinarij dou'è la pruoua piu certa, e piu sicura, alcuno non si può mettere alla tortura senza inditij, men si debbono poter chiamar gli huomini senza legittimo fondamento a questa pruoua incerta & fallace.

Non ho da passar cõsilentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione. Molte volte incontrano de' casi simili a questo, che hora dirò. Io dico a Titio, che egli è traditore. Egli mi rispponde, ch'io mẽto. Fin quà cõtestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore a colui, ho da prouare, che egl il sia; & se esso ha da difendere il cõtrario, &

lo

iò abbattimento nostro ha da essere, se egli è traditore, ò nò: Io vò appresso, e a colui dò vna bastonata. Et introdutta è questa vsanza, che io pretendo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me: Et io ho da difendere. Et la querela ha da essere se io ho fatto male, ò nò a dargli quella tale bastonata. Questo costume ancor, che sia vsitatissimo, a me pare cosi dishonesto, come altra cosa, ch'io vegga dishonesta nella materia de' Duelli. Che primieramente con questo mezo altri si assicura di dare altrui delle imputationi, che forse non le darebbe, se non pensasse di poter per uie torte fuggirne la pruoua: Poi hauendo io a colui dato nome di traditore, co'l percoterlo, fuggo la querela maggiore; & so che colui prende la minore: & fuggo quella, che merita inquisitione, per una, che nõ la merita. Che non è necessario a cercar se io habbia fatto bene, ò male, a ferirlo; ma si bene se egli habbia il tradimento commesso. Oltra di questo essendo la prima querela d'inquisitione di verità; & l'altra di vẽdetta; si lascia quella della quale si ha da cercar la sentenza di Dio, per prender quella, per la quale (come disopta ho detto) si toglie il suo officio à Dio. Si che per tutte queste ragioni a me pare, che a questa parte non meno, che ad altra si habbia a prouedere. Et la prouisione (per opiniõ mia) douerebbe esser tale, che come altri altrui desse imputatione, che meritasse pruoua di arme, cosi egli incõtanẽte douesse esser l'attore, nè ad altre cautele, ò sfuggimenti si douesse riguardare. Anzi che nella quistion dell'attore, & del reo si hauesse da procedere Abuso di Duello.

nella maniera, che si pcederebbe trattādosi la causa ciuilmēte. Che qual per uia ciuile douesse esser l'attore, & il reo, tale hauesse ad essere nella pruoua dello steccato. Et che in caso di differēza, i Signori de' campi ne douessero dar sentenza. Et potrebbesi fare intorno a ciò una tale ordinatione. Che come altri ad altrui haurà data imputatione, che ricerchi pruoua d'arme, cosi quel tale senza altra eccetione s'intenda essere attore, non altramente, che se egli ciuilmente hauesse a trattar quella causa, aggrauando i Signori, che daranno i campi, che senza guardare ad istanza di qual parte gli concedano, sopra la determination del reo, & dell'attore secondo questa dichiaratione habbiano da giudicare.

Pruoua ciuile. Appresso a queste cose contra ogni legge, & cōtra ogni buona cōsuetudine viene usato fra Caualieri, che di quelle cose, lequali ciuilmente si possono prouare, lasciata la pruoua ciuile, si ricorre a quella dalle arme. Et ciò non altronde procede, se non che i Caualieri nostri moderni si vergognano di procedere per la uia della ragione, & istimano che altra pruoua, che quel-

Spada. la delle arme, loro nō si cōuēga. Nè sanno che cosi loro si disconuiene adoperar la spada là, doue non bisogna, come non la adoperar quādo il bisogno richiede. Ma perciochè nō cosi di leggieri sono tutti gli huomini capaci di queste ragioni, ò se pur capaci ne sono, nō pciò uogliono partirsi dalla uolgar cōe opinione, par cosa necessaria che la M.V. faccia nō solamēte buona costitutioue, che per cosa, dellaqual si possa uenir in pruoua ciuilmēte nō s'habbia da cōbatter, ma che an

cora

cora ella dia il carico di ciò à S S. che danno i campi, con vna tal ordinatione.

Che i Prencipi, e Signori ſottopoſti alla Maestà V. & al ſacro Romano Imperio, non debbiano conceder campo franco, ſe prima non prendono giuramẽto da chi campo domanda, che per altra uia, che per q̃lla delle arme non ſi poſſa venire a quella giuſtificatione, facendo che di ciò ne appariſcano atti publici.

Dopo queſte coſe, Come i Caualieri ſono al campo condotti, quiui ſi vſano tante cauillationi, & armi ſi nuoue, & ſi inuſitate, e fuor d'ogni ragione ui ſi appreſentano, che da molti piu ſi moſtra che vogliano cõbatter con fraude, che cõ valore: Sopra lequali coſe tãto dirò io. Che queſta pruoua d'arme è ſtata introdutta nõ ad altro fine, ſe nõ che p mezo di q̃lla il diuin giudicio ſi habbia a ricercare. Hor eſſendo Dio sõma giuſtitia, e ſomma uerità, il giudicio di lui nè cõ violẽza, nè con fraude non ſi ha da procurare. Et per tãto ottimamente è ſtatuito, che il richieditore e ſia tenuto a cõbattere ſecondo la diſpoſitione del richieſto; che a queſto modo altri delle ſue forze fidandoſi, non dee ſperar di potere sforzare vn debole, douendo combattere nõ ſecondo la propria ſua diſpoſitione, ma ſecõdo q̃lla di colui, ilqual ſarà sfidato da lui. Nè da altra parte dee il richieditore eſſer ingannato, dandogli armi, lequali dalla diſpoſition del richieſto egli nõ debbia ragioneuolmẽte aſpettare. Vno, che tutt'il tẽpo della uita ſua è ſtato conoſciuto p deſtro, uenuto allo ſteccato vuole sforzar l'aduerſario ſuo a cõbatter cõ la man mãca. Queſto dico non mi par che ſia da comportare; per-

Elettione di arme.

Violenza lontana da Duelli.

Inganno di arme.

cioche sotto questa elettione di arme vi è quella frau de,laquale ho detto,che da chi cerca il giudicio di Dio deue esser lontana. Io richieggio altrui a battaglia, & debbo combatter secondo la sua dispositione,& la dispositíon sua è d'esser destro,& egli mi chiama a cõ batter cõ la sinistra. Questo,come egli è fuor della sua dispositione,cosi è fuori di ragione; & p tanto ragionè uolmente io debbo poter rifiutar questo partito. Intorno a questa difficultà adunque,& a tutte le difficultà delle arme,a me parrebbe ottimamente fatto, che la Maestà vostra facesse vna tal dichiaratione.

Impedimẽto di arme. Che il reo non possa impedir l'attore di impedimẽto,del quale esso non sia impedito.

Dichiarando che in caso di impedimenti quelli siano tali,che impediscano solamente,& non offendano.

Con determinatione che non si habbia da combatter se non con arme vsate alla guerra da soldati.

Et ordinando che le armi da difesa dal reo debbiano esser tutte insieme,& interamente appresentate.

Nè sarebbe perauentura male ordinare,che tale appresentatione fosse fatta il dì auanti il giorno statuito alla battaglia, per hauer poi quel giorno piu libero alla determinatione.

Questi sono in somma i principali disordini, i quali tutto dì occorrono nella materia de' Duelli:& questi i rimedij,co' quali (per opinione mia) si potrebbon tor uia. Si ueramẽte quãdo ancor ad vn'altra cosa si pro uedesse, dalla quale tutti i già detti disordini prẽdono fondamẽto. Et ciò non è altro,se non il sonno,& la negligenza de' Signori, iquali i campi concedono. Che i

Si dãnano i Signori.

più di loro le patenti espediscono senza intender la qualità delle querele: senza conoscer se elle meritino abbattimento, ò nò; & senza cercar se elle ciuilmẽte si possano, ò non possano prouare. Poi delle differenze che nascono dinanzi a loro, essi da loro istessi si priuano dell'autorità del giudicare. Et di quà più che altro de nascono tutti i già detti abusi. Di che io stimo che principal prouedimento sarebbe, che la Maestà V. a loro mettesse vna tal legge.

Che Prencipe, ò Signore alcuno alla Maestà V. & al sacro Romano Imperio soggetto, non debbia concedere abbattimento se prima non intende che la querela sia tale, ch'ella lo richiegga, secondo che di sopra è stato dichiarato; & che ella ciuilmente non si possa prouare; & se di sofficienti inditij contra lo accusato egli non è prima certificato, facendo, che il tutto apparisca per atti publici. Officio de' Signori.

Aggiugnendo ancora, che non habbiano a dar campo se non tolgono il carico del giudicare sopra tutte le differenze, dellequali intorno a quelle querele loro saranno domandate le dichiarationi. Che dapoi che non ricusano che si venga alle arme sotto la loro giuridittione, non debbono nè anche essi ricusare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi non sarà maggiore, accioche altri non si constituisca giudice auanti ch'egli sia atto a giudicare.

Et specificando che il loro giudicio debbia esser secondo le leggi prescritte dalla Maestà V. lequali inuio labilmente habbiano da osseruare sotto quelle pene, che

che a lei parrà conuenientemente di statuire.

Io ho detto con quella maggior breuità, che a me è stato possibile alla M.V. gli abusi, che in luogo di consuetudine sono usurpati ne gli abbattimenti fra gli huomini di Italia; & come per querela di vẽdetta nõ si debbia dar campo franco: & che egli abbattimenti si debbia poter uenire ꝑ diletto, che meriti punitione di morte; & per nota di graue infamia. Ho soggiunto qual debbia essere il reo, & qual l'attore: et che ꝑ cose che prouar si possano ciuilmẽte non si debbia tẽtar la pruoua de gli steccati. Et da me è stato fatto vn breue discorso della elettione dell'armi: & di q̃llo che da' Sig. de campi nella quistion de gli abbattimẽti si habbia ad osseruare. Alle quali cose quãdo di questa maniera sia proueduto; io auiso che gli abbattimẽti fra noi sarãno molto piu rari, et che sarãno per querele legittime, et che di quelle se ne potrà venir alla diffinitione. Et tãto mi è occorso di dire in questo soggetto riuerentemẽte alla M.V. alla quale questa sola cosa aggiungerò, che essendo l'Imperiale altezza adornata di due gloriosissime corone, di leggi, & d'arme, ella dee con tutto l'animo riuolgersi a questa impresa, nella quale di leggi, et d'arme ĩsieme si viene a trattare.

Risposta Terza.

Al Signor Marchese del Vasto.

Hieri Signor Eccellentis. hebbi la lettera uostra de XXII. con la copia di quella di Monsignor di

di Orleans al Papa: per laquale (se lecito mi è dire il vero) non so intender quale sia stata la intentione di quel Prencipe. Egli scriue nel principio di quella.

Santissimo Padre p lettere del Vescouo di Rodez Ambasciador del Re nostro carissimo Signore, & padre, habbiamo inteso che Gian di Vega similmente Ambasciador dell'Imperadore appresso di vostra Santita le ha appresentato (mentre che collegialmente era insieme co' Cardinali della santa Sedia Apostolica) certe copie di lettere lattine, che si dice essere state intercette in Alemagna, ch'erano portate da parte del Re nostro al Signore Lantgrauio di Hessem, con lequali s'è similmente trouato (come dice il medesimo Ambasciadore) vna lettera di credenza d'un' Antonio Maliet nominato in quella nostro seruidor di camera. Et vna istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiũge. Quelli, che hanno detto, ò diranno, che habbiamo date alcune istruttioni, ò memoriali sottoscritti di nostra mano, hanno falsamente, & tristamente mentito. Et ancor piu falsamente, & tristamente menton quelli, che hanno detto, ò diranno, che nelle dette istruttioni, ò memoriali, siano contenuti i proposti scritti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera: nella quale è da notare, che prima si propõgono parola dello Ambasciadore dello Imperadore, Et poi si cerca di applicar mẽtite a cose, delle quali nõ è stato fatto mẽtione, che elle siano state dette. Volẽdo repulsar le parole rammemorate di sopra, era necessario che Monsi- Mentite non bene applicate.

gnor d'Orleans negasse, che ò il Re, ò egli hauesse scrit to: & dicesse, che ò istruttione stata non ui fosse, ò che ella non fosse stata tale, quale ha detto il nostro Ambasciadore; ò che ella non fosse indrizzata a quel Lantgrauio. Ma egli non nega nè le lettere del Re, nè le sue, nè che istruttione vi fosse, nè che fosse mandata da lui, nè a colui; ma solamente che foße sottoscritta di mano sua; ilche egli non dice che sia stato detto. Et nega che in quella fossero que' propositi, che ha scritto l'Ambasciadore; doue dicendo ha scritto, intendo l'Ambasciadore del Re. Et il voler dar mentite sopra lo scriuer del suo, & non sopra il dir dell'altro, & senza specificarne quali siano stati quei propositi, non so come proceda, se non contra il medesimo, che ha scritto, infin che altro non si mostra. Che egli potrebbe bene hauere scritto di quelle cose, ch'altri non hauesse dette.

Et percioche tutta la difficultà è intorno all'istrut tione. Dico che per lo scriuere di Monsignor d'Orleās si comprende, che ella ui è stata ò del Re, ò di lui. Se ella era tale, che nō potesse apportar biasimo, nō veg go perche se ne douessero far tanti romori. Se poteua portarlo, non so che importi il dir, che nō sia sottoscrit to di sua mano, non essendone stata detta parola. Se era del Re, non intendo quanto lodeuolmente habbia voluto scaricar se, per incaricare il padre. Et se altri gli appone, che in quella sia cosa che ueramente non ui sia, doueua venire alla specificatione di quel lo, che egli di negare intendeua.

Mentit itiose.

Or per dire alcuna cosa particolarmente delle mē-

tite.

tite. Ne l'vna, nè l'altra (per mia opinione) è leggittima. Percioche nè l'una, nè l'altra è data generale sēza specificar persona: Et la seconda, oltra la generalità della persona, ha quell'altro difetto ancora, che la querela è formata confusa, & incerta. Et infin, che que' propositi scritti dall'Ambasciadore non si specificano, altri non si può risoluere della risposta.

A q̄ste cose non mancherò di aggiungere, che quādo ancor quelle mentite haueßero hauuto fondamento, recandosi Monsignor d'Orleans a carico quelle parole dette di se, non so come si potesse dire, che egli cō questa lettera alla lege della Caualleria hauesse sodisfatto. Che hauēdo l'Ambasciador dell'Imperador dette Collegialmente (come egli scriue) q̄lle parole, a quelle si richiedea vna risposta cosi publica, come publica era stata l'accusa. Et lo hauerne scritto al Papa vna lettera particolare non gli doueua bastare, ch'egli poteua pensare, che nostro S. uedēdo lettere cō mētite nō le hauerebbe manifestate, essēdo piu officio suo celarle, che publicarle. Et se bene se ne ha hauuta notitia, non essendo quella peruenuta per atto publico, & autentico, altri volendo potrebbe pretenderne di ignoranza. Risposta caualleresca.

Quāto a cui tocchi di far rispotta a quella lettera infin che altro non veggo, io nō mi posso risoluere quale debbia eßere la mia opinione. Del Lantgrauio dico bene, che non mi pare che questa sia querela sua; che nō essendogli quelle scritture peruenute alle mani, & nō sentendosi che egli ne habbia fatto motto, a lui nō s'appartiene di metterui mano. Et se bene per essere

state intercette lettere, che da lui andauano, par che egli si possa tenere offeso, pur nondimeno la offesa toc ca principalmente a chi le mandaua, essendo state tol te a suoi messaggieri. Poi essendo già Monsignor d'Or leans entrato primo in questa querela, par che anche a lui di perseguirla si richiegga. A que' Signori Ambasciadori bene istimo io che si conuenga di giustificarsi col Papa; l'uno di hauere detto, & l'altro di ha uer scritto il uero. Et quando quel di Francia habbia scritto le cose dette da quello dell'Imperadore; & quãdo quello dell'Imp. habbia detto quello, che egli ha hauuto in commissione, la querela potrebbe passar tra M. d'Orleans, & l'auttore di questa imputatione. Et parlandosi di scritture intercette, & douen dosi poter trouare le originali, per quelle si uerebbe a terminar la differenza, nè ui sarebbe luogo da douer passar piu oltre. Se ueramente alcuno di quegli Ambasc. fosse uscito de termini della uerità, a lui nè rimarrebe il biasimo della manifesta menzogna.

Tãto mi occorre a dir intorno a questo particolar di Marte, delquale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna cosa. Et è bẽ ragione, che io sia continuo scrittore delle cose sue. Che lascia mo stare ch'egli sia figliuolo di quel padre, di cui son figliuole le Muse; ma egli fu colui, che principalmente mi introdusse nella gratia uostra. Et dee questa esser forse poca obligatione? Poi andando uoi pure appresso honorandolo con l'ingegno, & con la mano, che debbo io ritrarmi dal scriuerlo con la penna?

M. Giulio Camillo ui ringratia con tutto il cuore.

del-

della tanta uostra benignità: & io penso che si sentirebbe guarito del tutto, quando egli uedesse che fosse dalle opere di Marte si suiluppato, che potesse intendere alla compositione di una bella comedia, da douersi rappresentare alla posterità nel suo Theatro.

Risposta quarta.

Al Signor Marchese del Vasto.

NElla causa del Duca di Ferrãdina, quanto alla forma delle parole mandate dalla Corte, io sono della opinione istessa, che uoi Signore Illustrissimo mi scriuete. Et perciochè per le altre parole che già mãdò il Duca, si faceua mẽtione della sola restitution di lui all'honore, senza parlar della parte cõtraria: et poi sono stati tanto tẽpo, & hanno proferte queste altre cõ quella coda di scorpione, parendomi di comprẽdere, che l'Imperadore nõ sia per ritrattar la cosa di maniera, che egli non uoglia conseruare l'altro, Io sono andato pensando qual forma mi paresse piu a proposito di cercare, se ella si potesse impetrare; laquale io ui dirò, poi che commandato me lo hauete.

Caso di restitution di honore.

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie: et che la sentenza non puo esser in fauor dell'uno, che ella nõ sia contraria all'altro, ogni uolta che i Prencipi uogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione nõ puo essere se non per una parte: & la dichiaratione per l'altra ha da essere p gratia. Et nelle cose di honore quanto questa gratia habbia

bia

bia da rileuare altrui, io non l'intendo. Che se l'Imperadore mi condannasse per sentēza, che io hauessi fatto ribellione: & che facesse vna dichiaratione confermando la sentenza: & poi dicesse che quella a me non pregiudicasse, non so quanto io me ne potessi contentare: che se bene l'Imperadore è Signor supremo, non pare a me perciò, che possa far mutare natura alle cose; & che quello, che è, non sia; & che una sentenza, che io sia ribello non mi vituperi, saluo se egli quella non viene a dannare. Ma di questa materia ne parlo hora piu breuemente, che scritto ne ho vn capitolo a buon proposito ne miei libri di Duello. Di questa dichiaratione adunque, laqual dico, che ha da essere per l'uno di gratia, & per l'altro di ragione, & di giustitia; Io vorrei sempre che quella di giustitia fosse per me, & quella di gratia per l'aduersario mio. Et queste parole proposte al Duca sono di forma contraria, che elle sono di questo tenor, che segue.

Autorità dell'Imperadore.

Parole di reintegration di honore.

Nel particolar del Duca di Ferrandina, sua Maestà è seruita, che per quanto si diede la sentenza in Spira, vi fu cosa, che toccò nell'honor, & riputation del detto Duca, non gli sia pregiudicio: & non ostante la detta sentenza, il detto Duca sia conseruato nell'honor suo, & essendo necessario vi sia reintegrato, rimanendo la sentenza nella sua forza, & vigor solamente nel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata.

Et essēdo la significatione di q̃lle parole, che l'Imperadore si cōtēta non ostante quella sentenza, che il

Duca sia reintegrato, si mostra che questo è proceder di fauore, & di gratia. Quelle altre, che la sentenza rimanga nella sua forza e vigore, son dichiarationе di giustitia: che quella è la forza & il vigor delle sentenze. Intorno a quelle ho pensato io, se potessi in alcun modo tramutarle in maniera, che si facesse mentione, che la sentenza rimanesse in fauor del Caraffa per gratia: & che il Duca ne fosse libero di ragione. Il che non è tanto malageuole a fare, quanto è a farlo in modo, che ad ogniuno non sia manifesta questa distintione (che il tentar la cosa apertamente non riuscirebbe) ma vorrei ben farla tale, che ogniuno come gliene fosse accennato, di quella diuenisse capace. Et con questa intentione ne ho formate alcune parole; nelle quali non so se hauerò l'intendimento mio conseguito. Vorrei adunque che si dicesse così.

L'Imperadore dichiara, che la sentenza data in Spira contra il Duca di Ferrandina nõ pregiudica in parte alcuna all'honor di lui: et uuol nõdimeno ch'ella rimanga nel uigor suo in quel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata. Che quel dire che dichiara che q̃lla sentenza non pregiudica à lui, dicendolo così assolutamente senza parole di fauore, fa intender che ella di ragion non pregiudica. Et lo aggiũger che vuole che rimãga nel suo vigore, cõ quella parola di uoler, viene a significare non tanto giustitia, quanto fauore, mostrandosi che ciò non è tanto di ragione, quanto di volontà. Et a questo modo (per mia opinione) l'Imperadore tacitamẽte verrebbe a dãnar Parole di reintegratione di honore.

quella sentenza; & il Duca ne rimarrebbe libero. Nè so trouare altro mezo da proporre cosa, che possa rileuare il Duca: & la quale sperar si possa, che si debbia ottenere. Questo è intorno a ciò il mio parere, il quale rimettendo allo infallibile uostro giudicio, vi bacio le ualorose mani.

Risposta Quinta.

Al Signor Marchese del Vasto.

Caso doue si esamina vna sentenza dell'Imperadore.

IL Capitan Gio. Maria da Padoua mi ha fatto veder la sentenza dell'Imperadore contra il Duca di Ferrandina, & in fauore del Caraffa; & douēdone con quella venire al cospetto vostro, mi ha richiesto a a douerne scriuere alcuna cosa. Di che senza aspettar nuouo comandamento, continuando a quello, che vltimamente ui scrissi, dico, che io ui mandai quel mio parere senza hauere ancor ueduta tal sentenza, istimando che la dichiaratione dell'Imperator in fauore del Caraffa douesse esser fondata sopra il dishonore del Duca: si come ancora mi pare ch'ella sia; & che per tanto rimanendo quella di ragione nella sua forza; l'honor del Duca nō potesse essere reintegrato. Ma perciò che il medesimo Capitano mi dice hauer parlato con di eccellenti dottori, iquali altramente l'intēdono, non mi par se non bene, che intorno a ciò alquāto si discorra. Essi adunque (per quello ch'egli referisce) dicono; che questa sentenza è di due parti separate: Et che l'vna è contra il Duca, et l'altra è in fauor

del

del Caraffa, che cõtra il Duca si dichiara, che egli ha eccessa la parola sua: & per lo Caraffa, che rimane honorato per hauer fatte tutte le diligenze del combattere. Et che la querela nõ meritaua abbattimẽto. Et che questo, che è in fauor del Caraffa non pregiudica di nulla al Duca. Là onde egli dee contentarsi del Decreto proposto. Nè solamente contentarsi di quello, ma dire anche al medesimo suo auersario, ch'egli ha fatta ogni diligẽza per uenire a battaglia, & che a quella querela pruoua di arme nõ si richiedeua. Così dice egli, che dicono alcuni dottori. Et io dico, che io direi il medesimo, quando quella sentenza fosse tale: & quando le parole della reintegratione fossero di quella natura, che sono quelle della confirmatione dell'honore dell'altra parte. Et quãdo le cose foßero in tal maniera, io hauerei per quel Decreto il Duca reintegrato, & il Caraffa, nõ forse interamente sodisfatto. Della natura delle parole ne ho già parlato nel l'altra lettera mia; & per tanto nõ tornerò a dire le cose già dette; ma alla sentenza uenẽdo dico, Che ò io quella nõ intendo, ò coloro non l'hanno diligẽtemente esaminata. A me pare che l' Imperador fondi l'honor del Caraffa prima sopra l'eccesso del Duca, poi sopra la diligẽza usata da lui per cõbattere. Che hauendo primieramẽte dichiarato, che il Duca ha eccessa la parola, aggiũge. Et atteso quello, che disopra è detto, & oltra di q̃sto che Gio. Hieronimo, dapoi che succedette l'atto della bachetta, fece tutte le diligenze neceßarie per cõseruatione del suo honore: & che ciascun buõ Caualiero potesse, ò douesse fare, dichia-

Parole della sentẽza dell'Imperadore.

riamo che egli è rimaso, & rimane cō l'honor suo, & senza carico, et infamia. Et dicēdo l'Imperadore; Atteso quello, che di sopra è detto; & aggiūgēdo quello, che segue, io nō so che altro uēgano a significar quelle parole se non che atteso all'accesso del Duca, & alla diligenza del Caraffa, egli honorato ne viene a rimanere. Così intendo io quella sentenza; la quale, così essendo, non ha punto due parti separate, anzi sopra due parti è congiunta la sua dichiaratione. Et congiunta essendo, non so come il Duca di quel Decreto si possa contentare. Ma nè l'Imperadore poteua far in altra maniera quella sentenza, volendo dichiarare il Caraffa per Caualiero honorato. Che ad honorato Caualiere due cose nelle querele si cōuiene difendere: che egli prende l'arme per la ragione, & che è lōtano da viltà. Et dichiarandosi contra il Duca si mostra che la giustitia era dalla parte del Caraffa, & commendando la sua diligenza, gli rende la testimonianza di valore. Et quando vna di queste due cose mancasse; egli non sarebbe per quella sentenza interamente giustificato. Ma che dirò, che quando per quel Decreto si volesse intendere che si dichiarasse, che per quella sentenza il Duca non fosse dannato di hauere eccessa la sua parola, si potrebbe anche dire, che la querela rimanesse in piedi; & che il Caraffa fosse ancor obligato a tornare a richiederlo, & non gli bastarebbe per giustificatione di honore hauer fatta quella diligenza di venire ad abbattimento, non essendo mancato dal Duca di conduruisi. Et se mi si rispondesse, che l'abbattimento hauesse da cessare per rispet-

Consideration di querele.

rispetto che nella medesima sentenza si dice, che questo non era caso da permettere, che si uenga in pruoua di arme; io direi che intendo bene quello, che si dice, ma non so bene a che fine si dica. Et piu tosto consentirei io a chi dicesse, che in caso niuno non si douesse venire in pruoua di arme; che a qual tenesse che a questo non fosse caso da tale pruoua. Che se per querela, doue altrui è apposto mancamento di fede, non si dee combattere, non so per quale si debbia combattere. Nè credo che in Italia ci habbia Prencipe, nè Caualiero, che senta di altra maniera. Perche io torno a dire, che non intendo a che fine quelle parole siano state poste in quella sentenza. Potrebbe ancora dire alcuno, che non si dee combatter per quei casi, che sono in ciuil giudicio stati tentati di prouare: & che per tãto anche in questo douerebbe cessar la battaglia. Et a questo si risponde, che questa regola ha luogo quando le parti, ò l'una di esse volontariamente ricorre al tribunal ciuile: & non quando il giudice per debito dell'officio suo ne fa egli inquisitione. Et nel caso nostro hauendo i Caualieri presa la via delle arme con forza, & con prigionia sono stati tirati alla uia ciuile. Ma se da altrui mi fosse detto, che l'Imperador per quel Decreto vuole che il Caraffa sia interamente sodisfatto, si per lo eccesso del Duca, come per la sua diligenza. Et che, nõ ostante quello eccesso, vuole che il Duca rimanga honorato; direi che nell'intelletto mio non entrano queste sottilità, che persona in un medesimo atto si possa dire di esser mãcato all'honor, & di rimaner cõ honore. Che a me ditta un mio pare

Casi da Duello.

Ciuil giudicio tentato.

Restitutione di honore.

re, che la sentenza del Prencipe in materia di honore tanto mi possa offendere, quanto ella per ingiusta nõ possa essere condannata. Et quando per dishonorato mi hauerà giustamente dannato, per dir non uoglio che la mia sentenza ti offenda, & all'honore ti restituisco, non so quanto mi possa rileuare. Perciochè il mancamẽto mio è quello, che principalmente mi priua di honore; & la sentenza facendo testimonianza al mio mancamento, uiene non a fare, ma a dichiarar me per dishonorato. Et se il Prencipe non puo far che io non habbia fatto il mancamento, & se non rende testimonianza contraria alla sua sentenza, non so come egli mi possa l'honor restituire. Pur io lascierò dichiarar quella difficultà à Dottori, tra quali nõ mancano di quelli, che dell'autorità de' Prencipi parlando molte uolte, piu si mostrano studiosi di piacer loro, che di dir quello, che douerebbe loro insegnar la ragione. Et per dire intorno a ciò con breuità quello, che io ne sento; Si come io ho l'auttorità, & la podestà de' Prencipi, per grande, per reuerenda: & per tremẽda, così non cape nell'animo mio, che possano romper le leggi della natura. Et legge di natura è, che due contrarij non possono stare insieme in un soggetto; & l'honore, & il dishonore sono contrarij. Di che è da concludere, che huomo non puo essere insieme honorato, & dishonorato. Et il Prencipe puo bene rimettere altrui la pena, ma non mandarlo dalla colpa. Et con questa opinion mia a quello, che per adietro scritto ui ho, nuouamente mi confermo.

I mancamenti, & non le sentẽze dishonorano.

Dottori, dã nati.

Auttorità de' Prẽcipi.

Risposta

Risposta Sesta.

Al Signor Marchese del Vasto.

NEl caso del Duca di Ferrandina lo studio mio è stato in trouar cosa laqual si debbia sperar da ottenere dall'Imperadore; Et che per difender si possa, che all'honor del Duca sodisfaccia. Et perciò ho io formate quelle parole di maniera, che ad ogniuno non sia ageuole intendere la virtù del loro sentimēto: & che di leggieri si possa cōprēdere doue ne sia dimostrato alcun lume. Il che ho fatto io pensando che l'Imperadore non sia per venire ad aperta dichiaratione di voler dannar la sua sentenza. Et quando si proponesse cosa di honor del Duca, che incontanente anche al vulgo sodisfacesse, & fosse manifesta. Io non so come si douesse sperar che ella passasse; percioche vna cosa tale nō auiso io che far si possa senza manifesta offesa dell'honor dell'altro, non potendo l'vno rimanere apertamēte, & da tutte le parti honorato, che l'altro non rimanga manifestamēnte vituperato, dapoi che l'honor dell'vno in gran parte depende dalla vergogna dell'altro; & l'honor dell'altro dalla vergogna dell'vno. Con questa consideratione formai io adūque quelle parole. Nè mancherò di pensar (secondo che mi cōmandate) se altro mi occorrerà, che possa essere al proposito. Io vi scrissi pur'hieri vna altra lettera mia in questa medesima materia, sopra la sentenza dell'Imperadore ad istāza del Capitano Gio. Maria Caso di restitutione di honore

da Padoua, ilquale la ha hauuta ꝑ douerla portare à Et percioche egli mi diße di hauere mandato all'Alciato per consulto, io scriuò quello, che non mi souenne di dire a lui; che venendo quel consulto, se mi sarà mostrato, potrà peruentura eßer non senza seruigio del Duca. Che mi ricorda già che l'Alciato scriſſe anche per lo S. Cagnino. Et hauendo io in quel consiglio veduto, & notate delle cose, che nõ mi piaceuano, gli fu rimandato insieme con un poco di scrittura della opinion mia; & egli humaniſſimamente il tutto riconobbe, & ritrattò secondo il mio parere.

L'Alciato.

Scritti dell'Alciato.

Quanto veramente a gli scritti dell'Alciato, che mandati mi hauete, dirò breuemẽte tutto quello, che suonano in sentenza. Egli tocca due punti; l'uno, è che l'attore, se non pruoua la intentione sua, intende hauer perduta la querela. Il che cõfeſſo eſſer vero, quando da lui mãchi di venirne a fare, ò di farne la pruoua. Ma se dal reo mancherà il cõbattere, nõ si douerà dire, se non che egli per perditore habbia da eßere cõdannato. Si che non tanto dal reo, & dall'attore, quãto dal cercare, & dal fuggir la battaglia si douerà giudicare quale con honore, & quale cõ disbonore ne rimãga. L'altro è, che dopo le uentitre hore eſſendo i Padrini già tra loro accordati, dal Cardine mancò il cõbattere. A questo nõ poſſo rispondere: che nõ ho gli atti fatti al campo, nè ho di quelli memoria. Ma ben dirò, che parlando di quella hora, & nõ facendo mentione alcuna di tutta la giornata scorsa senza cõbattere, per colpa di cui ella trapaſſaße, è da dire, che ꝑ opinione di lui, ella scorreſſe per difetto di colui; per

cui

cui egli scriue: che se egli altramente hauesse sentito, non lo hauerebbe passato con silentio, quindi principalmente dependendo l'honore di lui. Io sono tornato a vedere il parere, che voi Signore dato hauete in questo caso; Ilquale non è da quella scritta offeso in parte alcuna, anzi dalla vista di quella la dignità di quello piu chiaramente risplender si vede.

Risposta Settima.

Al Signor Marchese del Vasto.

IL Signor Cesare Castriota mi ha portata una lettera del Duca di Ferrãdina; & douẽdo uenire a uoi S. Eccellẽtissimo, m'ha con istanza richiesto, che io alcuna cosa ui scriua in seruigio del Duca. Et io gli ho fatto quella fede, che mi par di poter fare della prontezza dell'animo, & dell'affettione, che uoi portate al Duca, & alle cose sue. Et pur nondimeno nõ ho voluto mancar di sodisfargli di questa lettera. Laquale douẽdo io scriuere, non entrerò nel particolar del Duca, sapendo quãto malageuole sia il parlar di una sentẽza data da un supremo Signore cõtra un suo suggetto, & uassalo. Ma bẽ dirò, che questa malageuolezza procede da adulatione di persone, che per autorità, & p grauità uogliono esser uenerabili lequali hanno lasciato scritto, & uogliono tenere che la uolontà del Prencipe dee eßere tenuta p legge; & che l'error del Prẽcipe fa equità. lequali cose nõ so come a dirle si siano assicurati; nè come le loro penne istesse habbiano scritte senza rossore. Che qual piu pestilentioso Dottori dannati.

morbo

morbo puo essere, che una tal sentenza? Et vorremo noi dire, che questi cosi fatti siano dottori di giustitia? ò pur d'iniquità? che se legge non é altro, che vna infallibil ragione, che commanda le cose honeste, & vieta le contrarie, come douerà esser tenuta per legge vna volontà da ogni ragion separata? Et se è errore, come puo essere cosa diritta? Et pur cosi si dice da coloro. Ma io che non tanto desidero di esser dottor delle leggi di alcun Prencipe mondano, quanto di quelle della natura, in quanto a questa sentenza di far legge, & diritto, mi accordo anzi col diuin Platone: Ilqual non vuole, che Prencipe faccia legge senza consiglio di sauij. Et intendendo che la natura del l'huomo dee esser dalla ragion gouernata; & che la ragion vuole, che quale ha da fare alcun giudicio, sia da ogni affettione lontano; Et che non puo far diritto giudicio chi non ode la ragioni dell'una, & dell'altra parte, non haurò mai per giusta sentenza quella, che con questi ordini non sia stata data. Et hauendo il Signore, ò per volontà ò per errore fatto torto giudicio, non dirò che quella sia sentenza nè giusta, nè diritta. Che douendosi dar le sentenze per dichiarare il vero, ogni volta, che elle questo effetto non fanno, non veggo perche elle appellar si debbiano sentenze. Anzi chi non seruato l'ordine hauesse data diritta sentenza, quantunque giusto fosse stato quel giudicio, non perciò di lui si douerebbe dire se non che egli fosse stato ingiusto. Et questo dico io non per altro, se non per parlar contra questa abbhomineuole parola; Che tutti & i detti, & tutti i fatti de Prencipi per buoni

Legge.

Sentenze giuste & ingiuste.

Giudice ingiusto in sentenza giusta.

ni debbiano essere approuati. Che se vogliamo vedere quanto gli huomini in questa parte si ingannino, habbiamo da pensare, che i padri nostri hebbero in quella riuerenza, & quel rispetto portarono a Prencipi loro, che noi facciamo a nostri; Et che il medesimo fecero i nostri auoli, & di mano in mano i nostri maggiori. Et pur de' Prencipi antichi, che viuendo da ogniuno erano lodati, si biasimano molte delle opere loro. Donde è ciò? vogliam noi forse dire, che quelle infin che uissero fosser buone? & che morti essi, diuentassero cattiue? Non già; Ma la morte de' Prencipi scioglie le lingue, lequali mentre che essi viuono, stanno legate. Perche si vede quanto sia danneuole quella opinione, che la uolontà de' Prencipi faccia legge, & l'error faccia equità, dapoi che la morte ha da dannar quella legge per ordinatione ingiusta, & quella equità per iniquità. Et se la morte (come hò detto) scioglie le lingue, non mi so imaginar perche la loro uita ci habbia da chiuder gli occhi dello intelleto in modo, che non habbiamo da conoscere il vero. Et conoscendolo, non so perche & ragione, & amor di verità non ci debbiano prima che morte tagliar quel nodo, che le lingue ci tiene impedite. Et ciò dico tanto maggiormente, quanto il giudicio di noi si ha da far molte uolte non tanto da gli huomini, che hora ci uiuono, quanto da quelli, che verranno dietro a noi. Et io sono sicuro che Prencipi alcuno (per grande che egli sia) non abbaglierà la uista della posterità in maniera, che se io huomo priuato hauerò cosa alcuna

Prencipi dopo morte biasimati.

cuna benedetta, ella non debbia esser per buona approuata. Et se essi ne haueranno dette, ò fatte di ree, per ree non habbiano ad esser conosciute. In questa guisa adunque dico io douesi poter fare; Che nelle operationi de grandi quando altri aggrauato se ne tiene, posposta l'autorità della grandezza, & la qualità delle persone, si dee con la ragion misurare, quali siano quegli atti de' quali altri si duole. Et quando il Prencipe sia legittimamente proceduto, correggersi vuole chi se ne lamenta, & farlo rauuedere del suo fallo. Se veramente il Prencipe ha disauedutamente alcuna cosa operata, potendosi per alcun mezo illuminar la mente di lui, questo mi par che principalmente si dourebbe fare. Et quando egli si volesse pur nelle sue tenebre rimanere, non picciolo ristoro dourebbe essere all'offeso, che il mondo fosse chiaro della uerità, massimamente nelle cose dell'honore. Del quale mi par che dir si possa, ch'egli piu consista nella vniuersale opinione, che in alcuna particolar dichiaratione. Et tanto sia detto del parer mio in generale di quello, che il Signor Cesare mi ha richiesto in particolare. Et se forse il mio paresse troppo libero parlare: Io direi cche egli non è in parte alcuna troppo libero: percioche io mi credo di uiuer sotto legittimo Prencipe; & legittimo Prencipe istimo esser quello, sotto ilqual ogni huomo puo sentir ciò che la ragione gli ditta, & dir quello, che egli di ragion sente.

L'honor in che consista.

Prencipe legittimo.

Risposta

Risposta Ottaua.

Al Signor Marchese del Vasto.

SOpra i cartelli, che mandati mi hauete, io ho da dire Sig. Illustrissimo, che (per opinione mia) alle parole di carico dette in presenza si conuien fare la risposta in presenza: & non aspettar di farla in maniera, che chi ha dato altrui commodità di incontanente risentirsi, non si possa egli incontanente risentire. Et si come ad vna soperchiaria è lecito rispondere con vna altra soperchiaria. Et come à parole dette lontano dal l'altrui cospetto, lontano dall'altrui cospetto è lecito rispondere: Et come alle cose scritte si può rispondere in iscrittura; cosi alle cose dette in presenza, in presenza si dee far la risposta, saluo se suspetto di soperchiaria, ò rispetto di gran persona non ci interuiene. Benche anche di questo rispetto io non sia di opinione, ch'egli si habbia ad vsare. Percioche se altrui è permesso dauanti alcun Prencipe di dare a me imputatione di alcuna infamia, non so perche non mi debbia esser piu cõportato a me di repulsarla, che a colui di darlami. Ma pur (come che sia) in questi due casi si tiene, che altri non sia obligato a risponder di presente. Or se il caso dell'Albarano in alcuno di questi due casi è compreso, la sua prima mentita senza alcun dubbio e legittimamente stata data; legittimamente dico, lasciando da parte quelle pruoue, che dice l'auersario suo; ch'egli ha di hauer detto il vero. Quando veramente ella non fosse contenuta ne casi, che detti ho, io

Caso di mentite. Risentimenti.

Rispetto di Prencipi.

direi ch'ella fosse poco legittima: & per tale doverebbe ella essere stimata, se l'aversario suo nella risposta si fosse saputo tenere fra i termini suoi: ma egli col poco avveduto risponder suo, viene in certo modo ad haverugliele approvata. Et io sopra la risposta di colui ho formata la replica, secondo che ho potuto, non havendo altra informatione che i semplici cartelli. Nè informatione potrei io havere intera in questa materia, senza parlare con l'istesso Albarano. Et quando io da lui fossi potuto essere informato, haurei forse poste delle cose, che ho lasciate, & lasciate di quelle, che ui ho poste. Et in somma di questa mia rispostà non so promettermi sicurezza niuna. Nè vorrei ch'ella, per non intendere io piu avanti, desse cosi le arme al nimico da rivoltarle contra di noi, come istimo che egli ce le habbia date a noi contra di se. Quale ella mi è venuta fatta, tale la mando. Nè dirò altro, se non che per non essere stato ben risoluto delle dubitationi, che mi sono occorse, mi pare di haverla fatta sognando.

CARTELLO.

Io vi scrissi il primo di Maggio, & diedivi vna mẽtita sopra quelle parole vostre, che quello, che io diceva nõ era ben detto. Et uoi in risposta fate vna lunga scrittura con molte mentite, quasi come nõ la prima, ma le molte debbiano valere. Et io nella prima mia mentita pure insistendo, vi aggiungo che mentite ancora, dicendo che in quelle parole diceste il vero.

Multiplication di mẽtite.

Alle vostre mẽtite veramente rispondo in generale, che a voi non è lecito di proporre parole per me: & poi

& poi dar mentita sopra di quelle, che dandosi la mẽtita per risposta, ella non dee vscire auanti che altri parli; perche io ho cosi da stimarle per nulle, come voi hauete da riconoscer la mia per legittima: & per tanto legittima, che alcuna mentita vostra a me non dee piu poter pregiudicare. Mentita prima che altri parli.

Et in particolar vi dico, che della intention mia, & dell'animo mio ad altro huomo che a me non si ha da dar fede. Et però della mia intentione io non posso esser mentito. Là onde voi hauete mentito che io mentirò, volendo dir, che io lasciassi di darui mentita per eßer in presenza del Capitano Antonio, & di quelli che erano presenti: che altri ch'io solo non può render testimonianza, qual fosse quel rispetto, che mi ritenesse da farlo. Querela sopra l'altrui intẽtione.

Appresso sopra quello, che dite ch'io mento, se dico che non me ne ricordi, ui dico che mentite: nè voi, ma io debbo poter render ragion della memoria mia, contra la quale, & contra la intention mia hauerei caro di ueder testimonij, che potessero, ò sapessero, ò uolessero testimoniare.

Et la doue uoi dite, che usai maggiori strabboccamenti, & mali costumi, ui rispondo, che mentite.

A quello ancor, che dite nel fine del cartel uostro, che io sono il mẽtito, il mal parlãte, et il male accostumato, ui rispõdo che mẽtite, et mẽtite, & mentite, & di queste & di tutte l'altre cose dellequali ui ho dato mentite ui dico, che tãte uolte hauete mẽtito, mẽtite et mẽtirete, quãte le hauete dette, le dite, et le direte.

Or uedete se so dare anch'io delle mentite: & misurate

surate le mie con le vostre, quali siano piu di numero, & di piu peso.

Ma perciochè mostrate di hauer la prima mia mẽtita per nulla, per non l'hauere io data allhora in presenza, vi dico, che oltra che conuenienti rispetti mi ritennero, in iscrittura si possono dare mentite delle cose dette in presenza: nè voglio altra testimonianza, che quella di uoi medesimo, che nel cartello uostro cercate di darmi mentita delle parole, le quali dite che io dissi allhora, & che voi allhora mi rispondeste senza mẽtita. Si che con la testimonianza di voi medesimo venite ad essere il ben mentito: & col vostro essempio multiplicamente mentito.

Risposta Nona.

Al Signor Duca di Sauoia.

Caso di querela di molti capi.

Voi mi hauete commesso S. Illustriss. che io debbia vedere i punti delle differenze, che sono fra Monsig. di Bellaguardia, & Monsig. di Scros, & che sopra quelli io vi debbia dire il parer mio, con intentione di voler metter fine alle lor querele. La quale impresa io ho tolta volentieri, non tanto perche io mi conosca atto a poterui sodisfare, quanto perciochè io desidero di seruirui, & ho caro di essere istrumento ad vna cosi Christiana operatione.

Nella lettera adunque di Monsig. di Bellaguardia si contengono articoli xxi. De quali Monsig. di Scros par che di xi. si tenga offeso, che di tanti fa mentione

nel

nel suo cartello. Di q̃sti soli adũque tratterò, lasciãdo gli altri da parte, poiche da loro q̃rela nõ ne risulta.

Nel quarto articolo della lettera già detta, si dice fra l'altre cose, che Monsi. di Scros ha contrariato al la fortificatione di questo castello.

A questo risponde Monsi. di Scros nel cartel suo.

Et Monsi. di Bellaguardia nella giustificatione sua dice, che per quelli Signori, i quali erano appresso Monsi. il Prencipe vostro figliuolo, & per lettere di Monsi. di Scros si pruoua, che egli gli è stato contrario. Ma perciochè puo essere stato contrario a lui, & non alla fortificatione del castello, si uorrebbe veder pruoua piu particolare ꝑ giustificare questo articolo.

Il quinto articolo, è che se quelli della terra haueuano rissa co' soldati del castello, ancor che fossero cinquanta, o cento contra vno, o due, o tre, che Monsi. di Scros prendeua la parte contra i soldati.

Di questa cosa Monsi. di Scros si tiene offeso.

Et Monsi. di Bellaguardia nella giustificatione dice, che Monsi. di Scros fauorì uno contra tre, & che gli condusse a far pace. Ilche è molto diuerso dal fauorire cinquanta, o cento contra vno, due, o tre. Et per tanto io ne vorrei altra giustificatione.

Nel settimo articolo si contiene che Monsi. di Bogli mandò a parlare a Monsi. di Bellaguardia perche fossero amici insieme, & insieme si aggrandissero. Et Monsi. di Scros di questo si risente in caso che Monsi. di Bellaguardia dica, che si volesse aggrandire per uia non honesta.

Ma Monsi. di Bellaguardia q̃sto nõ dice, anzi si ri

porta ad vna lettera. Perciochè non dicendo se non quanto nella lettera si contiene, in questo articolo non ci rimane nè ingiuria, nè carico. Et la querela di questo cessa.

Per l'vndecimo articolo si dice che Monsignar di Scros ha consigliato il Castellano di Interualle di rispondere molto male al suo Prencipe.

Di questo si risente Monsig. di Scros.

Et Monsi. di Bellaguardia sopra questo dice, che le giustificationi sono prese; Et che egli a quelle si rimette, & al riporto di chi portò le lettere. Di che si douerebbono veder queste giustificationi, & intendere questi riporti, come egli dice.

Nel terzodecimo articolo Monsig. di Bellaguardia dice che Monsig. di Scros gli ha detto, che Monsi. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito.

Questo nega Monsig. di Scros nel suo cartello.

Et nella giustificatione Monsig. di Bellaguardia fa mentione di certe querele de gli huomini della terra, & di vna lettera di Monsig. di Granuela: Et nō nomina Monsign. di Scros, perche io non veggo come si pruoui, che egli habbia quelle parole dette: Et per tāto vorrei esserne meglio giustificato.

Mon. di Bellaguardia nell'articolo xv. dice, che molti della terra gli hāno detto male di Mōs. di Bogli, & di Scros, ma che non vogliono essere scoperti: Mōs. di Scros risponde nel cartel suo, che niuno huomo da bene gliene ha detto male in cosa, che tocchi l'honore.

Monsi. di Bellaguardia non afferma che siano nè da bene, nè altro, rimettendosi al dir di coloro. Là onde questo

questo articolo puo passar senza molta contesa.

Mons.di Bellaguardia dice nella lettera allo articolo lo diciottesimo,& conferma nella giustificatione, Mõsignor di Bogli essere stato a un certo tempo Imperiale,& hauere hauuto prouision da Cesare.

Monsig.di Scros di questo prende querela.

A Monsig.di Bellaguardia par che si conuenga producer la pruoua del suo detto.

Nell'articolo ventesimo Monsig. di Bellaguardia dice,che egli non ha commesso crimen læse maiestatis.

Monsig. di Scros risponde risentendosi,se dice per loro,che essi habbiano mai fatto mancamento all'Imper.o habbiano commesso crimen læsæ maiestatis. Et Monsig.di Bellaguardia soggiunge nella sua giustificatione, che esso Monsig.di Scros se ne puo ricordare.

Sopra questo dico, che io posso intendere di due cose:l'una è la prouisione, che dice Monsignor di Bellaguardia che ha hauuto Monsig.di Bogli dall'Imperador. Ilche prouandosi,& hauendo esso dapoi seruito il Re senza hauere hauuto licenza, sarebbe chiaro il mancamento. L'altra è la contumacia, nella quale questi fratelli sono stati vn tempo verso di suo Signore Illustrissimo, laquale se si debbia chiamare crimen læsæ maiestatis, o altramente, io lascierò interpretarlo a voi.

L'vltimo articolo è che Monsignor di Bellaguardia dice,che il S.Marchese fauorirà piu i giusti senza macchia,che gli altri.

Et Monsi.di Scros si risente,volẽdo Mons.di Bellaguardia dar loro imputatione,ch'habbiano macchia.

Monsi.di Bellaguardia nella giustificatione nõ toc ca questa parte. Et io intorno a ciò quanto all'essere ò non esser macchiato, mi risoluo che se si mostra che Monsi.di Bogli habbia commesso mancamento (come è detto di sopra della prouisione) verso l'Imperadore, egli senza dubbio alcuno rimane macchiato. Se questo ueramente si dice per la già detta contumacia verso di uoi S.loro, a uoi lascierò medesimamẽte interpretar, se incorsero, in macchia; se furono restituiti; & se dopo la restitutione il nome de macchia ti loro si conuenga.

Et per determinar questi due vltimi articoli si uorrebbe sapere quello, che Monsi.di Bellaguardia habbia inteso di dire per quelle parole.

De'noue articoli proposti (come uoi S.Eccellentiss. hauete potuto vedere) due se ne possono lasciar da parte, come quelli, i quali necessariamẽte nõ contesta no querela: & sette da dichiarare ne rimãgono. Alla dichiaratione de'quali se vorremo venire per auētura alla pace, che si desidera, nõ si potrà peruenire. La onde senza andar piu rinouãdo le ferite, meglio sarà uedere di cõsolidarle. Il S.Marchese propose i passati giorni alcune parole di sodisfattione. Et dopo il consi glio suo, io non sarei si presontuoso, che ardissi di proporre partiti nuoui, se delle altre cose nõ fossero passa te dapoi. Benche nè cõ tutto q̃sto intẽdo io di ꝓporre nuouo partito, ma di producerne vno, il quale par che da Mõs.di Bellaguardia sia stato proposto. Et è di tal maniera. Esso Monsi.di Bellaguardia nel processo for mato cõtra il Capitano Cesare di Albenga dice, che

Monsig.

Monsig. di Scros è fedelissimo suddito nostro, e dello Imperadore. Hor a me parrebbe, che dapoi che la q̃rela è nata da una lettera, cõ una altra ui si douesse metter fine, scriuẽdo Mõs. di Bellaguardia al S. Marchese le medesime parole, che egli ha dette nel processo: che hauendole già in publici atti fatte registrare, non mi par che debbia far difficultà di dirle anche in una lettera. Et Monsig. di Scros hauendo la sodisfattione di quello, che piu importa, si douerà contentare senza andar cercando tante particolarità. Vero è, che per far la pace come si dee, essendo per quella lettera offeso anche Monsig. di Bogli, quelle parole si douerebbono scriuere di amendue. Et ogni uolta che questa opinione mia sodisfaccia a uoi Signore: & che ui piaccia d'interporre l'auttorità uostra fra questi due Caualieri uostri soggetti, io mi assicuro che il S. Marchese condescenderà a prender fatica di confortarli alla pace, come quelli, ilquale io sò che abhorrisce le querele, & gli abbattimenti.

Et ciò con ogni riuerenza sia detto per me in questa materia, qual sia la mia opinione, laquale ho sempre da sottomettere al giudicio della sentenza uostra, & della uostra auttorità.

Risposta Decima.

Al Signor Duca di Sauoia.

HAuendo uoi Signor Eccellentiss. uoluto intendere il parer mio nelle querele di Monsig. di Bellaguardia, & di Monsig. di Scros, Io ho sentito che non mancano di quelli, iquali cercano di leuar la fede alle Del medesimo.

mie parole, con dir che io sono piu amico dell'una parte che dell'altra. Alla qual cosa quando io hauessi hauuto rispetto, mal hauerei sodisfatto al debito mio, se domandato a dir la mia opinione, io hauessi risposto nõ secondo la mia opinione, ma secondo la mia affettione. Perche rispondendo a chi mi danna dico, che io sono piu amico alla verità, che a persona che sia: & che quando io sono ricercato a dir parere, io esamino le cause, & non le persone. Et acciochè ogniuno possa giudicare se il parlar mio sia stato per partialità, o pur per diritto giudicio in quella scrittura, ho voluto far manifesto quello che io sento in questo negotio. Mons. di Scros ha supplicato per determinatione fra Mons. di Bellaguardia, & lui: quale debbia essere l'attore, & qual il reo. Et uiene proposto, che habbiate da commettere, che le loro differenze siano ciuilmente conosciute. Et la opinione mia è stata & è, che non si debbia in alcun modo fare vna tal determinatione. Et a questo mi muouo io per molte ragioni. Et prima dico, che essendo passati già tra loro piu cartelli, & trouandosi essere entrati nella uia delle arme tanto auanti, che par quasi che non rimanga a mandare se non i campi, il volere hora fargli tornare indietro, è cosa fuor di ogni stilo, & di ogni consuetudine di Caualleria. Et nelle materie delle arme non si dee procedere contra lo stilo delle arme, douendo quelle secondo le loro consuetudini esser giudicate. Et questo dico tanto maggiormente, quanto (secondo che dirò appresso) tra loro ui sono differenze, che ciuilmente non si possono determinare. A questo mi si risponde, che

Officio di chi ha da dare pareri

Stilo di arme.

quello,

quello, che io chiamo stilo, & consuetudine, è abuso, et corruttela; & che per tanto non si dee seruare. Et qui dico io, che se mi si dirà, che il Duello tutto sia abuso, e corruttela, io risponderò che egli è il vero, & ui supplicherò, che potendo leuarlo del tutto, lo habbiate a leuare. Ma dapoi che questo non è nelle vostre mani: & che a voi non si appartiene il fare una nuoua legge vniuersale, & che vniuersale è la legge dell'honore, per lo quale i Caualieri corrono a Duelli, douendosi trattar materia di Duello, uoi Signore o doueте volere non ve ne impacciare, o trattar volendola, trattarla con lo vsato stilo, & con le vsate consuetudini. Par che si dica ancora che ne' cartelli passati fra que' Caualieri non si è fatta ancora mentione di arme, & che per tanto non sono entrati nella via Cauallerefca. Là onde io rispondo che fra Caualieri si tiene, che le mētite oblighino alla pruoua dello steccato: & fra loro si vsa che dalla proposta dell'vno, & dalla mentita dell'altro si contesti la querela, o uogliamo dir la lite, & che ella si contesti fuor di giudicio, & che fuor di giudicio si disputi la causa, & che ella si disputi affigendo le scritture ne' luoghi publici, e tra loro si fanno talhora delle eccettioni di nō voler cōparire ī giudicio se prima le passate querele nō sono giustificate. Queste cose sono passate tutte fra quei Caualieri, & sono tutte Cauallerefche, & tutte lontane dal proceder ciuile. Di che chiaramēte si mostra, che non solamente sono entrati nella via dell'armi, ma che anche auanti ui sono entrati. Nè è necessario fare mentione d'arme ne' Cartelli, Anzi a non

Legge di honore vniuersale.

Giudicio cauallerefco & ciuile.

la fare hanno fatto prudentemente: che pretendendo l'vno, e l'altro di essere reo, chi di loro hauesse parlato d'arme, alla elettione di quelle si sarebbe potuto pregiudicare. Quante scritture (Signore Eccellentissimo) sono passate infino ad hora intorno a queste querele, tanti atti sono fatti nel giudicio canallerescо, che chi le volesse indirizzar nel ciuile, non ne sarebbe fatto ancora niuno. La lettera scritta da Monsig. di Bellaguardia fu il libello: Il primo Cartello fu la risposta. Il secondo, il terzo, & il quarto, sono stati repliche: Il quinto è stato eccettione: Se nascerà sentenza, chi sia attore, & chi reo, ò altre sopra altre difficoltà, quelle saranno interlocutori; Le patenti de' campi saranno le citationi a conchiudere con termine nella causa; Il Signor del campo sarà il giudice; Lo steccato il tribunale; L'armi gli strumenti, & i testimonij; Et la patente che farà il Signore, sarà la sentenza. Hor quanto siano entrati nella via cauallerescа, & quanto rimanga loro ancora da andare, senza che io ne dica altro, ad ogniuno è ageuole il giudicare.

Proporre arme.

Et piu auanti passando dico, che se si voleua in questa materia far dichiaratione alcuna, ella si douea fare incontanente dopo il primo cartello: ma dapoi che se ne sono lasciati passare, due, & tre, & quattro, & cinque, si viene ad hauere a quelli per vn certo modo acconsentito. La onde par che piu non si conuenga riuocargli dalla via cominciata.

Appresso, hauẽdo l'Imperadore commessa questa causa al Marchese, et hauẽdogliele anche voi Signor

rimessa per lo Maliscalco vostro, le cose passate si possono dire essere passate per ordine dell'Imper. & vostro. Perche non par che si richieda che le debbiate riuocare. Et hauendo il S. Marchese conceduto questo abbattimento, con vna dichiaratione di rimettergli al ciuile, si verrebbe a condannar lui, che hauesse conceduta cosa, che non fosse stata da concedere. Et se Monsig. di Scros con sua buona licenza è venuto, come buon soggetto al tribunal vostro, perche habbiate a decidere sopra la differenza dello attore, & del reo, non douete in vn tratto prendendo altro camino, far torto a lui, & carico al Signor Marchese.

Nè voglio tacere, che in uno articolo di q̃ste querele si dà imputatione a Monf. di Bogli, che hauendo egli prouisione dall'Imp. habbia commesso mancamẽto: & questa è cosa che la inquisitione ne appartiene all'Imperadore. Et hauendola esso commessa al Marchese, & hauẽdone egli conceduto Duello, non mi par che à voi si richiegga di farne nuoua determinatione.

Si che per queste ragioni, quando ancora si uedesse, che le cose tutte si potessero prouar ciuilmente, a me par che la ragion non uoglia, che ui si metta mano per darui qui nuoua ordinatione.

Ma che dirò che le querele sono tali, che ui sono di quelle cose, delle quali non si uede che per uia ciuile se ne possa uenire alla pruoua? Et per dire alcuna cosa di tutti quei nuoui capitoli, da' quali pare che querela risulti, sopra quelli sommariamẽte discorrendo, dirò sopra ciascuno di essi il parer mio.

Il

Il quarto, & l'undecimo mostrano che ciuilmente o prouare, o riprouare si possano.

Il settimo, & il quintodecimo sono cõditionati: & non si verificando le cõditioni, battaglia nõ ricercano.

Il ventesimo & il ventesimoprimo hanno bisogno che Mõs. di Bellaguardia gli dichiari: & poi si potrà determinare se hanno bisogno di Duello. Certo è che i capi sono grauissimi, et senza dubbio alcuno sono indi rizzati alla infamia di que' duo fratelli.

Il quinto è, che hauendo scritto Mons. di Bellaguardia, che Mons. di Scros fauoriua i cinquãta, & i cento contra vno, & contra due, volendo appresso giustificarsi, allega che Mons. di Scros fauorì vno contra tre; perche io penso che egli non habbia pruoua ciuile.

Il terzodecimo è che Mons. di Bellaguardia dice che Mons. di Scros gli ha detto, che Mons. di Marnò era colpa di quanto egli ha patito. Questo non credo che si possa prouare, se non per la bocca di Mons. di Scros: Et esso lo nega. Si che a fargliele confessare, è necessaria la spada.

Il diciottesimo è quello, del quale ho detto che l'inquisitione allo Imperadore s'appartiene, alquale non poca consideratione si conuiene.

Voi intendete Signor Illustrissimo & in generale, et in particolare qual sia la mia opinione. Alla quale voglio aggiungere, che se bene articoli vi sono, che ab battimento ancora non richieggono, questo non fa nulla, che tanto è, che uno richiegga pruoua di arme, quã to tutti. Percioche ogni volta che quei caualieri si cõ duce-

La querela si a semplice.

duceranno in campo, non haueranno da combattere, se non per la diffinitione di vna sola querela.

Nè voglio passar con silentio, che per ferma conclusione di Caualleria si tiene, che il suddito in quistion di honore non è tenuto ad obedire il suo Signore. Et per tanto in casi tali i Prencipi hanno da guardar si da procedere con ordinationi, & con comandamenti: perciochè necessaria cosa è, che da quelli ne risultino de' disordini, che obedendo, i Caualieri rimangono con vergogna, & non obedendo si fanno contumaci. Et in questo caso se da uoi si farà ordinatione, che prema l'honore di alcuno di quei Caualieri, io tengo per fermo, che non obediranno. Et dico nō obediranno, che come l'uno disobedisce, l'altro per obligo d'honore è tenuto a disobedir seguitando la querela, & non il comandamento. Di che ne seguirà, che facendosi ordinatione con intentione di metter fine alle loro querele, da voi si uerranno a perdere due seruidori facendogli contumaci, & disobedienti: nè perciò si metterà tranquillità fra loro; anzi per auuentura si darà cagione a maggiori scandoli.

Quando il suddito nō dee obedire al Signore.

Officio de' Signori.

Dalle cose di sopra dette mi risoluo ī cōclusione, la opinion mia essere per ordine di Caualleria, per rispetto del S. Marchese, per riuerētia di sua M. per la qualità delle querele, & per seruigio uostro, che debbiate lasciar passare le differenze di quei Caualieri per quel camino che elle hanno già cominciato a prēdere.

Et tanto riuerētemēte mi è occorso di dire per uia di parere a uoi S. Illustriss. supplicādoui che uogliate degnar di accettare il tutto in buona parte, che io nō

ho

ho potuto lasciar di prendere in mano la penna, si per che si conosca il parer mio e per ragione, e per affettione, si ancora per hauere in ogni occorrenza da render ragione del mio parere.

Al S. Cõmendador Figueroa Ambasciador dello Imperadore in Genoua.

Caso di mentite, & di proposta di arme.

Essendo io stato dal S. Marchese, donde io tornai hiersera, ho trouata Signor mio la lettera uostra insieme col cartello, ilquale mandato mi hauete. Et già Monsig. Inconomo me ne hauea parlato; ma essendosi poi subitamente partito per andare a Piacenza, non potè mandarmelo. Hor al cartello venendo dico, che per mio parere in quello sono di molti errori: Che prima la mentita è data senza specificar le parole, sopra lequali ella vien data: & le mentite tali non obligano altrui a pruoua, nè a risposta; anzi il piu delle volte si possono ritorcere contra colui, che le ha date; di maniera, che egli ne rimane mentito.

Specificatione di q̃rele.

Appresso il S. Frãcesco dice, che l'Alferez ha dette parole, per lequali pensa di pregiudicare all'honor suo. La qual cosa come egli si sia potuto assicurare di dire, io non l'intendo; che del mio pensare, & della mia intentione alcun nonne puo far fede, se non io. Et per tanto à chi parla del mio pensiero, io posso sicuramente rispondergli con mentita.

Querela sopra l'altrui pensiero.

Poi dicendo che quelle parole sono cosi brutte, che da altro che da lui non si aspettauano, uiene a dire, che non ci è persona piu pronta a dir male di lui, si che egli

egli si sottomette ad una troppo chiara mentita.

Nel fine si offerisce alla diffinitione della querela, con la persona sua: ilche vuol dire per la uia delle arme. Et per gli ordini de gli abbattimēti, all'attore tocca di eleggere la uia della pruoua, o uoglia la ciuile, o quella del Duello. Et come l'attore ha eletta la via delle arme, al reo rimane la elettione di quelle. Et in questo cartello proponendosi la via delle arme, all'Alferez ne dee toccar la elettione.

Et ultimamente si dice, che l'Alferez ha mentito di quello, che egli ha detto di lui; nè dice che cosa, nè doue, nè quando; perche viene a significare, che di tutto quello, che in alcun tempo, o in alcun luogo egli ha detto di lui, o bene, o male, che egli habbia detto, ne mente. Et sopra questa mentita sua generalissima si può accommodare una molto autentica mentita.

Queste cose hauendo io tutte per ferme cōclusioni, ho fatto un cartello della maniera che uederete. Et se nō ne sarete cosi ben seruito come è il uostro desiderio accettate per giunta l'animo, che ho di seruirui. Tāto dirò bene io, che con questo cartello mi assicuro di conseruare, & di difendere l'amico uostro, che a qual hora si habbia da venire alle arme, la elettion ne sarà sua senza mettere in dubbio punto del suo honore.

CARTELLO.

Signor Frācesco di Torres. Io ho uisto un cartello uostro, nel qual cercate di darmi mētite sopra parole, le quali uoi non specificate, & per tanto io non mi pos

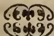
so

ſo riſoluere della riſpoſta. Ma percioche nel medeſimo cartello ſi dice ch'io in quelle penſo di pregiudicare al voſtro honore, vi riſpondo, che & voi ne mentite, & ogni altro che lo dica ſe ne mente: che quando parlo, penſo di render teſtimonianza alla verità, & non di pregiudicare altrui: & del mio penſiero a me, & non ad altrui ſi appartiene di farne ſede. Et percioche dite che q̃lle parole ſono brutte, che da altra perſona che da me non ſi aſpettauano, dandomi in queſto modo biaſimo di eſtrema maledicenza; vi dico che mentite. Appreſso doue dite, ch'io mẽto di quello, che ho detto di uoi, ſenza eſprimerne, che coſa, nè doue, nè quando. Vi riſpondo che io ho alcuna volta parlato honoratamente di uoi; Et ſe volete che quelle coſe non ſieno vere, laſcerò il penſiero a voi: Io parlaua coſi penſando di dire il vero. Ma vi aggiungo bene ſopra queſta voſtra coſi general mentita, che uoi mentite. Et di queſte coſe delle quali con mentite vi ho riſpoſto, vi dico, che uoi hauete mentito, mentite, & mentirete tante volte, quante le hauete dette, le dite, & direte. Hora intorno a queſte mie mentite, per eſſere elle ſopra parole eſpreſſe, & per conſequente legittime, & iſpetiali, vi potrete riſoluere del modo da prouar le parole voſtre, che io non mancherò di riſponderui. Et quando a queſte hauerete ſodiſfatto, ſe dichiararete la querela voſtra, & mi chiamerete (percioche hauendo voi propoſto Duello, a me ſi appartiene di eleggere le arme) io vi riſponderò, ſe di ragione ſarà conueniente.

LIBRO

LIBRO SECONDO DELLE RISPOSTE

Cauallereſche del Mutio Iuſtinopolitano.



RISPOSTA PRIMA.



L Sign. Ceſare Fregoſo a due di Gennaio del 1537. ſcriue al Signor Cagnino Gonzaga il cartello che ſegue.

Sig. Cagnino quante volte hauete detto, o fatto dire, ſcritto, o fatto ſcriuere in pregiudicio dell'honor mio, altrettante volte mentite per la gola: & denegando, ſimilmente mentite. nè dirò villanie in lettere, parendomi che tale officio conuenga piu ad huom maligno, inuidioſo, & vile, che a Caualiero: riſeruandomi, ſe da voi non mancherà, a parlar con l'arme in mano.

Il S. Cagnino a xxv. del medeſimo meſe gli riſponde nella forma ſeguente: S. Ceſare, al primo capo del voſtro cartello non intendo per hora far riſpoſta, giudicando non eſſer neceßario; ma per offerirmi voi nel ſecondo capo parlar meco con l'arme in mano, io molto

io volentier da uoi inuitato, accetto parlar con uoi con l'arme in mano.

Il S. Cesare per lungo tempo non risponde. Et nascendo dubitatione per questi cartelli qual de' due Caualieri uenga ad essere attore, & quale reo, Il S. Cagnino sopra quelli ricerca il parere di molti SS. d'Italia: i quali in vna conforme sentenza si risoluono, che il S. Cesare sia tenuto a richiedere il S. Cagnino à Duello. Et che al S. Cag. la elettione delle arme si appartenga. Dapoi il S. Cesare l'ultimo d'Aprile del MDXXXIX. publica vna sua scrittura sotto nome di manifesto: e con quella insieme vna lettera patente del Re Christianissimo, ilquale facendo fondamento sopra parole del S. Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il S. Cag. ha detto mal di lui: e sopra vna lettera pur apprensetatagli da esso S. Cesare per lettera del S. Cag. dichiara che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di Caualiero; & che il S. Cagn. è stato di ragion mentito: & che a lui tocca il douersi risentire. Et publica ancora vna lettera del S. Marchese del Vasto: nella quale si dice, che hauēdo il S. Cesare scrittura autentica, che il S. Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito.

Dopo la opinione di un Re, & di tanti Prencipi, essendo io domandato a dir la mia opinione di quello, che io sento in questa materia, nolēdone io parlare, la mia potrebbe parere opera presontuosa. Ilche confesso io che cosi sarebbe quando l'opinione del Re, & di que' Prencipi apparissero conformi. Ma essendo i lor pareri diuersi, nō mi par che mi debbia esser disdetto

il dire

il dire per qual cagione a qual delle due opinioni l'animo mio si inchini: Essendo massimamente l'autorità così diuise, che se dall'vno canto vi è piu eccelsa dignità; dall'altro vi si vede il numero molto maggiore.

Venendo adunque al caso proposto dico, che fra i dubbij, che intorno a quello possono nascere, quello mi par principalmente che sia da considerare, se per li cartelli, & altre scritture fin qua passate sia contestata querela, alla quale abbattimento si conuenga. Di che io sono del tutto risoluto non solamente non ci essere querela, che meriti diffinitione d'arme, anzi che querela infino ad hora non ci apparisce niuna. Che primieramente dicendo il sig. Cesare che il sig. Cag. ha mentito quante volte ha detto, o scritto, o fatto dire, o scriuer in pregiudicio dell'honor suo, non perciò esprime cosa, sopra la quale egli intende di dargli mẽtita: nè afferma ch'egli habbia alcuna cosa, nè detta, nè scritta. Donde non si potendo intendere di che egli di risentirsi intenda, meno si puo dire che legittimo sia il suo risentimento. Poscia dicendo che denegando il sig. Cag. mente, & non dichiarando, qual cosa denegãdo menta, da queste cose piu che dalle prime non se ne trahe conclusione veruna. Et vltimamente col dir che si riserua parlar con l'arme in mano, nè sponendo cosa, di che egli parlare intenda, non veggo che per tali parole si formi querela. Et la cagion della battaglia si ha da esprimere auanti che a quella si venga. Et non ha Caualiero da conduruisi per douer poi con le arme in mano la cagiõ sentire, che ella potrebbe esser tale, che abbattimento nõ le si richiederebbe: o che se

Caso doue non è querela da cõbattere.

Specificatione di q̃rela.

altri prima sentita la hauesse,non si sarebbe condutto in isteccato,potendosi per altra via la querela acquetare, ò determinare. Ne perche il S.Cag. accetti di douer parlar con lui con l'arme in mano,si dee dir perciochè querela alcuna se ne formi:che egli non esprime cosa alcuna piu che si faccia il S.Cesare. Ne quel suo accettar battaglia altronde procede,se non accio che non si paia che egli schifi di conducersi col S.Cesare in proua di arme. Ilche nō dee bastare a far che due Caualieri debbiano alle arme correre. Perche io torno a dire,che querela infino ad hor non ci apparisce:& per consequente non ueggo,che per le cose infino ad hor passate si induca abbattimento.

Il mentito è attore.

Ma perciochè pure in questi cartelli, & nelle altre scritture si parla di mentite, & di arme, & di cose a Duello appartenenti, Io non mancherò di dire & sopra queste mentite, & sopra queste arme quello, che io nè sento, quasi presupponendo che a Duello si habbia a uenire, dapoi che a cosi douer fare sono ricercato.

Per la parte adūque del S.Cesare si puo dire, che essendo gia confermato stilo fra Caualieri,che quale è mentito,colui si intenda essere attore,hauendo il s.Cesare dato mentite al s.Cag.dubbio non è che al s.Cag. come à mentito,non si conuenga domandare il s.Cesare a battaglia.Et tāto maggiormente, che uedendosi il s.Cag.a quelle mentite non hauer risposto,per quel suo silentio par che egli quelle uenga a confermare per legittimamente date,poi che non ha hauuto che rispondere per iscaricasi di quelle.

Appres-

Appresso dichiarandosi per la patente del Re, che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di Caualiero, si viene dichiarare, che egli non ha da far piu auanti: che se a lui rimanesse cosa a fare, egli al debito di Caualiero non hauerebbe sodisfatto. Et aggiungendosi che il S. Cag. è stato di ragion mentito, non si ha da intendere altro, se non che, secondo lo stilo da Caualieri mentiti, egli debbia chiamare il S. Cesare a battaglia. Ilche ancor piu chiaramente si uiene ad esprimer per quelle parole, ch'al S. Cag. tocca il douersi risentire. Che quelle altro nõ significano se non che egli è l'attore. Et essendo questa determinatione del Re, & essi amendue Caualieri dell'ordine di S. Michele, del quale il Re è capo, quella si puo dire essere una autentica sentenza data dal loro giudice competente, dalla quale non vi sia alcuna appellatione.

Poi confermãdosi cou quella sentẽza la opinione dell'Eccellentiss. Marchese, Prencipe principale delle arme Imperiali in Italia, non si uede sopra che si possa disputare, perche al S. Cesare non rimanga la elettione dell'arme, insieme con la persona del reo.

Tãto par che in fauor del s. Ces. si possa dire, et ancor che ĩ prima uista ciò si possa altrui pareȓ uerisimile, pur nõdimeno a chi piu diligẽtemẽte il tutto uorrà esaminar, douerà manifestarsi la uerità essere ĩ cõtrario: ilche speriamo di douer incõtanẽte far apparire.

Et prima è da sapere che ꝑ dispositiõ di leggi gli abbatimenti sono conceduti, & da' Caualieri si debbono esercitare ꝑ giustificatione del uero: & ꝑ cagioni, che necessariamente cerchino giustificatione. Nè Institution di Duello.

dee alcuno condurcersi in pruoua d'arme se non p grave & espressa querela. Et cercãdo il sig. Cesare di dar mentita sopra parole non espresse; non opera nulla.

Mentite generali.

Perciochè essendo la mentita propriamente repulsa di ingiuria, a voler quella ributtare, è necessario che l'ingiuria apparisca, acciochè la risposta non sia fatta senza che si sappia la proposta. Et dando egli qlla mẽtita sopra quante volte il sig. Cag. ha detto, o scritto, o fatto dire, o fatto scriuere in pregiudicio del suo honore, quella viene a dar sopra parole generali. Et le mentite in tal modo date non obligano altrui ad alcuna risposta particolare. Che potẽdosi in diuerse maniere parlare in pregiudicio dell'altrui honore; & potendo altri di altrui hauer parlato diuerse cose, delle quali altre potrebbono esser vere, e altre false; & altre dette ad vno, & altre ad altro fine; & altre potẽdosi ciuilmente prouare, et altre nõ si potendo: & ad altre cõuenẽdosi proua d'arme, et ad altre nò; è necessario che colui, ilqual risentir si vuole, si risenta di cosa particolar, et espressa, acciochè l'aduersario si possa risoluere, se egli vuol prẽder la pruoua di qlla, et in qual modo di prẽderla gli si cõuẽga. E chi altramẽte fa, stãdo in su la generalità, nõ ha da aspettar risposta speciale. Anzi chi cosi scriue, se vuol perseguire la q̃rela, ha da tornar a scriuere, & da dichiarare quale sia quella cosa sopra la quale egli intende di dar mentita, se nõ uuole che ella rimãga di niun valore. Di che per queste ragioni io ho tal mentita per nulla, & di niuna forza da poter metter carico addosso al S. Ca.

Specificatione di q̃rela.

Per vn'altra ragion ancor è nulla quella mentita,

Che

Che a voler aggrauar altrui con mentite, è necessario ancora di affermar che egli habbia detta cosa, laquale dicendo egli habbia mentito. Il che nō fa il sig. Cesare; ma il parlar suo è tutto cō conditione. Che il dire: Quante volte hai detto mal di me, tante hai mētito, viene a significar, se dieci uolte hai detto mal di me, dieci volte hai mentito; se quattro, quattro: se nulla, nulla. Cō le quali parole nō cōcludēdosi, nè affermandosi nulla, la mentita medesimamēte nulla cosa afferma, & cosi necessariamente nulla vien a rimanere. Mentita cōditionale.

Dopo la prima mentita generale, & conditionale nè seguita vn' altra pur della medesima natura, Et denegando similmente mētite. Che il dir denegando, & non esprimendo, che fa il parlar generale. Et non volendo dir denegando altro, che se denegate, o se denegherete, questo è parlar conditionale. Oltra che dādo la mentita sopra quella negatiua, è fuori d'ogni ragione; che al sig. Cesare tocca di prouare che il sig. Cag. habbia, & non al sig. Cag. che egli non habbia detto, o scritto mal di lui. Negādo il sig. Cag. di hauer detto, o scritto mal di lui, non gli fa ingiuria. Et ingiuria non gli facendo, non puo essere mentito. Che dandosi le mentite per repulsa di ingiuria, non obligano altrui a proua se in tal modo date non sono. Anzi dandosi altramente diuentano ingiurie, & con nuoue mentite possono eßer ributtate. Essendo adunque tali le mentite date dal sig. Cesare; et nulla affermando, & a nulla restringendosi, & dalla propria lor natura partendosi, sono di niun valore; & al sig. Cagn. non possono mettere alcuna obligatione. Mentita negandosi di hauer detto male. Mentita da ritorcere.

trui in giudicio è attore. Et come altri elegge il giudicio delle arme, cosi all'aduersario suo tocca la eletion di quelle. Or quì il S. Cesare elegge il giudicio, qual piu gli piace: che di arme parlando, viene ad eleggere il giudicio delle arme. Et quel giudicio eleggendo, chiama il S. Cag. dal ciuile a quello de gli steccati. Et chiamando egli, al S. Cag. si appartiene di rispondere. Et essendo il chiamar proprio dell'attore, & il rispondere del reo, egli viene a farsi attore, & il S. Cagn. a rimaner reo: & come reo dee aspettar di esser chiamato; Che il S. Cesare no solamente nel cartello mostra hauere intentione di volergli dir villania, ma nel suo manifesto ancora dice hauer da dire, & da combattere alcuna cosa di piu. Hauẽdo adunque egli da dire tante cose, & da combattere; Nè sentendosi il S. Cag. hauere da fare altro, che da vdirlo, da rispondergli, & da difendersi, ragioneuol cosa è, che come reo, procedendo, habbia da aspettare, che egli lo chiami a quel prima proposto parlamento, & a questo nuouamente proposto abbatimento.

Or essendosi il S Cesare (si come di sopra si è dimostro) per se stesso obligato di quella cosi euidente obligatione, non veggo di che l'altrui autorità, o le altrui scritture lo possano rileuare. Et per dir di quella alcuna cosa, Primieramẽte p quella patẽta, la quale egli publica per patente del Re, si mostra, che facendo il Re fondamento sopra parole di esso S. Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il S. Cag. ha detto mal di lui, & sopra vna lettera, che esso ha medesimamente appresentata per lettera del S. Cagn. sopra cotali co- Parẽte del Re de Francia.

se, dico facendo fondamento senza vedere altra esaminatione di testimonij, o giustificatione di cui quella lettera sia, par che il Re habbia dichiarato che il sig. Cag. sia di ragione stato da lui mentito; & che ad esso sig. Cag. tocchi di rensitirsi. Di che è da dire: Che il parere del Re è stato tale, se uere sono le cose, che dal sig. Cesare sono state esposte. Et fin che quelle non si prouano per vere, non si puo dir che quello sia veramente suo parere. Bisognaua che il sig. Cesare a quella patente soggiungesse la proua delle cose dette da lui, se voleua fare autentico quel parere. Il che non hauendo fatto, non veggo come egli di quella autorità si possa seruire.

Parere condítionato.

Sentenza.

Nè dee alcuno a quella patẽte dar nome di sentenza diffinitiua; che nõ volẽdo alcuna ragione, che sentẽza si dia ad istãza dell'una parte, senza che l'altra sia richiesta, et nõ essendo il sig. Ca. nõ che stato richiesto, ma nè pure fattogliene motto, col dire che quella patẽte fosse sentẽza, si verrebbe a dare imputatione a quel virtuosissimo Re, che egli hauesse data vna sentenza contra tutti gli ordini di ragione. Ma nè ella è sentẽza. Et se il sig. Cesare a diffinitiua sentẽza voleua venire, doueua far richiedere il sig. Cag. e ꝑducere le sue ragioni, & le sue pruoue: allequali il sig. Cagn. hauerebbe fatte le sue risposte. Si sarebbono esaminati i testimonij, & a quelli si sarebbono fatte le debite oppositioni. Si sarebbe uenuto alla esaminatione di q̃lla lettera, se ella fosse stata lettera del S. Cag. di q̃l la mano, se ella fosse stata sua mano; e del sigillo se fosse stato suo sigillo. Le quali cose quando fossero bene

ſtate conoſciute, e conſiderate, allhora hauerebbe potuto il Re dar tanto certa ſentenza, quanto queſto è incerto parere.

Ma che dirò io, che tale è la ragione acquiſtata dal ſig. Cag. per la riſeruatione del ſig. Ceſare di parlar con l'arme in mano, e per la ſua accettatione, che per tutte le vie (come di ſopra s'è dimoſtrato) il S. Cag. uiene ad hauer la elettione delle arme? Et in quella patente di quelle non ſi fa mētione. Et ſe bene dice che al ſig. Cag. tocca di riſentirſi, non perciò incontanente per quello ſi uiene a cōchiudere, che egli habbia da perdere le arme; che altri puo bene eſſere attore, & guadagnar le arme, o per corteſia dell'aduerſario o per pregiudicio che egli ſi habbia fatto, come detto habbiamo che ha fatto il ſig. Ceſare. Di quella riſeruatione adunque, & di quella accettatione non ne fa parola il Re. Et per tāto non ſi puo dire che egli dichiari ſopra quel la coſa, della quale egli nō parla. Et per la medeſima patente del Re ſi moſtra, che egli ha viſto il cartello del ſig. Cag. Et quello hauēdo ueduto, nō ſi puo dir che non habbia uiſto il fondamento delle ragion ſue eſſer quella riſeruatione del ſig. Ceſare di parlar con le arme in mano. Et di quella mentione nō facēdo, uiene ad approuar per buone le ragioni del ſig. Cag. che la elettione delle arme ſia di lui. Che quādo altramēte haueſſe ſentito, hauerebbe ancora dichiarato che nō oſtāte la riſeruatione dell'uno, & l'accettatione dell'altro, la elettione delle arme al ſig. Ceſare ſi appartene ſſe. Propoſ di arme.

Nè ſolamēte il Re, ma l'iſteſſo ſig. Ceſa. alle ragioni del S. Cag. uiene a cōſentire; Che nō hauēdo in tāto

tempo

tempo mai risposto al cartello del S. Cag. & hora man dando fuori patenti, & iscritture, di quella riseruatione, & accettatione non ne dice parola. Ilche altro nõ viene a significare, senon che non ha trouato risposta alla risposta del S. Cag. Et nel vero quãdo esso S. Cesare volesse bẽ legare il suo cartello, & hauesse la mẽtita legittimata, & congiungesse la mẽtita con la riseruatione del parlare con l'arme in mano, che potrebbe egli dire, che si intendesse per lo suo scriuere? se nõ che il S. Cag. ha mẽtito: & che egli gliele vuol prouare? Orse facẽdogli buone le sue ragioni, le ragioni del S. Cagnino vengano ad esser tali, che la elettione delle arme ha da esser sua, Quale debbiamo noi dir che elle siano, essendo le mentite del S. Cesare non solamente non legittimate, ma nulla?

Et per non mi partire ancora dal parlare di quella patente, dico che essendo il nome di patente nome di cosa aperta, & manifesta, par che il S. Cesare la habbia procurata per via a patente non molto conueneuole, procedendo piu secretamente che egli ha potuto, acciochenon forse il S. Cag. sentendolo facesse al Re intendere le sue ragioni. Et di ciò ne fo io argomento dalla forma della espeditione di essa patente: che essendo stata spedita col sigillo secreto contra ogni stilo, dimostra che il tutto secretamente sia passato.

Capitoli dell'ordine di S. Michele.

Questa cosa ho io da cõfermare ancora per una altra ragione, che essendo stati al tempo di quella patẽte il S. Cag. & il S. Ces. amẽdue caualieri dell'ordine di S. Michiele, del quale è capo il Re, ne' capitoli di

quella

quella religione ve nè è vno di questo tenore, che nascendo alcuna differenza, e contesa fra Caualieri, o officiali dell'ordine, per laquale dubitar si possa che debbiano tra loro venire in pruoua delle loro persone, hauendone il superior notitia, egli debbia per sue lettere uietar alle parti il passar piu oltre; & alla prossima prima congregatione insieme co' suoi fratelli Caualieri determinar sopra le loro differenze, hauendogli prima fatti richiedere à douer o personalmente, o per procuratore far intendere le loro ragioni, comãdando loro appresso, che debbiano osseruare quello, che sopra ciò sarà stato determinato. Et questa patente è di forma tutta contraria al capitolo della loro religione; che non solamente non si vieta, ma si incita per quella il passare auanti: Et senza aspettare ne ragunanza, ne consiglio de' fratelli, il superiore fa dichiaratione da se: & la fa senza vdir le parti, & senza farle richiedere. Di che è da dire quella patente non solamente che ella sia stata procurata per uie celate, & torte, ma che in modo alcuno ella non debbia esser del Re. Et quando anche ella pur sia sua, io non dirò mai che ella al S. Cagnino faccia alcun pregiudicio. Che non hauendo hauuto il Re altra auttorità sopra il S. Cag. che quella della Caualleria dell'ordine, il S. Cag. non doueua esser sottoposto a quelle cose, che sono contra i capitoli dell'ordine di quella Caualeria. Et se allhora non gli poteua far pregiudicio, meno gli puo pregiudicare hora nè quella, nè altra tale dichiaratione; che hauẽdo rimãdato l'ordine & renuntiato quel grado, egli al Re di Frãcia non ha piu alcuna

alcuna soggettione. Et tãto sia detto di quella patẽte.

Del parer ueramente del Marchese, nõ dirò altro, se non ch'io ancor sono della medesima opinione, Che hauendo il S. Cesare scrittura autentica, che il sig. Cag. habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito. Ma quella parola, Hauendo, è conditionale, & non afferma nulla: là onde è di mestiero al sig. Cesare dimostrare che egli habbia quella scrittura autentica, se vuole che la mentita sua sia conosciuta per legittimamente data. Et poi il Marchese non fa mentione niuna di riseruatione, nè di accettatione di parlar con le arme in mano: per vigor delle quali (come di sopra è detto) ancor che il sig. Cesare la sua mẽtita legittimasse, non sarebbe perciò che la elettione delle arme al sig. Cag. non si appartenesse. Et per tanto mi risoluo a dire, che quel parer del Marchese, di nulla pregiudica al sig. Cagnino.

Ma percioche il sig. Cesare dice, che egli ha fatto recapito a Re, & à Prẽcipe rimossi da ogni suspitione. A questo rispõdẽdo dico che p lo sig. Cag. si puo dire, che egli non si è curato di andare a cercar pareri fuori d'Italia; & che egli contẽtar si puo di hauer il parere di chi in simili casi ha cõsigliato il Re, & che il Re ha approuato per buono il suo parere. Et che egli ha pareri di tali, di cosi honorati, di cosi valorosi, & di cosi eccellẽti Prẽcipi, Caualieri, & Dottori, che non ha cosi eccelsa corona, che al parere di cosi fatti cõsultori nõ douesse degnar di cõformare il suo. Et sono i pareri dati al sig. Cag. sopra le mẽtite, et sopra le arme; fondati sopra certi cartelli di amendue la parti:

ti: & non sopra relatione di vna parte sola, che ella habbia testimonij, & iscritture senza producere quegli, o quelle lasciar vedere. Ilche quanto debbia valere, altro non dirò, douendo da tanto essere l'autorità reputata, quanto ella è fondata sopra il diritto sopra la ragione, & sopra le legittime giustificationi. Autorità.

Io ho proposti i cartelli, & le ragion dell'vna, & dell'altra parte: Et appresso diligẽtemente ho esaminato la patente, & la lettera prodotta dal sig. Cesare in fauor delle sue ragioni. Hora per risoluermi in conclusioni, torno a dire, che, per quanto infino ad hora apparisce in queste scritture, non veggo cosa, che ragioneuolmente possa inducere abbattimento. Quando veramente nelle parole, che il sig. Cesare mostra di hauer da dire al sig. Cagnino vi sia cosa, che richiegga pruoua di arme, non par che si debbia dire altro, se non che egli habbia, come attore da prouare la intentione sua con quelle arme, che dal signor Cag. gli saranno date. In caso poi ch'egli dichiari che al sig. Cag. habbia parlato in dishonor suo; & che specifichi quello, che egli ha detto, & che a quello egli applichi le sue mentite, si come io crederò che'l sig. Cag. rimanga legittimamente mentito, cosi tengo che hauẽdosi il sig. Cesare in nominando le arme, fatto pregiudicio nella elettion di quelle, al sig. Cag. douerà conuenirsi di prouare il detto suo, & di elegger ancora l'arme, con lequali egli hauerà da farne la pruoua. Ma infin che il sig. Cesare non legittima le sue mẽtite d'altra maniera, che egli si habbia fatto infino ad hora, il sig. Cag. per mia opinione può starsi cõ l'animo quieto, Attore con elettione dell'arme.

da

da che il mondo può conoscere sopra quali fondamenti di ragione, & di autorità egli tenga fermato l'honor suo.

Et questo dico essere intorno a questo caso il mio parere: Rimettendomi, &c.

Risposta seconda.

Caso di offesa di fatti.

TRa il Sig. Cornelio Bentiuoglio, & il Conte Giouan Iac. Triulcio passano alcune cose, per lequali il Conte Gio. Iacomo con opera di vn mascherato fa un suo risentimento contra il S. Cornelio, che è medesimamente mascherato: & questo fatto, gli dice, che ciò gli ha egli fatto fare in cambio di quello che egli fece a lui. Et isfodrata la spada salua il suo mascherato. Et dimandando il S. Cornelio arme, & soccorso, il Conte Gio. Iacomo col suo mascherato uolti i caualli se ne vanno con Dio. Et questo si fa in Ferrara, la qual è patria del Signor Cornelio, & doue il Conte Giouan Iacomo è forestiere.

Il S. Cornelio scriue vn cartello al Conte Gio. Iacomo, & dice, che ciò che esso fece, egli lo fece come prouocato da lui, & che lo fece scherzando. Et che hauendo il Conte quelle cose tolte a scherzo, & datogli parole di non gli douer fare altro che piacere, si come ne ha autētica esaminatione, ha poi fatto il tale effetto, & appresso si è fugito, ancor che egli arme non hauesse. Et che per tanto intende di prouargli che si è portato uilmente, & ha fatto male a fargli quella ingiuria, non guardandosene egli per le sue parole.

Forma di querela.

Il

Il Conte Gio. Iac. dice che nè le cose passate fra loro furono da scherzo; nè da lui è vscita parola, per la quale egli da lui non si douesse guardare.

Or à questo cartello si vuol rispondere, & si vuole accettar la battaglia; & si dimanda come ciò far si poßa senza alcun pregiudicio di ragione.

Sopra queste cose rispondendo, dico primieramente, che per quanto dallo scriuere del S. Cor. si comprende, tutta la intẽtion sua è di dare a veder altrui, che egli prende la battaglia per giusta querela, & la forma in parte di maniera, che ella da se medesima si viene a prouar per giustissima. che se è vero che le cose siano passate da scherzo, e che il Conte Gio. Iac. gli habbia sotto la parola fatta ingiuria, chiara cosa è che egli ha fatto male; & hauendone egli autentiche esaminationi viene a prouare la sua intentione: di quì ne segue, che prouando egli la intention sua ciuilmente, non gli rimane attione di prender querela per via di arme sopra questa parte, non essendo lecito di uenire ad abbattimento per cosa, di che per uia ciuile se ne possa uenire in dichiaratione. Pruoue nõ pgiudiciali alla parte contraria.

Et se mi si dicesse, adunque il Cõte Gio. Iac. senza altro cõbattere rimarrà cõuinto di hauer operato male; et cõtra la parola sua? Io rispõdo, che ancor che il S. Corn. habbia sue pruoue, & le approui per autẽtiche, elle nõ pcio prouano alcuna cosa in pgiudicio del Conte Gio. Iac. non essendo state fatte leggitimamente, per non essere stata richiesta la parte. Ne operano altro, se nõ che leuano la occasione al sig. Cornelio di uenire a Duello, eßendo determinatione delle leggi, Pruoua ciuile.

che

che non solamente per cose che ciuilmente siano state prouate, o che ciuilmente si possano prouare, ma etiãdio che per quelle, le quali pur siano state tentate di prouare, à Duello non possa venire. Et dicendo il sig. Cornelio che ha autentica esaminatione, mostra che ha tentato di prouar ciuilmente questa causa: & hauendo quella pruoua tentata, la pruoua dell'arme piu non gli dee essere conceduta.

Tanto sia detto quanto al fondamento delle ragioni che adduce il sig. Cornelio per sua giustificatione.

Or venendo alla forma della querela, ch'egli ꝓpone, le parole sue sono queste: Intẽdo di prouarui che vi sete portato vilmẽte, et hauete fatto male a farmi q̃sta ingiuria, nõ mi guardãdo io da voi ꝑ le parole vostre. Dellequali parole l'vn capo è ch'egli s'è portato vilmente; Et l'altro, ch'egli ha fatto male. Et l'essersi portato vilmente par che si riferisca a quello, ch'egli dice poco dauãti, che'l Cõte Gio. Iac. fuggì da lui, che nõ haueua arme. Et l'hauer fatto male risponde a q̃llo, che gli habbia fatta ĩgiuria, nõ si guardãdo. Sopra il primo capo io non disputerò se di vno, che straniero vada ad assaltare nell'altrui città vn nobile di q̃lla, e fatto l'effetto si salui, si debbia dire, che egli si sia portato uilmẽte, ò ualorosamẽte: ma ciò lascerò che si diffinisca fra loro con l'arme, se pure a tal diffinitione si eleggerà di douer uenire secõdo che è stato proposto di douer fare, et che del modo di poterlo fare si rispõda. Nè del secõdo capo dirò altro al p̃sente, hauẽdo quel tãto detto, che ho scritto di sopra; ma q̃llo che mi occorre a dire intorno a tutta q̃sta querela è che ella è

Querela di due capi diuersi.

di

di due capi, e di capi diuersi: & sì fattamente diuersi, che l'uno puo star senza l'altro, e che l'una cosa puo esser vera, e l'altra falsa. Che potrebbe essere, che il Conte hauesse fatto vilmente a fuggire, e non hauesse fatto male a fare q̃llo, ch'egli fece. Et potrebbe essere, che hauesse fatto mal a far quello atto, & non vilmente a saluarsi. Di che ne seggirebbe, che se in su questa querela si uenisse a pruoua di arme, & l'una parte, & l'altra verrebbe a combattere per la ragione & per lo torto, & contra il torto, & contra la ragione. Et per tãto per fuggire un tal disordine dica, che per due cose di natura cosi diuersa non si ha da uenire alla diffinitione con uno abbattimento: Anzi ciascuno di questi due capi, douendosene venire in pruoua, richiederebbe la sua battaglia particolare; che gli abbatimenti si hanno a dare sopra semplici querele, & che non implichino alcuna cõtradittione. Querele semplici.

Nõ mi rimarrò di esaminare ancor una parola di questa q̃rela, la doue si dice, che ha fatto male a fargli questa ingiuria. Che se vorremo interpretar questa uoce ingiuria per la sua uera significatione, & che il Conte Gio. Iacomo uoglia cõfeßare di hauergli fatto ingiuria, uiene a cõfessare di hauer fatto male. Che ingiuria non è altro, che cosa fatta a torto, o uogliã dire cõtra ragiõe. Et chiara cosa è, che chi fa torto altrui, fa male. Et il dire, Tu hai fatto male a farmi ingiuria, è come se altri dicesse, tu hai fatto male a far male. Ingiuria.

Dalle cose dette di sopra, si uiene ĩ questa cõclusione, che al S. Cornelio non rimane attione di richiedere il Conte Gio. Iacomo sopra quello, di che ha tẽtata la

pruoua ciuile: & che la querela formata da lui p esse re di due capi di diuersa natura, non merita che sopra quelli insieme si uenga ad abbattimẽto: & ultimamẽ te che col cõfessare di hauergli fatto ingiuria si uiene medesimamẽte a cõfessare di hauer fatto male. Et p tãto il cartello suo, come impertinente, & mal forma to, par che ragioneuolmente debbia esser ributtato. Ma percioche si ricerca il modo di pure accettare la battaglia, Io nõ ueggo altro doue l'huomo si possa cõ alcuna ragione attaccare, se non di difendere il Conte Gio. Iacomo, che egli non ha uilmente adoperato.

Caso di mentite cõtra mẽtite.

Risposta Terza.

Abuso di chi dà pareri.

SOgliono i piu di coloro, a' quali da altrui si usa di ricorrer per consiglio, tenere una cotal maniera, che con tanta affettione abbracciano la protettione di quella parte, dalla quale a scriuere sono richiesti, che vogliono che ella sola da tutte le parti habbia ragione; & si sforzano con tute le forze de loro ingegni dimostrare, che ragioneuoli siano ancora quelle cose, nelle quali euidentissimo torto si discopre; ilche a me par, che sia non tanto dire il parer loro, quanto scriuer' all'altrui piacere. Et per opinion mia douerebbe ogniuno che in alcuna materia risponde, non tanto mirar di fauorir la parte di chi a rispondere nel richiede, quanto a quello, che l'honore di lui, & la ragion richiede; ilche si come io per adietro ho continuamente fatto, cosi al presente nella quistion nata per li cartelli passati fra il Conte Thadeo de' Manfredi, & il Conte Gio. Thomasso Pico dalla Mirandola intendo di fare: che quantunque per la parte del

Officio di chi da pareri.

Conte

Conte della Mirandola sia stato ricercato a douer dir parere, per dir liberamente la opinion mia; non mi rimarrò di dire anche di quelle cose, nelle quali io sento contra di lui. Et in questo caso non formerò altramente il caso, percioche i cartelli medesimi lo formano: et il uolergli recitar q tutti, sarebbe troppo lunga impresa, p essere & molti, & di parole, et di sentẽze copiosi. Perche di mano ĩ mano le parti necessarie trattando, sopra quelle dirò quale sia il mio parere.

Il Conte Thadeo adunque fa affigere vn cartello della sentenza che in quello si contiene: & il Conte della Mirandola risponde. Mi fu letto i giorni passati il principio di un uostro cartello, nel quale in sustanza si conteneua che io mi era faticato, & faticaua in calunniar vostro figliuolo morto, & voi, partendomi dalla verità: & che io haueua date false imputationi: il che vdito da me, non permisi leggere piu oltra. Et sopra queste cose esso Conte Gio. Thomasso dà mentita al Conte de Manfredi. Et con questa cautela di dire che non ha vdito piu auanti di quel cartello pretende di essere primo ad hauergli data mentita: ilche a me non pare che di nulla lo rileui: anzi istimo io che la mentita data dal Conte de' Manfredi in quanto per ragion di tempo, habbia ogni vantaggio: conciosiacosa che come vn cartello è publicato, di quello, che in publico è noto, colui, a cui ciò spetialmente si appartiene, non dee pretenderne di ignoranza: che quãdo ciò fosse lecito, anche de gli editti, che tutto dì si publicano dalle corti, & si affiggono, altri se ne farebbe ignorante. Ilche, si come le leggi ciuili

non permettono, così non lo permettono quelle dell'honore. Anzi come una mentita è publicata, così incontanente si intende esser incaricato colui, contra cui ella è publicata: & publicandosi da due, dall'uno contra l'altro, & dall'altro contra l'uno mentite, si guarda qual cartello prima sia stato affisso, & pretensione de ignoranza non uale, nè dee valere. Che quel tutto, che in quella scrittura è publicato per affissione, ad un punto ci si appresenta senza alcuna eccettione. Et se altra uolta altri ha usato questa cautela, gli sono stati portati cartelli da mandatarij legittimi, et quegli gli sono stati letti, in quel caso la cosa è diritta mente passata, percioche il dar mentite sopra parole lette, auãti che altri alla mentita peruenga, è cosa conueneuolmente fatta, che quella non è ancora vscita nè publicata. Ma qui essendo stato publicato il cartello, non siamo in caso pari: et essendo i casi non eguali, sono ancora diseguali le ragioni.

Mentite date in absenza.

Vna altra cosa uoglio aggiungere io, che delle parole dette in altrui biasimo fuor della presenza sua, le mẽtite date fuor dell'altrui presenza sono di ualore. Di che dico io, che il Conte Thadeo da quelle mẽtite, come per parole a lui state riferite, che il Conte Gio. Thomasso habbia dette di lui da lui lontano. Et per tanto puo legittimamente dar mentite ad esso Conte Gio. Thomasso ancor lontano; ilche ha fatto piu che pienamente hauendo quel cartello publicato. Là onde io cõchiudo che per cagione di cautela usata, quella mentita non puo essere schifata.

Ma che dirò io, che per lo scriuere del Conte della Miran-

Mirandola si comprende che egli ha vdito, ò visto ancor piu auanti di quel cartello: che dopo le prime mentite, il Conte Thadeo soggiunge che il Conte Gio. Thomasso si è dimostrato alieno dalla professione di honorato Caualiero: Et il Conte Gio. Thomasso sopra queste parole gli dà vna mentita, Diche non par che possa negare di hauere hauuto notitia di quelle mentite. Et quando ancor uedute nõ l'hauesse, et la cautela da lui vsata, gli giouasse, haurei io per vn'altra cagione il Conte Gio. Thomasso legittimamente mentito, quãdo le mentite del Conte de' Manfredi non hauessero altra oppositione. Che leggendosi in quel cartello quelle parole vi sete faticato, et faticate partẽdoui dalla verità, di darne calunnia, Io non ho dubitatione alcuna, che'l dir che altri si parta dalla verità non sia mentita. Et recitando esso Conte Gio. Thomasso quelle parole, non puo dire di non hauer notitia di mentita.

Forme diuersedi mẽtite.

Habbiamo visto quanto vaglia quella cautela di rispondere, hora veggiamo quanto vagliano le mentite. Il Conte de' Manfredi dice che da persone, che egli reputa degne di fede, ha hauuto notitia delle tali, & delle tali parole del Conte della Mirandola; & che di quelle ne mente. Et che negando hauerle dette, ò fatte dire, mente. Et il Conte della Mirandola risponde, che il Conte Thadeo mente che egli habbia quelle cose dette: Et il Conte Thadeo replica che hauendo quelle cose dette di notitia, et non affermate, non puo esser mentito. Sopra lequali cose dette, risposte, & replicate, dico io primieramente, Che se il Conte de' Manfredi non ha quelle co-

se affermate, non dee nè anche hauere affermata la mentita; che la risposta non puo essere certa, nõ essendo certa la proposta: et non hauendo quelle cose affermate, non doueua domandar patenti di campo per cõbattere, non douendosi ad abbattimento venire per querela, che fondamento non habbia, & mẽtita alcuna non è legittima, se non si mostra prima che le parole, sopra le quali ella si dà, siano state dette. Che essendo la mentita propriamente repulsa di ingiurie, nõ puo fare il suo officio, se la cosa, laquale ha da essere repulsata non apparisce. Et per tanto a volere il Cõte de' Manfredi autenticare le sue mentite, è necessario che proui le parole della ingiuria essere state dette, non conuenendosi hauer per legittima la risposta, della quale ancora non è stata intesa la proposta. Et cosi quanto alla prima mentita, Poi che il Cõte della Mirandola nõ consente di hauer quelle parole dette, al Conte de' Manfredi si conuiene di prouare che egli dette l'habbia; altramente quelle mentite rimangono del tutto nulle, & di niũ valore; & possono hauer piu nome di ingiurie, che di repulse. Et alla seconda uenendo, doue dice, che negando di hauerlo detto, mẽte, dico questa essere vna impertinentissima mentita: che se ella fosse autentica, con questa sola sarebbe aperta la strada a chiunque volesse far carico altrui, imaginãdosi che sia, che altri di lui hauesse detto, et dicendo tu menti, ch'io sia tale, & negando di hauerlo detto menti. Ma nè legge, nè ragione alcuna lo comporta. Che negando io di hauer detto, ò fatto cosa veruna, nõ tocca a me il prouare di non hauerla detta, nè fatta: ma

Mentita repulsa di ingiuria.

Mentita negandosi di hauer detto male.

la pruoua tocca a chi mi dà quella imputatione. Poi essendo (come detto habbiamo) la propria natura del la mentita il repulsare, se altri dà a me imputatione di calunniatore, a me tocca repulsarla, & nõ a lui di biasimar me, e di uoler preuenire la repulsa. Anzi in q̃sta maniera la mentita sua non facendo officio di re pulsa, diuenta essa ingiuria, et cõ un'altra mẽtita puo essere ributtata. Che ad alcuno non dee esser tolta la ragione di ributtar l'ingiurie. Et di qui segue, che per questa seconda mentita, il Conte Gio. Thomaso rima ne non tãto incaricato, quanto ingiuriato, et puo haue re con la sua, legittimamente ritorta quella mentita.

Mentita da repulsa cõ mentita.

Veduto quanto poco siano legittime le mentite da te dal Conte de' Manfredi, habbiamo hora da vedere quanto pesino quelle del Conte della Mirandola, & dico che (per mia opinione) senza dubbio alcuno il Conte Thadeo rimane legittimamente mentito. Vera cosa è, che quando egli non hauesse quelle parole affermate, la mentita datagli dal Conte Gio. Thomasso non potrebbe esser se non conditionale, & per conseguente di poco valore. Ma a me par che manifesta mente habbia affermato, che il Conte della Mirando la habbia detto tal cose, quando egli disse, & negando di hauer le dette mentite. Il che non dee inferire altro, se non che non puo negar con verità di hauerle dette; & dicendo che negar non puo, uiene ad affermare che egli le ha dette. Et come puo dir che mente negandolo, se non afferma, che egli dette l'habbia? Et questa pare a me sì chiara affermatione, che non ci ueggo alcuna contradittione. Et hauen-

Mentita affermatiua.

dogli il Conte della Mirandola data quella mētita, à me sembra che non solamēte l'habbia legittimamēte mētito, ma che ancora haurebbe potuto dire, che mē tiua di nō hauer affermatiuamēte dette q̄lle parole.

Poi dādo il Conte Thadeo imputatione al Conte Gio. Thomasso d'esser mācato del douere d'honorato Caualiero; et q̄ste parole non apparendo che sieno se non affermatiuamente dette; & sopra di esse hauēdogli il Conte Gio. Thomasso data la mentita, non veggo perche quella legittima non debbia essere riputata.

Dalle cose di sopra dette, io raccolgo, che si come io ho per nulla la cautela del Conte della Mirandola, cosi ho per nulla le mentite del Conte de' Manfredi, non producendone egli certa pruoua delle parole, sopra le quali egli di darle si affatica. Et quanto ho quelle per nulle, tanto ho per legittime quelle del Cōte Gio. Thomasso; Et per conseguente dico, l'openionē mia essere che egli in questa querela sia il reo, & il Conte Thadeo l'attore. Rimettendomi nondimeno sempre al parere di ogni persona, che di cose tali habbia piu intelligenza, & piu esperienza.

Risposta quarta.

Caso di tre mentite.

Forme diuerse di mētite.

TRe si possono dire essere le mētite, dellequali nel caso espostoci si è fatta mentione. L'vna è q̄lla, Che M. Gio. Iacomo disse, che colui non haueua detto il vero. Che quanto al carico; tanto è dire: Tu non dì il vero, quanto tu menti; & la differenza è del parlare piu, & meno modestamente. La seconda è quando

M.

M. Borgogna fuggendo disse a M. Gio. Iacomo, che mentiua di hauerlo fatto stare alle flecche Et la terza è quella, che diede M. Gio. Iacomo a M. Borgogna, che gli haueua detto, ch'egli haueua delle macchie.

Hor a volere intendere in qual grado di honore si troui ciascuno di essi, doue è di mestiere di esaminar ciascuna delle tre mentite di sopra espresse.

Dico adunque, che a voler che alcuna mentita sia legittimamente data; è necessario che vi siano parole di ingiuria espresse, alle quali la mentita si possa applicare. Che essendo la natura della mentita di repulsar la ingiuria, ogni volta che ella non fa questo effetto, non è mentita, ma ingiuria.

In questo caso ueramente non si vede parola ingiuriosa: sopra laquale M. Gio. Iacomo douesse dire a M. Borgogna, che non diceua il vero. Et parole ingiuriose non ci essendo, la mentita non ha forza di mentita.

Quãto alla seconda dico ch'ogni uolta ch'altri dice parole di ingiuria, ha da fermarsi per mantenere il detto suo; et o fuggendo, o nascondendosi non aspettãdo la risposta, le parole sue non fanno carico a colui, a cui elle sono dette. Et medesimamẽte qual da altrui si sente ingiuriare, et gli risponde cõ mẽtita, dee fermarsi dopo quella, et mostrarsi di eßer buomo per difenderla, altramente non obliga l'aduersario a risentimẽto. Che la risposta vuole eßere fatta cosi honoreuolmente, come è stata fatta la proposta, saluo se colui, che ha dette le parole dell'ingiuria, non fosse in essere di poter far soperchiaria a colui che desse la mẽtita, che in tal caso lecito gli sarebbe di saluarsi in q̃l miglior Risentimenti. Sopetchiatia.

modo,

modo, che gli fosse possibile, & essendo q̃sto il diritto di caualleria, & di legge di honore, se M. Gio. Iacomo si trouaua ĩ essere di poter far soperchiaria à M. Borgogna; ancor che esso se ne fuggisse, q̃lla mẽtita fa carico a M. Gio. Iacomo. S'erano ad egual partito, ella è di niuno valore; et M. Borgogna viene anzi ad hauer cõdannato se medesimo di viltà. Dal potere adũque, et dal non poter fare la soperchiaria si ha da giudicare se q̃sta mentita sia stata legittimamẽte data, o nò.

Vengo hora alla terza, dellaquale dico, che ella è stata data in legittima forma, perciochè le parole della ingiuria ci sono, et sopra quelle ella fu dirittamẽte applicata. Ma ꝑciochè quale è primo ĩ tẽpo, è migliore ĩ ragione, è da ueder qual sia la mẽtita data da M. Borgogna, et secondo quella, di questa si ha da giudicare. Che se M. Gio. Iacomo (come habbiamo detto) poteua fargli soperchiaria, la mẽtita di M. Borgogna è legittima, et il carico è di M. Gio. Iacomo: ma se nõ ui era sospetto di soperchiaria, quella è nulla, & questa è di valore, & il carico ne rimane à M. Borgogna.

Et tanto mi occorre di dire in questo caso per via di parere, rimettendomi nondimeno al giudicio di chi meglio intende.

Risposta quinta.

Caso di querela ꝑsa col superiore.

IL Capitano della guardia del castello di Firenze viene a morte, & all' Alfiere suo chiamato Giouãni di valle ne rimane il gouerno. Egli quiui essẽdo; caccia di q̃lla guardia Piet. di Rozzas capo di squadra, come auttor di quadriglie. Poi essendo rimesso il castel-

lo

lo in altre mani, Pietro cerca l'amicitia di Gio. di Valle, et l'ottiene, et vsa della sua domestichezza. Gio. intẽde che Pietro cerca d'assassinarlo; et gliele fa sapere in forma di chiarirsi del uero. Et Pietro publica un suo cartello cõtra lui dicẽdo, che mẽte ch'egli fosse autor di quadriglie: et gli dà alcune imputationi, alle quali Gio. di Valle risponde cõ mentite, et secondo che nel presente discorso sarà trattato piu particolarmente.

In questo caso si domanda in qual grado di honore si troui ciascuno di loro.

Sopra questa domanda rispondendo, potrei cominciare a parlar del Cartello di Pietro, ilquale essendo scritto in nome di vna persona priuata senza testimonij, & senza alcuna fede autentica non so quanto debbia obligare altrui alla risposta. Ma posto che sia pur di colui, venendo alla sustanza della materia, dico, Che a voler conoscer quali parole oblighino altrui a risentimento, non tanto è da guardare alla significatione di quelle: quanto alla conditione delle persone, che le dicono: et al modo, col quale elle vengono dette. Che altra cosa è, se altri mi dirà cosa alcuna per ingiuriarmi, e altra se per ammonirmi. Et altro è che vn mio pari cerchi di farmi carico, & altro che vn mio superiore mi riprenda, & mi castighi. Che, si come all'vn modo l'honor ci obliga ad honoreuole risentimento, cosi all'altro il douere, & la giustitia vuole che il tutto comportiamo in pace. Gio. di Valle era superiore à Pietro di Rozzas quando gli disse quella parola, & gliele disse come suo capitano, & per interesse dello officio, che egli teneua. Là onde è da dire, che Querela col superiore o officiale.

Pietro

Pietro douerebbe anzi da altrui esser ributtato per tale, per quale egli fu dal suo capitano dannato, che potere egli risentirsi contra il suo capitano. Che male anderebbe la disciplina militare, se ogni capitano ad ogni fante, finita la guerra, hauesse da render ragione con le arme di ogni sua parola, & di ogni sua operatione. Doueua Pietro se si sentiua aggrauato d'alcuna cosa, ricorrer al S. Duca per giustitia: & tanto maggiormente che, secondo che esso medesimo dice, & noi appresso tratteremo, si trattaua dello interesse di quel Signore; & nõ aspettare hora fuor di tempo di voler richiedere Gio. di Valle come priuato, di quello, che fece come capitano. Potrebbe auuenire che alcuno essendo superiore facesse ad vno inferiore ingiuria di cosa, che fosse fuori del suo officio; & in tal caso sarebbe da hauere altra consideratione; come per esempio, Se io in maestrato essendo, facessi dar bastonate ad vn mio nimico, a colui finito il Maestrato, secondo lo stilo de' Caualieri, sarebbe lecito di risentirsi contra me di tale ingiuria per via di abbattimento. Ma se per giustitia hauessi fatto mettere alcuno alla tortura, quando egli di questo si volesse risentire, non hauerebbe da ricorrere all'arme, ma da portare la querela al superiore, & da proceder ꝑ via ciuile. Et cosi dico, che essendo l'atto, del qual Pietro si lamenta stato fatto da Gio. di Valle non come da Giouanni, ma come da capitano; & non per cosa sua particolare, ma per interesse dell'officio, con Gio. di Valle non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano della guardia del Castello. Et hauendo colui

ten-

tentato di prenderla, è da dire che è proceduto contra ogni douere, & contra ogni regola di Caualleria.

Per quello, che fin quà ho detto, par che chiaramẽte si possa cõchiudere, che a Gio. di Valle non rimane alcuna obligatione, & che lo scriuer di colui è stato nullo. Ma pur essẽdo tra lor passate diuerse parole, sopra q̃lle ancora haueremo breuemẽte cõsideratione.

Nel cartello di Pietro si dice, che egli scriue a Gio. di Valle come a priuato, & che ha querela con esso lui sopra le parole che egli disse, che era auttor di quadriglie. Et Gio. di Valle gli risponde, che mẽte che habbia con lui querela. Questa mentita è sì legittimamente data, che a quella non si richiede altra giustificatione: prima p ciochè (come di sopra detto habbiamo) il soldato contra il capitano non puo risentirsi: & contra il priuato non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano. Poi Gio. di Valle produce testimonianza di chi lo ricercò da parte di Pietro alla pace, & che fra loro fu fatta amicitia, & che insieme mangiauano, & beueuano, & andauano da torno, offerendo l'uno all'altro l'hauere, et la persona. Là onde è da dire, che o querela non fosse tra loro, o che Pietro si confessi per traditore. Et ciò par che si possa trarre anche da quello altro atto suo, che poi che Gio. di Valle gli hebbe fatto saper che haueua sentito ch'egli lo uoleua assassinare, esso senza fare altra scusa se ne andò, & publicò quel suo cartello, mostrando che dapoi che per quella uia non gli era riuscito'l disegno, uoleua essergli nimico palese.

Non voglio passar cõ silentio, che Gio. di Valle essendo

sēdo capitano cacciò colui. Et che uscito di quello offi cio, lo raccolse in amicitia. Ilche dimostra, che quello che egli fece fu p debito del grado, che egli teneua: & che fuor di quello non haueua da partir cosa con lui.

Dice Pietro che Gio. di Valle gli voleua male; p-cioche esso lo haueua ammonito di cosa, che era pico losa da perdersi il castello, per hauer leuate due sentinelle. Et sopra questo Gio. gli dà mētita; et giustifica che ne leuò solamēte una, & che ciò fece per la molti tudine de' soldati amalati, et p quattro, o cinque gior ni soli, et poi la rimise. Et pduce testimoniāza, che ho ra quel castello si gouerna co' medesimi ordini, co' qua li esso lo teneua. Perche è da dire o che falso sia q̄llo, che Pietro appone al suo capitano, o che se q̄l perico lo ui era, egli mācasse del douer suo non lo facēdo intendere al Prencipe, a cui egli era obligato per fede.

Allega ancora Pietro altre ragioni, perche Gio. di Valle lo odiaua, & esso lo nega & gli da mentite. Di che à Pietro ne toccherebbe la pruoua quādo tra loro duello ne hauesse a seguitare, Ma apparendo la sua falsità manifesta, & comprendendosi per lo proceder suo la sua infidelità, & essendo esso dal capitano suo stato cacciato dalla guardia del castello per delito militare, non solamente da persona di grado, come è Gio. di Valle, ilquale tuttauia in testimonianza delle sue uirtù dal S. Duca di Firenze tocca pronision di capitano, ma da ogni priuato soldato di honore potrebbe esser ragioneuolmente ributtato. Ilche dico maggiormente quando uere siano le cose, che di lui mi sono state esposte, come notorie in Siena, & in

Firenze.

Firenze. Cioè, che esso in Firenze da un soldato della squadra di uno detto Caluaccio fu ferito, & mētito; nè mai ne ha fatto dimostratione di risētimēto. Che essēdo nella guardia di Siena se ne fuggì cō le paghe sēza hauer seruito. Et che il medesimo ha fatto ultimamēte ī Firēze essēdo stato rimesso in quella guardia. Le quali cose ꝑ publico infame lo uēgono à cōdānare.

Hora stāti le cose di sopra scritte, si può cōchiudere che a Gio. Di Valle con Pietro di Rozzas nō rimane alcuna obligatione. & che il cartello di Pietro per nullo & di niun ualore merita di esser ributtato.

Et perciochè Gio. di Valle sentendo forse che colui non da se, ma spinto da altrui per metterlo in disgratia del suo Prencipe, si è cōdutto à publicar quel tale suo cartello: Questo dico sentendo Gio. di Valle nella risposta sua, che si offerisce à difender cōtra ogni suo pari con qualunque arme, che sia, à legge di buon soldato, che Pietro ha mentito delle cose, che egli gli ha opposte; Di questo non dirò altro, se non che si come egli non haueua obligatione alcuna di uenire ad vna cosi larga offerta; cosi quella è da essere riceuuta per testimonianza della innocenza sua, & del suo ualore.

Et tāto mi occorre a dire di questa materia della mia opinione, quella sempre rimettendo ad ogni persona di piu isperienza, & di piu purgato giudicio.

Caso di mētira generale & conditionale.

Risposta Sesta.

INtorno al caso narratomi, rispondo che primieramēte nel ꝓcedere de gli huomini si ha da guardare alla lor ītētione. Et hauēdo colui che diede la mētita,

detto,

detto, che chi diceua tal cosa mentiua, & che egli haueua fatto questa medesima risposta à de gl'altri, viene à dimostrare, che diceua quelle parole per colui, che era lo auttore di quella fama, che egli fusse innamorato, & non per colui che lo diceua allhora; il che dichiarò medesimamente dicendo, che diceua per lui: se esso lo voleua dire; & per ogni altro che dire lo volesse. Et piu chiaramente l'espresse aggiungendo, che parlaua in commune, & che diceua per lui, se da se diceua di saperlo: & se diceua di hauerlo inteso da altrui, parlaua per chi detto gliele haueua. Et l'altro, rispondẽdo, che parlaua per hauerlo udito dire, nè affermandolo da se, si vede chiaro che tale mentita non cade sopra di lui, nè la intention di chi la diede fu di darla a lui. Che se egli à lui l'hauesse uoluta dare, hauerebbe detto. Tu menti, sentendo che colui in sua presenza lo diceua, & sapẽdo che lo diceua allhora. Ma egli rispose, chi lo dice mente, come dicendo: Io non dico che mẽti tu, che so che non lo dici da te; ma per hauerlo solamente vdito dire; ma chi da se lo dice mẽte.

Poi lasciãdo stare qual fosse la intẽtione di colui, chiara cosa è che questa mẽtita è di forma tale, che ella nõ obliga alcuno à risentimẽto ꝑ esser generale. Et se ella alcuno haueße ad obligare, prima sarebbono obligati à risẽtirsi coloro, i quali primi fossero stati mẽtiti, secõdo che egli disse di hauer fatta à de gli altri, la medesima risposta. Ma ne essi, nè egli à risẽtimẽto alcuno sono obligati, non obligando la mentita per la generalità sua alcun particolare, ancor che la intẽtiõe di chi la dà ad alcũ particolar hauesse risguardo.

Et

Et perciochè si potrebbe dire, che la mentita si ristrinse al particolare in quelle parole, Per te lo dico, se vuoi dirlo; Et in quelle altre, se dite che lo sapete voi come voi, parlo con uoi: si rispõde che queste sono parole dette con conditione. Et non si verificando la conditione, le mentite che cosi fattamente date sono, non più aggrauano, che le generali. Et quell'altro nõ parlãdo da se, la conditione non viene a verificarsi, et per conseguente la mentita uiene à rimaner nulla.

Poi hauendo vltimamente dichiarato colui, che diede la mentita, che ciò non haueua detto per fargli carico, mostra che quelle parole haueua detto non p lui, ma per altrui, pensando, come anche di sopra detto s'è, ch'egli da altrui hauesse tali cose intese.

Si che per tutte queste cose io mi risoluo, che p parer mio, si per l'intentione di colui, che diede la mentita, come per la generalità, & per la cõditione di quella, ch'ella nõ sia di carico alcuno a colui, a cui fu fatta tal risposta: & che conseguentemente non ci sia querela, nè occasione alcuna di risentimento.

Risposta settima.

Passano alcune differẽze, et cartelli tra'l S. Carlo, et il S. Vicino Orsini: et il S. Maherbale fratello del S. Vicino diuulga che'l S. Vicino a Monterosoli ha data vna mentita al S. Carlo. Il S. Luca Ceruara Cugino del signor Carlo, il quale insieme col signor Carlo si era trouato a Monterosoli, scriue al signor Maherbale, che si come senza fondamento, & senza cagione ha publicata la detta

Caso di mẽtita sopra mentita.

mentita, così senza verità vanamẽte parlando mẽte. Et il S. Maherbale gli risponde, ch'egli mente, che esso habbia vanamente parlato.

Hora si domanda qual di queste due mentite sia legittima, & per consequente qual de' due Caualieri con carico ne rimanga.

Prima che io alla proposta domanda faccia altra risposta, auuiso che sia da considerare, se verisimile sia che il sig. Vicino al sig. Carlo habbia dato mentita; & se appresso il sig. Maherbale habbia tal cosa detta. Et quanto alla prima consideratione dico, che dapoi che que' Sig. furono stati a Monterosoli, fra loro passano alcuni cartelli; & essendo tra essi differenze d'attore, et di reo; nè apparendo parola di carico, quando il sig. Vicino haueße data altra mentita al S. Carlo, non è da dubitare, che egli fatta non ne hauesse mentione; percioche chiara cosa è, che con vna mentita il S. Carlo sarebbe stato dichiarato attore; ma nõ ne hauendo il sig. Vicino detta parola alcuna, par che sia da conchiudere che mentita non sia passata tra loro. Anzi mostrando per li cartelli suoi il sig. Vicino che egli credeua che il sig. Carlo volesse briga cõ lui, in vn cartello fatto dopo l'essersi insieme trouati à Monterosoli, dice, che per quello, che ha visto a Monterosoli, et per lo suo scriuere, gli pare che l'animo suo sia diuerso da quello, che si credeua. Ilche uuol dir che il parlar del sig. Carlo fu tutto lontano da parole ingiuriose: di che ne seguita, che diede occasione da douergli esser risposto con mentita, & non ci essendo stata occasione, conseguente è che non sia stata data; & non

non essendo stata data, quãdo altri habbia detto che ella fu data, non si puo negare che egli non habbia vanamente parlato.

Se veramente il S. Maherbale habbia diuulgato, ò nò, che il S. Vicino diede mentita al sig. Carlo, nõ mi par che sia da dubitare: che dandogli sopra ciò mentita il S. Luca, nè negando egli in alcuno de' suoi cartelli hauer tal cosa detta: anzi per lo scriuere suo facendo dimostratione di volersi valer piu tosto d'ogni altra risposta, che di negar quello, che gli è apposto, il silentio suo, & il suo scriuere possono essere riceuuti per vna tacita, anzi pur quasi espressa confessione. Et cosa ragioneuole sarebbe stata, non hauendo egli detto cosa tale, che la douesse hauer negata, che in tal modo sicuramẽte si sarebbe rileuato d'ogni carico: & poi hauerebbe potuto o ritorcere, o dare vna altra mentita all'aduersario suo senza metter si fuor di ragione a disputar sopra il valor delle mentite.

Da quello, che fin quà s'è discorso ci par di poter passare all'essemination delle due mentite. Sopra le quali ci occorre a dire, che'l S. Maherbale non sentendosi perauuentura poter negare di hauer dette quelle parole, ha voluto disputar sopra la forma della mentita, istimando che quella fosse tale, che potesse se nõ in tutto, almeno in parte esser ritorta. Et per tãto, come tal ritorcimento sia dirittamente fatto, ci conuiene considerarlo; nè questo si puo far compiutamente, se non si intende che signifchi quella parola, Vanamente; Là onde questa cosa habbiamo principalmente da inuestigare. Tre adunque trouo io esser le significationi,

ficationi, che a questa voce Vano, sono state date da gli scrittori; che Vano è quanto voto. Vano viene a dire stolto, & Vano è quel medesimo, che è bugiardo. Et con questa vltima significatione può dire il sig. Luca, che il sig. Maherbale bugiardamente parlãdo ha mentito. Nè altramente mentir si può, se non bugiardamente parlando. Di che si vede quanto male sopra quelle parole mentita si possa accomodare, Che tanto è dir in questo luogo, Tu menti ch'io habbia vanamente parlato, quanto, Tu menti ch'io habbia mẽtito; ilche non so come quì si possa applicare. Et vn'altra cosa dirò io ancora, che le tre significationi, lequali ho pur dianzi dette, in vna si possono ancora ristringere, & tutte insieme ridurcersi sopra la mentita; Che voti di senno sono gli stolti: & gli stolti dicono le menzogne che consistẽdo la sapiẽza nella cognition della verità, la stoltitia come contraria alla sapienza, ha per suo oggetto la sua falsità. Nè so come huomo possa dir bugia, che nõ parli uanamẽte: che coloro mẽtono, i quali dicono cose vote di vero sentimẽto; coloro mẽtono, che dicono cose stolte; et coloro ancora mẽtono, che dicono cose false, essẽdo la vanità, la stoltitia, & la falsità sì fattamẽte insieme cõgiunte, ch'io nõ intẽdo in qual modo l'vna dall'altra possa essere separata. Hauẽdo dũque scritto il S. Luca al S. Maherbale, ch'egli senza verità vanamente parlãdo ha mẽtito, non ha detto niẽte piu che se egli hauesse scritto semplicemẽte, Voi hauete mẽtito. Che'l dire, Voi uanamẽte parlãdo mẽtite, è come se altri dicesse. Voi mẽtẽdo mẽtite. Ma quello che il S. Luca poteua dire in poche

Vano.

parole,

parole, lo disse in molte; Ilche per mio parere, non è altro, se nõ hauere detto il medesimo per diuerse uie. Et è ancora da notare, che hauendo detto il S. Luca, Voi uanamẽte parlando hauete mentito, tutte queste parole sono pronuntiate sotto una sentenza; Et il S. Maberbale questa sentenza intera in parti smembrã do, ne piglia una particella; & non nega hauer mentito, ma dice non hauer uanamente parlato. Et cio è come se altri dicesse, mentendo non hauer parlato uanamente: o uero mentendo non hauer mentito; lequali cose in alcun modo non possono stare insieme.

Et per aggiugere ancora alcuna cosa di questa materia. Dico stando in su la diuisione delle tre significationi, che puo alcuna volta auuenire, che altri parli vanamente senza mentire: ma che menta senza parlar vanamente; questo non credo io che si possa trouare, che altri potrà dir la verità, ma per poco auuedimento dirla in luogo, o in tempo, che ella si douerebbe tacere. Altri dirà delle cose che saranno fuori del suggetto, che si tratterà, & altri dirà in cõmendatione, o in biasimo di se quello, che, con tutto che sia uero, meglio sarebbe stato tacerlo. Lequali cose facendosi per mancamento di prudenza, nõ si puo dire che non siano per uanità; che uoti di senno sono gli imprudenti. Et cosi uanamente si uerrà a dire il vero. Ma che altri menta senza parlar uanamente, questo non mi so io imaginare come si possa fare. Perche hauendo il S. Luca dato al S. Maberbale mẽtita, il S. Maberbale non la puo ritorcere contra di lui per hauere egli detto, che esso ha parlato vanamente, Vanamente si puo dire il vero.

 mente,

mēte, non potendo la menzogna esser separata dalla uanità. Quanto a quelle mentite adunque io mi risoluo, quella, che è stata data dal S. Luca, esser legittimamente data; & l'altra non esser di alcun ualore.

Ma percioche il S. Maherbale par che uoglia poi nel terzo, & nell'ultimo suo cartello fondar la sua mentita sopra quelle parole, che il S. Luca dice nel suo primo, Che egli senza fondamento, & causa ha publicata quella mentita, rispondo che a quelle parole la mentita sua non si puo accommodare; che per quelle il S. Luca significa, che esso ha publicata quella mentita senza esprimere sopra che ella sia stata data; & non quello, che interpreta il S. Maherbale, oltra che quando bene a quelle mentite applicar si potesse, chiara cosa è che la data dal S. Luca, è prima in tempo, & per conseguente migliore in ragione. Et l'esser quelle parole scritte auanti, o dopo la mentita in vn medesimo cartello non fa nulla, essendo uenuto à notitia tutto il cartello. Nè si ha da guardare quādo altri habbia detto, o scritto cosa, sopra la quale si dia mentita, ma al giorno che dall'uno, & dall'altro è stata data la mentita. Et dal S. Luca la mentita fu auuentata a XII. di Febraio; & dal S. Maherbale fu tētata di dare à XXIIII. del detto mese, & poscia ritentata à XV. di Aprile, si che tanto è prima in tempo la mentita data dal S. Luca, quanto sono prima i XII. che i XXIIII. di Febraio, & i XV. di Aprile. Et tanto è ella migliore in ragione, quanto ella è in tempo primiera.

Nè al S. Luca pregiudica quello, che dice il S. Maherbale,

berbale, che egli s'è intromesso in causa, che principalmente non tocca à lui; che si come se il S. Vicino si fosse vantato esso di hauer data la mentita al S. Carlo, al S. Carlo sarebbe principalmente conuenuto rispondere; così dicendo quelle parole persona, che non era principale, da persona non principale gli puo esser risposto, massimamente che participando tutta la compagnia di quel carico, ilqual uiene fatto ad vno della compagnia, ad ogniuno della compagnia dee esser anche lecito di risentirsi. Il carico offende anche la compagnia.

Dalle ragioni adunque dedutte par che si possa cõchiudere in fauor del S. Luca, & che al S. Maherbale il carico ne rimanga.

Et ciò sia detto per uia di parere, rimettendone il giudicio, a chi meglio intende.

Risposta otaua.

IL Capitan Ventura Amerini da Lucca, riprende Nicolo de gli Vngheri, ilquale stà alle spese sue, di alcuni suoi mali portamẽti: & gli dice che uuole che pratichi con Romano Chariti da Luca: & soggiũge, Se ci fosse alcuna gallina bagnata che uolesse fauorire, uenga quì in questo prato, che gli sostẽterò, che nõ è huomo da me, nè da fauorirti, et se ce n'è, cali a basso. Et mostra uno prato, che è dauanti vna hosteria oltra la strada. Romano è in parte, che puo udir queste parole; & ua à trouar il Capitan Vẽtura; & gli dice Capitan Ventura che ui ho fatto io, che nõ uolete che Nicolo pratichi meco? Et quegli risponde, Non mi Caso di dar mentita & fuggire.

piace. Et Romano replica, E ben honesto dãdogli uoi il pane nostro, che pratichi con chi ui piace. A me non si mi fa niente se non pratica con meco. Et questo detto se ne parte. Et poco stando, essendosi il Capitan Ventura posto a passeggiar con un gentilhomo Vinitiano, Romano torna, & lontano dal detto Capitano piu di trenta passi con alta uoce dice, Vẽtura da Lucca tutte le parole, che tu hai detto, se ce ne è niuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti per la gola. Il Capitan Ventura mette mano alla spada, & va alla uolta di colui, & quegli correndo si mette a fuggire; & chiamandolo tuttauia il Capitan Ventura, lo seguita intorno à cento, & quaranta passi, nè uoltandosi colui, nè potẽdolo esso aggiungere, se ne torna. Et di queste cose, secondo che elle sono narrate, se ne autentica fede di piu testimonij.

Hor essendo queste cose passate, & essendone tra loro ancor dapoi passati alcuni cartelli, si domanda cosi sopra il caso esposto, come sopra i cartelli quello, che ne sia il diritto di caualleria.

Sopra questa richiesta douendo io rispondere, dico primieramente, Che hauendo detto il Capitã Vẽtura quello che disse, & sopra quelle parole essẽdo andato Romano a trouarlo, & detto che era honesto che Nicolo facesse la sua uolontà, & con questa conclusion partitosi, nõ neggo che gli rimãga piu occasione di prẽder querela cõ lui, che Romano nõ fu nominato se nõ nel praticar di Nicolo. Et à questa parte hauendo ceduto, piu non ne ha da parlare. che ciò che gli è una uolta piaciuto, piu nõ gli puo dispiacere. Nelle altre parole

parole nõn fu ſpecificata pſona,ma ſolamẽte detto in generale,Se alcuno voleua fauorir Nicolo,& non lo volẽdo Romano fauorir,per mia opinion, egli non do uea fare altro,e tutto quello,che fece,fu di ſouerchio.

Appreſſo dico,che eſſendo la natura della mentita di ributtar le parole ingiurioſe,doue non ci ſono parole di ingiuria,la mentita non fa carico:nè baſta dire, Se hai parlato in pregiuditio dell'honor mio, tu hai mentito;che à queſto modo ogniuno potrebbe dar mentite ad ogniuno. Ma è meſtiero che ſi giuſtifichi ch'altri habbia dishonoratamẽte parlato, altramẽte la mentita è nulla,che buona riſpoſta nõ puo eſſer giudicata quella,laquale non ſi uede come ſi accommodi alla propoſta. La mentita di Romano è,che ſe c'è parola,che pregiudichi allo honor ſuo,il Capitan Vẽtura mente. Et perciò eſſendo data ſopra la conditione, infin che la conditione non ſi uerifica, la mentita non lega. Oltra che quelle parole furono da Romano dette poco auedutamente,che dicendo:Tutte le parole, che tu hai detto, ſe n'è alcuna che pregiudichi all'honor mio,tu menti, par che voglia dir, che mente non ſolamente di quelle che ha detto in ſuo pregiuditio,ma ancor di tutte quelle altre c'ha ha dette. Mentita cõditionale.

Poi quãdo la mẽtita data da Romano haueſſe hauuto alcun fondamẽto,hauẽdola data come la diede, & hauendone fatto il Capitã Ventura il riſentimẽto che fece,eſſẽdoſene colui fuggito,che ci è da dir altro, ſe nõ,che egli nõ è huomo per difenderla,& che cede alla querela? Che hauẽdo dette il Capitã Ventura coſi apertamẽte quelle parole;et dopo queſte fermatoſi Riſendimenti.

per

per difenderle, se Romano se ne sentiua offeso doueua medesimamente rispondendo difender la sua risposta, che i carichi tanto sono carichi, quanto sono fatti honoratamente: Et chi dishonoratamente gouernandosi cerca dishonorare altrui, dishonora se stesso.

Si che quanto alle cose di sopra esposte, io mi risoluo, che Romano non ha hauuto occasion di querela, che la mentita non è stata leggittimamente data; e che quando egli haueße hauuto cagion di querela, & la mentita foße stata legittima, egli non hauerebbe sodisfatto al douer suo, nè carico alcuno ne rimarrebbe al capitan Ventura.

Et venendo a' cartelli, dice Romano, Che egli mẽte il Capitan Vẽtura di tutto quello ha detto, dice, & dirà in suo pregiudicio. La qual mentita eßẽdo della forma, che di sopra habbiamo notato, senza chiarir che cosa alcuna sia stata detta in suo pregiudicio, è di niũ ualore, & p cõseguente per nulla dee eßer riputata.

Et perciò che egli nel cartello suo primo afferma che il Capitan Ventura ha detto mal di lui, & il capitã risponde che mente che egli habbia di lui parlato altro, che quello, che nelle testimonianze si contiene, & in quelle male alcuno non si legge, questa mentita del Capitan Ventura fa carico à Romano, infin che egli non proua che il male sia stato detto di lui.

Poi non è uero quello, che dice Romano nel cartello suo secõdo, che il Capitan Vẽtura accetti di hauer detto mal di lui, che altro è dire, Io confeßo hauer detto mal di te, & altro, Non ho detto di te altro che quello, che apparisce in queste scritture, non apparẽ

do massimamente in quelle male alcuno.

Quanto ueramente à quello, che il Capitan Ventura disse, Se c'è alcuna gallina bagnata, che ti voglia fauorire, cali à basso, Et che Romano sopra q̃sta parola tenta di dargli mentita, io non so se io udissi mai la piu impertinente: percioche quella particella, Se, non afferma di alcuno cosa ueruna; & non affermando, non puo esser ributtato con mentita. Et se il Capitan Vẽtura hauesse detto, Se Romano Chiariti è una gallina bagnata cali à basso, sopra queste parole non hauerebbe luogo mentita non che essendo state proferite in generale. Et questo non uoglio tacere io, che Romano istesso si uiene egli à condanar per gallina bagnata, & non il Capitan Ventura a dare à lui tal nome, Che se io dirò fra molti Christiani, oue sia un Giudeo, Se c'è alcun Giudeo si faccia auanti, certo è, che alcũ christiano nõ si mouerà; ma il Giudeo intenderà, che quel parlar tocca à lui, Et facẽdosi auãti, si condannarà p Giudeo. Cosi hauẽdo detto il Capitan Ventura tra molte psone, se c'è alcuna gallina bagnata, & intẽdendo Romano, che questa parola tocchi a lui, per gallina bagnata, si uiene à cõdannare. Et per tale condannandosi egli, il Capitan Ventura intorno a ciò non ha da prouare cosa alcuna dapoi che colui p la bocca sua medesima si è giudicato per tale. Mẽtita impertinente

Et percioche Romano dice, che fuggì per li fauori de gl'amici che hauea il Capitã Vẽtura, sopra ilqual particolare il Capitã Vẽtura gli rispõde, Che mente che quella cõpagnia fosse piu à fauore dell'uno, che đl l'altro, dico che q̃sta è mẽtita legittimamẽte data, et

che Romano è obligato à prouare, che coloro fossero piu in fauore del Capitan Vētura, che in fauor di lui.

Or in quello, che Romano dice, Che lascia quello, che potrebbe dir contra que' testimonij, non so perciò che cosa egli intenda di significare; che il suo dire; Io potrei dire non dicendo nulla, di nulla lo rileua; & quei testimonij rimangono fermi, & in suo uigore, non senza suo molto dishonore.

Et il parlar, & il producer testimonij di nobiltà, & di viltà di sangue in questo caso mi par souerchio, oltra che quelle testimonianze parlando di udita, & non di scienza, sono nulle. Poi facendo il Capitan Vētura nobile esercitio, & con grado, chi non sa che egli è nobile? Et quando fosse nato non nobile, & quell'altro nobile, potrebbe perauuentura dirli, La nobiltà mia cosi comincia da me, come la tua finisce in te.

Nobiltà.

Questo è quanto occorre à me di dire intorno al caso proposto, & a' cartelli passati intorno à quello: Donde io mi risoluo, che cosi nelle cose presentialmente passate fra il Capitan Ventura, & Romano, come nelle scritture, Il Capitan Ventura hà all'honor suo interamente sodisfatto; Et che Romano cō carico ne rimane.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi nondimeno al giudicio di quale è delle cose di caualleria piu esperto, & piu intendente.

Risposta nona.

Caso di chi in vna offesa ha offeso molti.

Hieronimo Altieri dà bastonate à M. Bruto Capozucca. Papirio figliuolo di M. Brutto richiede Hieronimo a battaglia, & egli risponde, che p hauer

uer Papirio piu fratelli, figliuoli del medesimo padre & per conseguente interessati egualmente nella medesima querela, esso non intende di venir con lui à battaglia, se gli altri in lui non rimettono la loro attione; & se la nimicitia delle case loro non si finisce cō vno abbattimento. Et Papirio dice, Che esso non può, nè è debitor di fare alcuna di quelle cose; ma ch'egli per honor suo lo richiede, et per suo interesse particolare: Et che colui eßendo richiesto è debitor di rispondere, & di difendere per ben fatto quello, che egli per malamente fatto intende di douer prouare.

Sopra tal quistione si domanda se il richiesto senza altra remissione fatta da gli altri fratelli è tenuto, ò nō a combatter col richieditore.

A questa richiesta, & sopra questo articolo rispōdendo dico, che se tal eccettione hauesse luogo, sarebbe cosa molto piu sicura l'offender molti che vn solo: percioche altrui sarebbe tolto il modo da potersi risentire, nō eßendo atto di persona di honore il rimetter la querela sua nell'altrui mani, saluo se età, ò la indispositione sua non lo scusa, ò la disparità del grado à ciò non lo priuilegia. Poi vn'altro inconueniente ne seguirebbe ancora, che come altri hauesse oltraggiata vna famiglia, ò vna natione, con tutto che gli oltraggiati inchinassero a metter la querela in mano di qual che si fosse di loro, all'offenditor basterebbe di corrompere vno, che a tal remissione non douesse acconsentire, et cosi si torrebbe quel peso dalle spalle. Non pare adunque che questa risposta per ragioneuole debbia esser riceuuta; Et si come non pare che el-

la sia di ragione, cosi la consuetudine ne è in cõtrario: che hauendo già alcun Caualiero detto parole di biasmo di tutto vno esercito, da vn solo di quello esercito gli fu risposto. Et per molte cose, che in tal querela passassero, non fu mai detto, che colui facesse che l'esercito in lui rimettesse querela. Et essendo tra Caualieri di diuerse nationi nate querele per honor delle loro nationi, non fu mai domandato che le nationi à quelle battaglie douessero dare il loro consentimento.

Ad ogni offeso è lecito risentirsi per suo interesse particolare. Et si come huomo offeso può far la pace senza participatione de gli altri offesi, cosi dee anche egli poter si perseguir l'ingiuria; che le ingiurie ad ogni ingiuriato si appartengono (come dicono i Giureconsulti) insolidum. Et se altri dicesse, che tutti i Mutij sono cornuti ò altra cosa vergognosa, non so pche non douesse esser lecito à me ributtar questa ingiuria senza ragunar tutti quelli, che hauessero questo nome, ò cognome, & senza farne celebrar vno istrumento, che in me rimettessero le loro ragioni.

I duelli sono giudicij

Gli abbattimenti nõ sono altro che giudicij criminali fatti per via caualleresca. Che l'attore è l'accusatore; i cartelli delle disfide sono le accuse; le patenti de' campi bandi, per li quali altri è chiamato a comparire: il sig. del cãpo è il giudice; lo steccato è il tribunale; & le armi sono la tortura. Et per quella via, che nella tortura ciuile si regolano i giudicij, per la medesima nella caualleresca gli abbattimenti si hanno da regolare, oue stilo di arme non ci sia contrario, ò diuerso. Et ciuilmente procedendo, ad ognumo che

sia

sia offeso è lecito di accusar l'offenditore, senza cerca re che tutti gli intereßati in quel caso concorrano al l'accusa. Et simigliantemente si douerà dire che ne' Duelli solo che l'attore non sia tale, che per legittima cagione egli dalla pruoua delle arme debbia esser ributtato, il richiesto senza altra inquisitione habbia da prender la battaglia con colui, che lo richiede, ò sia solo offeso, ò de gli altri con esso lui.

Ne quì ha luogo il dire che non uuol combatter cō vno, per douer poi aspettar che anche gli altri lo habbiano, di mano in mano à richiedere, che conformandosi anche in questa parte i Duelli co' ciuili giudicij, ogni volta che altri ha combattuta una querela, egli sopra quella non puo piu essere à battaglia ricercato; che se alcuno ciuilmente si confeßa debitor di cento ducati, & al pagamento di quelli si obliga insolidū a piu persone, si come egli è tenuto à pagarli a qual di loro in tempo debito prima gliele domanda, così poi che vna volta gli ha pagati ad vno, non è debitor di pagarli a gli altri. Et se altri è accusato dauanti al giudice ordinario di alcun criminal mācamento qual che si sia il primo accusatore, colui è tenuto alla giustificatione, & alla purgatione secondo gli ordini di quel tribunale. Poscia, come egli ne è vna volta liberato, per quel medesimo caso non ui ha piu luogo à nouella accusa. Non altramente nel giudicio dell'arme non dee persona per una medesima querela esser piu di vna volta costretto di andare alla proua dello steccato. Se l'Altieri adunque si conduce a combatter con Papirio, da alcuno de gli altri figliuoli per tal Vna querela vna volta & non piu si combatte.

cagione

cagione non douerà per innanzi potere essere à battaglia ricercato. Et al primo, che all'arme lo richiede, dee egli con l'arme rispondere; che migliore è in ragione, chi è in tempo primiero. Et si come fatto vn'abbattimento, in caso che altri volesse rinouar la battaglia, egli potrebbe legittimamente rispondere di non esser tenuto à combatter piu di vna volta per vna querela, cosi il domandare hora che tutti gli interessati nella medesima ingiuria rimettano in mano di vno la loro attione, è da essere stimato lontano da ogni ragione, & da ogni legge di caualleria.

Et tanto sia detto p via di parere, rimettēdomi al giudicio d'ogni persona piu esperta, et piu intēdente.

Risposta Decima.

Caso di cāpo violato.

IL S. Mario d'Abenante richiede a battaglia il S. Don Francesco Pandone. Si conducono in campo: il S. Don Francesco ferisce a morte il cauallo del sig. Mario vicino alle corde dello steccato in parte, doue è vn zio del S. Mario, ilqual suo zio alzata la voce tanto che'l S. Mario puo vdire, gli dice, Smonta Mario, smonta, che ti cade il cauallo addosso. La qual voce vdita, il sig. Mario si volta, vede il zio, & dismōta, di che prima non ne faceua segno, & subito dismontato, il cauallo cade morto. Il sig. Mario da cauallo disceso, ferisce a morte il cauallo del sig. Don Francesco, nè potendosi quello piu reggere, dà anche al sig. Don Francesco tre ferite. La onde egli; non uedendo al suo scampo altro riparo, dice che si arrende.

In q̃sto caso si pruoua che i padrini del S. D. Francesco erano lontani, & nell'altra parte dello steccato, di che non udirono quella uoce, nè il S. medesimo del campo la udì. Anzi essendo state dette quelle parole, un gentilhuomo gli fece cenno per fargliele sapere: & egli si mosse per andare a quella volta; ma pur continuando coloro il combattere, nè vedendosi altra alteratione, si fermò, facendo segno à colui, che stesse cheto. Et finita la battaglia, essendosi ricorso ad esso S. allegato la sicurezza dello steccato essere stata uiolata, fu richiesto che non douesse dichiarare nè il S. D. Fran. uinto, nè il S. Mario uincitore: aggiungendosi che a quel fine era stato domandato. Et egli si scusò dicendo non hauere quelle parole udite, & confermãdo, che uero fu che egli fu domãdato, ma che non pensaua che fosse per cosa tale.

Intorno al caso proposto si domanda se il S. D. Fr. sia dirittamente prigione del S. Mario, o nò.

Prima che io uenga à rispondere sopra q̃sta richiesta, ho da dire che M. Paris nel lib. viii. del suo Duello cosi nel latino come nel uolgare, recita uno abbattimento seguito nel campo di un Duca di Milano. Et ce ne uiene allegato uno altro sotto Federigo Re di Napoli: de' quali in quãto possono far à questo proposito, auuiso che non mi disconuenga il ragionarne. Et da quello di Milano incominiciando, par che il caso fosse tale. Che essẽdosi cõdutti a battaglia un Napolitano & un Fiorentino, il Fiorentino per uno incontro fu abattuto: & nõ se ne auuedẽdo il Napolitano: et guardando intorno per lo campo, un suo fratello lo sgridò

X che

che tornasse; & urtasse colui col cauallo, perciochе egli era in terra. Ilche colui fece, et ne hebbe uittoria: & da poi dimãdandolo al Prencipe per prigione, & negando l'altro di esser prigione per le ragioni, che an cora da M. Paris son addutte, Il Duca dichiarò, che'l Fiorentino fosse prigione, e il fratello sgridatore (secondo la forma del bando) douesse esser decapitato, Sopra il qual giudicio par che M. Paris senta del tut to in contrario. Cioè, che nè il Fiorẽtino douesse esser prigione, nè decapitato il Napolitano. Et da poi che grandi sono le autorità de' Prencipi, & grãdi quelle de' dottori, la doue fra due grãdi autorità si vede opinione diuersa, da ogniuno dee esser lecito di accostarsi à quella, che à lui ditta il suo parere. Dico adunque, Che piu tosto cõsentirei io che il Fiorentino nõ douesse esser prigione, che non direi che il Napolitano non douesse esser punito secondo la pena nel bando contenuta, che facendosi una tale trasgressione contra i salui condutti, contra i bandi publici, in pregiudicio dell'altrui honore, & dell'altrui uita, & nella presenza, & con disprezzo del Prencipe, non ueggo che giustitia, nè che ragione ricerchi che un cotal transgressore seueramente non debbia eßer castigato. Nè le ragioni, ch'allega M. Paris mi par che siano bastanti à difendere la sua openione, le quali io lascerò di recitar q. & di far loro risposta si per fuggir la souerchia lũghezza, nõ facẽdo ciò al proposito del nostro caso, come p hauerlo già fatto in altro luogo piu opportuno. Del Fiorẽtino ueramẽte, ch'egli nõ fosse prigione, le ragioni allegate da q̃l dottore sono approbabili, &

vere:

vere: Et quanto à me, non ueggo che altra cosa possa fare in contrario, se non che hauendo colui gridato, & (come ne libri uulgari è scritto) ad alta uoce, potè essere da tutto lo steccato ageuolmente sentito. Et se fu sentito dal S. & da padrini, non hauendo alcun intorno a ciò fatto motto, par (non so come) che uenissero à consentire, che l'abbattuto non ostāte il pregiudicio fattogli da quella uoce haueße à continuare la battaglia: & che per conseguente foße bene stato uinto. Di che la sentenza di quel Prencipe douerebbe in tutto esser approuata. Ma la mia opinione è, che egli la desse tale, non tanto con intentione che ella douesse essere esequita, quanto che ne hauesse a seguitar quello, che ne seguì: Et ciò è, che il fratello non douesse permettere che fosse priuato di uita quel suo fratello, ilquale per acquistar à lui uittoria, s'era posto à rischio di perderne egli la sua uita. Et tanto sia detto del caso di que'due, & della sentēza di q̄l S. Illustr.

Et paßādo à Napoli, Si cōta, che sotto il Re Federigo combattendo un Romano, & un Spagnuolo, & bauēdo il Romano allo Spagnuolo date alcune ferite & mal trattandolo, un'altro spagnuolo gridò in linguo sua, ponte; & riuersi; alla qual uoce leuatosi il romore, fu posto fin'alla battaglia, & da quel Re Ser. il Romano fu dichiarato uincitore. Et che poi al gridatore Spagnuolo fu per gratia donata la uita. In cosi fatto giuditio, io non so uedere se non cose laudabili. Che ragioneuol cosa fu che la battaglia fosse finita, tosto che la fede del campo si trouò esser uiolata. Et ragioneuolmēte fu dichiarato uincitore chi nel dispartimento

mento della battaglia si trouaua superiore. Et clemẽtia à quel colpeuole si potè vsare, la cui uoce non hàueua pregiudicato altrui rimanendo perditore colui, in cui fauore egli haueua il mancamento commesso.

Dalla esaminatione de' casi di sopra allegati uenendo a regolare il caso nostro dico, che quando il S. del campo hauesse udite queste parole, à lui si sarebbe appartenuto di por fine all'abbattimento secondo l'esempio del Re Federigo: il cui atto vsato in quella diuisione, fu una dichiaratione, Che quel dì piu, che hauessero combattuto, non sarebbe stata legittima battaglia. Et sono sicuro io, che per la uirtù, & per l'esperienza che gli abbattimenti, che ha l'Illustriss. S. Sigismondo da Este, il qual fu il S. del campo, ch'egli haurebbe imposto fine alla battaglia quando hauesse udite quelle parole, ma udite non l'hauendo, & confessando esso di non le hauer udite. nè hauendo hauuta alcuna tal opinione, si come mostrò non andãdo doue fu domãdato perciochè (come egli testifica) non pensando che ui fosse cosa tale, non ne potè fare altra prouisione; nè si puo dire, nè presumere che egli habbia consentito, che non ostante la sicurezza uiolata, la battaglia douesse passare innanzi. Et meno si puo dire, nè presumere del consentimento de' Padrini: Che essendo essi dall'altra parte dello steccato (come uiene referito) & lontani di là donde vscì la uoce non la poterono udir piu che si facesse il sig. Et quando udita la hauessero, se ne sarebbono cosi richiamati come fecero da poi, et hauerebbono fatta la debita instãtia, che la battaglia non si lasciasse procedere piu

auanti.

uanti. Et cosi di loro si dee presumere: che in ciò consisteua il loro honore, et la uittoria del loro principale, essendo egli stato il reo, et non hauendo prouato l'aduersario la sua intentione. Si che in alcun modo non è da dire, che essi ad un tale atto consentendo al S. Don Franc. habbiano fatto alcun pregiudicio. Anzi il cenno, il quale fece quel gentilhuomo verso il S. del cãpo, puo essere come vna protesta fatta in fauor del S. D. Fr. Et q̃sta si puo dire che p lo richiamarsene, che s'è fatto dapoi sia stata approuata. Nè del S. D. F. si puo dire ch'egli habbia con silentio consentito, che prima nell'ardor della battaglia vedendosi vincitore, è da credere ch'egli intendesse piu ad ogni altra cosa, che ad ascoltar ciò ch'altri dicesse: e che conseguẽtemẽte non udiße cosa, che foße detta. Poi hauendo p istrumento riposto in mano de' suoi Padrini la uita, et l'honore, a lui piu si richiedeua il cõbattere, che piatire.

Da quello, che fin qua s'è detto, si viene in questa conclusione, che al S. D. Francesco non si puo far quella oppositione, la quale di sopra habbiamo detto, che si poteua fare al Fiorentino abbattuto: Et che per giudicio di Re il fine della battaglia doueua esser alla voce del zio: & che quanto è stato di piu, non merita approbatione.

Hor hauẽdo cosi regolato il nostro caso, habbiamo noi da dire certa cosa essere che'l S. D. F. ricercato dal S. Mario s'è condutto à battaglia sotto la fede di q̃lle patenti, lequali à lui hanno promesso cãpo franco, libero, & sicuro. Et se la franchezza, se la libertà, se la sicurezza gli è stata osseruata, dubbio nõ è, che hauẽ-

do egli detto di arrendersi non sia del sig. Mario legit timo prigione. Ma quando a quelle si sia mancato, & quando non gli siano inuiolabilmente state osseruate, chiara cosa è, che tutto quello, ch'è passato dopo tal mãcamento, & tale inosseruanza, dee essere hauuto di ragion nullo; & di niun valore. Sotto la fede della patente mandata, & accettata si conducono i Caualieri all'abbattimento. Et quel consentimento di combattere l'vno cõ l'altro in quel campo le clausule nella patente contenute, forma il contrario della inuiolabile sicurezza: & a quello intercede per pegno & per istabilimento la fede del S. Ilquale per far manifesto che la promessa sicurtà è non solamente di potersi offendere, & uccidere l'vno l'altro senza incorrere nella giuridittione sua in pena di homicidio, col publico bando dichiara che quella si intende ancora per li circõstanti. Et i Caualieri a quello consentẽdo, & sotto la fede di quello in pruoua d'arme conducẽdosi: si può dire che vengono à stipulare il contratto col S. del campo, che sotto la fede di tal sicurezza uẽgano à combattere. Hor à questo tal contratto come l'vna parte manca, certo è che l'altra non vi è piu tenuta: che mancãdo la conditione, altri non è piu obligato a quello, a ch'egli sotto la conditione si ha cõdutto. Il cõtratto tra il S. Mario, & il sig. D. F. celebrato fu di cõbattere à tutto transito in cãpo sicuro dalla persona dell'vno à quella dell'altro: & di potere in tal modo conquistare ciascuno di loro il suo aduersario. Alla sicurezza del cãpo si vede essersi mancato; che contra il bãdo del S. il sig. D. F. è stato offeso dalla

Le patenti de' campi.

Il bando.

voce

voce del zio del sig. Mario, la quale indusse lui à fare in pregiudicio del sig. D.Fran.quello, che auãti quella voce non daua segno di douer fare. Et cõtra la forma della patente, & della capitolatione par che habbia anche operato il sig. Mario, non hauendo dalla ꝑsona sua sola à q̃lla del sig. D.Fr.cõbattuto; che due si possono dire di essere stati contra uno, hauendo egli seguitato il Consiglio del zio; nè valendo spesse volte nelle battaglie meno il consiglio, che la forza. Essendo adũque mancate le due conditioni, et della sicurezza, & del cõbattere ad egual partito, non si puo dire il conquisto fatto dal sig. Mario essere stato legittimamẽte fatto. Che oltra le cose dette, non si sono seruati gli ordini de' Duelli, i quali sotto il silentio de circostanti per costume vniuersale si sogliono celebrare. Poi se in armandosi i Caualieri dall'vna, e dall'altra parte si dãno i confidenti acciochè non si possa fare, o dire cosa, ch'habbia da pregiudicare alle parti. Et se auanti il bando, et auanti ch'entrino ne gli steccati q̃sta regola si osserua, molto piu si ha ella d'osseruare dopo la grida, & dapoi che i Caualieri nel cãpo si sono cõdutti, et che si trouano à disputare con l'arme ꝑ la diffinitione del vero. Nè quì ha luogo q̃lla risposta che cõmunemente si suole allegare, che nelle battaglie à tutto transito è lecito ancora con ogni frode, & cõ ogni uantaggio uincere il nimico; che questa frode, et q̃sto vantaggio si intẽde di quello, ch'altri da se sa adoperare, & acquistarsi dalla persona sua à quella dell'aduersario, & non con la opera altrui, che con quella la sicurezza del campo rimane franca, & da questa

Due contra vno.

Il consiglio nelle battaglie.

Cõfidenti.

Frode negli steccati.

uiene ad essere uiolata. Et in tanto tengo io essere sta to uiolato quel campo, & la franchezza di quello cõ quelle parole, che il S. Mario hauesse ucciso il S. Don Fr. egli (al parer mio) di homicidio hauerebbe meritato di esser condannato. Che la patente non saluaua piu lui, non essendo obligato il S. alla osseruanza di quella, da che quella, & la sua grida à lui non erano state osseruate. Et passerò anche un passo piu oltre (ciò non dico percioche io presuma alcuna cosa tale del S. Mario, ma per dir quello ch'a me occorre di scriuere in questo proposito) Quando Caualiero entrasse in isteccato hauendo dato ordine con alcuno de' suoi, il quale di fuori lo douesse ammonire, secondo che egli uedesse esser il bisogno, qual hora di un tal trattato se ne potesse hauer certa fede, quel tale (secondo il giudicio mio) per tristo Caualiero, & per traditore meriterebbe d'esser condannato. Hor si come io ho il S. Mario ueramente in tutto netto da questa colpa, cosi ho da dire, che si come egli nõ merita pena di vna tal trasgressione, cosi non dee hauer beneficio di hauer seguitato il consiglio del trasgressore.

Violatione di campo.

Tradimento.

Nõ uoglio hora discorrere, nè argomẽtatore da q̃llo, che sarebbe potuto auuenire. Et ciò è, che se nõ fossero state le parole del zio, ritrouãdosi il S. Mario nel termine, che si trouaua in su q̃l cauallo, ilquale come egli ne fu disceso, traboccò à terra morto, uerisimile era che gli douesse cadere addosso, ilche quãdo fosse seguito, rimaneua in mano del S. D. Frã. & gli cõueniua arrendersi, ò morire. Queste cose non intendo io di allegare; nè questa (come ho detto) intẽdo di argomentare.

re. Ma dirò bene; che non si dee di ragion concedere altri quello, che contra gli ordini si acquista. Et chiara cosa è, che il S. Mario si ha questa uittoria acquistata contra ogni ordine, contra ogni patto, & contra ogni conditione. Et legittimo possessore non si dee dir colui, che con non legittimi mezi entra in una possessione. Et chiarissima cosa è, che il uiolar le patenti, & le capitolationi, & l'operare contra gli ordini caualereschi, & contra i bandi de' S S. non sono mezi legittimi à diuenir possessore del suo aduersario. Poi à mali esempij non si dee in alcun modo aprir la porta; nè si dee comportare che i Caualieri in querele di honore con modi meno che honoreuoli conseguiscano le loro uittorie. Et quando ad una tal cosa si cominciasse à cõsentire, ogni giorno si uederebbono uiolar le fedi publiche, romper le capitolationi, leuar le franchezze de' campi, disprezzare i bãdi de' S S. & hauer per nulla la loro autorità. Alle quali cose tutti i Signori de' campi, & per honor del grado della caualleria, & per conseruatione della loro giuridittione, seueramente hanno da prouedere. Possessor legitimo. Mali esempij.

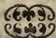
Et per non istendermi in questa materia cõ piu parole, raccogliendo in una conclusione le cose di sopra dette, dico, Che hauẽdo bene esaminati i casi proposti, la fede delle patenti, la forma della capitolatione, & la sicurtà del cãpo per lo bando publicata: & da queste cose considerato sotto qual patto, & sotto qual cõditione i Caualieri si siano alla battaglia condutti: & che hauẽdo il S. Mario uinto per le parole del zio, ha uinto cõtra i cõtratti fatti, & contra ogni regola al

Duello. Et veduto appresso che nè il signor del cãpo, nè i Padrini, nè esso sig. D. Franc. à tal forma di proceder disordinato non si possono dire di hauere in alcun modo consentito: & che per non ne hauere hauuto notitia, non ui hanno potuto porgere altro rimedio, se nõ quanto tentò di far quel gentilhuomo, da cui non mãcò di fare la debita protesta; Per queste, & per altre ragioni disopra allegate, & che allegar si potrebbono, & per lo publico honore, & interesse de' Signori, & de' Caualieri, dico, il parer mio essere, che il fine della battaglia nel presente caso proposto si debbia determinare dal punto, che il zio del sig. Mario parlò: & che non si possa, nè si debbia di ragione dichiarare che il signor Don Francesco sia prigione del S. Mario, se non come egli era allhora che fu sentito dire, Smonta Mario, smonta. Et questa è la opinion mia, Rimettendomi nondimeno sempre al parere di piu approuati giudicij.

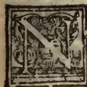
Questo uoglio io pure aggiungere, che il S. Mario non puo negare di hauere vdito il zio, essendosi volto à quella voce. Et quel voltarsi fu inditio non solamẽte di hauere vdito, ma che quantunque alle orecchie sue fossero quelle parole peruenute, non sapeua risoluarsi, se il consiglio dal douer dismontare fusse buono, o reo, se prima non vedeua da chi egli era vscito: & veduto il zio, & conosciuto che egli ne era l'autore, quello accettò come da persona confidente, & nel mise incontanente in opera. Di che manifestamente si conchiude, che egli fece quello atto di smontare non da se, ma consigliato da altrui.

LIBRO TERZO DELLE RISPOSTE

Cauallerefche del Mutio Iuftinopolitano.



RISPOSTA PRIMA.



Nafce querela in Praga alla corte del Serenifs. Re de Romani fra due Caualieri de' quali l'vno è Spagnuolo chiamato fig. Don Francefco Laffo, & l'altro è Vnghero detto fig. Gio. Balaffo, et il cafo è tale. Il Balaffo difuia vno ftaffiere al fig. D. Pietro fratello di D. Fran. D. Francefco con lui fe ne duole con afpre parole, alle quali l'Vnghero non rifponde; ma fi fcufa, che egli non ha indutto lo ftaffiere à partirfi; ma che efso da fe fi è partito da D. Pietro per venire à feruirlo: e che poi che la loro voluntà non è, ch'egli lo tenga, non lo terrà. Il feguente giorno douendo il Re caualcare in campagna, & effendo la corte piena di Caualieri, D. Franc. fattofi ad vna fineftra che guarda nel cortile del palagio, vede che il cauallo dell'Vng. è tenuto da vn ftaffiero veftito di nuouo, ilqual fi fomiglia à quello di fuo fratello: Cafo di mentita à fchiaffo, ferire, & fuggire.

fratello: & mostrato ad altre persone, ogn'vn afferma quello esser desso; Perche alterato va à trouar l'Vnghero, che siede ad vna tauola; & aßettatogli appresso gli dice, Balasso non ui dissi io hieri, che non doueste pigliare il seruidor di mio fratello? Perche lo hauete tolto? Io ui prometto di fargli dar dugento bastonate in presenza uostra. Il Balasso risponde, Io lo voglio tenere; fate voi quello che ui pare, D. Francesco replica, Se lo terrete, non farete da Cavaliero, ma da gran villano. Il Balasso soggiunge, Voi mētite. Et incontanente si leuano amēdue in piedi, si come erano giunti spalla à spalla. D. Francesco gli dà vno schiaffo, & mette mano alla spada senza trarne punto fuori. L'Vnghero non fa altro mouimento: ma rimane come intronato. Amendue escono di dietro la tauola, et si mettono l'vno di quà, & l'altro di là tra Caualieri. Il Re caualca. L'Vnghero porta la querela di questo atto al Maestro di casa del Re. Quegli lo fa intendere ad esso Re, ilquale manda per fare arrestare Dō Francesco: Et egli sentendolo, fugge alla corte dello Imper. & serue in su la guerra, aspettando che l'aduersario suo si risenta; ò che loro segua pace, passando in quel tempo alcun tratto. Dopo sedeci mesi caualcando Don Francesco con la corte fra due Caualieri, l'Vnghero galoppādo gli vien dietro senza auuedersene egli, & come gli è vicino, stretto il cauallo con gli sproni correndo con vn bastone lo ferisce in su la testa, di che egli ne rimane stordito: & esso tuttauia correndo se ne fugge. Don Francesco risentitosi, & veduto fuggire il nimico, gli si mette appresso: & per

buono spatio lo seguita senza che colui mai gli uolti il uiso: al fine condutto in parte, doue piu oltra passando è da temer che colui non gli faccia superchiaria, se ne ritorna in dietro.

Si domanda hora passando le cose in questa maniera; se il Balasso è sodisfatto, & iscaricato dello schiaffo; Et se D.F. è incaricato per la bastonata: Et in qual grado di honore l'uno, & l'altro si ritroui.

A questa domanda rispondendo dico, Che se noi uorremo intendere quale sia l'officio, & quale l'honore del Caualiero, ci cõuerrà primieramente considerare quanta sia la dignità del grado della caualleria: laquale non si puo dire che sia se non eccellentissimo; essendo quella stata instituita per difesa della giustitia, per solleuamento de gli oppressi, e per conseruatione de' Regni: Lequali cose essendo tutte in mano di Dio, non indegnamente la scrittura chiama Dio S. de gli eserciti; Quasi come à dire general Capitano di tutti i Caualieri. Et di quì è che i Principi, i Re, & gl' Imp. per grandi che essi siano, non isdegnano di esercitar con le loro persone la caualleria, & si gloriano di chiamarsi Caualieri. Or si come honoreuole è questo esercitio, così honoreuolmente si dee esercitare: & chi altramẽte adopera, di adoperare arme dee essere stimato indegno. Et di qui è introdutto che per delitti militari si leuano per ignominia l'arme a' soldati: & nel digradare i Caualieri per mancamẽti cõmessi, si priuano della spada. Or l'honor cauallaresco in due cose principalmente pare à me che cõsista, cioè nella giustitia; et nel valore. Et si come io ho altra

Dignità della caualleria.

Dio S. de gli eserciti.

Imperadori & Re Caualieri.

Pene de delitti militari.

L'honore in che consista.

Error giustificato.

volta

volta detto) à quale una di queste due uirtù manca, non gli si conuien di esser tra Caualieri annouerato. Che atto non sarà a difender la giustitia chi sarà di uil cuore; & uirtuosamente non adopererà la spada chi alla giustitia nõ hauerà risguardo. Con questo fon damento se noi vorremo uenire alla cõsideratione del caso proposto, haueremo da uedere qual de' due Caualieri habbia giustamẽte, & quale ualorosamente adoperato, & colui piu honorato doueremo riputare, ilquale trouveremo all'officio del Caualiero hauer piu intieramente sodisfatto.

Per l'Unghero adunque diremo noi primieramente, che essendo cosa manifesta, che lo staffiere, ilquale teneua il cauallo suo, non era quello di D Pietro, manifesta cosa è ancor, che Don Francesco hebbe torto a prenderne con lui querela, & che egli si mosse contra il uero; il che vuol dir contra la giustitia. Si che viene ad hauere operato contra il diritto, & contra il douer di uirtuoso Caualiero.

Et della mẽtita diremo, che hauẽdo hauuto la querela dalla parte di Don Francesco falso fondamẽto, quella è stata dal Balasso legittimamẽte, & per cõseguẽte giustamẽte data. Si che da tutte le parti si uede l'Unghero esser giustamente proceduto; Et cosi essendo, Don Francesco ne uiene a rimanere ingiusto.

Poi, quanto al ualore, diremo noi che l'Unghero con rispondere di altra maniera à D. Fr. hauerebbe potuto schifar questa querela, facendogli conoscere che si ingannaua, & che lo staffiere nõ era quello, che egli si auuisaua; Ma acciochè non paresse, che egli

ciò haueſſe fatto per viltà, volle anzi coſi riſpondere, che in altra guiſa, Et che appreſſo hauendogli data quella mentita da faccia à faccia, il proceder ſuo non è ſtato ſe non honoreuole; Nè in quel luogo ſi richiedeua ch'egli metteſſe mano ad arme, nè faceſſe piu àuanti. Et hauendogli D. Fran. in luogo doue non ſi cõueniua, & per ingiuſta querela dato quello ſchiaffo, à lui fu lecito in qualunque modo gli potè uenir fatto dargli il caſtigamento della ſua temerità. Nè la fuga ſua gli dee eſſere appoſta à biaſimo, eſſendo quella ſtata non tanto per D. Fr. quanto per gli altri Caualieri, in compagnia de' quali egli ſi trouaua, che ſentẽdoſi eſſi per quello atto da lui offeſi, haurebbono potuto fargli ſoperchiaria, Et coſi giuſto, & valoroſo diremo eſſere ſtato il procedere dell'Vnghero; e conſeguentemente lui douerne rimaner honorato.

Per D. Fr. diremo dall'altra parte, che il ſuo in ſul principio fu bene error, ma che l'error ſuo ꝑ le parole dell'Vnghero preſe giuſta q̃rela, hauẽdo colui riſpoſto che voleua tener lo ſtaffiere: che ſopra q̃ſte parole riuſciron poi quelle altre, che tenendolo haurebbe fatto nõ da Caualiero: et ſopra q̃ſte fu la querela fondata, et ſopra queſta fondata eſſendo, et eſſendo fondata cõditionalmente ſopra le parole del Balaſſo, et ſopra q̃lle hauẽdo cõ la mẽtita del Balaſſo conteſtata lite, ſi vede che viẽ ad hauer preſa ingiuſta querela. Che hauendo prima diſuiato il ſeruidore, & appreſſo detto nõ uolerlo tenere contra la loro volontà, dir poi di volerlo tenere, chi non ſa che queſto è piu toſto atto uillano, che caualereſco? Poteua l'Vnghero leggiermente

ſgannare

sgannare D.Fran.& metter fine alle differenze: ma egli con la bugia confirmandolo nel già preso errore, diede cagione a lui di nuoua,& giusta querela,condãnãdo se stesso per bugiardo,& per ingiusto. Che se noi uorremo considerar le intentioni dell'uno, & dell'altro,trouueremo diritta,et giustificata essere stata quella di Don Fran. La doue di quella Balasso sarà da dire tutto il contrario:perche anche di lui si dirà, che egli ha ingiustamente adoperato,& che per ingiusto Caualiero merita dießer dannato.

L'intentione giustificata.

Della mẽtita altro nõ dirò,se nõ che essẽdo (come già detto s'è)stata data sopra le cõditionali,et giustificate parole di D.Fr.īgiustamẽte uiene ad essere stata data;ilche maggiormẽte cõdanna lo Vng p ingiusto.

Nè migliori sono quelle ragioni, le quali si dicono del ualore che vsò il Balasso,che nõ è da commẽdare questa risposta sua fatta (come si allega) per non mostrare viltà;che il parlar contra il uero,& il prẽdere auuedutamente querela contra il douere, non è da stimar ualore, ma temerità. Et essendo stato tale il caso,che incontanente si poteua far chiaro l'errore,non era da temer che il giustificar se steßo per buomo seruante della parola sua,à uiltà gli douesse essere attribuito. Di che si come temerario si puo dire che fosse il proceder suo,cosi valoroso, diremo che fosse quello di D.Fr.prima cõ parole risentendosi dell'offesa,ch'egli pareua riceuere; & appresso dãdogli quello schiaffo per discarico della mentita; & vltimamente mettendo mano all'arme per difendere come ben fatto q̃l, ch'egli haueua fatto e non fuggendo

Temerità.

do

do come fece l'Vnghero, dopo la bastonata, la quale non si può dire che lecito gli fosse di darla in quel luogo per alcuna ragione. Et già dimostrato habbiamo che Don Francesco giustamẽte gli diede quello schiaffo, perche à quello argumento di ingiustitia non risponderemo con piu parole. Ma quanto si parla del luogo, dico che degni sono di godere de' priuilegij de' luoghi coloro, che non rompono i priuilegij di quelli. Non è lecito nelle corti dare schiaffi. Non è lecito nè ancor dar mentite. Et hauendo in quel luogo il Balasso data la mentita, non doueua aspettar, che quello ne'l saluasse dallo schiaffo. Quando Don Francesco gli disse quelle parole, che egli si tiene ad ingiuria, egli doueua o rispondere à lui; Se fuori di quì mi direte tali parole, io vi farò la risposta, che ui si conuerrà; o in altro modo simigliantemente; o vero, volendo dar mentita, à franchezza di luogo pensar non douea. Et si come Don Francesco per conseruation dell'honor suo non hebbe risguardo al luogo, cosi nõ doueua egli esser piu rispettoso ne' fatti, che fosse stato nelle parole. Ma egli piu pronto di lingua, che di mano dimostrandosi, venne à commetter viltà. Et Don Francesco fece il debito suo, & quando altramente fatto hauesse, haurebbe commesso mancamento. Adunque nè per la qualità del luogo, nè della querela non fu lecito risentimento quello del Balasso. Et meno si dee dire che lecito gli fosse di fuggire per rispetto di quegli altri Caualieri; che questa scusa haurebbe luogo, quando de gli altri dopo quello atto ne fossero soprauenuti in fauor dell'offeso. Et il douere era, ò che egli presente coloro

Luoghi di rispetto.

nõ lo hauesse percosso, ò che presente coloro difendesse p bẽ data quella percossa, ilche fatto nõ hauendo, mi par che cõchiuder ueramẽte si possa che si come temeraria cosa fu nel Balasso il prẽder quella querela, cosi in perseguirla di uiltà si sia p se medesimo cõdãnato.

Duello.

Et perciochе in materia di Duello altri potrebbe dubitare con qual modo tra que'due Caualieri procеder si douesse, & quale incaricato ne rimanga; Dico che il Duello da prima fu istituito p giustification di verità in quistioni, alle quali necessaria giustification si richiedesse: Et à nostri tẽpi è stato ridutto a determination di honore. Et perciochе in questo caso non c'è querela, alla quale p alcuna legge pruoua si richiegga per giustification di verità, essendo ricercato a rispondere in quistion di honore, all'vso moderno accommodandomi parlerò di quel modo, che ne'resentimenti per conto di honore ad altrui si dee tenere.

Risentimenti.

E adunque da sapere, che a quale hora altri da altrui si sente offeso, ò sia di parole, o di fatti, a volersene honoratamente risentire si conuiene che il risentimento sia fatto cosi cauallerescamente, come fu fatta la offesa, come per esempio, Se altri dirà a me in faccia da pari a pari che io sia traditore, & che io non gli risponda medesimamente ad egual partito, & poscia lontano da lui dica, o scriua che egli mente, o essendo io ad vna finestra, & colui, che mi ha dato quel biasimo nella uia, io gli dia vna mentita, questo non è honoreuole risentimento, nè perciò mi sono scaricato del carico, che colui mi ha fatto; Ma se non vi essendo io, altri dirà di me ch'io sia un mancator di fede.

fede. Io risapendolo, potrò in presenza di Caualieri dar la mentita à colui, ancor che egli presente non vi sia: che eguale sarà stato il modo della mia risposta à quello della sua proposta. Et cosi se altri scriuerà in mio dishonore, io in iscrittura con mentita mi potrò difendere. Et in somma se il risentimento non è cosi honoreuole, come la maniera della offesa, l'offeso non si puo dire esserſi legittimamente discaricato. Si potrà bene honoratamente passar il termine dell'offesa, come se apponendomi altri lontano da me alcun mancamento, io in faccia gli risponderò che mēte: che questo sarà honoratissimo modo di procedere, solo che si faccia senza alcuna soperchiaria. Ma peccādo vn Caualier nel meno fa graue errore, & con carico ne rimane. Con questa regola, che datta habbiamo alle offese delle parole, potremo medesimamēte regolar q̃lle de fatti. Che se per vna mentita datami ad egual partito, io darò altrui con soperchiaria vna bastonata, io farò bene ingiuria a colui, ma non rileuerò me del carico. E in qualunque modo che colui si uendichi, sarà ben vendicato: ma io se honoreuolmente non mi risento, nō sono del carico liberato: anzi con quell'atto haurò fatto vergogna a me stesso. Che quāte volte io farò atto alcun nō cauallaresco, tāte ne verrò io a riportare il biasimo, & nō colui, a cui egli sarà stato malamēte vsato. Che quale è colui che non possa essere con mali modi offeso? Et il nō guardarsi da quello, da che altri nō si può guardare, nō dee fare altrui uergogna: Ma la vergogna dee esser di colui, che dall'atto brutto guardar potēdosi, nō se ne guarda, non conue-

Chi con mali modi offende So perchiaria per soperchiaria.

hendosi Caualiero (come già detto s'è) adoperare le arme se non honoratamente. Et queste maniere di ferire dopo le spalle: di far le superchiarie; di dar bastonate, & fuggirsene subito; & le altre cose simiglianti sono tutti atti vituperosi, & da mal Caualiero, a quali risentimento di honore non si richiede, condannandosi colui, che ha fatto l'atto dishonoreuole per persona vile, e che non ardisce di venire alle mani col nemico suo a fronte a fronte; & in tali casi Duello non si richiede; che essendo manifesto il mancamento, non è necessario di venir in pruoua di quello. Et al malamente offeso, & a colui, che ha malamente offeso, ogni volta che con altrui occorresse nuoua querela, direi io sempre che colui, il quale hauesse fatto l'atto dishonesto, potesse esser da gli steccati ributtato; e che l'altro legittimamente vi douesse esser riceuuto; essendo antica sentenza, che l'huomo da bene non ha da guardarsi, se non da commetter difetto. Et noi diremo il medesimo del Caualiero, ch'a lui basta nõ hauer commesso atto, che meriti biasmo à douer egli honorato rimanere. Dalle cose dette di sopra potremo noi adunque conchiudere, che Don Francesco cauallerescamente si sia gouernato, essendosi prima da faccia a faccia cũ parole risentito contra l'Vnghero della offesa, che riceuer gli pareua, et appresso hauẽdo cõ lo schiaffo risposto alla sua mentita; & vltimamente hauẽdolo dopo il dishonesto assalto per buono spatio seguitato. Nè hauendo egli in punto alcuno fatto mancamẽto all'honore, obligatione non gli rimane; & obligation nõ gli rimanendo, non si dee dire, se non che egli si stia con l'honor

Officio di huomo da bene & da Caualiero.

suo immaculato. Dell'Vnghero poi diremo, che il risentimento suo non è stato conueneuole, nè da Caualiero: & che per tanto egli dal carico dello schiaffo non è punto rileuato. Et perciochè chiara cosa è che vno atto dishonorato non puo honorare chi lo fa, essendo dishonorato stato l'atto suo, non si puo dire ch'egli per quello honorato habbia à rimanere. Quì si potrebbe aggiungere, che hauẽdo egli lasciato scorrer tanto tempo dopo lo riceuer dello schiaffo senza risentirsene, ha passata ogni prescrittione di legittimo risentimento. Et dire si potrebbe che quel ricorrere al Maestro di casa del Re non fu punto atto caualleresco. Ma l'altre cose già dette à me sembra che bastino assai per dimostrare come egli in tutte le maniere sia poco honoratamente proceduto.

Chi con mali modi offende. Tempo scorso. Atto non caualleresco.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi sempre al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

Risposta seconda:

Del medesimo.

NElla querela già proposta fra il S.D.Frãcesco Lasso, & il S.Gio.Balasso sono allegate alcune cose in fauor del Balasso, alle quali hauendo io hauuta consideratione, risponderò quello, che mi occorre, acciochè da' Caualieri si possa far piu chiaro giudicio di quello, ch'alle leggi dell'honore si conuenga.

Dicesi adunque, che due essendo le vie di pcedere l'vna di querela, & l'altra di briga, il Balasso ha presa la uia della briga, & che per q̃lla ne rimane sodisfatto. Alla quale opinione quãto si debbia accõsentire, lascerò giudicarlo altrui. Io dirò bẽ tãto, che à me

nõ pare, che nè i Caualieri la habbiano da seguitare, nè i Principi da approuare: perciochè se questa per regola cauallerescа fosse riceuuta, ogniuno si uerrebbe a fare lecito di far de gli atti dishonesti; nè distintione ui sarebbe da opera honoreuole, a dishonoreuole. Che come altri si sentisse alcun carico, cercherebbe d'assassinar l'aduersario suo; & direbbe di hauer presa via di briga: & cosi cosa honoreuole sarebbe di far le cose dishonorate. Ilche se sia da dire, non è mestier che se ne fauelli.

Briga. *Ma come si habbiano ad intẽdere q̃ste materie di q̃rele, & di brighe; & di honore, & di dishonore, io sommariamẽte dirò quello, che io ne sento. La briga intẽdo io che sia vna cosa tumultuaria, nella quale sẽza ordinario procedere, gli huomini p cagion di nimicitie vẽgono all'arme: et hoggi l'una, domane l'altra parte fanno nuoue uẽdette secõdo che loro si offeriscono le occasioni.* Querela. *La q̃rela ueramẽte è un pcedere ordinario di Caualieri per cagion di honore, per lo quale uẽgono in proua di arme, & cõ vna vltima diffinitione se ne ha honoreuolmẽte da determinare. Or q̃sto caso del qual si tratta, se egli per via di briga, o di querela si habbia a trattare, assai ageuolmẽte si puo discernere. I Caualieri da noi già nominati nõ p nimistà sono venuti a questa differẽza, anzi essẽdo essi amici, p cagion di honore sono caduti in q̃sta nimistà: che a D.F. non pareua di poter cõ honor suo comportare, che colui hauesse disuiato il seruidore del fratel suo, & promesso di non tenerlo, & poscia che egli pur lo tenesse. El Balasso riputò che dishonore gli fosse, che D.Fran.*

con così ardite parole a trouare ne'l fosse uenuto, & per ciò disse volerlo tenere. Et D.Fr.giudicando, che ciò di dishonore esser gli doueße, gli rispose, che hauerebbe tenendolo fatto non da Caualiero, ma da villano. Et il Balaſſo sentendosi nell'honor punto, per discarico suo gli diede quella mentita. Et D.Fran. per rilevarsi da quella, gli diede lo schiaffo. Lequali cose tutte di mano in mano furono ꝑ gradi cõuenienti fatte per rimordimẽto di honore, & fatte cauallerescamente. Et essendo le cose in questa maniera procedute, in forma di querela sono procedute: & per conseguẽte per uia di querela si cõuenia seguitare al Balaſſo; Ilquale o allhora incõtanente doueua cõ mano armata scaricarsi, o dapoi honoratamente risentirsi, Il che fatto non hauendo, con carico ne rimane. Perciochè ne gli atti simigliãti, doue le mani si adoperano, due cose sono da considerare: l'una è la percoſſa, l'altra il modo di quella. La percoſſa offende la persona: il modo tocca l'honore: che si come altri offende, o è offeso honoratamẽte, o vergognosamente, così la opinion de' Caualieri dee essere, che egli con l'honore, o cõ la vergogna se ne rimãga. Della percoſſa puo ben essere, che il Balaſſo come di vẽdetta nell'animo suo stia sodisfatto. Ma del modo della ꝑcoſſa, nõ hauẽdo nè al tẽpo dello schiaffo a faccia a faccia fatta alcuna dimostratione caualleresca, nè dapoi mostrato honorato risentimento, nõ ha sodisfatto à q̃lla opinione, che debbono di lui hauere i Caualieri, che egli sia huomo ꝑ difendersi da pari a pari a D.Fr. Laſſo; che q̃sto è il carico, ilquale egli ne viene a riportare. Si che ancora

Consideratione di q̃tele.

Carico.

cora che egli perauentura della percoſſa ſi tenga vẽdicato, non ha perciò ſodisfatto all'honore. Là onde ſe bene ſi vorrà dire che egli habbia preſa con D.F. nuoua briga queſta, non perciò puo tor uia la querela: che eſſendo piu nobile, & piu honoreuole la querela che la briga, la briga non puo cancellar la querela; ma la querela puo ben mettere honorato fine alla briga. Per eſſere adunque ſopravenuta briga, non ſarà leuata la querela. Et ſe ſi vorrà forſe dire, che tra loro eſſendo querela, & briga, non meno è obligato D.Fran. alla briga, che il Balaſſo alla querela, Io riſponderò, che per eſſere prima ſtata la querela, che la briga, eſſendo di ragione, che quale è prima in tẽpo, preceda anche in ragione, alla querela ſi dee prima attendere, che alla briga. Di che il Balaſſo è tenuto di ſodisfare prima a quella, che D.Fr. non ha da penſare a queſta. Et percioche alla briga non è ſtatuito tempo, nè modo, di perſeguir l'ingiuria, D.Fran. in ogni tẽpo, et in ogni modo; che ſi vendichi ſarà bẽ uendicato. Et per eſſere alla querela prefiſſo tempo, & modo, non ſi riſentendo, ò non ſi eſſendo riſentito il Balaſſo in tempo conueniente, nè ſecondo il proceder cauallereſco, con carico ne rimane. Et eſſendo coſa propria della briga offendere, & della querela incaricare, ſi potrà dire che D.Fr. ſia offeſo, & il Balaſſo incaricato. Et alla offeſa conuenendoſi uendetta, & al carico honoreuole riſentimento, quella hauerà da fare D.Fran. ſecondo l'arbitrio ſuo, & ſecondo l'occaſioni. Et queſta ſi ha da far dal Balaſſo honoratamente, & ſecondo le leggi, & lo ſtilo de' Caualieri.

Briga.

Querela.

Ma percioche à uoler dimostrare che l'atto del Balaſſo sia stato honoreuole, si dice, che egli andò ad affrontare D. Fran. da solo à solo in mezzo di molta gente, & con pericolo. Rispondo che io non dirò mai, altri assaltando altrui dopo le spalle, si possa dir che l'affronti, essendo questo uerbo composto da fronte, & non da spalle: ma istimerò io, che piu tosto dir si possa assassinare. Et si come l'affrontare altrui ad egual partito d'atto honoreuole, così l'assassinare in qualunque modo che si faccia è vergognoso; Et di D. Fran. chiara cosa è, che egli affrontò il Balaſſo da solo a solo; ma che il Balaſſo habbia affrontato D. Fr. questo per opinion mia non si puo dire. Et se il Balaſſo fece quello atto in mezo di molta gente, D. F. non fece il suo in mezo di poca, essendo in una città Reale nella corte del Re piena di Caualieri. Anzi si come all'atto vergognoso del Balaſſo molti furono testimonij, così piu molti ne furono all'atto honoreuole di D. Fr. Poi quanto al pericolo, non minor fu quello di D. Fr. che quello del Balaſſo, essendo questi stato a cauallo, & in vna campagna aperta, & venuto proueduto per fuggire; Et quegli à piedi, & in vn palagio di vn Re senza hauere hauuto particolar pensiero di venire a tale effetto, & essendosi dopo il dar dello schiaffo fermato, & entrato nella camera medesima del Re, com'è manifesto, che egli fece. Si che quãto al pericolo, maggior fu quello di D. Fr. & maggior fu la moltitudine, in mezo della quale fece l'atto. Poi D. Fran. percosse lui da uiso a uiso, non senza essersi il Balaſſo prima proueduto, come colui, che

Affrontare.

Comparation di risentimẽti.

per

per la contesa in pie s'era leuato. Et dopo la percossa D. Fran. stette fermo, & nel luogo medesimo per buo no spatio si ristette. Là doue il Balasso uenne con intention di fuggire, ferì Don Fran. dopo le spalle non se ne auuedendo egli, & se ne andò prima che D. Fr. lo potesse vedere. Or se questo sia atto honoreuole, & risentimento pari, & al carico conueneuole, io me ne rimetto all'altrui parere.

Et a quanto uien detto che l'hauere il Balasso assalito D. Fran. all'improuiso, non pregiudica a lui, nè rileua D. Fran. percioche chi ha nimicitia, dee andar proueduto; Dico in risposta, che D. Fran. sapeua di hauer querela di honore; & credeua di hauerla con Caualier di honore; & come di risentimento honoreuole andaua proueduto assai; ilche egli ben dimostrò, hauendo dopo la percossa arditamente per buono spatio seguitato il suo nimico. Ma si come D. Fran. dal Balasso si guardaua come da honorato Caualiero, cosi il Balasso doueua guardarsi egli da fare atto, che ad honorato Caualiero non si conuenisse. Et fatto hauendolo, nè ha rileuato se, nè pregiudicato all'honor di D. Fran. non hauendo D. F. commesso mancamento; & essendo di colui stato uituperoso il risentimento.

Non voglio mancar di rispondere a quella parte, doue si aggiũge, che il Balasso, se uoleua, poteua ammazzare D. F. hauẽdo l'archibugio à rota carico allo arcione. Et che quì ha luogo vna regola, che quando l'offeso ha ĩ podestà sua il suo nimico, & ne puo fare ꝗl che vuole, se bene non gli fa mal niuno, o nè piglia

poca

poca sodisfattione, in ogni modo si intende essersi nobilmente uendicato,& iscaricato. Questa regola si come io la appruono per buona, cosi dico che in questo caso non ha luogo; percioche (per quello che intendo io) altro è hauere uno in suo potere,& altro poter lo assassinare. Che in poter mio è uno, che si rimette nelle mie forze, che à me si arrẽde; cui io ho fatto prigione, il quale io ho in terra sotto i piedi: & simigliantemẽte. Et in tali casi la opinion mia è, che anche piu honoreuole sia il perdonar liberamente, che il pigliarne alcuna sodisfattione, o vendetta. Ma perche io possa assassinare altrui, non dirò di hauerlo in mio potere, nè di poterne far quello, che io voglio, saluo se nõ dirò di volerlo assassinare. Che a questo modo non è Prencipe, & non è Re alcuno, cui io non possa hauere in mio potere, & farne quello, che io uoglio, potendo con vno archibugio ferirlo, ò in campagna, o da vna finestra nella schiena. Et cosi ogni uno, che si sentirà offeso, o incaricato, potrà, senza fare altro, rimaner sodisfatto, & iscaricato, dicendo di hauere il nimico suo in suo potere, ma che di tãto si contenta di poter far di lui ciò che vuole. Ma la cosa stà in altro modo. In mio potere sono quelle cose, delle quali sicuramente secondo il mio beneplacito, & senza cõtrasto io ne posso fare la mia volontà; Et altro è dire, In mio potere è di ammazzar D. Fr. Altro D. F. è ĩ mio potere. Et se D. Fr. fosse stato in suo potere, egli non sarebbe fuggito dauanti à lui seguẽdolo egli come fece. Si che q̃sta regola a me sẽbra (come ho già detto) che a questo caso mal si possa accommodare, et che ella nõ faccia

cia pũto in beneficio del Balasso. Et quãdo il Balasso haueße malamente vcciso D. Fr. egli si sarebbe macchiato di vna perpetua, & irremediabil nota di infamia. Bẽche, se voglio anche dir q̃llo, che io ne sento, io penso ch'egli adoperò anzi il bastone, che l'archibugio, non perche la volontà sua non fosse di vcciderlo, ma percioche temette che il tratto non riuscisse vano, & dubitò di rimanere maggiormẽte inuiluppato.

Habbiamo detto come non debbia essere altrui lecito sotto nome di briga voler abbattere le leggi dell'honore: & appresso dimostrato diuersa essere la querela dalla briga, & in quelle douersi diuersamente di ragion procedere. È stato aggiunto da noi ancora come in alcun modo di risentimento del Balasso non è stato pari al carico, che egli ha riceuuto; & che lecito non gli è stato di assalir di dietro persona, con cui egli haueße querela di honore. Et vltimamẽte habbiamo fatto manifesto come dir nõ si può che D. F. sia stato in potere del Balasso. Col qual discorso nostro ci pare di hauere pienamente risposto à quelle cose, lequali contra D. F. veniuano allegate. Di che si puo ben venire in conclusione, che nè il Balasso è discaricato, nè à D. Fran. rimane obligatione di honore. Et se in questa peruersità di opinioni, nelle quali io veggo nelle volgari corrutele il mondo esser inuolto, lecito mi fosse dire quello, che io ne sento, hauendo risguardo alla nobiltà del grado della caualleria, laquale con honoratissime, & religiosissime leggi douerebbe essere esercitata, & regolata, io direi che il Balasso non tanto per lo schiaffo riceuuto, quanto

per

per la percoſſa data, atteſo al vergognoſo modo di quella rimaneſſe vituperato. Et che egli, ſi per punitione del ſuo mancamento, come per altrui eſempio da chi ha la autorità delle leggi in mano meritaſſe d'eſſer digradato.

Digradar ſi douerebbe chi dishonoratamẽte ꝑcede.

Et queſto dico per diritto, & per legge di honore eſſer il parer mio, rimettendolo al giudicio di chi meglio intende.

Riſpoſta Terza.

DOn Fr. Laſſo mãda tre patẽti di campo a Gio. Balaſſo; & lo sfida a battaglia, & fa publicar queſta disfida in Poſſonia città d'Vngheria, doue è il Re, & ad eſſo Gio. Balaſſo fa appreſentare la patente, Gio. Balaſſo nè le accetta, nè le rifiuta, ma fa domãdar licenza al Re di vſcire a queſto abbattimento. Il Re gli riſpõde, che per eſſer coſtitutione di quel Regno, & conſuetudine, che alcuno non eſca à cõbattere fuori della ſua giuridittione, non vuol dargli tal licenza: ma che è bẽ contẽto, che accetti tale abbattimento, & che ogni volta che D. Fr. gli domãderà patente di cãpo franco, glielé darà; e di queſta riſpoſta ſe ne fa vna autentica patẽte, della quale Gio. Balaſſo ne mãda copia a D. Fran. ſcriuendogli che procuri di hauer campo dal Re, ſecondo la ſua offerta; che eſſo accetterà la battaglia. Don Fran. gli riſponde, che hauendogli eſſo già mandate tre patenti di campo, nè hauendone colui accettata alcuna, egli non intende di domandar campo al Re, ma che eſſo procuri di hauerlo, che egli lo accetterà, pur che gli ſia permeſſo di combattere a tutto tranſito; o che eſſendo lo abbattimento in-

Caſo di chi conduce al campo.

terrotto, non perciò sia pregiudicato dell'honor suo, ma che il tutto cada in pregiudicio del Balaffo. Et il Balaffo replica, Che D. Fran. impetri campo dal suo Re, ò licenza che egli possa vscire in luoghi stranieri a combattere: che esso non è per prendere altramēte con lui battaglia. Et queste cose da loro sono dette con diuerse ragioni, lequali da noi sarãno tocche quì sotto a' luoghi piu opportuni.

Sopra questo caso si domanda di qual de' due Caualieri siano migliori le ragioni, & quello che di far loro si appartenga.

Legge di honore.

Essendo questa querela di honore, con le leggi dello honore mi sforzerò di farne conueniente risposta. Et dico, che ne' casi di caualleria per legge ha da esser tenuta la opinione, e la consuetudine de' Caualieri. Et la opinione de' Caualieri è, che legge alcuna nè di patria, nè di Prencipe, nè interesse di hauere, ne di vita all' honore non debbia essere anteposta: e che non ostante alcuna costitutione, nè pericolo di perdita, i Caualieri alla legge dell'honore debbiano obedire: laqual è, che doue altri è chiamato per via ordinaria in pruoua di arme, là se ne debbia incontanente cõ prontezza di animo caminare; & che quale altramente fa, non sia degno di essere annouerato fra Caualieri honorati. Et questo, che dico essere di opinione di persone d'honore, è etiandio dalla consuetudine confermato; che anche in altri regni sono statuite le pene, che allega il Balasso esser nel regno d'Vngheria, per disturbar gli abbattimenti. Et pur, ciò non ostante, di quelli escono i Caualieri per diffinire loro querele.

Nõ si ha da obedire a' Prencipi in querela di honore.

querele, & da altrui chiamati, & per chiamare altrui; ilche si è veduto a nostri dì & di Spagnuoli, & di Napolitani, & di Siciliani, & di sudditi de' SS. Vinitiani, & di altri. Et non che altro si è visto da noi, ma vscire delle città assediate, abbandonar l'imprese cominciate, & lasciare il seruigio de' loro Prencipi, et seguitar chi in querela di honore gli ha sfidati a battaglia. Di che vengo à dir io, che non so quanto honoreuole sia stato l'atto del Bal. à voler con quel suo souerchio chieder di licenza, sottomettendosi alla legge di vna patria, pretendere di esser libero da quel la superior legge, allaquale per opinione uniuersale di Caualieri, et per consuetudine hanno da cedere tutte l'altre leggi. I valorosi Caualieri, come intendono di sfidare altrui, ò come sanno di douere essere sfidati, così incontanente abbandonano le patrie loro, et le loro nationi, & vãno in parte lontane, accioche i Prẽcipi loro, ò le corti, ò i maestrati nõ interrõpano i loro disegni. Et così testifica M. Paris nel primo lib. al ca. xiij. del uolume latino essere antica consuetudine. Nè senza gran biasimo rimarrebbe colui, ilquale con la sua tardità desse occasione che il combattere gli fosse uietato: anzi sarebbe stimato che all'honore suo hauesse mancamento cõmesso. Et Gio. Balasso non solamente ha aspettato alla corte del suo Re di essere a battaglia ricercato, ma dopo la publicatione della disfida, e dopo l'apprefentatione delle patenti de' cãpi, quiui si è pur ancora fermato: nè essendogli da alcun impedito l'accettar la battaglia, sotto pretesto di domandar licenza di vscire, ha procurato di non vscire.

Legge di honore.

Stilo de Caualieri.

re. Et senza altro arresto che di parole in quel regno se ne rimane arresto dalla sua propria volontà. Là onde non so come si possa dire, che egli all'honor suo in alcun modo intenda di hauer sodisfatto. Che quà non lo rileua quel lungo discorso, che egli fa, che si dee obedire à Principi, & che si ha da seruar la militar disciplina. Che queste cose in questo luogo non hanno luogo. A Principi si dee obedire; ma non nelle cose dishoneste: Et qual cosa è piu dishonesta che mancare all'honore? Nè in quelle cose, doue la ragione statuisce vna legge vniuersale si han da opporre costitutioni particolari. Et come vana cosa sarebbe se alcun Prencipe volesse far determinatione, che altrui fosse honore fuggir dauãti il suo nimico, & che il farlo fuggire fosse vergogna, o che carico fosse il dar bastonate, & di sodisfattione il riceuerle, cosi lo statuire che altri non esca, non leua la vergogna à chi non esce, essendo di maggior autorità la legge dalla opinione vniuersale, che il comandamento particolare. Et della disciplina militar non veggo à che gioui il farne mentione in questo caso. Anzi dico io, che militar disciplina è che si come nelle guerre si hanno da vsar le leggi delle guerre, cosi ne' Duelli si seruino quelle de' Duelli, de' quali propria disciplina è, che senza hauer rispetto ad altro che alle leggi dell'honore, i Caualieri là si debbiano conducere, doue per difesa di honore si sentono esser chiamati. Il che quãto bene dal Balasso uẽga osseruato, senza altro dirne, ad ognuno è manifesto. In q̃sto solamẽte ancor dirò, che ĩ tutti que' luoghi, doue son vietati gli abbattimẽti, intorno alle mẽtite si

Al Prencipe quando si dee obedire.

Legge vniuersale.

Militar disciplina.

sogliono ancora statuir le leggi, & spetialmente che nelle corti de Prencipi non si debbiano dare, & il Balasso nella corte del Re non hebbe rispetto di dar mẽtita a D. Fran. contra ogni legge, & contra ogni approuato costume, & contra la dignità del suo Re, & nello vscire a battaglia vuole essere sottoposto alla legge, & al Re, & rendergli obedienza, & riuerenza. Il che non so quanto meriti commendatione.

Ma perciochè il Balasso cerca di difendersi, & dimostrar che ha volontà di combattere, pur che l'aduersario suo impetri campo dal suo Re; & dice che hauendogliele il Re offerto, gli sarà ageuole ottenerlo: oltra che questo non iscusa quello, che già di sopra si è detto, pur anche di questa parte non mancheremo di parlare. Dico adunque primieramente, che nella supplication porta al Re da parte del Balasso, si dice, che quello, che fece D. Fr. cõtra il Balasso fu contra sua Maestà, & contra la dignità della sua corte: & che ha fatto medesimamente contra la dignità di sua Maestà a fare affigger cartelli alle porte del palagio al tempo, che la dieta si celebraua sotto il saluo condutto di quella. Lequali cose cosi stanti, è da dire, che l'animo del Re non possa esser se non mal dispo sto contra D. F. Et ancor che di vna tanta Maestà non sia da presumere se non cosa giusta, pur non so come possa star quieto l'animo di colui, che si cõduca a com batter nel campo di Quel Prencipe, ilquale egli sappia, che habbi l'animo alienato da lui. Il che tãto mag giormẽte mi par da dire, quanto quella cosi cortese offerta del Re a me sempre metterebbe suspitione. Il Ba Suspitione

lasso domanda licenza di andare a combattere con D.Fran.Et il Re non dà licenza a colui, che gliela domanda, & fa a D.Fran.offerta di quello, che egli non domanda. Et se nelle liti di pochi denari habbiamo per ogni minima cagione i giudici sospetti, che douremo noi fare in quelle cause, & doue la uita, & l'honore in vn punto si mettono di bilancia? Et per tanto dico io essere il mio parere, che D.Fran. non solamente non è tenuto a domandar tal patente, ma che quando il Balasso gliele hauesse mandata, non so quanto egli fosse stato obligato ad accettarla, se da se a ciò fare nõ si fosse offerto. Ma dapoi che egli vi si è pur proferto con le conditioni di sopra dette, è da vedere, douendosi ottenere quella patente dal Re, a qual di loro si appartenga di procurarne la espeditione.

Legge di mandare i campi.

Dice D.Fran. che il Balasso non ha potuto rifiutar di accettare alcuna di quelle patenti, che egli gli ha mandate, percioche, si come le leggi danno al reo la elettion delle arme; cosi danno all'attore la elettion del campo. Ilche se cosi non fosse, il reo potrebbe sempre dire di non trouar campo, & mai non si verrebbe a diffinitione. Et che pur nondimeno ancor che egli tenuto non vi sia, accetterà la patente del Re, se il Balasso gliele manderà. Et dice il Balasso, che egli non vuole fuori dello stilo de' Caualieri mandar patenti a D.Fran. perdendo delle sue ragioni, douendola egli da lui aspettare: & che le leggi de gli abbattimenti sono piu chiare, che se ne conuenga dire molte parole; Et conchiude che o D.Fran gli mandi la patente del Re; o dal Re gli faccia hauere licenza che egli vada a combat-

combattere in paesi forestieri. Sopra le quali proposte, & risposte dico che nè le leggi danno allo attore la elettion del campo; nè è contra lo stilo de' Caualieri che il reo mandi patente all'attore. Anzi legge, & consuetudine antica è stata, che il reo mandasse le patenti all'attore: & era prescritto il tempo, nel quale egli mandar le doueße; & passato quello all'attore era lecito di mandarle, & cosi non era tolto il venire a diffinitione. Poi i rei per disgrauarsi di questo peso di cercar campi, hanno lasciato il carico a gli attori: & hoggi gli attori sogliono ordinariamente mandar le patenti, lequali se sono tali, che al reo paia di eleggerne vna elegge qual piu gl. piace. Quando non gli piacciano, prende la cura di mandarne altrettante all'attore; il quale ha da farne esso elettione. E queste sono le leggi del mandare i campi, le quali poi che il Balasso dice essere cosi chiare, doueua specificarle, & hauerebbe conosciuto non esser fuori dello stilo de' Caualieri, che il reo mandi patenti all'attore: & che mandandole non perderebbe delle sue ragioni, anzi in quelle si conseruerebbe. D. Fran. ha mandato a lui tre patenti di campo, dopo le quali il Balasso da lui non ha da aspettarne altre; ma dee o accettarne vna, o mandarne esso altre a D. Fran. Conciosia cosa che non si vsa fra Caualieri dapoi che altri gli ha procurati vna volta i campi, dire, Io non voglio accettare niuno di questi, prouedimi del tale, o dell'altrettale: Ma o ne accettano uno de' mandati, o veramente ne mandano essi de' nuoui. Di che io ho da conchiudere, che dapoi che D. Fran. gli vsa que-

sta cortesia di disporsi a combatter nel campo del suo Re, a lui tocca di mandargli le patenti di quello, & di mandargliele in forma tale, che egli sia sicuro che nõ gli habbia ad essere interrotta la battaglia. Che il proceder del Balasso non è fuori di suspitione di hauere egli procurato quella offerta del Re, per esser sicuro di douer passar la giornata senza diffinitione. Et questo è la vera conclusione in questa materia. Et fuori di proposito è la richiesta del Balasso, che D. Fr. gli proueda della patente o della licenza del suo Re: che a lui tocca di procacciarsi la patente. Nè D. F. ha da esser procurador del suo aduersario, nè ha da procurargli quella licenza, laquale egli domãdando, ha fatto cosa souerchia & fuori delle leggi dell'honore, non senza suo pregiudicio; percioche offerendosi il Re di dar campo per tale abbattimento viene a dichiarare, che a tal querela abbattimento si richiede. Ilche obliga maggiormente il Balasso ad vscire per tutte le vie. Benche ne suoi cartelli, dicendo il Balasso che questa querela non era tale che battaglia le si richiedesse, par che uoglia dannare il Re suo, ilquale a dar per quella abbatimento si offerisce.

Questo è quanto mi occorre a dir intorno alle cose fin qua passate, nelle quali ancor che D. Fr. sia bonoratamẽte proceduto, non è perciò da dire ch'egli all'officio dell'attore habbia interamẽte sodisfatto: che poi che egli pure a richieder colui si è cõdutto, non ha da rimanersi da seguitar infino al fine la cominciata impresa, & con piu ragione poteua starsene senza richiedere il Balasso, che nõ puo hora starsi nel termine che

si

si troua. Quello ueramēte, che (per mio parere) a far gli rimane è, che ha da tornar a scriuergli, et da rimādargli le patenti di cāpo, richiedēdolo ad accettarne vna, o mandarne esso tre altre, o quella del Re, et nō si risoluendo in una di queste, D. F. ha da eleggere vno de' tre campi, et in tēpo cōueniente condurcersi a quello, & proceder contra il Balasso in cōtumacia. Et la forma del cartello haria da esser nel modo che segue.

S. Gio. Balasso, I passati mesi io vi ricercai a battaglia, & ui mandai tre patenti di campo, & uoi nō ne uoleste accettare alcuna, sotto protesto di non poterne hauer licenza dal Sereniss. Re, alqual sete soggetto. Il che non so quanto ui scusi fra Caualieri di honore, essendo la consuetudine in cōtrario. Ma percioche uoi dite che sua M. ui ha data licenza di combatter sotto la sua giuriditione, e che mi concederà patente di cāpo domandandola io, ui rispondo, Che né io sono obligato a domandarla, né quando l'intention mia fosse di domandarla, mi assicurerei di poterla ottenere quale alla diffinition della nostra querela si richiede, per hauer uoi procurato quanto piu haue te potuto di mettermi in disgratia di quella, come ap parisce per la supplicatione porta in nome uostro, nellaquale si espone ch'io ho commesso cotante cose contra la sua dignità. Si che stando le cose in questo modo, ui dico, che ui ho mandato tre patenti di cāpo, dellequali per istilo di caualleria uoi sete obligato accetarne una, o mandarne tre altre a me: & uoi piu desideroso di stare in su le parole, che di venire agli effetti, fuggite la conclusione. Perche da capo

Forma di cartello.

Forma di accettar campi.

torno a mandarui tre patenti di campo, dandoui termine d'accettarne vna tanto in tempo, che sessanta giorni dopo la publicatione di questo cartello mi habbiate mandata la lista dell'arme, & quaranta giorni appresso, che sarà cento giorni dopo detta publicatione, cōducerui al campo per uoi eletto, ouero in detto tempo di risoluerui a mandarne tre altre a me sofficienti, & a tutto transito, ò quella del Sereniß. Re, che sia pure a tutto trāsito, ò con le conditioni già da me proposte: ch'io quella accetterò con ogni riuerenza, & piu volentieri che alcun'altra, fidandomi piu nel valore, & nella giustitia di sua Maestà, che dubitando delle inique uostre accuse. Et in caso che fra detto termine non pigliate alcuna di queste risolutioni, infino ad hora io ui notifico, & protesto che io accetto, & ho per accettata la patente, &c. Et nel termine de cento giorni già assegnati mi conducerò al campo con quelle arme, che parranno a me piu conuenienti, Et ò comparendo, ò non comparendo voi, io procederò alla infamia uostra per quelle uie, che per legge, ò consuetudine mi saranno permesse. Et cosi ui protesto, et riprotesto. Le originali delle patenti saranno in mano, &c. Et io starò in Roma aspettando la lista delle arme in casa, &c.

Questo è il parer mio in questo caso; alquale aggiungerò ancora, che bisogna bene esaminar quelle patenti di campo, per veder se elle sono accettabili: che in quella del Conte di Pitigliano ui è una clausula, ch'ella debbia ualere quattro mesi dopò l'appresentatione, ilqual tempo dopò l'appresentatione fattane

tane al Balasso è piu che trapassato. Et cō tutto ch'e gli nō ne facesse elettione, nō si può dire ch'ella non si sia appresentata. Et ꝑ tāto chi hauerà q̄sta cura douerà prouedere, che nō si dia occasione da disputare.

Risposta quarta.

A Conoscer tra il Mazzocco, et il Girondo qual sia reo, et quale attore, bisogna prima uedere qual sia la mentita legittima, & a uolere intendere quale ella sia, è mestiero di uedere qual di loro formi dirittamente le parole, sopra lequali ella è stata data. Et dicendole vn ad vn modo, e l'altro all'altro, nō si può parlar di ragione, se non s'intende la uerità di quelle. Dice il Mazzocco, che il Girondo ha detto di lui, che quando esso ammazzò Iacomo Zimatore, lo ammazzò malamente, et l'assassinò, & sopra ciò gli dà mentita. Et dice il Girondo, che parlandosi della morte del Zimatore, si disse, che il Mazzocco haueua detto, che quādo esso l'ammazzò, colui fu primo a dargli una pugnalata: & che sopra ciò egli disse, che il Mazzocco mentiua. Or se le parole sono state come dice il Mazzocco, chiara cosa è, che il Girondo douerebbe esser attore. Quando cosi state non siano, la cosa hauerebbe da passare in altra maniera. Et dapoi che le parole furono nell'anticamera del S. Duca di Ferrara, douendoui esser ragioneuolmente state piu persone, ageuol cosa douerà essere il venire in cognitione di questa uerità. Et se luogo alcuno ci ha a coniettura, io per quanto posso comprendere dal contesto de' cartelli, giudico, che quando l'una delle due mentite sia stata legittimamente data, la data dal

Caso di attore, è di reo senza querela di arme.

Girondo sia legittima, perciochè il Girondo nega di hauer dette le parole, che gli sono apposte dal Mazzocco; & il Mazzocco non solamente non pruoua che egli dette l'habbia, ma non allega nè testimonianza, nè argomento, per laquale sia verisimile, che egli le habbia dette. Et fin che questo non apparisce, la mentita sua non ha fondamento. Et dall'altra parte dicendo il Girondo, che la mentita sua fu sopra l'hauere il Mazzocco detto che'l Zimatore fu primo a dargli vna pugnalata, il Mazzocco nō pur non nega hauer detta cosa tale, anzi nel primo cartello dice che esso ammazzò il Zimatore, uolendo colui ammazzar lui. Là onde è verisimile, che la mentita, laqual dice il Girondo di hauer data al Mazzocco, habbia fondamento di verità. Ma poniamo, che le due mentite o non habbiano fondamēto, o pur legittimamente date non si possano giustificare, il Girondo per lo suo primo cartello dà una sua mentita particolare sopra quello che scriue il Mazzocco, che il Zimatore lo uolle ammazzar lui. Et questa mentita essendo certa, & spetiale, chiara cosa è, ch'ella uiene a far carico al Mazzocco, & per consequente douerebbe egli rimanere attore, saluo se non prouasse, che il Girondo hauesse parlato nella maniera, che da lui è stato detto. Che a quel modo se la mentita sua fosse stata legittimamente data, essendo prima in tempo, sarebbe anche migliore in ragione.

Non parlo della mentita generale tentata di dare dal Mazzocco, nè di alcune interpretationi di parole fatte ne' suoi cartelli, che quelle non sono altro,

che cauillationi: & appresso persone intendenti non hanno bisogno di esaminatione.

Ho detto sopra le mentite quello, che mi occorre, hora aggiungerò vn'altra cosa. Et dico che quando ancora fosse chiarito qual di loro fosse il mentito: & per conseguente qual douesse esser l'attore, non perciò si douerebbe combattere sopra questa querela. Nè Sig. alcuno hauerebbe ragioneuolmẽte da dar loro campo. Che'l Mazzocco dice nel suo primo cartello, che puo ciuilmente prouare come passò il fatto tra lui, & il Zimatore: & che è noto in Ferrara. Et il Girondo scriue da persone degne di fede essere stato certificato del caso. Se adunque si puo ciuilmente prouare, & si puo certificare, & è notorio, nõ veggo come di cosa, doue ci sia pruoua ciuile, si habbia da metter mano ad arme, nè perche dalla uia certa si habbia da discendere alla dubbiosa: nè perche sopra una cosa notoria si debbia cercarne un giudicio incerto, determinandosi per le leggi di caualleria, che doue ci è pruoua ciuile, alle arme non sia lecito di ricorrere. Questa querela adunque tra loro si ha da diffinir per uia di testimonij: et quando per quelli la cosa sia fatta chiara, altra appellatione nõ ne rimane. Se veramente ci fossero di quà, & di là testimonij tali, che lasciassero la quistione dubbiosa, la differenza cessarebbe tra' principali, & si conuerrebbe uenire ad abbattimento da' testimonij, eleggendosene dall'una parte l'vno, e l'altro dall'altra, secondo che è ordinato nella legge Longobarda sotto il titolo de' testimonij alla legge decima: & alla vndecima, hauẽdo da' Lõ-

Pruoua ciuile.

Duello fra testimonij.

gobardi

gobardi in Italia i Duelli hauuto cominciamento.

Et tanto dico esser il parer mio in questo caso, rimettendomi sempre a miglior giudicij.

Risposta quinta.

Caso di due che dicono hauer tratto vn sasso.

SOpra il caso proposto a me occorrono alcune difficultà, p lequali io nõ posso cosi incontanẽte risoluermi in fauore del Magnifico Gritti. Che primieramente quãto alle mẽtite, io non ho nè l'vna nè l'altra p tale, che faccia carico veruno, pcioche hauendo il Gritti detto, Qualunque ha tratto per farmi carico, ha fatto male, Et il Bonfadino risposto, Io sono stato colui, che vi ha tratto, però se volete dire ch'io habbia fatto male, mẽtite, q̃sta mentita a quelle parole male si accõmoda. Che'l Gritti disse, chi ha tratto p farmi carico. Et il Bonfadino rispose solamente, Io ho tratto; nè disse, p farmi carico. Et il Gritti uoleua prẽder querela cõ chi gli hauesse uoluto far carico, et nõ cõ chi l'hauesse tocco a caso. Appresso il Bõfadino non disse, Voi mentite ch'io habbia fatto male; ma, Se volete dire ch'io habbia fatto male, sospendẽdo la mentita cõ quella conditione, Se volete, e quasi aspettãdo che'l Gritti scoprisse la sua intẽtione. Che'l dir. Se volete dire è modo di parlar, che piu al futuro, che al passato si può accommodare. Si che per tutte q̃ste ragioni non veggo che questa mentita in alcun modo leghi. Et di q̃lla del Gritti dico ancora il medesimo, hauẽdo egli detto, Tu mẽti di hauere fatto bene. Che se ben il Bonfadino negaua di hauer fatto male, non

Mentita che da cõmodità di pentirsi.

perciò.

perciò affermaua di hauer fatto bene. Nè è di necessità conseguente, che come altri nega di hauer fatto male, dica di hauer fatto bene; percioche tre sono le maniere dell'operationi, Buone, Ree, & Mezane. Et per non esser vna cosa rea, non è perciò incontanente buona, nè per non esser buona, è incontanente rea. Et perciò potendo l'atto del Bonfadino esser vna di quelle opere di mezo, il suo negar di hauer fatto male non soggiace alla mẽtita dell'hauer fatto bene. oltra che l'ordinario delle mentite è che si diano sopra parole che altri dica, & non sopra sentimento, che da quelle si tragga in contrario, secondo che quì è stato fatto. Si che quanto alle mentite, io non ueggo che ne rimã ga carico nè all'una, nè all'altra parte.

Tre maniere d'operationi. L'ordinario del dar mentite.

Nè quell'altra mentita data al Bonfadino sopra l'offerta dell'arme, opera cosa alcuna in questo caso. Che hauendo il Bonfadino tentato di prouare il detto suo per testimonij, ò prouato ch'egli lo habbia ò nò, non si ha per tal pruoua da ricorrere ad arme, non essẽdo lecito di uenire ad abbattimento per cosa che sì uilmente sia già stata tentata di prouare. Et percioche si fa fondamento sopra quella richiesta, che fece fare il Bonfadino da M. Troiano al Gritti d'andare a far quistione: & si dice, che se non si fosse sentito in caricato non l'haurebbe mandato a domandare: Rispondo che'l medesimo si può dir del Gritti, ilquale domandò licenza al Sig. di far quistione col Bonfadino: che se non si fosse sentito incaricato, nõ haurebbe fatta quella istãza. oltra che poi cercò patẽte di cãpo pur per fare quistione con lui. Et il Bonfadino dir potrebbe,

Pruoua ciuile.

Io non mandai a domandare il Gritti per carico, che da lui mi sentissi; ma hauendo sentito, che egli haueua volontà di far quistione meco, & che ne haueua domandato licenza al Signore, io gliene voleua trar la voglia, & gliene offersi la commodità. La qual risposta sua non veggo che potesse hauer replica. Si che nè etiandio per questa cagione io non intendo perche si possa dire che egli sia attore, nè che l'arme debbiano essere piu del Gritti, che di lui.

Or non essendo nè per le mentite, nè per lo voler far quistione molto chiaro di cui debbia esser l'elettione dell'arme, ci resta da dire, ch'essendo stato il Gritti percosso da quel sasso, & hauendo detto il Bonfadino di essere egli stato colui, che lo trasse; & sopra questo venuti essendo essi alle mani, dal sasso si ha da cominciar la querela, laqual non puo esser senza ingiuria del Gritti. Et dopo le ingiurie de' fatti, il voler parlar di mentite, non so quanto sia a proposito. Il Bonfadino disse di hauer tratto egli, & il Gritti venne ad accettar quella percossa come da lui, hauendo sopra quella voluto mentirlo, che hauesse fatto bene, & sopra quella hauendo messo mano, si uiene a dinotare, che quello, che detto ho, è la lor querela. Et del Bonfadino non è da credere che egli sia per dire, che egli tirò quel sasso, se non per fargli carico, dapoi che essendo già cessate le parole, che sopra quello erano state fatte, & potendo egli star cheto, venne à dire, che egli lo haueua tratto. Et qual fosse l'intentione sua, altri che egli non ne puo far fede. Là onde stante le cose in questa maniera, nè

vedendosi che il Bonfadino habbia fatta cosa dapoi, per laquale si habbia fatto tal pregiudicio, che la querela debbia hauer mutata natura, io non so come risoluermi con ragione che la elettion dell'arme al Gritti si appartenga. Io in questo caso prenderei vn camino molto diuerso da quello, per loquale veggo andare il Gritti: che dalla forma della querela si comprende, che M. Troiano, & non il Bonfadino tirò il sasso, che se egli tratto non l'hauesse, non accadeua a lui dir di hauerlo tratto; per volersene poi scusare. Et per tanto io cercherei per via di esamination di chiarir questa cosa ciuilmente, & autenticamente. Et quando io prouassi M. Troiano essere stato quel desso per via di vn Manifesto publicherei il caso, & darei vna mentita al Bonfadino sopra quello, che esso hauesse detto di hauermi detto, & cosi mi scharicherei di ogni carico. Et quando io non potessi hauer questo fauore di giustitia, metterei fuori vn'altra scrittura, nella quale facendo pur mentione delle cose passate, direi che hauẽdo detto M. Troiano di hauermi esso tratto quel sasso, & hauendo il Bonfadino detto di essere egli stato desso, nè essendo quel sasso potuto vscir di piu che di vna mano, vno di loro si ha mentito. Et come tra loro sia chiarito questa verità, io non mancherò da fare quanto mi sarà conueniente, ilche prima non posso fare, percioche potrei prendere ingiusta querela prendendola con lui, da cui io non fossi stato offeso. Cosi farei io, & mi starei aspettando che la cosa fra loro si solueße, & secondo che ella fosse risoluta, cosi appresso prenderei partito.

Risposta

Risposta Sesta.

MEßer Pompeio Conforto va in casa di M. Faustino Lunghena dottore a rimetterſi liberamẽte in lui per ſodisfattione di vna ingiuria fattagli per adietro, M. Fauſtino gli dà vna bacchettata a trauerſo il viſo dicendo, che fa ciò per vn certo romore, che ſi era diuulgato, che tal remiſſione non foſſe libera: & poi ſoggiunge, Se tu ti ſenti hora offeſo, vien fuori adeſſo adeſſo, che io ti farò dare vna ſpada, & ti darò buon conto di me. M. Pompeio riſponde, io ſon contento; M. Fauſtino gli dà di mano, & torna a dire, Vien fuori; che io ti farò dare vna ſpada. Vn gentilhuomo venuto col Conforto ſi interpone per interromper tal contrattatione: & vn parente del Lunghena gli dice che laſci parlare a M. Pompeio. M. Pompeio uolto a M. Fauſtino dice, Sete voi ſodisfatto di me? Et egli riſponde non volere altro. Et M. Pompeio ſe ne parte, & iui a dieci giorni ſcriue vn cartello a M. Fauſtino richiedendolo alla oſſeruatione della ſua offerta.

Sopra queſto caſo ſi domanda ſe M. Fauſtino ſia obligato a venire con M. Pompeio alla pruoua della ſpada offerta, come di ſopra.

A queſto riſpondo, che pare in prima uiſta che ſia da dire (ſecõdo che nel cartel di ſopra allegato ancor ſi ſcriue) che hauẽdo M. Fauſtino fatta, & M. Põpeio accettata l'offerta, a M. Fauſtino nõ ſia piu lecito ritirarſene: & che anche non hauẽdogli fatto dare la ſpada allhora, gliele debbia far dare hora; Et che trouandoſi

dosi M. Pompeio in casa M. Faustino, ilqual era circõdato dalla moltitudine de' suoi parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la sua offerta; & per tanto ragioneuolmente non passò piu auanti riseruandosi à fare il douer suo a tempo, & luogo piu conueniente, lequali cose stanti in questo modo, si viene a conchiudere, che M. Faustino, saluo l'honor suo, non puo mancar di condurcersi a difender con vna spada l'atto della bacchettata data a M. Pompeio.

Ma poi piu maturamente ogni cosa considerando, entro in opinione, che la verità sia in contrario. Et per lasciare il parlare della significatione di quelle parole, Io sono contento; lequali piu non si possono applicare alla offerta fatta da M. Faustino, che alle altre cose passate auanti, dico che l'offerte, le quali altri fa per sua cortesia, si sogliono accettar con le medesime conditioni, con le quali elle sono proposte; nè è lecito alla parte contraria restringerle da se, nè ampliarle, nè diminuirle, nè alterarle: percioche a stabilire il patto, il comune consentimento si richiede. Nè l'offerta fatta da M. Faustino si vede essere stata ristretta fra quel tempo, che espressero le sue parole, Se tu ti senti hor offeso, vien fuori adesso, adesso. Et si come se M. Faustino hauesse detto, Se ti senti offeso, mi offerisco fra otto dì, o fra vn mese, o fra vno anno a difendere con la spada l'atto mio per ben fatto, M. Pompeio hauerebbe hauuto termine di otto dì, o di vn mese, o di vno anno a richiederlo alla osseruanza della sua offerta: nè passato quel termine, per virtù di quella lo hauerebbe piu potuto chiamare con la spada,

Le offerte come si hanno d'accettare.

così,

cosi, essẽdosi obligato M. Faustino nel termine di adesso, quello essendo scorso, è insieme trascorsa la obligatione della offerta, nè à M. Pompeio per virtù di quella ne rimane ragion di attione contra di lui.

Mi risoluo io adunque quanto a questo capo, che quando ancora M. Pompeio habbia accettata la offerta fattagli da M. Faustino, non potendo egli a quella in alcun modo hauer data nuoua forma, il termine ne è gia spirato, & M. Faustino viene a rimanere libero, & sciolto da ogni obligatione.

Nè solamente quanto alla virtù di alcuna accettatione, è M. Faustino libero da ogni obligatione: ma ardisco io a dire, che fra loro non è stata fermata alcuna conuentione, anzi che M. Pompeio non ha mai quella offerta veramente accettata. Che se ben pare che le parole debbiano stabilire i contratti, questo è vero quando la intentione dell'huomo non si può prouare per altra via che per parole: ma doue i fatti bisognano, le parole non bastano. M. Faustino disse, Se tu ti senti offeso, vien fuori, che ti farò dare vna spada, & gli diede di mano per andar fuori con lui. Hor se M. Pompeio si sentiua offeso, & voleua vsar della spada offertagli, doueua andar fuori, secondo la offerta. Et la doue i fatti alle parole sono contrarij, a fatti si attende, & non alle parole, secondo che dalla dottrina di Paris si raccoglie, il quale trattando il caso di colui, che in isteccato combattendo disse, Mi rendo, & nel medesimo tempo vccise il suo nimico, conchiude, che all'atto, & non alle parole si dee hauer risguardo: ma & maggiormente è stabilita

Contratti come si habbiano a stabilire.

Fatti & parole.

lita quella sentenza nel santissimo Vangelo, Che in quello è scritto, che al padre obedì quel figliuolo, ilquale haueua ricusato di uolere andare alla vigna, & poi vi andò, & non colui, che haueua detto di douerui andare, & non ui andò: a M. Pompeio adunque si richiedeua volendo vsar del beneficio di quella offerta, accettarla con opere, & non con le sole semplici parole, & consistendo la accettatione nello vscire, non essendo egli vscito al tempo nell'offerta specificato, non veggo come dir si possa, che quella sia da lui stata ueramente accettata.

Non lascerò di dire, che quando anche si debbia pur dire che M. Pompeio habbia accettata quella offerta, dal proceder suo si mostra, che egli, non so come pentito, quella sua accettatione habbia renuntiata. Che domandando a M. Faustino, se era sodisfatto da lui, diede segno di non uolere parlare di offesa, ma di uolere terminare quello, per ilche egli si era quiui condutto. Quasi significando che se non era ben bene sodisfatto, era egli per dargli, o per lasciar che egli si prendesse la intera sodisfattione. Et che quando hauesse tale officio adempiuto, a lui non rimaneua altro che fare, come a colui, che per auuentura si riceueua quella bacchettata, & era per riceuer ogni altra cosa che a M. Faustino fosse stata in grado, non per offesa, ma per giusta retributione. Che cosi a me par che suonino le parole di quella sua interrogatione.

Nè quì hanno luogo quelle scuse, che non gli fosse data la spada, che M. Faust. disse, che egli vscisse, che

haurebbe fatta dar la spada. Et appresso gli diede di mano ritornando a fargli il medesimo inuito. Et essendogli la spada offerta sotto la conditione dell'vscire, non vscendo egli, & non hauendo adempiuta conditione, M. Faust. non haueua altra obligatione. Nè a M. Pompeio era lecito riuoltar l'ordine della offerta fattagli, ma secondo quella la doueua accettare, & haueua da vscire, & vscito che fosse stato, da domandare la spada, la quale quando non gli foße stata data, hauerebbe poi potuto dire quello, che egli scriue nel cartello; Che essendo M. Faustino circondato dalla moltitudine de' parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la offerta. Et hauerebbe potuto dire ancora, che M. Faustino alla parola sua, & all'honor suo fosse mancato. Ma hauendo M. Faustino fatta quella offerta così honoreuole, & così honoreuolmente inuitatolo alla esecutione di quella: et appresso rinfrescato l'inuito, nè apparendo in parte alcuna che di venire a quella per colpa di lui sia mancato: Et non hauendo M. Pompeio mostrato quella prontezza di risentimento, che in tal caso pareua che si richiedesse, par che egli non di M. Faustino, ma di se stesso ragioneuolmente si possa dolere.

Stãte adunque che il tẽpo di quella offerta sia trapassato: Et che M. Põpeio o quella nõ ha accettata, o accettata hauẽdo, a quella ha renũtiata; Nè in M. Faustino apparendo segno di suspitione, che egli nel tẽpo offerto non fosse per mãtenere la sua offerta a me detta la ragion che egli habbia all'honor suo cõpiutamente sodisfatto, & che per occasione di tale offerta

con

cõ M. Põpeio a lui non rimanga alcuna obligatione.

Et questo dico essere il parere mio intorno al caso di sopra proposto, rimettendomi sempre ad ogni piu maturo giuditio.

Risposta Settima.

DIVVLGASI p Napoli nel mese di Agosto del M D XLVI. che al S. Cesare Pignatello sono state date bacchettate da vn creato dell' Illustre, & Reu. S. D. Fabr. Pignatello Bagliuo di santa Eufemia. Quattro, o cinque giorni dopò il dì, nel quale si diuulga tal voce, il Sig. Fabritio Pignatello a richiesta del S. Cesare va a trouare il S. Don Fabritio, & si duole da parte del S. Cesare, che di casa dell' Illustr. S. Duca di Monteleone fratello di esso Sig. Don Fabritio sia vscito vna tal fama, non essendo vero che a lui sia accaduta cosa tale; aggiungendo che egli è sempre stato, & vuole essere amico, & seruidore di esso S. Don Fabritio. Et dapoi incontrandolo per via, lo saluta; & insieme trouandosi, tiene conuersatione con lui. Poi sotto il dì X X X. di Giugno del M D X L V I I. publica vn cartello indirizzato al S. Don Fabritio, nel quale dice che nel mese di Agosto sopranotato il Creato del S. D. Fabritio venutogli di dietro correndo a cauallo gli fece offesa, & che esso S. Don Fabritio fu di quell'atto autore, & che per tanto lo richiede a battaglia, offerendosi di prouargli, che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da tristo Caualiero. Soggiungendo ancora, che negando esso di esserne stato autore, con le arme glie lo vuol prouare, & che tristamente lo nega. Et con que

Caso di querela nõ specificata, & di ricusatione di iudicio.

sto cartello insieme publica copia di quattro patenti di campo dandone al S.D.Fabritio l'elettione. Il S. D. Fabritio gli risponde, che per non essere bene espressa la querela, non essendo specificata nè la persona, nè l'atto fatto, non si può risoluere a fargli spetial risposta: e che per tanto parli chiaro, che gli risponderà: Il S.Cesare replica che ha specificata la querela, dicēdogli che gli vuol prouare che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da tristo Caualiero: Et che gliele vuol mantenere, negandolo, secondo che nel primo cartello si cōtiene. Et nel fine lo richiede ad honorata conclusione, protestandogli che a q̄lla non uenendo, procederà contra di lui in tutto quello, che per istilo di caualleria gli sarà conceduto. Il S. D.Fabritio torna pur a dire che specifichi il nome dell'offenditore, et la qualità dell'offesa, se vuole che si risolua alla risposta. Et gli soggiunge, che non volēdo uenire ad altra specificatione; gli propone sopra quel punto, che è in quistione tra loro, giudicio di Caualieri. Il S.Cesare non l'accetta: anzi gli notifica hauere accettato il campo concedutogli da' Signori Sanesi, il quale è l'uno de' quattro proposti. Et gli mā da una citatione di que' Signori a douer comparire il sessantesimo nono giorno per dichiaratione della querela, se è combattibile, o nò: & il settantesimo per la diffinitione con le arme. Alla quale citatione non consentendo il S.D.Fabritio, & rifiutando quel giudicio & per suspetto allegandolo il Commessario de' Signori Sanesi procede a sentenza, dichiarando la querela combattibile, & il S.D. Fabritio per conuinto.

In

In questo caso si ricerca in qual grado di honore si ritruoui l'uno, e l'altro de Caualieri di sopra nominati.

Hauendo io visto il caso proposto dallo Illustre, & Reuerendo S. Don Fabritio Pignatello: & con quello insieme il libro publicato dall'aduersario suo, a me pareua di vedere, che quanto sono grandi le ragioni del S. Don Fabritio, tanto grande è l'autorità di coloro, che hanno scritto per la parte contraria. Et percioche molti piu sono quelli, che si muouono per autorità, che per ragione, per essere il diritto giudicio appresso pochi, ho lungamente meco pensato se io douessi prendere in mano la penna per difendere la ragione contra tante autorità temendo di non hauere dalla moltitudine la sentenza contra. Ma poi hauendo trouato che la causa del S. Don Fabritio è non solamente dalla ragione sostentata, ma dalla autorità ancora accompagnata, per hauere egli pareri de' medesimi, & di altri Prēcipi, Signori, Caualieri, & Dottori, da' quali la verità delle sue ragioni si manifesta (si come nel discorso dello scriuer mio farò palese) ho preso ardire di douere sotto lo scudo dell'autorità loro adoperar l'arme delle mie ragioni. Lequali se con animo libero da passione saranno intese, io son sicuro, che e dalla moltitudine, e da' pochi elle veranno ad essere approuate. Et per non perder molto tempo in lunghi proemij, terrò nello scriuer mio vn tal ordine, che prima parlerò della forma della querela dal S. Cesare proposta, appresso del procedere tenuto da esso S. Cesare, & nel fine, della sentenza de' Sancesi ancora dirò alcuna cosa.

Dice M. Paris nel libro primo al cap.ix. che il giudicio del Duello non è differente dal giudicio ordinario se non nelle pruoue, percioche nel Duello si fanno con la spada di volontà delle parti. Et conferma questa sentenza M. Claudio Tolomei scriuendo per il S. Cesare. Tutto questo giudicio, dice egli, è formato, et composto di leggi, eccetto che la proua, laquale ne' giudicij ciuili si fa con le scritture, & in questo si fa con l'arme. Alle quali sentenze si come io mi confermo, così dico, che il formar la querela è altro che la pruoua, & perciò secondo le leggi si dee regolare. Or i cartelli certo è, che sono i libelli cauallereschi: & dice pure il Tolomei, che nel giudicio ciuile la domanda col libello si fa al giudice; ma nel militar col cartello si fa alla parte. Douendosi adunque questo giudicio regolar secondo il ciuile, la domanda cauallerescha douerà prender forma dalla domanda ciuile: & essendo i libelli generali, per conseguente i cartelli generali verranno ad esser nulli. Necessario è venire alla espression de' particolari, & che secondo la qualità delle cause si specifichino i luoghi, i tempi, le cose, & le persone, sopra lequali habbiamo da fondar le nostre richieste, & le nostre accuse, accioche il richiesto, & l'accusato si possano risoluer dalle risposte. Che per discendere al particolare delle querele d'arme, tal forma potrà hauere l'imputatione, che mi uerrà data, che io negherò il fatto: potrà anche essere che io mi risoluerò a confessarlo, & a difenderlo per ben fatto: & potrà esser il caso tale, che riconoscēdomi hauer mal fatto, vorrò sodisfa-

Cartelli libelli cauallereschi.

Specificatione di q̃rela.

re

re all'offeso: & potrà anche auuenire, che ciuilmente mi offerirò di giustificar il caso mio, o farò alcuna altra diuersa risposta. Et per tanto acciochè altri si possa risoluere, & venire alla risposta speciale, chi intende di muouer querela, ha da uenire alla spetialità del caso, se non vuole mostrare hauer piu volontà di disputare, che di combattere. Et vergognosa cosa è, a chi si fa attore, andare appresso alla generalità, & alle dispute, come par che sia andato il S. Cesare, non hauendo specificata querela. Ma percioche si dice c'hauendo egli detto che il S. Don Fabritio lo ha fatto assaltare, & che essendo l'assalto offesa, essendosi di assalto fatto mentione, l'ingiuria è espressa. Io rispondo che il S. Cesare dice che lo ha fatto assaltare, & offendere; & se l'assalto è quella cagione, per laquale esso intendeua di richiedere il S. D. Fabritio, non accadeua far mentione d'altra offesa. Se lo richiedeua per altra offesa, per la mentione fatta dello assalto, ella non è perciò espressa. Et quando per quel nome d'assalto sia bene espressa alcuna ingiuria, nō è specificata perciò ingiuria, che meriti abbattimēto. Che per uenire a battaglia, l'ingiuria vuole esser graue, & che apporti dishonore, che cosi testificano Paris, l'Alciato, & Iacomo di Castillo: ilqual dice ancora tale essere la consuetudine. Et se tutti i Caualieri, che sono stati assaltati ancor che nō habbino riceuuta altra offesa, fossero dishonorati, di Caualieri dishonorati sarebbono le corti piene. Dice ancora Iacomo di Castillo nel primo cap. del quarto lib. del suo trattato di Duello, che a gl'abbattimēti si uiene per parole

Assalto.

Graui cagioni di Duello.

ingiuriose dette in presenza,o in absenza dell'aduersario;o per ingiurie di fatti nella persona, & ne' cartelli del S. Cesare non è espressa nè ingiuria di parole, nè di fatti nella persona; anzi tra suoi Consultori dice il Torniello,che non si sa,che oltra l'assalto vi fosse percossa,& se percossa vi fu,certo è che ella non è espressa, dapoi che di quella non si hà notitia. Et il nome di offesa è tanto generale,che non si può intendere, s'ella fosse di fatti,o di parole. Et secondo che testifica Paris al cap. 15. del lib. primo, generalmente si dice, che altri è offeso di tutto quello, che commuoue l'huomo ad ira. Et spesse volte s'adirano gli huomini per lo riso di altrui,non che per altra cagione. Di che io vengo in questa resolutione,Che nello atto, per lo quale pare che il S. Cesare sia voluto entrare in duello, o vi fu il solo assalto, o ui fu altra offesa; & se vi fu il solo assalto, la querela non è combattibile, se vi fu altra offesa, non si puo dire che ella sia specificata.

Offesa è nome larghissimo.

Si allega in fauore del S. Cesare,che altri ha combattuto p querela di trãsfuga,di abottinatore, di traditore, e p altre tali, nè so a che fine, che tutte quelle sono querele specialissime a rispetto di questa generaliss. & tutte sotto nome di offesa si comprendono, che & il transfuga, & l'abbottinatore, & il traditore offendono coloro,da chi fuggono, cõtra chi si abottinano, & a cui fanno tradimento. Si che per essersi combattuto per quelle querele si chiaramẽte espresse, & specificate, non è perciò da conchiuder che meritasse abbattimento questa confusa, & generale. Et se bene

(come

(come vien detto) non si dee venire alle mentite di tutti i particolari; & non si dee discendere alle spetie spetialissime, non perciò si ha da stare in su i generi generalissimo. Nè bisogna disputare, se questa espressione si habbia da fare al giudice, o alla parte, che a me dee specificare chi vuol combatter con me, sopra qual cosa egli vuol combattere. Et non il giudice, ma io ho da risoluermi se mi sento colpeuole, o nò; & se io voglio combattere, o cedere; & gia s'è detto, che il cartello è libello cauallerescо: & dice il Tolomei, che le parole si dirizzano alla parte, & non al giudice; alla parte adunque si ha anche da specificare la querela: & tanto maggiormente che (si come diremo nel secondo capo) prima che patenti di campo habbiano luogo, la querela ha da esser contestata. Non voglio dire io che non si sia alcuna volta combattuto senza la debita espressione delle ingiurie: Ma ad ogniuno è lecito partirsi dalla sua ragione, cedere a quella, & pregiudicare a se medesimo; Nè perciò l'altrui temerità dee alterare il vero ordine di caualleria. Et il S. Don Fabritio nel primo suo cartello non dice, che alcuno non sia mai inconsideratamente entrato in battaglia; ma che niun Caualiero dee entrare in gaggio di battaglia senza vero fondamento di certa, & chiara querela. Si sono combattute anche delle querele, che non erano combattibili, & si è combattuto senza querela: Et altri ha espressa ne' cartelli vna querela, & ha hauuto intentione di combatterne vn'altra. Le quali tutte sono così contra ogni legge, contra ogni ragione, & contra ogni dirit- Gli abusi non pregiu dicano.

to stilo di caualleria. Et dice Paris, che le tali cose non hanno da essere tirate in esempio, per procedere gli huomini di guerra alcuna volta piu da fiere, che da animali rationali.

Huomini di guerra procedono da fiere.

Et per venire a dire quali siano le leggi, & quale il diritto stilo de' Caualieri; Recita Vlpiano l'Editto del Pretore, che chi muoue attion d'ingiuria, dica cosa certa, quale ingiuria gli sia stata fatta, & soggiunge, che quale muoue attione d'infamia, non dee andar vagando con pericolo dell'altrui fama; ma dee disegnar cosa certa, & dire spetialmente quale ingiuria egli vuol prouare di hauer riceuuta. Per questa legge doueua il S. Cesare esprimer cosa certa, et ispetiale; & egli è stato così in su l'incerto, & in sul generale, che non ha pur dichiarato se l'offesa è stata di fatti, o di parole; come ho mostrato per lo detto del Torniello. Et se bene altri vuole che s'intenda che ui sia stata percossa; questa uariatione de' suoi consultori mostra la incertitudine della querela; laquale se fosse stata formata certa, essi non sarebbono varianti, come sono in questo, & in quello ancora, che quale forma la querela in su lo assalto; quale in su la offesa di fatti; quale in su l'animo di offendere, quale in su la temerità, & qual sopra una cosa, & qual sopra altra: segno manifestissimo della incertitudine di quella. Et alle leggi tornando; Paris nel suo libro primo primo al cap. iij. dice che l'offeso incontanente nel cospetto dell'offensore dee spiegare l'offesa, dicendo che egli ha fatto, o procurato la tal cosa particolare tristamente, & non giustamente: & al

Specificatione di querela.

al cap. 12. del medesimo libro scriue, che quando i Caualieri Napolitani sono offesi d'alcuna ingiuria di fatti, o di parole, dicono nelle loro richieste, Tu hai detto, ò fatto il tal particolare, Tu mi hai chiamato traditore, o mi hai data la fede, & sei mancato facendo la tal cosa. Et in ogni parte, doue gli accade recitar querela formata, la recita specificata, & espressa. Et a queste cose, che io ho fin quà dette, si confermano ancora le sentenze de' Caualieri, che il Signor Luigi Marchese di Gonzaga sopra la querela del Signor Giouan Battista dallo Tufo, & del Sig. Thomasso Gargano scriue in vn suo parere in questa forma; Non osta che habbia specificate alcune parole, per le quali venga a stabilire vna querela, per non eßer lecito che la specifichi à modo suo, ma secondo che stà in fatto: infin quì il Signor Luigi. Et certo è, che il Signor Cesare ha formata la querela a modo suo, & non la ha specificata secondo che stà in fatto, non hauendo espressa la qualità della offesa. Et il S. Giouan Iacomo de' Leonardi Conte di Montelabbate dice queste parole; Giusta domanda fece il Gargano di voler saper la querela. Et se giusta fu quella domanda sopra querela di cose, che erano passate tra essi querelanti, giustissima fu quella del Signor Don Fabritio trattandosi dell'atto fatto ad vna terza persona. Soggiunge esso Signor Giouan Iacomo; Se hauesse hauuto a combatter la insolenza, era necessitato il Tufo a chiarir quale. Et se la querela fondata in sul nome d'insolenza richiedeua necessaria dichiaratione, non veg-

go perche al nome di offesa, sotto ilquale anche la in solenza si comprende, & dichiaratione, & ispecificatione non si richiedesse.

Non lascierò di dire, che nella querela, laquale passò tra il Sig. Cesare Fregoso, & il Sig. Cagnino Gonzaga per sentenza di dottori, & di Principi fu dichiarato, che mentita generale non obliga altrui à difesa. Et de pareri di Prencipi ne è stampata vna lunga lista: nella quale non ci ha alcuno de' maggiori Signori d'Italia, che non sia compreso.

Ma tra gli altri chiarissima è la dichiaratione di Cosimo Duca Illustrissimo di Firenze, in vna lettera scritta al S. Cagnino: nella quale queste sono sue parole. Come nel giudicio ciuile, che è leggierissimo peso, rispetto al Duello, doue si tratta di honore, interesse che ciascun Caualiero suol preporre alla vita, par che si richiegga la espressione dal particolare, che muoue: accioche la parte possa determinarsi in cedere, o in litigare, altramēte per volgarissima regola il mouimēto pare ancora nullo; cosi la mentita, che comparisce in Duello à similitudine del giudicio ciuile fondata sopra generalità, nō ristringēdosi à termini speciali, par egualmente di nessun momēto, atteso che fa che l'aduersario nō possa, nè sappia deliberarsi per conuincerla a valersi delle arme ò della istessa verità. Il fondamento adunque generale della mentita, che il Signor Cesare fa a V. S. senza allegar la causa particolare, nella quale si sente offeso, come non mostra efficacia, cosi non par che necessiti la Sig. V. alla desensione,

Fin

Fin quì il S. Duca. Da questo scriuere molte conclusioni si traggono, & prima quella, che habbiamo detta della generalità de' cartelli; appresso che se nelle cose ciuili si ha da venire alla specificatione, molto piu si ha da venire nelle cauallaresche, per essere l'intereße maggiore; Et se le mentite per rispondere a proposte generali sono nulle, molto piu debbono esser nulle le proposte generali. Et se le mentite si hanno a dare sopra parole espresse, acciocbe altri intenda a che si risponde, non meno dee venire a particolari chi è primo a parlare, acciochè altri si possa risoluere, a che cose egli habbia da far risposta. Poi regola di ragione è che all'attore non è lecito quello, che non è lecito al reo Et se il reo con parole generali non può obligare l'attore a battaglia, meno dee potere l'attore obligare il reo, essendo massimamente piu fauorabile il reo, che non è l'attore. Si che per tutte le vie si viene a conchiudere, necessaria essere la espressione del particolare. Nè basta dire, Tu sai bene perche io ti richieggo: che quando ciò bastasse, a questo modo si potrebbe richiedere, & constringere a battaglia ogni persona senza cagione, & senza ragione, & dirgli, Tu sai di che mi hai offeso. Il che è troppo piu disconueneuole, che si conuenga con molte parole dimostrarlo.

Aggiūgasi alle cose dette che hauēdo gli anni passati il S. Giouan Battista da Lofredo scritto al Signor Don Giouan Caraffa sopra la forma di vna querela generale (come apparisce per vn libro da lui fatto stampare.) Egli dopò alcuni giorni tornò a specificarla,

carla, dicendo, che era tornato a scriuergli per dargli occasione di piu deliberata risposta, vedendo che egli non rispondeua, Ilche non è da dir che egli facesse per altro, se non che si auuedeua che a quella querela non espressa, il signor D. Giouanni non era pur obligato a rispondere.

Non voglio passar con silentio l'esempio del S. Cola allegato in fauor del S. Cesare, ilquale richiedendo a battaglia il Barone di Locomiso per vna ingiuria fattagli da Monserrato Formoso, nomina Monserrato, & ispecifica la ingiuria, che fu un pugno; & fu egli offeso nel cospetto del Barone. Di che è da dire che maggiormente doueua venire alla espressione il S. Cesare, che richiedeua il S. Don Fabritio per offesa fattagli da vn terzo, non essendo egli presente. Et se come alcuno dice, il S. Cesare forse non sapeua il nome di colui, che lo offese, doueua dire che non lo sapeua, & esprimere la offesa, laquale non è da dire che egli non sapesse quale ella stata fosse. Et tanto mi basti hauere detto in generale sopra questa parte, essendo le ragioni allegate tali, che per quelle (al parer mio) vengono compresi tutti gli altri particolari, che si allegano in fauor della parte contraria.

Passo hora al secondo capo, Et dico che il Signor Cesare in questa querela non ha seruato nè legge, nè consuetudine di Caualieri. Che prima egli ha richiesto il Signor Don Fabritio per vna offesa, dopo la quale (secondo il tẽpo allegato da lui) per otto, o dieci mesi ha conseruata la amicitia con lui senza far dimostra-

tione alcuna di essere stato offeso. Et se secondo il detto del Giureconsulto, altri per infingersi, & per non mostrare incontanente risentimento, viene ad hauer la ingiuria rimessa, maggiormente si ha da dire, che la habbia rimessa chi la ha negata, o dopò quella ha mandato ambasciate di amicitia, o ha salutato, o amicheuolmente ragionato con colui, da cui egli pretende di esser stato offeso.

Poi ha egli richiesto il Sig. Don Fabritio per vna offesa fattagli da vn terzo, & non solamente non ha fatto apparir della commissione, ma non ne ha pur produtti inditij, quasi come il solo dire, che altri habbia suspetto di altrui lo faccia atto con ogni carico, & con ogni macchia a richiedere senza altro fondamento ogni honorato Caualiero. Et dice Paris nel libro primo al cap. X X I I I. che gli inditij si hanno da prouare, & che altramente ogni disperato richiederebbe altrui a battaglia senza cagione. Et in piu luoghi conferma egli la pruoua de gli inditij essere necessaria. Et nel libro ottauo al capo trentesimo terzo scriue, che se alcuno si conducesse in isteccato, & che per forza di arme di bocca sua si confessasse colpeuole di quello, che gli fosse stato apposto, se prima gli inditij non fossero stati prouati, quella confessione sarebbe nulla.

Et che dirò che oltra le cõtradittioni, le quali dal signor Don Fabritio sono state notate ne' suoi cartelli, egli nè nel mandar di quelli, nè nello assegnare i termini, nè nel mãdar le patenti de' campi non ha seruato, nè

nè forma, nè ordine di caualleria? Et ciò ad ogni persona, che habbia lume di queste materie può chiaramente apparire.

Il proceder suo ancora contra il signor Don Fabritio auanti il tribunal di Siena è stato fuor di ogni legge, & fuor di ogni vsanza: che chiara cosa è, che lo attore ha da seguitar il foro del reo; & certissima cosa è, che il Signor Don Fabritio per legge alcuna a quel foro non è soggetto, & che a quelle non ha consentito.

Appresso essendo nata differēza sopra la espressione della querela, il Signor Don Fabritio ha proposto giudicio di Caualieri, secondo la vsanza, & il S. Cesare ha quello ricusato, & ha fatto elettione di un giudice da se contra ogni legge, & contra ogni vsanza. Et che il S. Don Fabritio habbia proposto il giudicio secondo la vsanza, lo testifica M. Claudio auuocato del S. Cesare; ilqual nel primo articolo confessa essere costume, & vsanza de' querelanti, che quando nel corso della causa non si accordano in qualche articolo, sogliono le più delle volte rimetterlo al giudicio di qualche Signore; il quale si intenda di caualleria, o almeno propongono di rimetterlo, come ha fatto il S. Don Fabritio: & queste tutte sono parole di esso M. Claudio. Et nouellamente si è veduto nella querela del Sauorgnano, & del Buzzaccarini, che essi si rimisero nel giudicio dell'Illustrissimo Duca di Ferrara; & che ne nacque notabilissima sentenza. Et hora in Milano prende il giudicio di una q̃rela rimessa nel S. Marchese di Ma-

Giudicio.

rignano

rignano, & nel sig. Conte Filippo Torniello, come in Caualieri confidenti. Et tuttodì si sentono delle cosi fatte remissioni. Et io sarò cõtento di ricordarne vna sola, che hauendo il sig. D. Gio. Caraffa mandato al sig. Gio. Battista da Loffredo patenti di campo con protestatione che ne accetasse vna, ò che esso vna ne hauerebbe eletto. Il S. Gio. Battista rispondẽdo gli propose giudicio di Caualieri sopra alcune sue difficultà. Et il sig. D. Giouãni ciò veduto, dal perseguir q̃lla sua elettione si rimase: nè questo è da dir che facesse p altro, se nõ pcioche doue giudicio di Caualieri si propone da essere eletti da amẽdue le parti, nõ dee esser lecito ad una nè parlar di cãpi, nè formarsi giudici a modo suo. Di che si uiene ĩ chiara conoscẽza, che si come il S. D. Fabritio si è gouernato secõdo l'usãza, così il sig. Cesare è proceduto cõtra ogni ordine di q̃lla.

Legge di mandare i campi.

Et per ragionar particolarmente di quella elettione da lui fatta del campo, & del giudicio di Siena, ho da dire, Certissima cosa essere, che da principio in Italia i giudici ordinarij dauano Duello in alcuni casi permessi; & spetiali a coloro, i quali non haueano modo di prouar ciuilmente la loro intentione. Poi mutandosi gli stati, ampliandosi le querele, & hauendosi il Duello per cosa odiosa, negando campo i signori a sudditi loro, si è venuto da' Caualieri a questa forma, che l'attore propone tre campi al reo, che de' proposti ne elegga vno; o ne proponga tre altri; & in caso, che la querela, à la persona non patisca eccettione, questo partito non si puo ricusare, & il reo ha termine di sei mesi o di eleg-

ger esso vno de' nominati, o di nominarne tre altri: & non nominandone in quel termine, & richiedendolo poi l'attore ad accettarne vno de' nominati da lui, il reo ha da far di vno di quelli elettione. Et non lo facendo l'attore con le debite richieste, e protestationi ne fa egli la elettione. Quãdo veramente nasce alcuno articulo da disputare, il costume è di rimettersi a giudicio di arbitri, si come ho dauanti detto. Et dopò la determinatione delle differenze ha da cominciare a correre il termine de' sei mesi. Nè sono quelli assegnati per diffinire dubij, & quistioni, & articoli, che nascano (come par che vogliano dire alcuni) che questo è contra ogni ragione, & contra la dottrina della schuola de' Caualieri, Che prima, se i sei mesi corrono per colpa dell'attore, che ricusi il giudicio (come è nel caso nostro) non è ragioneuole che il tempo trapassi in pregiudicio del reo. Poi dice Paris al cap. xix. del libro primo, che di consuetudine è dato al reo tempo di sei mesi di elegger giudice. Et il medesimo replica egli nel lib. iij. cap. ij. Et il trattato suo volgare al lib. i. & al cap. xiiij. dice che di consuetudine di caualleria è conceduto al reo tempo di sei mesi da prepararsi, & da esercitarsi. Non dice egli, che i sei mesi siano per far diffinire articoli, ma solamente per esercitarsi, & per trouar giudice presupponendo sempre che la querela sia contestata. Che scriue il medesimo al lib. ij. nel cap. x. che hauendo vn gentilhuomo sfidato vn'altro a battaglia, per essergli mancato di fede, colui rispose non esser vero, che gli fosse mãcato. fin quà la querela è contestata: Et dopò tale cõ

Termino di sei mesi.

testatione

testatione il richieditore tornò a scriuere, che in termine di sei mesi douesse eleggere arme, luogo, & giudice competente. A questo, che dico io, consente ancor il S. Luigi Marchese di Gonzaga nella querela del Tuffo, & del Gargano, che egli dice queste parole, Il termine de sei mesi non aggraua il suddetto S. Thomaso, ilqual termine sono io di parer di conformità del Paride del Pozzo, come appar nel 11. ca. del terzo lib. ilqual non prefige il termine di sei mesi, ma dice di sei, & di otto, secondo la distanza del luogo & la esigenza del tempo, ilqual termine si dee credere, che incominci dal dì, che la parte non ha altro peso, che di dar il campo, & non mentre che contende della qualità della q̃rela. Et il S. Bartholomeo Martinengo Conte di Villachiara pur sopra la medesima querela scriue in questa forma. Il termino comincia passar formata la querela, & quando non resta altro che mandare i campi; & non so anche come ben siano nè sei, nè otto mesi. Et M. Honofrio Buonnuncio scriue cosi. In questo caso io non veggo doue sia contestata la lite: nè credo che incominci a correre istanza, mentre che le parti sono in controuersia della querela, ma quando non resta piu altro che mandare i cãpi, le quali cose par che propriamente siano scritte sopra il caso nostro. Et sono queste sentenze ancora stabilite dal S. Gio. Iac. Conte di Montelabbate. Ilquale pur sopra quella querela afferma nõ esser in arbitrio altrui di potere stabilire que' termini, che piacciono a lui, & non volere anche chiarir le querele.

Da q̃ste cose tutte si raccoglie che il S. Cesare nõ

ha in modo alcuno potuto far tale elettione, et che tẽ po alcuno non puo esser corso in pregiudicio del sig. D. Fabritio: nè poteua cominciare a correre se nõ dapoi che sopra la nata difficultà fosse stato giudicato. Oltra che per vn'altra cagione dir si può che nõ sia corso tempo alcuno, che il sig. Cesare doueua prima mandar le patenti originali in luogo commodo al S. D. Fabritio, secondo il costume de' Caualieri, & non ritenerle a Firenze: Et poi doueua mandargliele a lui, dapoi che egli seppe lui essere venuto a Beneuento, essendo quel luogo libero, & atto a poterseńe fare la appresentatione, che cosi vsano di fare i Caualieri.

Il mandar de' campi.

Per le ragioni già dette è stata nulla quella sua elettione, & per vn'altra ancora; che quando egli fosse stato in termine di potere eleggere (come non è stato) non ha seruata la forma dell'elettion vsata da Caualieri: che a lui si conueniua tornare a mandare (quando ancora le hauesse vn'altra volta mandate) le patenti de' campi, & richiedere il sig. D. Fabritio ad accettarne vna, con protesta che non la accettando fra vn certo termine, farà la tale elettione: Ilche si pruoua con la testimonianza di que' medesimi Caualieri, iquali da chi scriue per lui sono allegati. Si uede ne' cartelli del S. Cola Mõt'aperto, che egli haueua da Milano mandate a Genoua tre patenti di campo, richiedendo il Barone di Locomiso a mãdarne a pigliar vna, per non essere stato lecito mandare ad appresentarle in Sicilia: et il Barone scrisse al Mõt'aperto, che mandasse le sue risposte a Roma, perche egli in questa maniera gli rispose; Hauẽdomi uoi scrit

Elettion de' cãpi del l'attore.

to che io ui debbia mandar le mie Risposte a Roma; a Roma ho mandato le patenti originali de' campi, & sono in mano del S. Hieronimo di Filiberto in casa dell'Illustriss. S. Prencipe di Macedonia. Et ui ꝓtesto, & riprotesto che in termine di trenta giorni cõtinui, dopò la publicatione di q̃sto cartello in Roma, de' quali ue ne assegno dieci per primo, dieci per secõdo, & dieci per vltimo, & perẽtorio termine, che voi debbiate accettarne vna, dãdone insieme la lista dell'arme, che siano da gentilhuomo a colui, che darà la patente. Et ciò facendo voi, io aspetterò di condurmi al campo ottãta giorni dopò l'accettation uostra: & non accettandone uoi, io infino ad hora accetto, et ho per accettata la patente dell'Illust. S. Carlo Gonzaga; Et quel che segue. Qui si vede che'l S. Cola haueua già vna volta mandate le patenti, & che tornò a mandarle, & richiede l'auuersario da capo ad accettarne una, protestando in caso che non accetti di douere accettare, & di hauere per accettata la tale. Et il S. D. F. Lasso, pur nominato dalla parte contraria, hauendo prima mãdate le patenti originali al suo auuersario, tornò pur a mandargliele richiedẽdolo, che o ne accettasse una di quelle fra un certo termine, o ne gli mandasse dell'altre. Et infine conchiude; In caso ueramente che fra detto termine non pigliate alcune di queste risolutioni, infino dà hora io notifico, & protesto, ch'io accetto, & ho ꝑ accettata la patente dell'Illustre S. Cõte di Sãta Fiore. Tale è dunque lo stilo dell'accettationi cauallaresche, Et q̃sto aggiungerò, che le patẽti de' campi mãdate dal S.

D. Francesco furono prima appresentate al suo adversario a 17. di Febraio del 46. & l'elettione del compo fu fatta alla fine di Luglio del 47. Ilche fu piu di 17. mesi dapoi; accioche s'intenda che il solo corso de sei mesi senza altro non è quello, che doni incontanente l'elettion senza seruar regola, nè stilo. Or che il S. Cesare non habbia seruata la diritta forma dell'elettione, si comprende dal suo cartello, che queste sono le sue parole. Poi che vi ho mandati quattro campi franchi, & che alcun di essi per voi non è stato accettato, vi chiarisco che io ho fatto elettione di quello de gli eccelsi Signori Dieci Conseruatori della libertà, et dello stato della Republica di Siena. Questa è la sua accettatione, nellaquale non ci è nè nuoua richiesta, nè nuoua proposta, nè nuoua intimatione, o pur notificatione de' campi, ma la sola incompetente elettione del giudice; oltra che secondo q̃llo, cht già s'è detto, nõ si puo dire che i campi siano mai stati mandati. Vero è che con questa sua accettatione ui era vna citatione come se propriamente l'haueße richiesto in giudicio dauanti il Reuerendiß. grã Maestro della sua religione. Ma il Tolomei suo difensore confessa la forma del proceder caualleresco quale io ho detto. Che parlando egli nell'articolo nono, dello scriuere del S. Cesare dice, poteua dir da principio nel suo primo cartello, e non eleggendo uoi uno de' quattro campi, o non mi mandando i vostri in tẽpo debito, io eleggerò il tal campo, doue sarò; ma non l'hauendo fatto da principio, ragioneuolmente lo ha fatto dapoi. Ecco la forma, ch'egli haueua à tenere.

Termino di sei mesi. Sanesi dannati.

La

Laquale se egli habbia tenuta, o nò, credo che sia ageuole a giudicare. Io in alcũ luogo non lo so vedere. Se egli potesse, o non potesse far tale elettione nel suo primo cartello quì non accade disputare.

Da chi nomina in fauor del sig. Cesare i due Caualieri di sopra allegati viene nominato anche un Cesare da Napoli: nel quale, per non hauere io mai visto il processo, non ne parlo: ma essendo & con quelli insieme, & dal medesimo nominato, è da credere che di procedere sia stato il medesimo, essendo stato il Signore di quel campo Caualiero illustre, & di ualore. Nè a me accade intorno questo secondo capo dire altre parole, apparendo manifestamente che'l proceder del sig. Cesare è stato tutto lontano dalla via, per laquale usano di caminare i Caualieri, che sono veramente gelosi, & desiderosi di honore.

Io proposi di douer nel terzo luogo parlar della sentenza de' Sanesi, laquale a me par che per molti rispetti si possa dir veramente nulla; & i principali sono; La qualità della persona dello attore: di quella del reo: & di quella de' giudici; Il proceder dello attore: & il proceder de' giudici; La recusatione fatta di quel giudicio; La appellatione interposta; & la forma della medesima sentenza. De' quali tutti tratteremo di uno in uno, & dal primo incominciando.

E da dire che per legge di caualleria il sig. Cesare non era persona atta a richiedere il sig. D. Fabritio a battaglia: percioche essendo egli stato offeso da altra ꝑsona, se l'offesa fu tale, che meritasse abbattimẽto Offesa da terza persona.

egli doueua richiedere colui, che gli haueua fatta la offesa; che come altri è da altri incaricato, non gli è lecito richiedere a battaglia altro Caualiero di honore, infin che con colui, da cui ha riceuuto il carico, nõ si è discaricato. Ma perciochè egli dice che richiede il sig. Don Fabritio come autore della offesa: Rispondo che la offesa per sua confessione è certa: & che non apparisce che il S. Don Fabritio ne sia stato autore. Et certa cosa è, che dal non liquido al liquido non si fa compenso. Hauendo egli adunque macchia di honore, douea richiedere colui, che tal macchia gli haueua impreßa, se si voleua mondare: & contra colui risentendosi, & a lui dando castigamento, era certo di douere hauere all'honor sodisfatto, o lo haueße colui offeso come principale, o per ordine altrui; ma risentendosi contra altra persona, non apparendo euidentemente del mandato l'offensore puo sempre dire, hauergli esso fatto quell'atto per suo intereße particolare, là onde ogni suo tentamento viene a rimaner nullo.

Oltre di questo se il sig. Cesare prendeua la querela per la offesa, che si diuulgò per Napoli essergli stata fatta da un Creato dal sig. D. Fabritio, uolendo egli stare all'ambasciata uenne a mentir nel cartello; & uolendo stare al cartello, mentì nella ambasciata, di maniera che in ogni maniera egli si uiene a condannare per mentito, & essendo la mentita macchia di infamia, non so come egli habbia uoluto richiedere persona di honore.

Mentita è macchia di infamia.

Non poteua il sig. Cesare richiedere il sig. D. Fabritio,

britio, nè poteua il sig. D. Fabritio, essere a battaglia richiesto, che essendo esso religioso, & frate, certo è che per gli stabilimenti della sua religione non puo entrare in Duello, & che a secolari giudicij non sottogiace. Di che atteso alla qualità della persona sua, & il sig. Cesare lo ha mal prouocato, & il tribunal Sanese ha mal giudicato. Et per piu che per vn capo si uede esser nulla quella sentenza, che prima giudice secolare ha giudicato del religioso; poi ha cõdannato il religioso di quello, che gli è del tutto interdetto. Et intanto gli è interdetto; che quando egli volesse a tal priuilegio renuntiare; far non lo puo, per esser quello dato nõ alla persona sua, ma alla dignità, & alla religione. Et questo aggiungerò ancora: che se altri secolare essendo, hauesse accettato di venire a Duello, & poi si facesse religioso, pur che ciò nõ fosse fatto in fraude, contra di lui per uia cauallaresca piu non si potrebbe procedere. Ilche essendo, che si douerà dir del sig. D. Fabritio, ilqual si ritroua in religione per ben dicesette anni auãti questa prouocatione? Religiosi.

Quanto veramente alle persone de' giudici antico prouerbio è;

Adopri ogniun quell'arte in ch'egli è esperto;

In materia di querela d'arme si ha da ricorrere al giudicio di persone, che di quelle habbiano sciẽza; et esperienza, & così è lo stilo. Et Paris nel libro primo al ca. 16. dice che i giudici de' Duelli debbono hauere esperiẽza dell'arte della guerra: & hauer nella corte loro copia di Caualieri nella militar disciplina lũgamẽte esercitati. Se tale è uno stato popolare Sanese, Giudicio.

nese, come è stato quello di quel giudicio, lascierò giudicarlo altrui. Et per non dirne altro, solamente allegherò quello, che essi dicono nella loro citatione: che si offeriscono di proceder con consulto di persone nobili, perite & honorate: Ilche (al parer mio) vuol dire che essi tali nõ sono: & che in queste cosi fatte materie di consulto hanno bisogno.

Del proceder del sig. Cesare s'è parlato di sopra copiosamente, che nel formar, nè nel mandar i cartelli, nè nel mandare i campi, nè in quella sua elettione, egli non ha seruato nè legge, nè stilo, & per tanto qui non accade farne altra mentione.

Nè il proceder de Sanesi è stato piu legittimo di quello del sig. Cesare, che hanno dato patenti di campo senza inditij: & hauendo dato patente di diffinitione di arme a richiesta di una parte, si hanno applicata la giuridittione a giudicio ciuile: & hauendo assegnato per la patente termine quaranta giorni, ad istanza pur della parte, contra ogni stilo la hanno prolungato a sessantanoue & settanta. Oltre di ciò, se bene il sig. Don Francesco Lasso, & il sig. Cola sono andati al campo, & hanno accusata la contumacia de gli aduersarij, non perciò sono corsi i Signori di que' campi a condannar per sentenza i Caualieri che non ui sono uenuti. Che'l sig. Cola corse bene il campo, ma non potè riportar sentenza. Il sig. D. Francesco non ne riportò nè sentenza, nè fu lasciato correre il campo, con tutto che nè l'vno, nè l'altro di que' Signori de' campi fosse stato giurato sospettò: nè fosse stata interposta appellatione. Verò è che quelli

sono

sono Caualieri Illustrissimi, per valor d'arme notabili, & che di leggi d'honore, e di caualleria hanno cognitione.

Vengo hora alla recusatione fatta dal sig. D. Fabritio. Et dico che l'hauere egli recusato, allegato, et giurato sospetto quel tribunale, impedita la loro giuridittione in mõ, che infin che sopra tal suspitione nõ era dichiarato, a loro era uietato il passar piu auãti. Et ciò essendo di ragione, tutto quello, che hãno fatto stante tale allegatione di suspitione di ragione uiene a rimaner nullo. Ma percioche da alcuno de' consultori del sig. Cesare si dice che il giudice non si può allegare suspetto, io credo che cosi si dica piu per fauorir la parte, che per hauerne tale opinione. Che se ne' giudicij ciuili, doue si trattano uilissime materie a cõparatione dell'honore, hãno luogo le recusationi de' giudici, e l'allegationi delle suspitioni, maggiormente debbono hauerlo ne' cauallereschi, doue si tratta di cosa, che sopra i tesori, & sopra la vita è tenuta cara, e ꝑtiosa. Nè in q̃sto caso uale lo esempio addutto che il sig. Luigi Gõzaga, essendo allegato suspetto, procedesse a sentẽza: che chi l'allegò suspetto, l'haueua prima accettato per giudice. Et si come q̃llo, ch'vna volta è piaciuto, non puo piu dispiacere, cosi al sig. D. Fabritio è potuto dispiacere q̃llo, che mai non gli è piaciuto. Et alla quistione, che uiene allegata di Paris d'vn nobile prouocato, rispondo, che colui nõ mãdò ad allegare nè suspitione, nè incõpetenza di luogo, nè di giudice; et il giudice non si sentendo fare opposition alcuna, non haueua da suspendere il giudi- Allegatione suspitione.

cio.

ciò. Si che quanto il caso sia diuerso, è piu manifesto che sia mestiero di disputatione. Senza che'l comparare questo à quel giudicio è vn far cōparatione da vna confusa ragunanza d'vn popolo seditioso, al legittimo tribunale d'vn Re supremo, & glorioso. Poi dice Paris nel lib. 1. al cap. 16. per istilo d'arme douersi elegger giudice cōpetente, che a niuna delle parti sia sospetto. Et il Tolomei scriuendo pur per lo sig. Cesare dice, che si propongono tre giudici dall'vna parte, de' quali l'altra se ne elegge vno, se già nō hanno tutti qualche cagion legittima di potersi rifiutare. Et se proponendosene piu si possono rifiutar tutti, maggiormente se ne dee poter rifiutare vno, essendo massimamente proposto solo, contra ogni stilo. Et bē dice ancora il Tolomei, che si puo rifiutare il giudice ma non il giudicio, che cosi ha fatto il S. D. Fabritio, ilquale ha rifiutato il giudice, non legittimamēte eletto, hauendo egli già offerto giuditio secondo il costume de' Caualieri. Nulla adunque viene a rimanere q̄lla sentenza per essere stata pronūtiata senza che sopra le cagioni della suspicatione sia stato giudicato. Ma pciochè rispondono, che non vi hauea suspitione legittima; anche a q̄sto farò risposta. Et dico che suspitione legittima diede al sig. D. Fabritio q̄l proemio della patente de' Sanesi, Doue si dice, che per far cosa grata all'Illust. S. Duca di Fiorenza amico, et confederato loro diedero q̄l cāpo. Nè cpn q̄sto mio dir liberamente q̄llo, ch'io sento, temo d'offender q̄l magnanimo Prencipe, alquale io non sono meno seruidore, che molti altri, iquali ne fanno professione. Et per

Contra Sanesi.

dire

dire alcuna ragione del tutto mio, dice il Tolomei queste parole, Il S. Duca interuiene in questa causa, come auuocato, et fauoreggiatore. Et quãto all'auuocato, dico certa cosa essere che gli auuocati difendono molte volte delle cause di coloro, a' quali quando essi sedessero in tribunale, darebbono la sentenza contra. Et quanto al fauoreggiatore, Sciocco sarebbe stato il sig. D. Fabritio quando non hauesse pensato che il fauor di vn tãto Prẽcipe douesse a lui far pregiudicio, & giouamento alla parte contraria. Grã differenza è nella persona di vn Prencipe da considerarla come di sig. & giudice, & come di amico, & parte, che si come nel giudicare, l'occhio è volto alla giustitia, cosi nel fauorire è intento a fare a' suoi beneficio. Et io sempre al sig. D. Fabritio hauerei dato per consiglio, che nelle mani di vno Prẽcipe cosi virtuoso egli douesse hauer rimessa la cagione di tutto questo giudicio: ma che come di parte egli douesse hauer temuto vno aduersario cosi potẽte. Et se mai in alcun tẽpo fu da temere il suo fauore appresso Sanesi, fu al tẽpo di q̃sta protettione presa del S. Cesare, che sapẽdo quello stato popolar di Siena di quante colpe egli fosse reo appresso l'Imperadore: & nõ hauẽdo Prẽcipe, della cui intercessione piu si fidassero, nè delle cui forze piu temessero, che di quelle del S. Duca di Firẽze, non si doueua aspettar da loro se nõ vn giudicio tale, quale poteuano pensare, che nella gratia di lui gli potesse cõseruare. Or se questa fosse cagione di suspitione legittima, non credo che sia da mettere in disputa.

Contra Sanesi.

V n' altra cagion ancora di suspitione legittima è sta

ta quella, Che a richiesta della parte si vede essere sta
Contra Sanesi. ta formata la citatione con nuoue forme, con nuoue prorogattioni di giuriditione; et secōdo che dalla parte medesima fu prescritto. la onde si poteua argomentar, che secondo il voler di quella sarebbe nata la sentenza la quale io stimo che fu data scritta al commissario prima che egli si partisse da Siena. Et ciò dico, percioche nella commissione sua stampata, si fa mentione, che egli haueua in nota ciò che haueua da fare. Et di quella nota non ci è apparita altra dimostratione.

Dinnati Sanesi. Non lascerò di dire ancora che a richiesta del sig. Cesare vien citato il sig. D. Fabritio per la decisione, se la querela sia cōbattibile a comparir personalmente. Del che, poiche il Tolomei si è faticato assai per rēderne la ragione, si risolue a dire, che non sa la mente di que' Signori, nè qual cagione gli habbia mossi: il che non so che voglia dire, se non che si sono mossi senza ragione. Et soggiunge egli ancora, che ageuol cosa sarebbe stato far moderare tal citatione; ilche significa che era ingiusta; che le cose giuste non ageuolmente si rimuouono. Et se dalla ingiustitia incominciauano, giusta cagione hebbe da dubitare il sig. D. Fabritio, che con ingiustitia doueßero terminare.

Le suspitioni adūque erano legittime; & hanno al sig. D. Fabritio data cagion legittima di appellatione,
Appellationi. et q̄lla stāte nō doueano passar piu oltra ad atto alcuno: & eßēdo proceduti, ogni atto uiene a rimaner nullo. Et piu dirò, che per tale atto non solamēte la sentēza uiene ad esser nulla, ma la auttorità dell'Impado

re

re ne viene ad esser stata offesa: che la appellatione è vn ricorrer alla protettion di colui, a cui si appella; & quella riuerenza della quale Sanesi sono debitori a tanta Maestà non gli ha potuti ritenere, che non siano voluti passare auanti con la altrui ingiuria. Vero è che non tanto mi marauiglio di questa poca riuerenza del popolo Sanese, quanto di quella del sig. Cesare, che per conseruarsi in quello iniquo giuditio a tale appellatione si oppose, come a nō legittima, negando la superiorità dell'Imperadore: quasi come Sanesi da lui non riconoscano la libertà per priuilegio; o come ad essi debbia esser lecito farsi giudici tra due sudditi dell'Imperadore, & essi all'Imp. non possono ricorrere; o come al popolo di Siena sia lecito giudicar di cosa di caualleria, & l'Imperadore, che è supremo Prencipe di Caualieri, non possa esso farne giuditio. Caualleres camente ne parla l'Illustriss. Duca di Vrbino nel parer suo dato pur in fauore del sig. Cesare, Che contra vna ingiusta sentenza si può hauer ricorso anche ad alcuni de' piu principali Caualieri della religione dell'honore. Et se anche ad altri Caualieri si può hauer ricorso; maggiormente si dee potere hauere al sig. & superior legittimo delle parti, & del giudice. Ma et la appellatione del sig. Don Fabritio da Paris nell'vltimo libro viene approuata, & la opinione, che ho pur dinanzi recitata del sig. Duca viene chiaramente confermata.

Sanesi dannati.

Vengo hora alla sentēza, nella quale si giudica la querela esser cōbattibile. Et lasciādo da parte le leggi, & costitutioni canoniche, p le quali a gli abbattimenti,

Querela cōbattibile.

menti, è dato del tutto bando, dico che io non so trouare nè nelle leggi ciuili, nè nelle costitutioni di Federigo, nè in quelle di Othone, & di Corrado, nè in tutta la Longobarda, o in altra legge scritta, che ne' cartelli passati fra questi due Caualieri vi sia querela combattibile. Et se della consuetudine vorremo parlare, faremo q̃sta diuisione, che di tutte le querele, le quali vengono in pruoua d'arme, due sono communemente le forme, che si combatte, il fatto, o la qualità di quello. Il fatto, quando altri nega hauer fatto quello che gli viene apposto. Et la qualità, quãdo il fatto si confessa, & si nega hauer mal fatto. Esempio della prima forma è: Tu hai vcciso Antonio: Non l'ho vcciso. Della seconda hai fatto tristamẽte a percuotermi; Non ho fatto tristamente. Sotto queste forme si comprendono tutte le querele. Nè ancor si sa qual sia la forma della querela proposta dal S. Cesare, Che il sig. Don Fabritio non ha ancora negato nè il fatto, nè la qualità di quello; & a tal risposta non essendo venuto, la querela nõ è anche cõtestata; & cõtestata non essendo, non si puo dire tra loro combattibile. Nè quì ha luogo quello, che alcuni dicono, che il sig. D. Fabritio, non hauendo negato di hauere offeso il sig. Cesare, lo ha tacitamente confessato; che non si può dire che altri tacitamente confessa quello, di che rispondendo ne domanda la dichiaratione. Due querele ha proposto il Sig. Cesare. Che il sig. Don Fabritio lo ha fatto offendere; & che ha fatto male a farlo offendere. Et vorrei sapere io dal giudice qual delle due sia la combattibile. Certo è, che egli nõ può giudicare l'vna esser

Due forme di querele.

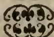
Contestation di querela.

Confession tacita.

ser piu combattibile dell'altra, insin che'l S. D. Fabritio non uiene alla cõtestatione dell'vna, o dell'altra. Nè si può dire, che amendue siano combattibili; che nel contestar l'vna, l'altra vien tolta via. Et che nõ si possa dir che tra loro sia stata querela combattibile, si pruoua con l'autorità dell'Eccellentiss. Vice Re di Napoli, ilquale nel parer suo dato nella querela del S. Cagnino & del Fregoso dice, Che per non hauere il Fregoso ben dichiarate, & specificate le parole sue, & per non hauere il Cagnino nè accettato, nè negato, non si forma contesa, Che è apunto il nostro caso. Nel quale non hauendo il S. Cesare bene specificata la querela, nè il S. D. Fabritio accettato, nè negato, non si forma contesa: & contesa nõn formandosi, non si uiene a contestar querela; & querela non contestandosi, non si può dir combattibile. Ilche essendo, come è veramente, per conchiudere anche questa parte non mi rimane altro da dire, se non che aggiungendosi a tante nullità, che di sopra ho allegato, questa ancora di hauer dato sentenza auanti la contestatione della lite, la medesima sentenza per se stessa si dichiara esser nulla, & di niun valore. Contestatione di q̃rela.

Dalle cose di sopra dette io mi risoluo che stãte la forma dello scriuere, et del procedere del S. Cesare, et stãti le tãte nullità, che in quella sentẽza si veggono esser cosi manifeste, non si può dire che nè il S. Cesare sia rileuato da offesa, o carico, che egli habbia riceuuto; nè che all'honore del S. D. Fabritio sia in parte alcuna pregiudicato. Et q̃sta dico intorno alle cose dette di sopra essere la mia opinione, Rimettẽdomi, &c.

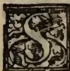
LIBRO QVARTO
DELLE RISPOSTE
Cauallerefche del Mutio Iuftinopolitano.



RISPOSTA PRIMA.

Al Signor Marchefe del Vafto.

Cafo di nobiltà & di equalità.



Ignore Eccellentiffimo ho riceuuta la lettera uoftra de gli viij. & con quella l'altre fcritture infieme efpedite; dalle quali io raccolgo, che trattandofi pace fra il Conte Hercole da Sarego, & M. Marfilio Lauagniuolo fopra le cofe fra loro paffate, & effendo ftate propofte parole di fodisfattione da douerfi dire dall'una parte, & dall'altra, M. Marfilio uorrebbe che il Conte diceffe, che egli è fuo pari: & al Conte Hercole non pare che di dirlo gli fi conuenga. Quefta (fe io non mi inganno) è tutta la fomma; & fopra quefto mi comandate che io rifponda.

Hor occorrendo tutto dì delle cofi fatte differenze, nelle quali dell'effer pari, & non pari tra' Caualieri fi fuol dubitare, Io primieramente dirò alcune

cofe

cose in generale a questa materia appartenenti; & appresso della proposta quistione tornerò a ragionare. Et per cominciar da un capo, dico che a me nō par molto probabile q̃lla opinione, laquale quasi per vniuersale consentimento uiene ad esser confermata, che come alcuno è nato di nobile famiglia, p̃ priuato che egli si sia, cosi vuole esser incontanente tenuto pari di nobiltà anche a coloro che seggono nell'altezze de' Prencipati; & dice se esser tanto gentilhuomo, quanto il Re, et quanto l'Imp. Questa sentẽza, come ch'el la si sia aßai vulgata, et da priuati gẽtilhuomini uniuersalmẽte abbracciata, nō perciò io (ancor che priuato) mi rimarrò di dire che p̃ uera non la posso approuare. Percioche nō so con qual ragione dir si possa che p̃ esser alcũ nato gẽtilhuomo, debbia essere tãto gẽtilhuomo, quãto que' Signori, iquali dãno altrui priuilegij di nobiltà, & titoli, et gradi a' quali i nobili vẽgono ad essere sottoposti. Noi veggiamo in q̃sto nostro viuer ciuile molte esser le conditioni, & i gradi delle p̃sone. Ci sono i contadini, ci sono gli artefici; ci sono i cittadini; et ci sono i gẽtilhuomini. Et di tutti q̃sti, che ho nominati, i gentilhuomini, senza alcun dubbio, tengono il piu alto luogo. Et quãdo alcuni de' piu bassi a loro si uogliono agguagliare, essi hãno molta ragione di nō lo douer cõportare. Ma dall'altro canto hanno da cõsiderare, che essi nō sono nel sommo grado della nobiltà cõstituti; ãzi sono come un mezano stato fra gli oscuri, & gli Illustri, & di quanto uogliono che a loro sia ceduto da gl'inferiori, d'altrettãto debbono anche essi cedere a' superiori. Ma p̃ passar un pezzo

Nobiltà.

Gradi ciuili di persone.

piu auanti, Io sarò nato gentilhuomo, & co' miei studij, o col mio valore mi haurò acquistato il grado del dottorato, o della caualleria, Con questi titoli douerò io dire ch'alla mia nobiltà naturale si sia fatto accrescimento, o che io sia pur rimaso fra que' termini ne' quali io era prima ch'io gli hauessi conseguiti? Io fermamente mi istimerò di essere molto piu nobile con quelli, che senza. Che se vno non nato nobile con que' gradi uiene a nobilitarsi, non so perche io con quelli alla nobiltà del mio nascimento non debbia aggiungere esaltatione. Et per uenire ancora a piu certa determinatione di questa quistione; Chiara cosa è che altro non chiamamo noi gentilhuomo, se non quello, che latinamente è detto nobile. Et nobile altro non uuol dire, che degno di essere conosciuto. Hor che diranno quì i nostri gentilhuomini? Diranno forse che ogniuno è tãto degno di esser conosciuto come ogniuno. Questo non potranno essi dire: che pur è piu degno di essere conosciuto colui, ilquale essendo nato nobile con le opere uirtuose si hauerà acquistato honore, & pregio, & ilquale con gli esempij suoi risueglierà de gli altri al bene operare, che quell'altro, il cui nome non sarà mai uscito fuori de' domestici parenti, nè altro hauerà di nobile, che'l nascimento. Se adunque negar non si può, che uno piu d'un'altro sia degno di essere conosciuto, sarà conseguente ancora, che chi sarà degno piu di essere honoratamente conosciuto, sarà piu nobile, & piu gentilhuomo. Et perche non dee egli esser cosi? Noi ĩ tutte le cose, che di altrui usiamo di dire con lode, o con biasimo, habbiamo per usanza

Gentilhuomo.

Nobile.

di

di farle ò maggiori, o minori, secondo i meriti di coloro, di cui parliamo. Che diremo di uno, ch'egli è dotto, & di altro, che egli è piu dotto. Dirò di costui, che egli è piu ignorante di colui. Altri hauerà pregio di valente, & altri di piu valente. Loderò vno come liberale, o lo dannerò come auaro: Et di vno altro dirò che egli è piu o meno liberale, & piu o men auare. Et cosi de gli altri di mano in mano. Il che se è veramente detto, & conueneuolmente detto; non intendo, perche non mi sia lecito di dire, che un'huomo d'un'altro huomo sia o piu o men gentile: & che questa voce nõ patisca nè alteratione, nè diminutione. Io dirò pur questo liberamẽte, che con tutto che io non sia de' piu ambitiosi huomini del mõdo, pur si come per la grandezza de' titoli, per la dignità de' gradi, per la chiarezza delle famiglie, & per le molte loro virtù io mi conosco a molti essere di nobiltà inferiore, cosi ad altra parte io soglio sentire consolatione, istimando che non men molti siano quelli, à quali, se io mi credo di esser superiore, non forse douerò esser biasimato di alcuna temerità o presontione, hauendo io visto per pruoua, che molti per nome hauendomi conosciuto, vedendomi appresso hanno mostrato di sentirne consolatione. Et sapendo ancora, che molti senza hauermi veduto mi amano, & mi desiderano. Il che altro non è, se non essere stimato degno che altri lo conosca. Nella qual cosa il nome del nobille viene ad essere adempiuto. Et il proposto ragionamento seguitando, con sicuro animo ardirò io di affermare, che non tanto si debbono contentar gli huomini

di esser nati nobili, quando hanno da faticarsi non solamente di mãtenersi tali, ma di accrescer la nobiltà loro con le loro virtù. Che pur deuerebbono sapere, che la nobiltà non è cosa, laquale in alcuna spetial famiglia sia, dirò, come vn carattere impressa, & che da quella non si possa cãcellare, & in altre non si possa imprimere. Che noi pur veggiamo molti nati nobili per li loro difetti essere come non nobili ributtati, & de gli altri da' Prencipi con perpetua infamia di nobiltà digradati. Et molti allo incontro vsciti di famiglie non nobili, così per la loro virtù, come per testimoniãza di Signori anchora fra piu nobili essere annouerati. Et perche non dee poter la nobiltà mancare in vna parte, & germogliare in un'altra? Grande è la forza della virtù nella esaltatione della gloria, & non piccioli sono i riuolgimenti della fortuna. La natura da prinripio tutti eguali ci produsse. Et la virtù fu quella, che di nobili, & di non nobili cominciò a far distintione. A questa si aggiunse appresso la fortuna vsurpandosi la Signoria delle humane prosperità. Hor se la virtù con l'autorità sua tolse di mano alla natura (dirò così) lo scettro della egualità, & ci fece diseguali: Et se dapoi la fortuna co' suoi fauori seguitò in far di quelle operationi, che ella con ragione vedeua farsi dalla virtù. Se, dico, quella come Reina, & questa come Tiranna hebbero forza d'insignorirsi fra gli huomini con le disaguaglianze de' nobili, et de' non nobili, quanto maggiormente si douerà concedere, che dapoi che elle insignorite se ne sono, debbiano ancora la loro giuridittione andar continuando?

Nobiltà mutabile.

Virtù & fortuna hãno forza alla nobiltà.

do? quella inalzando coloro, che di honor veramente sono degni, & i non degni abbassando? & questa in alto leuando quelli, che ella ha piu per amici? & de gli altri al fondo della instabile sua rota facēdo trabboccare? Questo non mi pare che si possa con ragione negare, vedendosi massimamēte molte famiglie, che furono vn tempo alte, & copiose, & hora essere abbassate, & distrutte; & molte signoreggiare, che già seruirono; & molte inalzarsi che già giaceuano. Et ciò non solamente per quelle ragioni, che dette si sono, si puo prouare, ma con quella ancora, con laquale si cōsiderano tutte le alterationi, & tutte le mutationi delle cose, che da' Cieli sono contenute. Che essendo i corsi celesti circolari, secondo le rote de' loro giri si leuano, salgono, s'inchinano, & vanno in ruina tutte le cose elementate. Con quei mouimenti hanno principio, mezo, & fine le città, & i regni: con quelli le religioni, con quelli le scienze, con quelli le lingue, & con quelli tutte quelle altre cose, che piu al mondo sono tenute in pregio. Perche ad alcuno non dee parere cosa strana, se la nobiltà delle famiglie a quella legge sottogiace, alla quale tutte le cose, che sono nel mondo, & il mondo istesso si truoua sottoposto. Percioche anche egli ogni giorno si varia, si altera, s'inuecchia, & alla fine aspetta di douere perire insieme con tutte le altre cose mortali. Mutatione delle cose.

Ma io perauuentura in questo suggetto mi sono disteso uie piu che la quistione proposta nō richiedeua. Benche non tāto per la proposta quistione (come di sopra ho detto) sono io entrato in questo ragionamento

quanto per dire quello, che io ſento di queſta volgare opinione di volerſi ciaſcuno iſtimare nobile al pari di ogni nobile. Poi allargandomiſi non ſo come il campo della materia, ho laſciato la quanto correre la penna a ſuo diporto.

Douendo hora venire al trattar della pace, Dico che dalle coſe, che in queſto mio diſcorſo ſono ſtate tocche, quella fra l'altre ſi raccoglie, che per eſſer altri gentilhuomo, egli non viene incontanente ad eſſer pari ad ogni grande. Perche eſſendo i gradi delle maggioranze diuerſi, colui, che è nel grado minore, nõ dee volere agguagliarſi al maggiore. M. Marſilio è gentilhuomo: & lo aduerſario ſuo è gentilhuomo: fin quà ſono pari. Poi l'aduerſario ſuo è Conte, ilche non è M. Marſilio. La onde ne viene a rimaner non pari, ma inferiore. Et ciò che dico io ſi moſtra per confeſſione di eſſo M. Marſilio, ilquale in una lettera ſua dice, & nelle parole della ſodisfattione conferma che egli è Conte, & gentilhuomo, & nello ſcriuer loro M. Marſilio chiama lui Conte: & il Conte chiama lui gentilhuomo. Oltra che in vna lettera M. Marſilio dice hauer tenuto il Conte da padrone. Per le quali coſe tutte ſi moſtra la diſaguaglianza; & ſi moſtra ancora che M. Marſilio domanda coſa ſouerchia, & coſa, che al Conte Hercole fare non ſi conuiene, nè per honor ſuo, nè per non pregiudicare a de gli altri, che di titolo di Conte ſono illuſtrati. Et queſto voglio io aggiungere, Che o M. Marſilio tiene che vn gentilhuomo ſia pari di Conte, o nò: Se tiene di sì, gli dee baſtare che il Conte dica che egli è gentilhuo-

Gentilhuomo Conte.

tilhuomo. Se tiene di nò, non dee cercar cosa, la quale egli istimi non conueneuole.

Ma forse M. Marsilio si muoue per quelle parole, che egli scrisse al Conte, Che esso gli haueua mandatà vna lettera da non mãdarne ad vn pari suo, & che poi il Conte nella risposta disse, che volendo dir di esser suo pari ne mentiua, & per esser fra loro passate queste parole, egli par di sentirne alcun carico: Alche io rispondo che per hauer esso detto che quella non era lettera da mandare ad vn pari suo, non ha perciò detto di esser pari del Conte. Che essendo le qualità & le conditioni de gli huomini diuerse, non che gli altri, ma i SS. ancora scriuono a seruidori à qual con piu rispetto, a qual con meno. Et potrà auenire che'l seruidor si dorrà che il S. suo gli scriua non come a pari suo sarebbe conueniente. Nè perciò sarà da dire che colui dica di esser pari al suo Signore. Voglio io adunque dire, che M. Marsilio non ha detto di esser pari del Conte, & non hauendolo detto, non puo esser mentito: & mentito non essendo, non ne sente carico: & carico non ne sentendo, non dee cercarne sodisfattione. Et se bene il Conte ha detto, che se uuol dire di esser suo pari, mente, questa mentita è nulla, che le mentite non si danno nè sopra la uolontà, nè auanti che altri parli. Et quando le parole del Conte fossero legittima mentita, nelle parole della sodisfattione uerrebbe a riuocarla, et mẽtir se medesmo, chiamando M. Marsilio gentilhuomo honorato, non potendo essere honorato chi rimane mentito. Non ci essendo adũque mentita legittima, nè parola affermatiua

di

di alcun carico, non veggo perche anchor con piu lieui parole di quelle, che sono state proposte, non possano ritornare amici. Et mi par che & l'uno, & l'altro possa dir quelle, & di quelle cõtentarsi senza che un minimo carico ad alcuno ne rimanga.

Questo mi è occorso al presente in questo suggetto; nel quale, io non so, Signor mio come ui haurò ben sodisfatto; che dal dì, che vltimamente mi vedeste insino al riceuere della vostra lettera, sono quasi di continuo stato in letto. Nè so nella debolezza del corpo quanto possa l'animo essere stato gagliardo. Vi bacio con ogni riuerenza le honoratissime mani.

Risposta seconda.

Al Signor Marchese del Vasto.

Caso di giuoco di mẽtite & di disfide.

FRA il S. Gio. Battista dallo Tufo, & il S. Thomasso Gargano nasce differenza per cagione di giuoco, Se nè domanda il giudicio ad vn seruidore del sig. Paolo dallo Tufo intendente di giuoco, & egli dice che la ragione è del sig. Gio. Battist. Dapoi meglio informato, dice che il S. Gio. Battista ha torto, et il S. Paolo gliele torna a dire. Quindi passate alcune parole il Gargano domãda i danari del giuoco: & il Tufo non gliele vuol dare. Et dicendo colui, me li darai, o vogli, o nò, l'altro risponde, cercamegli: Il Gargano prẽde lo Tufo p lo braccio, et dice andiamo, et uà fuori, il Tufo nõ lo seguità: il Gargano torna dẽtro, il Tufo dice ricordateui bene di quello, che hauete detto; risponde

sponde il Gargano quando vorrete. Come? non sono io huomo da hauere il mio da uoi? & da qualūque altra persona? Et voi hauete detto non me lo voler dare. Il Tufo soggiunge, Non ho detto cosi; & il Gargano. Se uuoi dir che non hai detto cosi, menti per la gola: & il Tufo dice, à quello, che prouar si puo, non vi val mentita, & dapoi richiede il Gargano, & gli manda patenti di campo, dandogli termine di venti giorni di accettarne vna, o pigliar egli il carico di mandarne delle altre; & il Gargano risponde che risponderà in termine conueniente a cose tali. Offerta di uscire.

Hora si cerca di conducer questi due gētilhuomini alla pace, & si domanda il modo, che si hauerebbe da tenere.

Sopra questo caso rispondendo dico, che primiera mente si dee per parer mio, considerar la qualità del la querela, et appresso in qual grado di honore, & di disonore si truoui l'uno, & l'altro per uedere se di questo, & di quello se ne possa far compenso.

Dico adunque, che quanto alla causa principale, essendosi essi vna volta rimessi nell' altrui giudicio, altra via prender non si conuiene; perciochè dopo il giudicio ciuile, quello delle arme non si concede.

Quāto veramente alla mentita, essendo la natura di quella di ributtare le ingiurie, quella di ragione obliga tanto altrui alla pruoua delle arme, quāto è graue la ingiuria, & quanto a quella pruoua di arme si cōuiene. & qui nō ci è parola di alcuna euidēte ingiuria, di che nō ci dee nè etiādio essere obligatione di venir a battaglia: Potrei io dir qui, che ella fu data an- Non ogni mētita obliga a Duello.

cor sopra quella negatione, & non conditione, & sopra il verbo volere; lequali cose tutte le leuano la forza, ma ciò lasciando, dirò solamente, che essendo di ragione, che quelle cose, lequali ciuilmente prouar si possono, non debbiano riducere in pruoua d'arme: & hauendo il Tufo al Gargano fatta questa medesima risposta; & potendosi assai ben giustificar (secondo che il medesimo Gargano conferma) con testimonianze se il Tufo disse quelle parole, non veggo che in modo alcuno quella mentita debbia obligar altrui ad abbattimento. Oltra che non douendosi combatter se non per quelle cose, alle quali necessaria pruoua si richiede, se il Tufo habbia o non habbia quelle parole dette non ci è veruna necessità, che costringa a cercarne.

Piu dirò io ancora, che della mentita in questo caso è souerchio parlarne, che il Tufo non richiede il Gargano come mentito; ma solamente sopra quella promessa di vscire ad ogni sua richiesta: & quella fu prima che la mentita. Et se egli sopra la mentita hauesse hauuto intentione di richiederlo, non bisognaua che facesse mentione della promessa, che q̃lla non obliga sopra quello, che è passato dapoi. Si che hauẽdo egli la mẽtita passata, come q̃lla laquale egli ha per nulla (secondo che ci mostra la risposta che fece a quella) nè da noi dee ella esser posta in cõsideratione. Et per tanto passeremo all'altre cose, che possono parere di alcuno interesse di honore in questa querela.

Sono adunque da considerare quelle parole del domandare i danari; l'atto del chiamare; il nõ andare; il

dir che si ricordasse, l'obligarsi all'altrui richiesta: & che parendo al Tufo che in quell'atto ui andasse del l'honore suo, si è condutto a richiedere il Gargano. Et sopra queste cose tanto dirò io, che se colui si sentiua obligato a douere vscire, sentendosi chiamare, nõ doueua trouare scusa per li circonstanti; che questo è vn voler esser sauio la doue bisogna essere animoso. Egli vscir doueua; et se non fosse nato impedimento, per loquale alla diffinitione nõ fossero potuti venire, egli nondimeno all'honor suo hauerebbe sodisfatto: & al Gargano sarebbe rimasa obligatione di tornare a domandarlo a tempo, & in luogo piu commodo: la doue non essendo vscito, la obligatione venne a rimaner sopra di lui. Or a questa ha egli del tutto sodisfatto hauendo richiesto il Gargano, & richiestolo liberamente come egli ha fatto. Di che mi par che sia da conchiudere, che a lui altro carico non debbia rimanere. Obligatione d'vscire

Hor si come alla chiamata del Gargano par che'l Tufo non interamẽte sodisfacesse al douere, cosi alla richiesta del Tufo nõ par che'l Gargano si sia risoluto come douea, ch'essendosi obligato d'andare a richiesta dell'auuersario, mandandogli colui patenti di cãpi, et prefigendogli termine di vẽti giorni a risoluersi, egli non doueua rispondere, che in termine conueniẽte a gli ordinarij abbattimenti gli hauerebbe risposto, che questo nõ ha da andar per termini ordinarij, dapoi che ha da andare alla richiesta altrui; ma nel termine de' vẽti giorni prescritti doueua o accettare una delle patenti a lui mãdate, o prometter di mandarne Termine di uscire.

egli dell'altre. Il che nõ hauendo fatto, et essendo passato quel termine, è conseguentemente passato il termine d'ogni obligatione, che fosse tra loro di venire alle arme: che il Tufo non è piu tenuto a richiedere il Gargano. Et quando il Gargano uolesse hora o accettare alcuna delle patenti de' campi statigli mãdati, o mandarne di nuoue, il Tufo non sarebbe piu obligato a perseguir la querela, che come è passato il tẽpo prescritto alla obligatione, cosi è passata la obligatione. Et se di questo perauuentura il Gargano alcuno carico se ne sentisse, & risentir se ne douesse, nè questo gli si douerebbe concedere: Che ad altrui è lecito risentirsi di que' carichi che altri gli fa, & nõ di quelli, che si fa egli medesimo; Et se egli in tẽpo non ha fatto quello, che gli si conueniua, a lui dee essere imputato, perche io dico, che di questo il Tufo non ha da rispondergli, nè da dargli sodisfattione.

Stando adunque il caso proposto, & le ragioni di sopra dette; & vedendosi che la dichiaratione del giuoco fu fatta prima in fauor dell'vno, & poi dell'altro, & che l'vno tiene i danari, & l'altro ha data quella mentita, qual che ella si sia: & che l'vno non è vscito alla chiamata, & l'altro alla richiesta non s'è risoluto, mi par che di queste cose insieme si possa farne compenso, & che col dimostrare a ciascuno il uantaggio delle sue ragioni si debbiano poter condurre alla pace, non essendo massimamente fra loro querela nè di cosa, che richiegga necessaria inquisitione di verità, nè di ingiuria alla quale risentimento di arme si conuenga.

Io hò infino a quì Signore Eccellentissimo considerato le cose passate fra que' due Caualieri, secondo che da voi mi è stato comandato: Et mi sono risoluto, così dittandomi la ragione, che tra loro si possa venire a quella pace, che si desidera, della quale prima che io venga a dire altro particolare, dapoi che la benignità uostra mi è così larga in uedere, & in commendare le mie scritture, non intendo in alcun modo di douergliene io essere auaro. Et per tanto io dirò alcune cose, lequali a me occorrono degne di consideratione in generale nelle materie delle paci: lequali poi che da me saranno state esposte, ritornerò al caso gia proposto. Et in ciò farò io quello, che si suole aßai spesso fare, che altri potendo ridurcersi all'albergo per vna via brieue, & battuta, vago della verdura si prende diletto di dare vna volta per torti, & herbosi sentieri.

Si come molti sono quegli abusi, iquali per regole di honore sono stati introdotti, & in gran parte si usano fra Caualieri in diffinir con l'arme le differenze loro, così non poche sono quelle opinioni, che nel trattar delle paci per cauallere sche sono riceuute, ancor che in loro fondamento non ui sia di alcuna ragione. Et ciò non altronde procede, se non perciochе queste cose lungo tempo senza alcun consiglio, & senza la superiorità di alcuna grande autorità col giudicio del vulgo, il cui parere le piu delle volte è ingannevole, sono state gouernate. Et ancor che & quegli abusi, & queste opinioni sieno in fresca osseruatione, non perciò istimerò io mai

che

istimerò io mai che da persone intendenti a quelle si debbia andare appresso: saluo se nõ vogliamo ancor dire, che accorgendosi chi che sia in vn viaggio, che persone, le quali auanti di lui siano passate, habbiano la strada smarrita, & conoscendo egli la buona, debbia dietro a quegli altri andar in dispersione. Io si come sempre direi che coloro si douerebbono piu tosto richiamare, che seguitare, cosi nelle cose dell'honore istimo essere molto piu lodeuole co'l lume della ragione dimostrare a' Caualieri la uera uia, che le altrui fallaci pedate seguitando, starsi insieme con gli altri inuolto in vna perpetua notte di errore. Per questa via ho io adunque in queste materie meco proposto di voler caminare. Et ancor che piu volte in questo proceder mio mi siano venute trouate alcune strade perauuentura non cosi battute da ogniuno: pur mi sembra di hauer sempre scorto, che quanto piu da eccellenti intelletti sono state esaminate, tanto maggiormẽte sono elle state approuate. Poi tanto piu volentieri mi parto io dalla compagnia del vulgo, quanto io trouo, che quello, che la ragion mi ditta esser piu honoreuole, la conscienza mi mostra esser piu da Christiano. Hor percioche la volgar opinione è da ogniuno intesa; ma della ragione forse ogniun non è capace: o se pur altri la intende, vuole anzi errar co' molti, che tener co' pochi il diritto sentiero, per tanto io ho detto alcuna volta, Signore Illustrissimo, che in trattando le paci, alle parti non si debbono dir tutte quelle cose, che nelle loro differenze si veggono: anzi che ben fatto è talhora l'ingan-

Gli abusi non si debbono seguitare.

Inganno per cagion di pace.

gannargli. Che se io vorrò consigliare altrui a douer fare contra quello, che comunalmente si tiene, con tutto ch'io gli mostri, che la ragione il porti, egli perciò non vorrà così di leggieri acconsentire, come se io farò buone le sue ragioni, & fortificherò quelle in modo, ch'io gli dia a uedere, che per la comune opinione egli sia in su l'honore: che questo se bene è vn modo di ingannare, è lodeuole, & salutifero inganno; non altramente che si sia quello del dare le medicine a fanciulli vngēdo la bocca del vaso con alcuna cosa dolce, nè so qual miglior comparatione di questa a questo proposito si possa adducere in mezo; che molti quantunque graui di anni in far distintion del bene dal male, dell'honesto dal dishonesto, et del giusto dal l'ingiusto, sono così poco giuditiosi, che veramente dir si possono fanciulli. Si come adunque in dar la salutifera medicina a coloro, pur che ella si dia loro, non si ha da fare differenza del modo, così per riducere questi altri alla sanità, non dee l'huomo rimanersi da fare loro ogni piaceuole inganno: che questo è vn trasuiargli dal lor cattiuo camino, & riducergli a buono albergo. Nelle materie cauallaresche io non so veder cosa veruna di piu fatica, che'l trattar delle paci; & si come in difendere una parte in Duello perauuentura mi assicurerei di douerlo far senza lasciarla perdere punto delle sue ragioni, così in trattar cōcordia, confesso liberamente, che io non ho quella bilācia, la quale in tale opera vien richiesta: cioè di fare, che l'opinione dell'honore dell'vno, & dell'altro ui rimanga eguale. Ma se bene io mi sento tale, douerò io pciò ri-

Trattar pace è cosa difficilissima.

manermi da trattar delle paci? Non veramente; che prima questa è santa, & honoreuole fatica; poscia honesta cosa è, che quale ha altrui offeso, debbia dar cõueneuole sodisfattione: & diritta cosa è, che a colui, il quale è stato ingiuriato, si habbia piu rispetto, che al facitor della ingiuria, accioche, In giusta parte la sentenza cada. Et quando io fo quel, che la ragion mi mostra douersi fare, io sono sicuro di far piu il douer mio, che se io cercassi di proceder pur secondo la opinione del vulgo; ilche nõ so se in cento anni io il mi sapessi fare; giudicando che honoreuole sia all'huomo non quello, che la plebe istima che sia ben fatto, ma quello che la maestra ragione ci prescriue. Anzi dirò io piu che molto piu ageuolmente si possono trattar le paci ad honor di amendue le parti con le leggi della ragione, che con la comune opinione. Comunalmente si tiene che come alcuno ha detta, o fatta cosa, o buona, o rea che ella si sia, egli dee anzi con armata mano mantenerla, che reuocarla. Et con questa legge chi hauerà fatto oltraggio, nõ douerà uoler dare alcuna sodisfattione, & per conseguente non si potrà venire a pace. Et la ragion ci insegna, che il Caualiero dee far professione di difender la verità, & la giustitia; & pertanto sentendosi hauer detto, o fatto cosa rea, douerà piu tosto riconoscersi, & rimanersene, che voler nella mala opinion continuare. Et cosi doue il vulgo istima cosa dishonoreuole il sodisfare altrui, la ragione ci dimostra il contrario. Et la doue io loderò per atto honoreuole che altrui voglia ammẽdare il suo fallo, da altrui verrà tenuta opera

Nelle paci chi habbia da patir grauezza.

Opinione contraria a tutte le paci.

Officio di Caualiero.

di viltà. Fra queste due vie adunque volēdosi camminare, ci fa mestiero di esser bene accorti, & a voler peruenire sicuramente al destinato fine; non si conuiene andare con la faccia scoperta, ma mascherato ricoprendo la ragione sotto la maschera della opinion uolgare: & con ragioni di fuori apparenti persuadere altrui a quello, che veramente si richiede. Et questo che dico, ho da applicare io alla differenza del Tuffo, & del Gargano. Nella quale se si volesse dire; La quistion vostra è per cagion di giuoco; & si come delle cotali differenze il tribunale ciuile non se ne impaccia, così non se ne dee venire alla diffinitione per uia di arme; & per tanto potete liberamente venire alla pace. Chi così dicesse loro, & delle altre cose che in tal materia si potrebbono dire, ancor che loro si diceße il vero, essi perauuentura ne farebbono le risa. Bisogna adunque mettersi la maschera, & all'uno, & all'altro separatamente mostrare, che l'honor è dalla parte sua: Et che egli puo venire alla pace. Che al Tufo si hauerà da dire quanto alla remissione fatta, che essendo una uolta stato dichiarato in suo fauore, egli non era obligato a stare alla seconda sentēza. Et oltre a ciò, che hauēdolo il Gargano domandato fuori, & dapoi obligatosi ad uscire ad ogni sua richiesta, non poteua con nuoue mentite alterare la querela; senza che quella mentita non è di ualore per le molte ragioni che gia, trattandosi il caso, habbiamo toccate. Poi, che tenendogli egli i danari, mentita non ha luogo di carico; & appresso si douerà aggiungere, che hauendo egli ri-

Esempio di inganno per pace.

chiesto il Gargano, & quegli non si essendo in tempo risoluto, egli non ha altra obligatione; & per tanto con honor suo alla pace può acconsentire. Al Gargano poi si potrà dire, che dapoi che il giudice meglio informato fece la dichiaratione per lui, si vede chiaramente la ragione essere dalla parte sua; & che hauendo domandato fuori il Tufo, & non essendo egli vscito, esso honorato ne rimase. Poi che se bene colui tiene il danaio, egli ha ancora il peso della mentita, la quale hauendo egli data al Tufo, il Tufo non piu sopra la chiamata, ma sopra la mentita doueua richiederlo: ilche fatto non hauendo, esso non è obligato a prendere altra resolutione; & puo honoratamente venire alla pace. & cosi a ciascuno facendo conoscer le ragioni sue, & quelle dell'auuersario nascondẽdo, si puo cõ lodeuole inganno venire all'effetto della mascherata, laquale io ho di sopra proposta. Et questa per parer mio si dee senza risparmio vsare in cosi fatte differenze, doue nõ è atroce ingiuria, nè cosa, a cui inquisition di verità necessariamẽte si richiegga. Che in quelle si ha non da vngere il uaso di mele; ma il fuoco, o il ferro è mestiero che ui si habbia ad operare.

Risposta terza.

Al Signor Gouernador di Como.

Caso di soperchiaria.

Hieri hebbi la lettera vostra de' xxix. del passato, & hauuto diligente consideratione sopra il caso mãdatomi, ho da dire prima, che se di q̃lle

persone,

persone, tra lequali la cosa è accaduta, vno facesse professione di arme, & l'altro nò, si douerebbe hauer risguardo alla diuersità delle loro conditioni, hauendo sempre piu rispetto alla qualità di colui, di cui cosa propria fosse l'esercitio delle arme. Et dapoi che quello non è mestiero nè dell'vno, nè dell'altro, si dee hauere vna simil consideratione, come se fossero amendue soldati. Che secondo che altri dice, che per non essere huomo d'arme, lo offeso non deè cercare cosi sottilmente la intera sodisfattione; cosi dir si puo che l'offenditore per non essere egli huomo di arme, non dee assottigliarsi cotanto in dargliene: Che essendo in pari grado, quello che dir si puo dell'uno, si puo anche dir dell'altro. Appresso a me pare, che non in vltimo luogo sia da considerare il principio, & fondamento di tutta la querela. Che secondo che altri ha cognitione della giustitia, & della ingiustitia delle parti; & che sia l'autore della discordia, cosi si viene a piu giustificata deliberatione del modo, il quale si habbia a tenere in far dare la sodisfattione, dando fauore a colui, dalla cui parte si troua essere la ragione. Di questo punto non ne hauendo io particolare informatione, non posso cosi sicuramente risoluermi, come io vorrei, ma pur rispondendo sopra le parole proposte dico, che per sodisfattione di Alfonso a me parrebbe, che douerebbono esser piu gagliarde. Et o dicessero con quelle molte risposte, o in vn tratto solo, io non ne farei molta differenza, ma vorrei che in somma fossero tali.

Nelle paci è da fauorir l'ingiuriato.

Mi duole che la colera mi trasportasse i giorni pas-

fati a farui ingiuria: & quando io la haueßi fatta fuori di colera, hauerei fatto malamente. Et se noi ci foßimo trouati nell'essere che ci trouiamo al presente, nõ sarei stato huomo da farui offesa. Hora come di cosa mal fatta dolendomi, vi prego che vi piaccia riceuere questa mia cõfessione p sodisfattione, & perdonarmi. Et quando di questa non vi contentiate, mi offerisco di rimettermi al giudicio del S. tale, per fare quanto egli mi ordinerà. Queste parole vorrei almeno che si dicessero, lequali quantunque portino alquanto piu di sodisfattione all'offeso, non perciò sono tali, che l'offenditore non lo poßa dire senza dishonore.

Risposta quarta.

Casi di bastone e di mẽtita per pace. Officio di Caualieri. Valoroso. Caualleria.

DUE sono le conditioni a Caualieri principalmẽte appartenenti, & queste sono la giustitia, & la magnanimità. Nè valoroso Caualiero dirittamente si puo chiamar colui, nel quale vna di q̃ste uirtù si senta mãcare: che eßẽdo stata la caualleria instituita a difesa del douere, & della ragione, & essendo l'huomo animal di ragione, come si potrà dire che nõ mãchi al grado del Caualiero colui, ilquale contra la ragione, & cõtra il diritto prẽde le armi in mano? Et richiedẽdosi molte uolte per difesa della giustitia adoperar la forza, come si douerà dire, che habbia fatto l'officio suo colui, ilquale per viltà di animo di porre mano alla spada nõ sarà stato ardito? Arme di giustitia, & di fortezza è la spada; là onde è da dire, che chi quella ingiustamente, o vilmente adopera, contra

Spada.

l'honor

l'honor caualleresco commette difetto. Cõ questo fondamento è il parer mio che di tutte le operationi de' Cauallieri si possa fare diritto giudicio. Et pcioche in querele d'ingiurie sono ricercato a douer rispondere, dirò con breuità quello, che in altre mie scritture ho già detto piu copiosamẽte, pur in conformità della sentenza, laquale disopra ho proposta. Dico adunque che è da cõsiderare quale sia colui, ilquale habbia ingiustamẽte, o vilmente adoperato: che potrò io in alcun modo hauere hauuto ragione, & essermi dimostrato vile; & potrò da altro canto hauere hauuto il torto, & hauer dato segno di generoso cuore; & potrò anchora hauere vsato tale atto, che per ingiusto, & per vile meriterò di esser condannato. Et come altri in uno di questi mancamenti è caduto il voler difender l'error suo per cosa ben fatta dee essere istimata opera di iniquo, & di mal Caualiero, & di colui, ilquale non si ricordi la istitutione della caualleria essere stata fatta per difesa della giustitia, dapoi che egli contra la giustitia intende di prender l'arme. Anzi si come l'huomo per viltà non dee rimanersi da difender le cose giuste, così per voler mostrarsi coraggioso non dee combatter contra le giuste; che quello, che altrui forse potrebbe parer magnanimità, è temerità manifesta; conciosia cosa che la magnanimità contra la giustitia non opera, non essendo le virtù vna ad altra contrarie ma piu tosto insieme congiunte, & catenate, anzi pur vna cosa istessa. Come adunque altri hauerà alcuna cosa o vilmẽte, o ingiustamente adoperata, egli douerà volere anzi con-

Tre maniere di mal operare.

Mal Caualiero.

Magnanimità. Temerità. Virtù.

Sodisfattione di che si debbia domandare. Ingiurie.

fessando il fallo suo rimaner giusto, che in quello continuando, diuenire ingiusto. Et la giustitia vuole che se io hauerò alcuna cosa vilmente adoperata, io non debbia cercar da altrui sodisfattione del mio mancamento. Ma se altri à torto, o con mal modo mi hauerà offeso, di questo mi douerà ben egli dar la conueniente sodisfattione. Or percioche nelle querele delle ingiurie, due sono le cose, che possono venir in consideratione, & queste sono il carico, & l'offesa, anche

Carico.

di questo diremo alcune poche parole, hauendone copiosamente ragionato altroue. Ogniuno sa che sia offesa; che sia carico non forse è così inteso da ciascuno, et io il dirò in due parole. Carico è ingiuria di fatti è obligation di prouar, che altri altrui offendendo ha malamente adoperato; Et colui, a cui è fatta l'offesa, dee prender l'arme per mostrare che esso non ha mancamento commesso, anzi che l'auersario suo ha fatto atto cattiuo. Et ogni volta che cosa manifesta è, che egli non ha adoperata cosa degna di biasimo, et che l'altro non è cauallerescamente proceduto, carico alcuno, cioè obligation di pruoua nõ rimane. Che il voler venire alle arme per cosa chiara sarebbe voler prouar la cosa prouata. Ilche in alcun modo non dee esser comportato che si habbia a fare. Adunque, doue sopra altrui non cade suspitione che egli habbia commesso mancamento, nè atto vile, carico alcuno non gli rimane: & carico non gli rimanendo, non gli rimane obligatione di risentirsi p cagione di honore; ma solamẽte gli rimane la semplice offesa. Della quale io soglio dire, che se Domenedio per tãte offese, che

Il perdonare.

noi

noi vilissimi vermini tutto dì gli facciamo, si contenta che noi pentendoci gliene domandiamo perdono; non veggo perche noi tra noi domandandoci l'uno al l'altro perdono, di questo atto di humiltà non debbiamo rimaner sodisfatti. Questo mi occorre di dir sommariamente in materia d'ingiurie di fatti in generale. Et al caso particolar venendo de' due cugini, da' quali l'uno all'altro ha fatto affronto di bastone, dico che per rileuar di carico l'offeso, l'offenditore ha da dire in qual modo lo ha offeso, & appresso domādargliene perdono, aggiungendoui di quelle parole, che per istilo di Caualieri si soglion dire in somiglianti casi. Et percioche il caso è stato contato a me, che essendo tra loro passati alcuni motti alquanto acerbi, non hauendo alcun di loro fatto dimostratione di sentirne carico, essendo per adietro stati cōgiūtissimi d'amore, nō mē che di sangue, l'uno di essi vn'altro giorno ben a cauallo fece all'altro l'offesa, che detta s'è, non si pensando colui che egli gli fosse nimico: & che l'offeso non mancò di far dimostratione di cuore. Direi io che l'offenditor douesse dire, Io confesso, che non hauendoui io fatto segno, per loquale voi da me guardarui doueste, io vi feci la ingiuria che fatta ui ho: & che quando come da nimico da me vi foste guardato, sareste stato nō meno per offender me, ch'io uoi. Et per tanto conoscendoui Caualier di honore, ui priego che mi perdoniate. Et stando il caso, secondo che io lo ho quì formato, chi in Duello conducer lo volesse, sarebbe per rileuar l'offeso da suspition di viltà, & per mostrar che l'offenditore non fosse cauallerescamen-

Caso di offesa di bastone.

Forma di sodisfattione.

scamente proceduto. Et le parole da noi proposte uengono a rileuare l'offeso da ogni obligation di pruoua; Perche quelle etiandio par che a bastanza facciano per questa pace. Che l'offenditor nè in questo, nè in altro caso non ha da ritirarsi da confessare il uero. Et dell'offeso il parer mio è, che egli debbia di tal sodisfattione contentarsi, essendo egli in tutto liberato da ogni opposition di mancamento; & essendogli della offesa chiesto perdono. Et quando ancora per piu intera sodisfattione dell'offeso si ricercasse che l'offenditore aggiungesse. Et ui priego che uoi di questa sodifattione siate contento: & quando questa non ui basti, mi offerisco di darui tutta quella, che da honorati Caualieri sarà giudicata conueniente. Queste parole si come all'offeso possono esser di conforto, cosi al l'offenditore non debbono esser di noia, ilquale quando sopra quelle facesse difficultà ueruna, parrebbe che fuggisse la ragione, nè sarebbe perciò necessario di ricercarne altro giudicio.

Et questo è sopra questo caso il mio parere, rimettendomi nondimeno sempre a piu purgati giuditij.

Caso di mẽtita.

Nell'altro caso ueramẽte, doue l'un Caualiero ha detto all'altro che è per castigar lui, & cento pari di lui: & sopra queste parole l'altro ha data mentita: E si uorrebbe colui, ilquale data ha la mẽtita dicesse nõ hauerla data: & che l'altro poi gli desse sodisfattion di quelle parole. Io rispondo, che nõ darei mai parere, che altri senza macchia di honore potesse mẽtẽdo negar la sua mentita: che ogn'altra cosa a me par che far si debbia da Caualieri, prima che parlar cõtra la

Non si dee negare il uero.

verità.

verità. Et quãdo io haueßi data mẽtita altrui uorrei piu tosto dir di hauerla data male, che negar di hauer la data. Ma pur per nõ paßar questo caso senza alcũ rimedio, dirò q̃llo, che mi occorre; Ilche se parrà approbabile, si potrà o seguitare, o da questo prendere vna miglior forma. Il dator della mentita per via di domãda potrebbe dire all'altro, Io hauerei caro d'intender da uoi con qual animo mi diceste i paßati giorni le parole, sopra lequali io vi rispose con mentita. Et colui hauerebbe a rispondere, Io le dißi trasportato dalla colera, & non p intẽtione che io haueßi di farui carico. Et il primo douerebbe tornare a dire, Dapoi che quelle parole furono da uoi dette in colera, io di chiaro che la intẽtion mia non fu di darui mentita, se non in caso che uoi dette le haueste con animo deliberato di farmi carico: Et dico che la mentita mia nõ lega, & che ella è nulla, e di niũ ualore: e che quãdo haueßi saputo che uoi nõ haueste hauuto animo d'incaricarmi, hauẽdomi data mẽtita, ui hauerei mal mẽtito. Cõ questo scãbiamẽto di parole si potrebbe perauuẽtura peruenire alla pace, che si cerca, senza che carico ne rimaneße ad alcuno. Et intorno a quelle non peperò a far lungo discorso per nõ hauer piu tẽpo: & p cioche il peso dell'une, et delle altre mi par che da intendẽti Caualieri ageuolmente poßa eßer compreso.

Sodisfattione.

Risposta quinta.

Caso di accusa & disdetta.

MEßer Cio. Batti. Gazaro porge al S. Marchese una supplicatione di accusa cõtra il Capitano

tano Gio. Battista Cruciano. Se ne forma processo, et auanti che si venga a sentenza, il Gazaro vuol dir di hauer fatto male, & domandar al Capitano Gio. Battista. Si domanda se egli con honor suo possa perdonargli, & far con lui la pace.

A questo rispondo, che essendo certa, & espressa l'accusa, si come nel processo è manifesto, per dire il Gazaro semplicemente di hauer fatto male; & domandar perdono, non perciò il Capitan Gio. Battista puo con honor suo venire alla pace, se prima contra di esso accusatore non ne nasce sentenza; o che esso per la confession sua non si condanni. Percioche altri puo ben dire di hauer fatto male, hauendo detto alcuna cosa, ancor che ella sia uera: che ci sono de' rispetti, iquali fanno che anche la uerità dicendo si puo far male. Et altri nelle altrui forze trouandosi puo per timore domandar perdono. Perche ne segue che il dir di hauer fatto male, & il domandar perdono non è fermo argomẽto, che vere non siano le cose, lequali sono state apposte altrui. Et pertanto a giustificatione dell'accusato, è necessario che vi sia (come detto s'è) o la sentenza del giudice, o la libera, & espressa confessione dello accusatore. Et dico libera, che si conuiene che l'accusatore senza conditione, nè conuentione, che gli debbia esser perdonato, la habbia a fare. Et dico espressa, per richiedersi che mentione si faccia delle cose, lequali egli confessa. Che se il Capitano Gio. Battista tenesse hora trattato col Gazaro, che douesse disdirsi, che egli gli pdonerà, questo sarebbe quasi un dimostrare, che

Far male.

Confessione libera, & espressa.

egli

egli haueße paura che si venisse alla cognitione del vero, & l'honore suo non so come ci potesse essere intero. Et se il Gazaro dicesse solamente, io ho detto il falso, & ui prego che mi perdoniate; potendosi intendere quel falso di diuerse cose, & di cose da questo caso separate, il Capitano Gio. Battista non perciò ne verrebbe a rimaner giustificato. Si vuole adunque, che egli liberamente, & giuridicamente confessi false esser quelle accuse, che nel processo si leggono essere state apportate contra esso Capitano Gio. Battista, & vere quelle cose, che contra esso Gazaro sono state addutte. Et fatta questa confessione, & domandandone perdono, l'opinione mia è, che il Capitano Gio. Battista possa con honor suo perdonargli non meno, che se in vno steccato lo hauesse condutto a disdirsi, & a chiederne perdono.

Risposta sesta.

Luciano venuto a differenza cō Hortensio, gli dà vna mētita, et mette mano dicēdo che gliele vuole sostenere. Hortensio allhora non fa altro motto; ma dopò passati alcuni giorni, essendo Luciano cō un'altro gentilhuomo, uiene con alcuni altri in compagnia et di dietro gli da una bastonata, et se ne fugge. Sopra q̄sto caso si cerca se si possa venire alla pace; et cōe. Caso di debito di mētita, & di bastonata.

Per hauer io in altro luogo copiosamente trattato di q̄llo, che a q̄sto proposito si puo accommodare, con breuità mi risoluerò in quel ch'io sento in cōclusione. Et dico, che l'officio dell'huomo da bene, del gētilhuo-

mo, & del Caualiero è di guardarsi da commetter mancamento, & che vergogna non gli puo venire se non da quelle cose, che egli malamente adopera. Et dico che è in me il potermi guardare da fare alcuna opera vergognosa; ma non è già in me il guardarmi che altri con soperchiaria, o in altro modo tristamente non mi offenda.

Risentimenti.

Appresso dico, che essendo fatto altrui carico per conto di honore, a voler l'honor suo scriuere, honoreuolmente si dee risentire. Et chi con vno atto vergognoso pensa di discaricarsi di carico, che honoratamente gli sia stato fatto, di gran lunga si inganna: percioche egli con quello non solamente non si rileua dal carico, che gli è stato fatto; ma sopra quello si aggiunge nuoua vergogna.

Gli atti dishonorati non discaricano.

Con questi fondamenti uengo io ad inferire, che Luciano nella differenza proposta non si uede, che in alcuna parte habbia fatto cosa, onde dishonor glie ne possa venire. Che prima (secōdo la scrittura a me produtta) ragioneuolmente si mosse a dar quella mē tita; & appresso potendosene star di tanto con suo honor sodisfatto, mise mano alla spada, per uolere incontanente, & senza cercare altro uantaggio difender la sua parola. Di che si dee dire che egli non solamente non ha commesso cosa, che meriti biasimo, ma che ha adoperato ancor piu di quello, che gentilhuomo sia tenuto di operare per cagion d'honore.

Dapoi hauendo egli quella bastonata riceuuta nel modo detto di sopra, quella a lui non può far vergogna, per non hauer egli uergognosamente adoperato.

Che

Che la vergogna è di colui, che fa l'opera vergognosa, & non di quell'altro, verso ilquale ella è fatta; potendo il facitor dell'ingiuria, & douendo tanto guardarsi da farla, quanto in arbitrio dell'altro non è il potersene guardare. Et ad vn Prencipe, non che ad un priuato gentilhuomo, è in podestà di ogniuno di fare una così fatta offesa.

La vergogna è di chi opera uergognosamente.

A queste cose aggiungo, che hauendo Luciano data ad Hortensio quella mentita così legittima, & hauendogli offerto commodità da potersene honoratamente risentire: & hauendo appresso Hortensio di dietro data a lui quella bastonata, & poi fuggitosene, non si può dir che egli di quella mentita si sia discaricato. Che con uno atto malamente fatto si vendica bene vn'atto fatto malamente, & con vna soperchiaria si vendica vna soperchiaria: ma ad vn carico fatto honoreuolmente, & ad egual partito, vna opera honoreuole, & di partito eguale vi vuole a douerlo rileuare.

Risentimenti.

Soperchiaria per soperchiaria.

Da queste cose tutte io mi risoluo, che per quello, che è passato fra i due gentilhuomini disopra nominati, a Luciano non ne rimane nè carico, nè obligatione di honore. Non dico gia che egli ingiuriato nõ sia: ma dico che per cagione di honore egli non è tenuto ad alcuno risentimẽto. Et sì come l'ingiuria è quella offesa, che si fa senza ragione; così il carico è quella obligatione, che si mette altrui adosso. Che tra l'ingiuria, & il carico questa differenza ui è; che l'una porta offesa, & l'altro porta vergogna. Et ogni Caualiere di honore, uorrà prima rimanere offeso, che incaricato.

Ingiuria.

Carico.

Et

Et l'ingiuria senza biasimo & con laude si puo perdonare, la doue del carico per legge di caualleria, altri senza esserne scaricato non puo venire a pace, nè a compositione. Et nel trattar di concordia sopra le ingiurie quantunque graui, basta confessar la qualità di quelle, & domandarne perdono. Et perciochè opinione di alcuni è, che di ingiuria di fatti non si possa dar sodisfattione di parole, coloro per opinione mia molto s'ingannano. Che se bene par che habbiano piu peso i fatti che le parole, nondimeno altri piu si dee vergognare di hauer malamente operato, che di essere malamente stato offeso.

Parole sodisfanno a' fatti.

Poi humiliandosi l'offenditore, & confessando il suo mancamento, questa humiltà, & confessione cancella, & leua via tutta quella macchia, che de gli animi altrui potesse cadere opinione, che all'offeso rimanesse per cotale offesa.

Io so che ne trattamenti di pace per conto di ingiurie di fatti si suol domandare che l'ingiuriante si rimetta liberamẽte nelle mani dell'ingiuriato, la qual remissione ogni volta che sia libera in maniera che non vi sia suspitione, che fra le parti non sia promesso di non ne fare altra vendetta, ella è cosi compiuta sodisfattione, che non vi è ingiuria cosi horribile, che cõ questa non si possa sodisfare. Ma come a tal remissione si possa venire, io non so di leggieri imaginarlo. Ben è il parer mio che anche senza questa remissione la pace si possa fare, che dicendo Hortensio di hauer data quella bastonata a Luciano di dietro, & non se ne

Remissione.

Forma di pace.

ne auuedendo esso, & con soperchiaria, & che per tanto gliene domanda perdono: per parer mio egli si può venire alla pace: Conciosiacosa che confessando esso il mancamento suo, rileua Luciano di ogni suspitione di mancamento: & domandandogli perdono, con tale humiltà, viene a compensar la offesa.

Ma perciò che fatta la sodisfattione dell'ingiuria, non perciò è rileuato il carico di Hortensio, anche a quello si dee hauer risguardo, accioche nuoua querela non ne habbi a resultare. Et perciò stanti le cose nel modo, che à me sono state produtte, Hortēsio douerà pagare l'intero debito, confessando di hauere hauuto il torto: che in cotal guisa si discaricherà, dimostrando di volere anzi dimostrar l'error suo, che perseuerare in ingiusta querela. Et Luciano potrà dire, che gli rincresce di hauere hauuto occasione di hauere data quella mentita, & che lo riconosce per gentilhuomo da bene. Nè sopra questa parola si ha da far punto di difficultà, che non uiuendo alcuno senza difetto, quelli sono da bene, che de gli errori loro auueduti, ne fanno la ammenda. Huomini da bene.

Et tanto mi occorre di dire sopra questo caso, conchiudendo tale esser la opinione mia, & rimettendomene al giudicio di qualunque altra persona è piu esperta, & piu intendente.

Risposta settima.

Lancilotto stà appoggiato ad vna finestra d'vna bottega cō le spalle uolte verso la strada: Tristano uiene di dietro, & cō la spada lo ferisce in su la te- Caso di ferir di dietro.

EE sta.

sta. Sopra questo caso si cerca di far la pace, & si domanda il modo.

A questo rispondo che l'honore del gentilhuomo è in lui stesso, & non in altrui. Et ciò dico io per significare, che ogni gentilhuomo uiene ad esser tanto honorato, & tanto suergognato, quanto egli fa opere honoreuoli, o uergognose. Et se io fo vn'atto vituperoso contra di alcuno, il vituperio è mio, & non di colui, a cui egli è fatto: Percioche io mi posso ben guardare da farlo, & non guardandomene, opero vergognosamente: ma egli perauuentura non si puo guardare, che io non gli vsi quell'atto brutto, & per tanto a lui non dee essere vergogna, che gli interuenga cosa, dalla quale non si possa guardare. Io sotto la fede; o con tradimento fo altrui vna ingiuria. Quì vorrei sapere da ciascuno, quale egli volesse anzi essere, il mancator di fede, & il traditore, ouero l'ingiuriato. Certo sono io, ch'ogni persona honorata uorrà prima riceuere l'ingiuria, che esser uituperata di nomi di cotal biasimo. La uergogna adunque è di colui, ilquale fa la mala opera, & a lui ne rimane infamia; & allo altro la semplice offesa. Dico semplice, pcioche nõ ui è carico, nè obligatione di risentirsi, chiamando colui all'arme. Che questi risentimenti si hanno da fare nelle cose dubbiose, & che hanno bisogno di proua. Et come chiara cosa è che l'atto sia stato mal fatto, per quello non si ha da combattere, che ciò sarebbe vn voler prouare la cosa prouata.

L'honore dell'huomo è in lui.

La vergogna è di chi male opera.

Offesa semplice.

Stanti le cose dette di sopra, dico che dubbio nõ è che brutto non sia stato l'atto di Tristano, & che

quel

quello fu tale, che non so come dir si possa che Lancilotto se ne potesse guardare. Et per tanto di lui non si può dire che egli habbia cosa alcuna uilmente, nè vergognosamente adoperata. & perciò a lui ne rimane la semplice offesa: & la uergogna è di Tristano. In maniera che per rispetto di honore, migliore è la conditione di Lancilotto, non rimanendo a lui alcun biasimo, nè carico. Et ritrouandosi egli in tale essere, a me pare che leggiermente possa fare honorata pace con honesta sodisfattione. Et honesta sodisfattione chiamo quella, per laquale altri non cerchi di aggrauar l'altra parte di cosa, che piu possa far uergogna a quella, che honore a se: anzi mi pare che atto honoreuole sia ne' casi così fatti contentarsi che altri rimanga piu che sia possibile honorato, per far pace, & amicitia con honorata persona, & non con infame. Sodisfattione honesta

Viene adunque proposto, che Tristano debbia dire, che egli ha fatto male & tristamente, laqual cosa a me non sembra che sia necessaria, bastando a Lancilotto essere egli giustificato senza l'altrui dishonore. Et la giustificatione sua è, che si intenda il modo, nel quale egli è stato offeso; che quello inteso, come di sopra habbiamo detto, egli è libero di ogni vergogna. Vorrei adunque che Tristano dicesse non di hauer fatto tristamente, ma Che stando Lancilotto, come detto s'è, egli lo ferì su la testa. Et confessando il modo, col quale egli l'offese, ogniuno conosce senza altro se l'atto fu bello, o brutto. Et Lancilotto non hauendo commesso atto alcuno vergognoso, & hauendo questa confessione per la bocca dell'offenditore, Tristamente. Forma di sodisfattione.

egli senza alcuno carico ne rimane: & quello accrescere di hauer fatto tristamente, non accresce giustificatione a Lancilotto; ma carica ben di vergogna Tristano. A questa dichiaratione del modo, che detto ho, vi si può dire appresso, che gli rincresce infino all'anima: & che ne è pentito, & che se fosse a farlo, non lo farebbe; & che se l'hauesse incontrato a faccia a faccia, non saria stato per offenderlo, se non come esso lui, & delle altre parole cosi fatte. Et tanto può bastare all'honor di Lancilotto. Ma quando alla sodisfattione dell'offesa, io direi che douesse esser assai, che Tristano solamente gliene domandasse perdono, che questo è vn'atto di humiltà tale, che è bastãte a placare l'ira di Dio contra di noi per mille offese, che gli facciamo ogni giorno. Et i piu valorosi Caualieri sono sempre stati al perdonar pronti. Et le piu generose fiere, chi a loro si humilia, non gli fanno alcuno oltraggio. Si che vedendosi questa prontezza di perdonare in Dio, & ne gli animali rationali, & ne'bruti, è da dire, che per ogni legge di natura debbiamo riceuer per sodisfattione, che altri ci domandi perdono.

Il perdonare è da generoso.

Di Tristano veramẽte dico, che l'esercitio dell'arme è tãto honoreuole, quanto egli è honoreuolmente esercitato: & virtuosamente l'esercita, chi per difesa del diritto, della giustitia, della verità, & della equità adopera la spada. Et perciòche la terrena nostra natura è pure inchinata al male, et al far de gl'errori; cõe ci sentiamo hauerne fatto alcuno, piu honoreuol'atto non possiamo fare che pentirsene, ritirarsene, & ammen-

Officio di chi ha fatta cosa trista.

mendarsene, & condannar noi medesimi di hauer errato. & chi cosi fa, fa opera di animo sincero, & innocente, mostrando che la intention sua per innanzi è di douersene guardare. Et chi vuole ostinato mantenere, che tutto quello che egli ha detto, & fatto, è ben detto, & ben fatto, si mostra di essere di natura incorreggibile, & fa officio di mal Caualiero, contra la giustitia adoperando la spada, laquale è arme di giustitia. Et per tanto Tristano non dee punto ritirarsi da riconoscere il suo errore, & farne la ammenda conueniente; essendo sicuro, che quanto egli darà piu piena sodisfattione all'offeso, tanto l'honor suo sarà maggiore. Che il confessare la qualità dello errore, & dannarlo per errore, & come di errore domandarne perdono, laua, & leua tutta la macchia di quello.

Tanto occorre a me di dire intorno à ciò del mio parere; il che ho fatto piu breuemente, per hauere altre volte, & in altri luoghi piu a pieno discorso in simili materie. Il tutto rimettendo ad ogni meglio risoluto giuditio.

Risposta ottaua.

Pacciaca da Terani si appresenta in campagna dauanti al S. Nicolò Secco Luogotenēte dello Illustrissimo S. Fabritio Colonna, & dice, Posso io dir due parole cō licenza di V. S. Alquale egli risponde. Ditene quatro, chi ui tiene? ma parlate honesto. Et replicādo colui, posso io dir con licenza? il Luogotenēte torna à dire, Dite: ma auuertite al parlare: Et soggiū- Caso di risentimēto col superiore.

ge, io non ho spada, & se ne fa dare vna; poi dice. Hor dite, et auuertite a casi vostri. Allhora Pacciaca incominciò, Qui è un gentilhuomo, che ha hauuto a dire, che io ho hauuto da far con vn ragazzo, et ciò disse con parole dishoneste. Gli rispose il Luogotenente, chi ve lo ha detto? Disse Pacciaca, Me lo ha detto costui, mostrando vn M. Camillo Piscianfanti. Et M. Camillo hauendo confessato di hauerugliele detto, domãdato dal Luogotenente chi l'hauesse detto a lui, rispose che l'haueua vdito da Nicolò da Reggio. Vn capitano Bartolomeo Spirtizio di Nicolò disse a M. Camillo, Non hauete fatto da buon gentilhuomo a riportare, & metter queste zizanie. Et M. Camillo gli rispose, Tu menti per la gola, & mise mano alla spada: Et il Luogotenente subito ancor egli pose mano a quella, che si hauea fatto dare. Et voltandosi M. Camillo verso un Prato (che erano in campagna) correndogli il luogotenete dietro, gli diede una coltellata nel collo, o nella spalla. Et nel medesimo punto, che fu data la mentita, anche il capitano Bartolomeo pose mano alla sua spada, & fu appresso a M. Camillo, e gli diede un'altra ferita. Et correndo M. Camillo, e dicendo, Ah Signor Nicolò, Ah Signor Nicolò, io ui sono seruidore, quegli rispoße; Io ui sono stato buono amico. Et Nicolò da Reggio correndo anche egli appresso a M. Camillo, gli diceua, Tu menti per la gola, che io ti habbia detto, Che Pacciaca l'habbia fatto, fermati, uoltati, che io mi uoglio amazzar con te. Et M. Camillo si fermò impugnando la spada. Et correndo cõtra di lui ancora il capitano Bartolomeo. Il Luogote-

gotenente sgridandogli, & minacciãdoglili fece star quieti. Et cacciò Pacciaca dauanti, poi hauendo ordinato, che fosse incarcerato, non si trouò. Et M. Camillo fu posto in prigione, ilquale promettendo di douer andare a trouar il Sig. Fabritio fu licentiato. Et vscito dello stato del Sig. Fabritio cominciò à cartelleggiar contra il Secco, richiedendolo à battaglia.

A tutte queste querele si uorrebbe metter fine: et per cominciar da quella di M. Camillo col Luogotenente, si domanda quale sia intorno à ciò la ragione dell'vna parte, & dell'altra, & come tra loro si possa venire alla pace.

Sopra il proposto caso, & alla domanda disopra fatta douendo io rispondere, procederò di questa maniera, Che primieramente dimostrerò Camillo non hauere querela col Secco Luogotenente, alla quale abbattimento si conuenga. Appresso esaminerò se il proceder del Secco è stato legittimo ò nò, & vltimamente dirò quali siano quei modi, iquali per parer mio, tener si possano per risolutione di ogni difficultà. Et il primo capo prendendo dico, che

In tutti coloro, iquali sostengono carico di maestrato, ò di alcuna superiorità, & maggiorãza, che da altrui sia stata loro commessa, due conditioni di persone uengono in consideratione: & l'una è la propria loro, & l'altra quella dello officio, laquali sono tra se molto diuerse, & differenti. Che se io sarò da alcuno Prencipe posto a gouerno di città, ò di stato, mi trouerò non solamẽte procedere, ma esser superiore di mol- Due persone ne' maestrati.

ti, iquali a me, come al Mutio, pcederebbono di molti gradi. Et nondimeno se ben prendo la persona del maestrato, non perciò mi spoglio di quella di me priuato, se nō come farei, se io fossi mascherato, che sotto la forma di un Re, ò d'un uillano, o d'una femina ci sarei pur io nè Re, nè villano, nè femina. Or si come nello officio essendo, io sostengo due persone, cosi fo ancora due maniere di operationi: percioche quelle, lequali al gouerno si appartengono, le opero come gouernadore, & come publica persona, & le bisognie mie priuate le opero come il Mutio, & come persona priuata. Et secondo che gran differenza è dalla publica amministratione alla priuata operatione, è medesimamente diuerso il modo del render ragione di quella, & di questa. Che di quella mi basterà assai il giustificarmi col Prencipe: e di questa sarò debitore di sodisfare anche a coloro, co' quali hauerò fatto alcun contratto, o patto, o conuentione, che dir la uogliamo. Ilche si come è vero nel reggimēto ciuile, cosi nelle osseruanze de' Caualieri ha da essere approuato, douendo lo stilo di caualleria esser secondo le leggi, & cōforme alla ragion ciuile, & naturale. Che qualhora auuenisse in vna compagnia di soldati, Et io sopra questa regola fondandone vno esempio, dico che alcun commettesse delitto militare; & che il Capitano con fatti, o cō parole graui lo castigasse, ancor che a colui pareße che il castigamento foße stato maggior del peccato; nō perciò gli sarebbe lecito di richiedere il suo Capitano a Duello, hauēdo egli fatto qllo atto come superiore, & p cōseruatione della militar

disci-

disciplina. Ma douerebbe colui offeso tenendosi, richiamarsene al superiore, & a lui domandarne giustitia. Nè perciò sarebbe da dire, che il soldato fosse dishonorato, saluo se'l delitto non fosse tale, ch'egli per quello ne venisse a rimanere infame. Se ueramẽte un Capitano messosi a giuocar con alcuno de' suoi soldati, per cagione di giuoco lo offendesse di fatti, o di parole, essendo questa operatione fuor dell'officio del Capitanato, ogni ragiõ uorrebbe che il Capitano al soldato desse la debita sodisfatione, o che da lui richiesto per via di arme gli hauesse a rispondere in quella forma, che p legge di Duello gli fosse prescritto: Che qui non sarebbe da far comparatione da Capitano a soldato: ma da giuocatore a giuocatore. Et facendo le carte, & i dadi pari le ragioni di questo & di quello, non è da dire, se non che anche pari debbiano essere tra loro le attioni delle ingiurie. Et tanto sia detto in generale per le cose che tutto dì ci auuengono, o ci possono auuenire.

Differẽza per cagione.

Hora al proposto caso discendẽdo dico, Chiara cosa essere, che le cose in quello narrate passarono dauanti al Secco, e con lui, come cõ Luogotenente del S. Fabritio Colonna, e come cõ superiore di coloro, tra quali si cõtendeua. Nè in quelle cose si vede che il Secco ne hauesse alcuno interesse particolare, anzi era pur quella cognitione dello officio, che egli teneua, et propria del Luogotenente, & non del Secco: Ilquale anch'haueua protestato che si parlasse honestamẽte: et haueua tolta la spada in mano per castigar chi altramente fatto hauesse. delle quali cose niuna si apparteneua

neua

ueua a lui come a persona priuata. Et per tanto hauendo come Luogotenente castigato colui, che in presenza sua haueua vsata qlla libertà di lingua, et messo mano all'arme, quello atto suo non viene in nome di carico, ma di punitione: della quale se egli si tiene in alcũ modo aggrauato, al Prencipe suo ha da riportarne la querela, & da domandargliene giustitia.

Carico Punitione.

A questo intendo che da Camillo si risponde, ch'egli era gentilhuomo del S. Fabritio, & non soggetto al Secco: & che perciò le ragioni, che della sua maggioranza si dicono, non hanno luogo contra di lui, la qual risposta non so quanto sia da approuar per buona. Che io non credo che la intentione di alcun Prencipe sia, che i gentilhuomini suoi possano andare per lo stato suo, & viuere licentiosamente, & non render honore a suoi gouernadori, & officiali senza paura di essere da loro castigati. Che quando ciò si permettesse, ogniuno che fosse gentilhuomo di vn Prencipe, potrebbe nello stato di di quello farsi lecito il libito. Ma molta differenza è dal gentilhuomo al Luogotenente: che quegli è persona priuata, & questi publica. Et colui sostiene persona di gentilhuomo, & costui di Prencipe. Et per tanto mi risoluo io pur a dire, che questa è querela da portare al Prencipe, & non da richiederne il Luogotenente.

Ma percioche dapoi sono passati cartelli, p liquali Camillo ha richiesto il Secco a battaglia (lasciãdo hora da parte il disputar di cui debbia esser la prima querela cõ Camillo, hauẽdone egli in questo caso piu di vna) Dico ancora che questo non pregiudica qllo,

Gentilhuomo del Signore.

che

che io di sopra l. detto, per esser la querela fondata sopra il caso, delquale la cognitione dirittamente al Prēcipe si appartiēe. Nè è lecito altri hauēdo un giudice ordinario, & legittimo, uoler tirare una causa p uia straordinaria, & dannata dalle leggi: essēdo massimamente il Duello dato in difetto di giudice, & di proue, delle quali cose niuna ne mãca nel caso nostro.

Duello di delitto di proue.

Al Prencipe adunque si conuiene di giudicare intorno à questa differenza. Sopra laquale ogni volta che egli voglia hauer diligēte esaminatione, a me pare che habbia da conoscere che quello atto del suo Luogotenente, in castigar colui fu piu da capitano di guerra, che da giudice ciuile. Che fra gli esserciti, doue non sono i tribunali ordinarij, è lecito al Capitano per osseruanza della militar disciplina, castigar con mano i suoi soldati. Ma tra le congregationi delle cittadinanze, & de' popoli, oue i tribunali de' giudici secondo le leggi hanno da esser gouernati, & doue sono ordinate le prigioni, i ceppi, le funi, i sergenti, & gli altri ministri di giustitia per punire i nocenti, legittimamente, & cō maturo giuditio si ha da procedere. Là onde non ueggo, come difender si possa, che egli in questa parte non habbia trapassati i termini dell'officio suo, & che egli dal Prencipe non meriti correttione.

Proceder militare e ciuile.

A questo si aggiunge da parte di Camillo, che hauendo il Capitan Bartolomeo detto a Camillo, che nō haueua fatto officio da buon gentilhuomo, non si sa con qual ragione egli si douesse anzi mnouere contra Camillo, che rispose alle ingiuriose parole, che cōtra

Mentita in presēza de' superiori.

il Capitano Bartolomeo, ilquale presente esso Luogotenente si volle far giudice con offesa di esso Camillo. Che si come esso Capitano saluo l'honor suo poteua starsene senza parlare, così Camillo saluo l'honor suo non poteua starsene senza rispondere. Et da che il Capitano Bartolomeo facendo ingiuria à Camillo non fu punito, meno douea esser punito Camillo, che la ributtaua; & che non era primo ad offendere: anzi che offeso si difendeua. Ilche par che sia con ragion detto. Che quantunque questo nome di mentita paia altrui cosa cosi graue, non è ella perciò per sua natura parola ingiuriosa; anzi è ripulsa di ingiurie. Et per tanto, tanto è piu iscusabile colui, che con mẽtite risponde a chi gli dice ingiuria, di colui, che gli dice la ingiuria, quanto è degno di maggior fauore chi si difende, che quale cerca di offendere altrui. Di che par quasi che si possa dire, che il Luogotenente sia ancor caduto in un'altro errore, che hauendo grauemente punito Camillo, non ha castigato colui, ilquale non meritaua minore castigamento di lui. Ma qui si puo rispondere che Camillo, non solamente rispose cõ la mentita, ma mise ancora mano alla spada, ilche fu forse anche quello, che indusse il Luogotenente à metter mano alla sua piu che la mentita.

Mentita repulsa di ingiuria.

Bene è vero, che hauendo esso già castigato Camillo, non doueua comportare che il Capitano Bartolomeo nel cospetto suo lo assaltasse, nè ferisse. Che douea ben bastare la punitione che egli data gli haueua; senza che colui di sua mano se ne hauesse a pigliare altra sodisfattione. Oltra di q̃sto se ꝑ hauer Camillo

data

data mentita, & messo mano alla spada, fu dal Luogotenente ferito, non si uede perche à Nicolo da Reggio debbia essere stato lecito di dar mentite a Camillo, & di prouocarlo all'arme nella presenza di esso Luogotenente: Nè parche il Capitano Bartolameo, & Nicolo non douessero essere anche essi incarcerati, dapoi che pur Camillo si incarceraua.

In tante maniere adunque par che si possa dire che il Luogotenente habbia dato occasione a Camillo di querela. Ilche si come non si nega, cosi si dice che al S. Fabritio si appartiene tutta questa cognitione. Et se il Luogotenente suo ha errato, a lui si richiede di farne contra di lui giusta dimostratione, Quale veramente ella habbia da essere, non ho io da farne giuditio. Ben dirò che due uie per mio parer tener ui si possono; & l'vna è ciuile, & l'altra caualleresca. Et la ciuile è, che con consulto di Giureconsulti cõtra il Luogotenẽte si proceda per quella via, che si trouerà conuenirsi per leggi, o per statuti. La caualleresca, che esso dia a Camillo quella sodisfattione, che per consulto di Caualieri sarà determinato, che in tal caso si richiegga.

Nõ lascerò già di dire per tornare alla distintione delle due ꝑsone, della quale di sopra ho parlato, che essẽdo l'atto del Secco, del quale si tratta, stato fatto come da Luogotenẽte, la persona priuata di lui in q̃sto caso nõ entra in cõsideratione, ma quella del Luogotenente. Et come Luogotenente ha da sodisfare a Camillo: se pur questa uia piacerà di tenere al Prẽcipe. Et quãtunque di sopra detto habbiamo, ch'essẽdo la

offesa

offesa fatta dal Luogotenente, quella a Camillo non mette adosso carico di honore, & per conseguente paia che sodisfattione non le si richiegga, dico questo esser vero, quanto per cagione del risentimento di Camillo: Ma dando il Prencipe al Luogotenente suo questa punitione, tale atto ha da esser posto per essecutione di giustitia, alquale il Luogotenente, che si troua hauer errato, non dee ricusare di douer soggiacere.

Et tanto sia detto per uia di parere sopra il caso di sopra proposto, rimettendomi ad ogni miglior giudicio, & principalmente di chi per ragione ne dee hauere tutta la cognitione.

I L   F I N E.

